


ATTIVITÀ PARLAMENTARE

ANGELO STANISCIA



XI Legislatura alla Camera dei deputati
e XII Legislatura al Senato

Volume primo



CAMERA DEI DEPUTATI

Biblioteca

La pubblicazione è stata curata dall'Ufficio Documentazione bibliografica, legislativa e parlamentare italiana del Servizio Biblioteca della Camera dei deputati.
Mail: bib_inf1@camera.it

La nuova serie delle Attività parlamentari, avviata nel 2008, intende fornire una visione completa dei contributi forniti dai parlamentari nel corso dei mandati da essi espletati. A tal fine i volumi contengono, suddivise per legislatura:

- *le proposte di legge di cui il parlamentare è primo firmatario;*
- *le relazioni presentate;*
- *le interrogazioni a risposta scritta con iter concluso, comprensive delle risposte (per le legislature del Regno vengono riprodotti tutti gli atti di indirizzo e controllo presentati);*
- *le pagine dei resoconti stenografici delle sedute sia dell'Assemblea che delle Commissioni permanenti, bicamerali e d'inchiesta nelle quali sono pubblicati gli interventi del parlamentare, precedute dal frontespizio della seduta; ovvero le pagine dei resoconti sommari delle sedute delle Commissioni della XXX legislatura del Regno, della Consulta nazionale e dell'Assemblea costituente, delle quali non è stato redatto il resoconto stenografico.*

All'inizio di ciascuna legislatura viene fornito l'indice delle attività svolte, anche come membro di Governo, come presentato sulla scheda personale pubblicata sul sito <http://legislature.camera.it> o <http://storia.camera.it> integrato dai repertori cartacei e on line disponibili per la Camera e per il Senato.

Sono altresì inserite eventuali commemorazioni che hanno avuto luogo in Assemblea.

Indice generale**Volume primo**

Note biografiche sintetiche	5
<u>XI legislatura</u>	6
Progetti di legge presentati	9
Interventi su progetti di legge in Assemblea	79
Interventi su progetti di legge in Commissione	84
Attività non legislativa in Assemblea	91
Attività non legislativa in Commissione	102
<u>XII legislatura</u>	108
Progetti di legge presentati	111
Interrogazioni con risposta scritta	188
Interventi su progetti di legge in Assemblea	204
Interventi su progetti di legge in Commissione	259
Attività non legislativa in Commissione	279

Volume secondo

<u>XIII legislatura</u>	5
Progetti di legge presentati	10
Interventi su progetti di legge in Assemblea	123
Interventi su progetti di legge in Commissione	290
Attività non legislativa in Assemblea	329
Attività non legislativa in Commissione	351



Note biografiche sintetiche

Nato ad Atessa (Chieti), il 7 dicembre 1939

Laurea in pedagogia; Professore

Deputato nella legislatura: XI

Senatore nelle legislature: XII e XIII



[Torna all'indice](#)

XI LEGISLATURA

Eletto alla Camera nel collegio L'AQUILA - Proclamato il 21 aprile 1992 - Elezione convalidata l'11 gennaio 1994

Iscritto ai gruppi parlamentari:

COMUNISTA - PDS dal 30 aprile 1992 al 12 maggio 1992

PARTITO DEMOCRATICO DELLA SINISTRA dal 12 maggio 1992 al 14 aprile 1994

Componente di organi parlamentari:

XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) dal 17 giugno 1992 al 14 aprile 1994

Termine del mandato: 14 aprile 1994

ATTIVITA' DA DEPUTATO

Progetti di legge presentati come primo firmatario

Norme per il completamento delle strade di rapido scorrimento nell'area di sviluppo industriale del Sangro (2101) (presentata il 12 gennaio 1993, annunciata il 13 gennaio 1993)

Norme in materia di diritti e di beni civici (2208) (presentata il 3 febbraio 1993, annunciata il 4 febbraio 1993)

Disciplina dell'apicoltura (3242) (presentata il 13 ottobre 1993, annunciata il 14 ottobre 1993)

Istituzione della provincia dell'Abruzzo meridionale con capoluogo Lanciano-Vasto (3611) (presentata il 12 gennaio 1994, annunciata il 13 gennaio 1994)

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, in materia di sanzioni relative all'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione (3613) (presentata il 12 gennaio 1994, annunciata il 13 gennaio 1994)

Interventi su progetti di legge in Assemblea

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (A.C. 1650); (18-11-1992 pagg. 6760, 6761)

Interventi su progetti di legge in Commissione

XIII Commissione (AGRICOLTURA)

Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo (A.C. 2292); (9-6-1993 pag. 61 - 22-6-1993 pag. 70)

Attività non legislativa in Assemblea**Discussione di mozioni, risoluzioni, interpellanze. e interrogazioni**

nn. 3-00147 (Abaterusso), 3-00148 (Perinei), 3-00149 (Patarino), 3-00151 (Cafarelli), 3-00167 (Nardone), 3-00169 (Agostinacchio); concernenti la crisi del mercato delle patate (17-07-1992 pagg. 1267, 1268)

Interventi sui lavori della Camera

Per la sollecita risposta scritta ad una interrogazione dell'on. Staniscia e per il sollecito svolgimento di una interrogazione dell'on. Sospiri, riguardanti il consiglio comunale di Chieti (03-03-1993 pag. 10898)

Attività non legislativa in Commissione**Interventi in indagini e udienze conoscitive****XIII Commissione (AGRICOLTURA)**

Audizione del ministro dell'agricoltura e delle foreste, Giovanni Fontana (7-10-1992 pag. 18).

Commissioni riunite**V Commissione (BILANCIO) e X Commissione (ATTIVITA' PRODUTTIVE)**

Audizione del prof. Alberto Predieri, commissario liquidatore dell'EFIM, sullo stato di attuazione del processo di liquidazione dell'Ente con particolare riferimento agli interventi nei settori della difesa e aerospaziale (15-7-1993 pag. 45).



[Torna all'indice](#)

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2101

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STANISCIA

Norme per il completamento delle strade di rapido scorrimento nell'area di sviluppo industriale del Sangro

Presentata il 12 gennaio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fino a venti anni fa il Sangro era un comprensorio con una economia basata quasi esclusivamente sull'agricoltura e l'artigianato, poche erano le attività imprenditoriali con un numero di addetti superiore alle dieci unità. Lanciano, Atesa e Casoli, i tre centri maggiori, costituivano i poli di attrazione del comprensorio per la presenza di uffici intercomunali e di servizi, soprattutto commerciali.

In questa realtà erano limitati i movimenti della popolazione, in quanto l'attività agricola, diffusa ed uniforme sul territorio, non dava luogo a mobilità, né rilevante mobilità comportavano il commercio e l'artigianato, in quanto, all'epoca, erano attività dirette soprattutto a soddisfare i bisogni delle comunità locali. Limitato era il traffico dei mezzi di trasporto e

la viabilità era adeguata alle esigenze del tempo.

Negli ultimi due decenni nel Sangro si è avuta una vera e propria rivoluzione che ha investito tutti i settori, da quello economico a quello territoriale ed urbanistico, da quello demografico a quello dei servizi e della struttura sociale.

Sono stati localizzati nel fondovalle, agglomerato industriale di Atesa, circa sessanta insediamenti produttivi con un numero di addetti che si aggira intorno alle seimila unità. Altre venti aziende, con circa mille addetti, sono state localizzate negli agglomerati industriali di Casoli e di Lanciano, ubicati anch'essi nel fondovalle. Circa quaranta nuovi insediamenti produttivi, per oltre duemila addetti, sono previsti, per i prossimi anni, negli agglomerati di cui sopra e, soprattutto, in quello di

Atessa. Numerose attività imprenditoriali si sono sviluppate in questi anni in tutto il fondovalle, anche come indotto delle industrie maggiori.

Negli anni '50 e '60 la zona pianeggiante e quella immediatamente adiacente, circa settemila ettari, sono state bonificate e rese irrigue e centinaia di aziende vivono di una ricca e fiorente agricoltura intensiva, basata soprattutto sull'ortofrutta.

Nel fondovalle, dalla stazione di Casoli a sotto Paglieta, passando per la piana di Altino, Archi, Perano, Atessa, si è sviluppata la seconda città del Sangro, dopo Lanciano, con circa undicimila abitanti, trecento esercizi commerciali, alcuni dei quali di grosse dimensioni, più di cento esercizi pubblici, compresi ampi ristoranti ed accoglienti alberghi e alcune strutture al servizio degli abitanti dell'intero comprensorio, come campi sportivi, banche, scuole e centri sociali.

Il costituirsi di questo forte polo a valle ha comportato e comporta uno slittamento della popolazione dai comuni dell'interno verso quelli più vicini alla costa e in particolare verso la nuova realtà di fondovalle. I trentadue comuni dell'interno, situati al di sopra della linea che va da Tornareccio a Fara San Martino, passando per Archi e Casoli, hanno perso, dal '61 al '91, ventunomila abitanti, più del trenta per cento dell'intera popolazione. È diminuito in modo rilevante il peso demografico dei paesi dell'interno rispetto a quello dell'intero comprensorio, passando dal quarantatré per cento del '61 al trenta per cento del '91. Ciò che più preoccupa è il fatto che, mentre a livello comprensoriale la popolazione torna a crescere, anche se di poco, (da 115 mila del 1971 a 117 mila del 1991), nei centri dell'interno essa continua a scendere (da circa quarantatremila del 1971 a meno di trentaseimila del 1991).

I comuni della bassa valle che hanno dimostrato maggiore dinamicità demografica tra il '71 e il '91, sono Atessa (+9 per cento), Paglieta (+5 per cento), Perano (+10 per cento) a destra del Sangro e

Lanciano (+17 per cento), Santa Maria Imbaro (+32 per cento), Treglio (+32 per cento), Fossacesia (+10 per cento), Mozzagrogna (+6 per cento) sulla sinistra. Aumenti demografici non rilevanti si sono avuti anche in altri comuni della bassa valle come Rocca San Giovanni (+3 per cento), Sant'Eusanio (+4 per cento).

Oltre alle trasformazioni economiche e demografiche, si sono avuti nel comprensorio, in questi ultimi due decenni, cambiamenti profondi nell'organizzazione della struttura burocratica dello Stato, molti uffici (giudiziari, finanziari) sono stati accentrati e molti nuovi enti sono nati, dal Consorzio industriale, alle comunità montane, dalla Unità sanitaria locale al distretto scolastico, dall'Unità territoriale agricola al consorzio per la gestione degli acquedotti a quelli per la metanizzazione e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Mutamenti rilevanti si sono avuti a livello sociale: per fare solo due esempi, è cresciuto il bisogno di una maggiore istruzione ed è aumentata l'esigenza di usufruire di servizi amministrativi, commerciali e ricreativi.

Oggi nel comprensorio abbiamo un modello di città policentrica, un sistema di insediamento di attività produttive e di residenza diffuso sul territorio. Vi è una sola città, Lanciano, che supera i trentamila abitanti e una sola, Atessa, che supera i diecimila, gli altri quarantaquattro comuni, eccetto Casoli, hanno una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.

Negli ultimi anni, accanto all'asse civile industriale, storicamente consolidato, San Vito - Lanciano - Casoli, sulla sinistra del Sangro, si è creato un nuovo polo forte, soprattutto per le attività produttive, sulla destra del Sangro; i centri maggiori, inoltre, sono dislocati in modo tale che ognuno dipende dall'altro, per attività produttive, commerciali e per servizi in genere. All'interno di questa città policentrica ogni realtà ha un suo ruolo e una sua funzione, integrativa e complementare a quella delle altre. Una città come questa per funzionare ha bisogno di comunicazioni rapide e veloci.

I cittadini si muovono sul territorio per soddisfare bisogni essenziali e specifici. I fattori che concorrono alla mobilità sono in primo luogo il lavoro, lo studio, la fruizione di servizi, l'effetto città, questi poli di attrazione nel Sangro sono ubicati in zone diverse. Se i centri storici, ubicati sulle colline, devono continuare ad assolvere prevalentemente le loro funzioni di centri residenziali e di servizi (sanitari, culturali, amministrativi, sociali, commerciali) e se il fondovalle deve avere preminentemente una funzione produttiva e di servizi commerciali, soprattutto quelli all'ingrosso, è necessario che vi sia la possibilità per i cittadini di spostarsi da un polo all'altro nel minor tempo possibile. Nel contesto regionale l'area del Sangro è una realtà in cui la mobilità è rilevante: Atessa attrae per la presenza di attività produttive, Lanciano soprattutto per la presenza di servizi, i paesi dell'interno, che nel contesto generale hanno una funzione periferica, nei fine settimana, richiamano molta gente per le bellezze paesaggistiche. Se prendiamo in considerazione anche solo gli spostamenti dei lavoratori e degli studenti emerge con evidenza che nel comprensorio del Sangro è elevata la mobilità. In base ad uno studio del Centro regionale di studi e ricerche per lo sviluppo economico e sociale dell'Abruzzo fatto nel 1987, ogni giorno nel comprensorio si muovono ventiduemila lavoratori e sedicimila studenti all'interno dei comuni di residenza, settemila lavoratori e quattromila studenti verso altri comuni e circa altrettanti verso comuni al di fuori del comprensorio; a questi bisogna aggiungere le migliaia di lavoratori e di studenti che affluiscono nel comprensorio dai comuni esterni. Ai circa sessantamila lavoratori e studenti, che ogni giorno, in orari ed itinerari fissi, si muovono nel Sangro, bisogna aggiungere tutti gli altri cittadini che si spostano per usufruire dei più diversi servizi. Si calcola che dei centodiciasettemila abitanti della valle, più dei due terzi, circa ottantamila, sono quelli che ogni giorno si muovono sulle strade del comprensorio.

Oltre a quello delle persone si ha anche un intenso movimento delle merci, di quelle legate all'attività agricola, ma soprattutto di quelle legate all'attività industriale. Per fare solo un esempio, dalla SEVEL ogni giorno partono circa 500 furgoni.

Nel Sangro il trasporto sia delle persone, sia delle merci, avviene soprattutto su gomma, quasi irrilevante è quello su rotaia. La ferrovia sangritana, infatti, in molte tratte dismessa, non è ben collegata con gli agglomerati industriali ed ha un percorso lungo, tortuoso e non più rispondente alle esigenze della nuova realtà. Se si prende in considerazione solo il trasporto dei lavoratori e degli studenti, limitatamente ai due centri più importanti, a conferma di quanto detto sopra, emerge che per Atessa il 32 per cento dei viaggiatori fa uso dell'autobus e il 62 per cento dell'auto privata, per Lanciano il 53 per cento dell'autobus e il 30 per cento dell'auto privata. L'auto privata è il mezzo di trasporto più diffuso e preferito, perché non vi è la possibilità del trasporto su rotaia e perché il mezzo pubblico, l'autobus, per coprire le stesse distanze impiega il triplo del tempo, in alcuni casi gli operai per raggiungere i luoghi di lavoro impiegano due-tre ore.

Per rispondere a queste nuove esigenze, in questi ultimi anni, sono nate nel Sangro sette ditte che forniscono servizi di trasporto persone con un parco macchine di circa duecento unità, e otto ditte di trasporto merci con un parco macchine di circa trecento unità, si parla naturalmente solo delle ditte più grandi. Ogni giorno centinaia di autobus (sono ottanta le corse operaie e cento quelle normali) portano nelle aziende industriali e nei centri maggiori migliaia di lavoratori, di studenti, di cittadini e a questo bisogna aggiungere migliaia di auto private e centinaia di camion per il trasporto merci.

Le strade del comprensorio sono sottoposte quindi ad un traffico intensissimo.

Bisogna evidenziare anche che queste strade, soprattutto quelle che collegano i centri collinari con il fondovalle, sono state costruite molti decenni fa, alcune di

esse nel secolo scorso, e sono strette, tortuose, pericolose e inadeguate al traffico attuale. Spesso, inoltre, queste strade attraversano centri abitati con il conseguente aumento della pericolosità sia per i viaggiatori sia per gli abitanti delle singole località.

Gli enti proprietari (ANAS, provincia) hanno cercato in questi anni di adeguare la rete viaria alle nuove esigenze, anche il Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Sangro, in collaborazione con i comuni interessati, si è mosso in questa direzione, ma i risultati non sono stati corrispondenti alla bisogna.

Il Consorzio industriale ha cercato di migliorare il collegamento dei tre centri maggiori del comprensorio, (Lanciano, Atesa, Casoli), con la realtà del fondovalle, mediante la realizzazione di nuove strade o l'adeguamento di quelle esistenti. Questi interventi sono stati ritenuti prioritari perché le attuali strade sono dei veri e propri cannelli di imbuto dove il traffico è intenso e pericolosissimo in tutte le ore della giornata e non solo in quelle di punta. Ma il Consorzio in tutti e tre i casi non è riuscito a portare a termine le opere iniziate.

Brevemente si illustra la situazione attuale di ogni singolo lavoro.

Atessa è collegata con la realtà del fondovalle e con la grande viabilità (superstrada Sangro, autostrada A-14) attraverso la strada provinciale Marrucina II. Questa strada, costruita nel secolo scorso e mai rettificata, è stretta e chiaramente inadeguata alle esigenze attuali. Su di essa si svolge un intenso traffico, circa cinquemila automezzi al giorno, perché è la strada su cui confluiscono tutti i veicoli provenienti non solo da Atesa, ma anche da tutti i comuni del suo entroterra (Tornereccio, Montazzoli, Castiglione, Monteferrante, Guilmi, Carpineto, Gissi, Furci e Casalanguida). È questa una strada di circa 10 chilometri, che attraversa molti centri abitati e per percorrerla si impiegano 15-20 minuti e molti di più nelle ore di punta.

Per l'intenso traffico e per i numerosi tornanti è questa una strada pericolosa,

molti infatti, in questi ultimi anni, sono stati gli incidenti, spesso, purtroppo, anche mortali.

Per adeguarla ai nuovi bisogni, nei primi anni '80, il comune di Atesa, attraverso il Consorzio industriale, chiese ed ottenne una prima promessa di finanziamento dall'allora Cassa per il Mezzogiorno, di circa 2 miliardi di lire. Dopo l'approvazione della legge n. 64 del 1986, fu emesso il decreto di finanziamento di 3 miliardi e 760 milioni, per la realizzazione di una variante alla Marrucina II, con questa variante i chilometri da dieci sarebbero divenuti sei e più che dimezzati i tempi di percorrenza, da venti a sette-otto minuti. I lavori del primo lotto sono stati eseguiti, ma la parte realizzata non è funzionale. Il Consorzio industriale, che ha approvato un progetto di completamento dei lavori del primo lotto ed ha acquisito i terreni necessari per realizzarli, non ha più possibilità di ottenere i finanziamenti.

Discorso non molto diverso può essere fatto per la strada che collega il centro storico di Casoli con il suo agglomerato industriale di fondovalle. Oggi il collegamento avviene attraverso la strada statale 84, una strada, questa, realizzata nel secolo scorso, stretta, dissestata e tortuosa. Il traffico su di essa è intenso, circa 3.500 veicoli al giorno, lento, circa venti minuti per percorrere sei chilometri, e pericoloso. A farne le spese sono migliaia di cittadini dei comuni dell'Aventino che ogni giorno devono recarsi nelle industrie del fondovalle o nelle scuole dei centri della zona costiera.

Anche in questo caso il Consorzio industriale del Sangro ha progettato una variante alla strada statale 84 ed ha realizzato già il primo lotto, circa 900 metri, per un investimento complessivo di 2 miliardi e 500 milioni di lire, finanziato con la prima annualità della legge n. 64 del 1986, ed ha approvato il progetto per il secondo lotto, ma esso non trova l'ente finanziatore e, anche in questo caso, non si può raggiungere il fine che ci si era proposto. La realizzazione del secondo lotto, circa mille metri di strada, permetterebbe non solo l'utilizzo del primo lotto,

già realizzato, ma soprattutto porterebbe ad una riduzione dei chilometri da percorrere da sei a due ed ad una notevole riduzione dei tempi di percorrenza.

La storia si ripete per il collegamento di Lanciano e dei comuni vicini con la realtà industriale del fondovalle. Anche in questo caso il collegamento attualmente avviene attraverso strade provinciali, tortuose, strette non adeguate. La strada più utilizzata è la provinciale Lanciano-Valle, via Sant'Onofrio: è questa una strada lunga sedici-diciassette chilometri, percorribile in venticinque-trenta minuti e molto di più nelle ore di punta, pericolosa perché molto frequentata: cinquemila veicoli al giorno. Le cose non cambiano anzi si aggravano, se si percorre la strada statale 524 prima e la provinciale Mozzagrogna-Valle poi, infatti, questa strada ha le stesse caratteristiche della precedente, ma è molto più frequentata, 16 mila automezzi al giorno.

Anche in questo caso il Consorzio industriale ha progettato una strada di rapido scorrimento Lanciano - Valle per ridurre la distanza (da diciassette a nove chilometri) e i tempi (da trenta minuti a circa dieci) e soprattutto per ridurre la pericolosità.

Sono stati eseguiti i lavori del primo lotto, finanziati con la seconda annualità della legge n. 64 del 1986, per una spesa complessiva di lire 9 miliardi e 500 milioni e anche per questa opera il Consorzio ha approvato il progetto per i lavori del secondo lotto, ma non è riuscito ad ottenere i finanziamenti.

In sintesi oggi si ha una situazione in cui l'ente pubblico ha fatto una spesa di oltre 15 miliardi di lire, valore 1986, e la società non ha ottenuto alcun vantaggio, anzi le opere realizzate, se non completate, si deterioreranno fino al punto che saranno da rifare se in futuro si vogliono realizzare i collegamenti tra i centri di cui sopra e il fondovalle. I lavori realizzati, inoltre, se non completati, saranno lì a testimoniare lo spreco di denaro pubblico, lo spreco di territorio e la incapacità dell'ente pubblico di programmare la spesa e gli interventi.

Certamente queste strade non potranno essere completate con finanziamenti straordinari erogati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in quanto i progetti di completamento presentati non sono stati finanziati né si può pensare che saranno finanziati in futuro attraverso questo stesso canale, visto che l'articolo 2, comma 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, prevede la soppressione dell'Agenzia a decorrere dal 1° maggio 1993, e che questo tipo di finanziamento non è nemmeno previsto dal decreto-legge n. 415 del 1992, che rifinanzia la legge 1° marzo 1986, n. 64. La scelta politica fatta è quella di passare, per le opere pubbliche, dall'intervento straordinario a quello ordinario; in altri termini gli interventi nelle aree depresse del Mezzogiorno devono essere compiuti nei diversi settori dai relativi ministeri, come devono essere gli enti istituzionali competenti ad avere la gestione delle opere stesse.

In questo caso l'ente che ha la competenza, le risorse e la capacità tecnica, oltre che la possibilità giuridica, è l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). Per quanto riguarda le strade di cui sopra questa è l'unica via possibile che si deve percorrere. Per la strada che collega il centro capoluogo di Atesa con il fondovalle, la competenza può essere data all'ANAS; tale strada si configura come una bretella di collegamento tra la strada statale 364 Casalbordino - Atesa e la strada statale Fondovalle Sangro; per la strada Casoli - fondovalle, non essendo essa altro che una variante alla strada statale 84, l'ANAS può intervenire senza alcuna difficoltà; per la strada Lanciano - fondovalle, l'ANAS può ugualmente intervenire essendo essa una continuazione o una variante della strada statale n. 524.

Sulla base della legge 24 aprile 1980, n. 146 l'ANAS ha già rilevato altre strade per queste stesse motivazioni; oggi si propone un ampliamento del suo intervento alle tre strade di cui sopra.

Esistono già i progetti, si conoscono già le somme da investire, sono già defi-

niti i tracciati e nel caso di Atesa sono state acquisite anche le aree necessarie. I comuni danno la loro disponibilità, così come disponibile è il Consorzio industriale a cedere, dopo i collaudi, i lavori fatti con le relative pertinenze.

Queste strade sono necessarie per far fronte alle nuove esigenze che si sono manifestate nel comprensorio; in particolare, anche se sinteticamente, esse consentiranno un traffico regolare, ridurranno le distanze e diminuiranno i pericoli. Infatti sulle strade attuali si registra un traffico intenso, soprattutto in alcune ore della giornata, pericoloso in modo particolare nelle zone abitate e nei tratti stretti e tortuosi, e assai lento, tanto da rendere molto lunghi i tempi di percorrenza.

Queste tre arterie stradali, inoltre, potrebbero avere, all'interno del comprensorio, un ruolo strategico. Esse in primo

luogo impedirebbero un'ulteriore concentrazione della popolazione nel fondovalle e nei maggiori centri della costa e lo spopolamento delle zone interne, e si eviterebbe così l'aggravarsi dei problemi legati alla conurbazione già in atto in questi centri costieri, che mancano ancora di adeguate strutture civili, culturali e sociali e l'abbandono dei centri storici con le relative strutture delle aree montane. In secondo luogo esse consentirebbero la funzionalità di quella città policentrica che, come detto, si è costituita nel Sangro; ogni realtà potrebbe, così, assolvere alla sua funzione senza concentrazioni eccessive e senza squilibri territoriali e urbanistici e anche i due poli forti, localizzati sulla riva destra e su quella sinistra del Sangro, potrebbero così assolvere ognuno a una propria funzione complementare a quella dell'altro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per assicurare la funzionalità degli interventi già avviati e non completati dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Sangro, è affidato all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) il compito di ultimare i lavori delle strade di rapido scorrimento che collegano Atessa, Lanciano e Casoli con gli agglomerati industriali del fondovalle del Sangro.

ART. 2.

1. Sono trasferite all'ANAS le aree e le opere già eseguite dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Sangro.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 l'ANAS investirà 35 miliardi di lire, così ripartiti: lire 10 miliardi per il completamento e l'adeguamento della strada Atessa-Valle, lire 20 miliardi per il completamento e l'adeguamento della strada Lanciano-Valle e lire 5 miliardi per il completamento della strada Casoli-Valle.

ART. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 35 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1993.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2208

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STANISCIA, FELISSARI, NARDONE, ABATERUSSO, MONTECCHI,
OLIVERIO, TATTARINI, VISANI, GRILLI, DI PIETRO, MELILLA,
PETROCELLI, ENRICO TESTA, LETTIERI, AUGUSTO BATTAGLIA**

Norme in materia di diritti e di beni civici

Presentata il 3 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo un lungo silenzio si torna a parlare, anche tra i non specialisti, di diritti e di beni civici. Vi è chi li considera dei residui feudali e degli inutili intralci allo sviluppo dell'agricoltura e degli altri settori produttivi e ne propone, quindi, l'abolizione e chi, invece, ritiene che bisogna salvaguardarli al fine di tutelare e valorizzare il territorio e l'ambiente, rilanciare la programmazione e sviluppare le zone interne.

I diritti civici sono la potestà che una comunità di cittadini ha di godere, in comune o come singoli, dell'uso di determinati terreni: essi si esercitano in forme diverse a seconda dei luoghi e della loro origine storica e possono cambiare con il passare del tempo e il mutare dei bisogni della collettività. Molti sono i diritti che le popolazioni possono esercitare sui ter-

reni gravati da uso civico, da quello di *pascolare e legnare* a quello di *raccogliere ghiande, fieno e foglie*, da quello di *cacciare, di pescare e di abbeverare*, a quello di *raccogliere castagne, frutta e spighe*, da quello di *cavare sabbia, pietre e salgemma* a quello di *produrre calce e carbone*, o addirittura, di *costruire ricoveri e case*. In breve, le comunità possono soddisfare i propri bisogni elementari e non, attraverso l'utilizzo di questi terreni di uso collettivo.

I diritti civici sono stati sempre esercitati dalle comunità nelle forme compatibili con la natura dei terreni: il *pascolo nei prati*, il *legnatico nei boschi*, e così via e si sono sempre adeguati al cambiamento di destinazione dei terreni stessi: il *diritto di legnatico* muta in quello di *semina* se un terreno boschivo viene trasformato in *seminativo*.

I terreni gravati da diritti civili possono essere gestiti da privati o da enti pubblici. Si parla di gestione e non di proprietà perché, in base ad una consolidata giurisprudenza, i beni civili appartengono alle comunità; gli enti (di solito i comuni), ne hanno solo la gestione, così come i terreni alieni gravati da usi civili sono gestiti dai privati che li posseggono in comproprietà con le comunità titolari dei diritti.

Non è possibile conoscere l'effettiva estensione delle terre private e pubbliche gravate da diritti civili. I dati statistici di cui oggi disponiamo sono poco attendibili in quanto si basano su verifiche incomplete ed effettuate, tra l'altro, alcuni decenni fa e mai aggiornate. Comunque essi, anche se approssimati per difetto, dimostrano che molto esteso è il territorio, sia privato che pubblico, gravato da diritti civili: i terreni alieni si estendono per circa 250 mila ettari e per quasi 4 milioni quelli pubblici. È questo un patrimonio ingente, a cui vanno, inoltre, aggiunti circa 3 milioni di ettari di proprietà degli enti pubblici: complessivamente, quindi, 7 milioni di ettari, più del 23 per cento dell'intero territorio italiano e pari al 30 per cento della superficie di proprietà privata. Nonostante in passato, soprattutto dopo la Rivoluzione francese, le classi dirigenti abbiano sempre teso alla privatizzazione di questi beni collettivi a favore delle classi abbienti e a danno di quelle più indigenti, una immensa ricchezza pubblica, dunque, è giunta fino a noi.

Questa grande risorsa ha avuto nei secoli scorsi una funzione economica e sociale assai importante. Ha permesso, infatti, ad intere comunità, soprattutto a quelle più bisognose, di soddisfare i propri bisogni primari e di esercitare attività imprenditoriali dirette a dare una risposta positiva alle esigenze più complesse e non solo a quelle dei membri delle comunità stesse, ma anche alle esigenze di altre collettività.

I beni civili possono avere anche oggi una funzione di grande importanza strategica, anche se diversa da quella avuta in passato.

Negli ultimi decenni si sono verificate nel nostro Paese rilevanti trasformazioni economiche, sociali e territoriali e cambiamenti profondi si sono avuti anche a livello istituzionale, legislativo e giurisdizionale. La legge 16 giugno 1927, n. 1766, è ormai superata e non più rispondente alla nuova realtà: si impone, quindi, una nuova normativa di indirizzo e di coordinamento per il governo dei diritti e dei beni civili. Oggi che molti terreni di proprietà privata vengono abbandonati perché la loro coltivazione non è più remunerativa e la stessa Comunità Europea incentiva, attraverso premi in denaro, la messa a riposo di terreni, anche di quelli fertili, non è più attuale una legge, come quella del 1927, che aveva come fine la liquidazione dei diritti e dei beni civili per aumentare la produzione agricola.

Con la proposta di legge, che si sottopone all'approvazione del Parlamento si vogliono perseguire quattro obiettivi fondamentali: la definizione di tutte quelle situazioni pregresse che possono dar luogo a sterili contenziosi; il rilancio della programmazione finalizzata allo sviluppo delle zone interne; la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente; la conservazione e l'aumento, e non la liquidazione, del patrimonio civico.

Nel corso dei passati decenni, per la mancanza di vigilanza, per la inadeguatezza delle strutture amministrative e giurisdizionali a ciò preposte e, soprattutto, per la mancanza della volontà politica di tutelare i diritti ed i beni civili, si sono costituite molte situazioni di illegalità, che oggi non possono essere rimosse se non attraverso una nuova legge. Ecco perché questa proposta è finalizzata ad agevolare la liquidazione dei diritti civili su terre aliene, anche perché nella maggior parte dei casi essi non sono più esercitati e quindi costituiscono inutili intralci all'attività produttiva; si propone, inoltre, l'affrancazione di quote di beni civili, assegnate ai sensi della legge del 1927, la legittimazione o la reintegra di beni civili abusivamente occupati, la convalida di atti nulli e lo scioglimento delle promiscuità.

In seguito alla concentrazione delle attività produttive, in primo luogo di quelle agricole ed industriali, nelle valli e lungo le fasce costiere, le aree montane ed interne si sono svuotate. Vi è stato un massiccio trasferimento delle popolazioni da monte a valle e in tutto il territorio montano si è avuto un progressivo venir meno delle attività produttive e un quasi totale abbandono al degrado dei centri abitati e delle strutture civili e sociali ivi esistenti. I beni civici, costituiti da grandi appezzamenti, (quelli superiori a 5 ettari rappresentano circa il 90 per cento dell'intera superficie), e localizzati per più del 70 per cento nelle zone montane, possono avere, se conservati e ampliati, una funzione strategica per il rilancio economico, sociale e civile delle aree interne.

In una società come quella attuale, altamente industrializzata e fortemente urbanizzata, il problema fondamentale che si pone è quello di migliorare la qualità della vita e, di conseguenza, le condizioni ambientali. Con una recente sentenza la Corte costituzionale ha stabilito che la tutela dell'ambiente è preminente, per la collettività, sull'interesse a produrre. I beni civici devono essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, del territorio e dell'ambiente. Solo se questo immenso patrimonio collettivo avrà questa funzione preminente esso tornerà ad imporsi all'atten-

zione di tutti i cittadini e, quindi, sarà tutelato e protetto.

Nelle zone interne i terreni privati e pubblici spesso sono stati abbandonati perché le coltivazioni tradizionali non sono più remunerative e perché troppo parcellizzati. Se si vuole tentare un rilancio dell'economia di queste aree ed impedire una ulteriore disgregazione del tessuto civile e sociale, bisogna pensare ad una destinazione diversa di questo territorio e ad attività produttive che non siano più quelle tradizionali. Questo discorso è possibile se in primo luogo si attuano interventi strutturali tesi all'accorpamento dei terreni. L'attuale patrimonio civico può costituire una base di partenza in tal senso; è necessario, quindi, non solo la sua conservazione, ma anche e soprattutto un suo ampliamento, tale da avere vaste estensioni su cui siano possibili le attività di cui sopra.

Perché i beni civici possano assolvere a questa funzione di pubblica utilità è necessario che essi siano sottratti alla gestione individuale e privatistica ed affidati a quella delle comunità.

Con la legge che si sottopone alla vostra attenzione si vuole, inoltre, adeguare la normativa sui diritti ed i beni civici alla legislazione vigente ed alle nuove istituzioni, nonché stabilire con chiarezza le competenze degli organi giurisdizionali ed amministrativi.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1.

(Principi, norme di indirizzo e regime dei diritti e dei beni civici).

1. Le norme del presente capo costituiscono i principi fondamentali in materia di conservazione, tutela e gestione dei diritti civici e dei beni civici, comunque denominati, definiti ai commi 3 e 4, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Restano ferme le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei rispettivi statuti.

3. Ai fini della presente legge, sono diritti civici i diritti appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti, aventi ad oggetto l'utilizzazione di fondi in proprietà privata o comunque appartenenti a soggetti diversi dalla comunità d'abitanti. Ai fini della presente legge il contenuto dei diritti civici è quello risultante dai rispettivi titoli d'acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio in atto dei diritti civici stessi.

4. Ai fini della presente legge sono beni civici i beni dell'originario demanio civico, comunque denominati, appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti, ed i beni provenienti dall'attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle altre leggi in materia, nonché i fondi soggetti a diritti civici, anche non più in atto posseduti a qualunque titolo da comuni, frazioni, comunità agrarie e altre associazioni agrarie comunque denominate, antiche regole e comunità di abitanti.

5. I beni civici e i diritti civici non sono alienabili né acquisibili per usucapione; i diritti civici non si estinguono per prescrizione. I beni civici e i diritti civici demaniali sono destinati in perpetuo al godimento ed all'utilità delle comunità proprietarie, che li gestiscono al fine di conservare e ricostituire, ove necessario, un ambiente naturale per la vita dell'uomo.

ART. 2.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, le norme per l'amministrazione dei diritti e dei beni civici, e perseguono le seguenti finalità:

a) identificare rapidamente i diritti ed i beni civici e conservarli e tutelarli rigorosamente;

b) garantire la conservazione dei beni civici e la rinnovazione delle risorse territoriali o, nel caso di risorse non rinnovabili, la loro graduale sostituzione;

c) stabilire che la destinazione dei diritti e dei beni civici non può essere altra che quella di tutela e di valorizzazione del territorio, del paesaggio e, in generale, dell'ambiente, anche in base a quanto stabilito dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

d) recuperare al godimento della collettività i diritti ed i beni civici e utilizzarli per promuovere uno sviluppo alternativo a quello attuale;

e) utilizzare il patrimonio regionale come strumento per realizzare il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone interne dove i beni civici sono in gran parte localizzati.

ART. 3.

(Accertamenti e verifiche).

1. Le regioni regolano con proprie leggi i modi e le forme attraverso cui procedere

agli accertamenti, alle verifiche ed alla formazione delle mappe catastali dei diritti e dei beni civici.

2. Nell'approvare le leggi di cui al comma 1, le regioni devono comunque attenersi ai seguenti principi:

a) in ogni città capoluogo di provincia, presso l'ufficio tecnico erariale, deve essere istituito il catasto dei demani, in cui sono riportati tutti i fondi definitivamente accertati come di rilievo civico, che sono di seguito denominati beni civici;

b) i beni civici appartenenti a comuni, frazioni, università agrarie ed altre comunità territoriali comunque denominate, accertati come tali in modo definitivo sulla base di documenti non contestabili, di sentenze o di provvedimenti amministrativi definitivi, o con qualsiasi altro mezzo di prova, sono iscritti al catasto dei demani di cui alla lettera a) entro il termine perentorio di tre anni, decorsi inutilmente i quali interviene in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente;

c) nel catasto dei demani di cui alla lettera a) sono indicati separatamente: i beni civici, i fondi gravati da diritti civici, i fondi gravati da diritti promiscui;

d) gli accertamenti già effettuati con le verifiche disposte ai sensi dell'articolo 29 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono inseriti nelle mappe catastali di cui al comma 1; a tal fine sono considerate concluse le verifiche pubblicate ai sensi dell'articolo 30 del citato regio decreto n. 332 del 1928, cui non si sia fatta opposizione nei termini ivi previsti;

e) nel giudizio di accertamento circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti e dei beni civici, ove non esista alcuna prova documentale, è ammesso qualsiasi altro mezzo di prova previsto dalla legge, purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800;

f) la prova della libertà del fondo da diritti civici nei procedimenti e nei giudizi di accertamento di diritti civici su fondi provenienti da antichi latifondi o ex feudi, incombe al privato possessore;

g) gli accertamenti che si siano conclusi con esito negativo non precludono la possibilità che in futuro, alla luce di nuovi elementi probatori, possano individuarsi nuovi diritti e beni civici da riportarsi nelle mappe catastali di cui al comma 1;

h) quando non vi sia la certezza giuridica sul rilievo civico di un determinato bene, prima di inserirlo nel catasto dei demani di cui alla lettera a), la regione deve consentire agli interessati di presentare ricorso presso il commissario per la liquidazione degli usi civici; le forme del ricorso sono stabilite dalla legge regionale; deve essere comunque determinato il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale, in mancanza di ricorso, i beni sono iscritti d'ufficio;

i) i beni civici accertati con provvedimenti definitivi in un periodo successivo al termine indicato alla lettera b) sono iscritti nel catasto dei demani di cui alla lettera a); le modifiche delle iscrizioni già effettuate o la loro cancellazione sono consentite soltanto in conseguenza di una sentenza definitiva;

l) tutte le vicende giuridiche che conseguano ad atti di disposizione di diritti e beni civici sono riportate nel catasto dei demani di cui alla lettera a);

m) rimane fermo l'obbligo delle regioni, anche successivamente alla scadenza del termine di cui alla lettera b), di accertare eventuali altri diritti e beni civici; rimangono comunque salvi i diritti delle popolazioni;

n) per consentire alle regioni la rapida redazione delle mappe catastali dei diritti e dei beni civici per la formazione del catasto dei demani di cui alla lettera a), ciascun sindaco deve fornire alle stesse, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la sua decadenza, le mappe dei beni civici e delle terre gravate da diritti civici, esistenti sul territorio del comune da lui amministrato.

3. Gli archivi di qualsiasi natura sono tenuti a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria all'accertamento dei diritti e dei beni civici.

4. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare diritti civici è tenuto a farne dichiarazione al sindaco secondo i modi e i tempi stabiliti dalla legge regionale.

5. Le regioni devono redigere un albo dei professionisti della cui collaborazione devono avvalersi per procedere agli accertamenti ed alle verifiche, necessari ai fini di quanto previsto dal presente articolo.

ART. 4.

(Destinazione d'uso dei beni civici).

1. Ai fini della destinazione d'uso di beni civici sono distinti in beni civici di categoria A e beni civici di categoria B.

2. Fanno parte della categoria A i beni civici:

a) che sono ubicati al di sopra dei 400 metri sul livello del mare, entro la fascia di 300 metri dal demanio marittimo, entro 150 dal limite dell'area demaniale dei fiumi ed entro 50 metri dal limite dell'area demaniale dei torrenti;

b) che sono ubicati in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, con esclusione di quanto previsto dalla lettera h) del quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 312 del 1985.

3. Fanno parte della categoria B i beni civici:

a) che non siano ubicati nelle zone dicui al comma 2;

b) che ricadano nelle zone A e B dei piani regolatori generali dei comuni.

4. I beni civici di categoria A e B devono avere una destinazione tale da consentire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

5. Sui beni civici di categoria A e B:

a) sono permesse esclusivamente attività forestali, agricole, zootecniche ed agroturistiche, e solo in quanto compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

b) è vietato qualsiasi tipo di insediamento edilizio anche se al servizio delle attività consentite;

c) sono vietate tutte le attività che possano risultare in qualche modo dannose per l'ambiente e che comunque possano apportare modifiche negative al territorio ed al paesaggio.

ART. 5.

(Programmazione).

1. Le regioni, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano con legge regionale un programma per l'utilizzo dei beni civici. Se le regioni non provvedono entro i termini, il programma è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

2. Il programma di cui al comma 1 è redatto tenendo conto della vocazione del territorio, della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e delle esigenze delle comunità locali. Le regioni procedono alla programmazione in collaborazione con gli enti territoriali interessati e tenendo conto delle proposte avanzate dalle associazioni agrarie, dalle frazioni, dalle comunità di utenti, nonché delle richieste avanzate dalle associazioni ambientaliste e culturali e dalle forze sociali, secondo le forme ed i modi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.

3. Fino all'approvazione definitiva da parte della regione del programma di utilizzo dei beni civici è vietato sugli stessi ogni intervento che non rientri tra quelli di ordinaria manutenzione del territorio; in particolare, sono vietate le alienazioni, le legittimazioni di cui all'articolo 14, i cambiamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 7, le affrancazioni, la convalida di atti nulli.

ART. 6.

(Diritti e beni civi e pianificazione territoriale e urbanistica).

1. Le leggi regionali stabiliscono che i piani economici, territoriali ed urbanistici di livello regionale, provinciale, comprensoriale, comunale, e tutti gli altri piani dotati degli stessi effetti non possono conferire ai beni civici una destinazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere accompagnati da planimetrie in cui si evidenzino i beni civici, e le loro previsioni devono essere variate per tener conto di eventuali nuovi accertamenti di beni civici.

ART. 7.

(Cambiamento di destinazione d'uso).

1. Le regioni possono destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'articolo 4, i beni civici di categoria A:

a) che non siano più utilizzabili dalle comunità locali per i fini di cui all'articolo 2;

b) che siano di limitate dimensioni o ricadano in contesti urbani tali da non poter più avere la destinazione e la funzione di cui alla presente legge e da non essere utili per un recupero ambientale del comparto in cui sono ubicati;

c) che siano necessari alla realizzazione di opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica;

d) che siano già stati utilizzati per realizzare fabbricati in assenza della prevista concessione edilizia e che rientrino nelle previsioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47;

e) che siano indispensabili alla realizzazione di opere edilizie necessarie per l'esercizio delle attività consentite ai sensi del comma 5 dell'articolo 4.

2. Le regioni possono autorizzare i cambiamenti di destinazione di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:

a) che avvengano nell'interesse generale delle comunità locali;

b) che non siano in contrasto con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

c) che vi sia il consenso, accertato nelle forme stabilite con legge regionale, del comune, della frazione o dell'associazione agraria interessata.

3. Le regioni possono destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'articolo 2 i beni civici di categoria B, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. Quando il mutamento di destinazione d'uso interessa estensioni di territorio superiori ai dieci ettari, deve essere promossa una consultazione tra tutti gli utenti nelle forme stabilite con legge regionale.

5. Per le opere da realizzare sui terreni per i quali è stata cambiata la destinazione è necessaria il visto di impatto ambientale (VIA) ed il nullaosta, di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, al fine di garantire che esse non arrechino danni al demanio residuo.

ART. 8.

(Alienazione).

1. Le regioni possono autorizzare l'alienazione di beni civici, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 5, solo nei casi in cui è prevista la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 7 ed alle condizioni ivi previste.

2. I fondi alienati sono cancellati dal catasto dei demani di cui all'articolo 3.

ART. 9.

(Acquisto di terreni).

1. I comuni, le frazioni, le associazioni agrarie e tutti gli altri enti competenti

possono acquistare fondi da destinare alle necessità della collettività ed all'ampliamento del patrimonio civico.

2. Gli enti di cui al comma 1 acquistano prioritariamente fondi gravati da diritti civici, quelli sui quali esistano emergenze ambientali, quelli necessari alla ricomposizione fondaria, quelli incolti e, comunque, tutti quei fondi che si ritengono utili al perseguimento dei fini di cui alla presente legge.

3. I terreni acquistati sono iscritti al catasto dei demani di cui all'articolo 3.

ART. 10.

(Gestione).

1. La legge regionale disciplina le forme di gestione dei diritti civici, fino alla loro liquidazione, e dei beni civici nell'ambito dei seguenti principi:

a) sono mantenute e potenziate le associazioni agrarie esistenti; per una gestione democratica dei diritti e dei beni civici deve essere incentivata la formazione di associazioni degli utenti, aperte a tutti i cittadini che ne abbiano interesse, in rappresentanza della comunità degli abitanti titolari dei beni stessi;

b) la legge regionale stabilisce le forme e i modi attraverso cui gli utenti, riuniti in un apposita assemblea eleggono gli organi che devono amministrare i beni civici;

c) la legge regionale prevede la possibilità di affidare la gestione dei beni civici a cooperative, ad associazioni di giovani, ad associazioni ambientaliste, culturali e ricreative, nonchè ai coltivatori diretti di cui all'articolo 22;

d) la legge regionale può prevedere, per la gestione dei beni civici, la formazione di consorzi o di aziende speciali con la partecipazione di enti pubblici e di privati, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) la legge regionale stabilisce che la gestione dei diritti e dei beni civici è concessa dietro corrispettivo e in base ad

un disciplinare che ne preveda le forme di utilizzo e fissa altresì i modi in cui chi rappresenta la comunità deve effettuare periodici e rigorosi controlli per verificare se l'attività esercitata dal concessionario è conforme al disciplinare di concessione;

f) la legge regionale indica i modi ed i casi in cui deve essere disposta la revoca della concessione, revoca che, comunque, deve essere ordinata quando l'attività aziendale non sia esercitata nei termini stabiliti dalla concessione, quando essa abbia conseguenze negative sulle risorse territoriali concesse o su quelle restanti, quando il canone diventi inadeguato al valore delle risorse prelevate o quando l'impresa concessionaria sia morosa;

g) fino all'affidamento della gestione ad un soggetto diverso, essa rimane di competenza del comune, e della associazione agraria della frazione che ne ha la titolarità;

h) la legge regionale deve prevedere forme e modi di partecipazione degli utenti ai processi decisionali e deve sempre prevedere la possibilità per gli utenti di impugnare qualsiasi provvedimento che interessa i diritti ed i beni civici;

i) la gestione deve avvenire in base a programmi annuali o pluriennali elaborati dal soggetto gestore nell'ambito dei programmi degli enti territoriali competenti;

l) la programmazione deve prevedere solo il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

CAPO II

DEFINIZIONE DI SITUAZIONI PREGRESSE E LIQUIDAZIONE

ART. 11:

(Consenso dell'autorità competente).

1. Quando l'autorità competente esprime il proprio consenso in applica-

zione delle disposizioni del presente capo, non sono opponibili i vincoli di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. L'autorità competente può negare il proprio consenso solo quando vi sia un interesse pubblico specifico da tutelare.

ART. 12.

(Liquidazione).

1. Le regioni stabiliscono con proprie leggi le forme ed i modi per la liquidazione di diritti civici nell'ambito dei seguenti principi:

a) agli effetti della presente legge i diritti civici sono quelli di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

b) per evitare l'ulteriore frazionamento del terreno la liquidazione dei diritti di cui al comma 1 è effettuata in denaro a favore del comune, della frazione o della associazione agraria che rappresenta gli utenti titolari dei diritti;

c) per i diritti civici della prima classe di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, comunque esercitati, la somma da corrispondere al comune, alla frazione o alla associazione agraria è compresa tra un minimo di un ottavo ed un massimo della metà del valore del fondo; per i diritti civici della seconda classe di cui al medesimo articolo 4 della citata legge n. 1766, del 1927 la somma da corrispondere al comune, alla frazione o alla associazione agraria è compresa tra un minimo di un quarto ed un massimo di due terzi del valore del fondo;

d) quando i fondi gravati da diritti civici sono incolti da almeno cinque anni o su di essi esiste una emergenza ambientale o vi si deve realizzare un'opera pubblica o sono necessari per assicurare continuità ad altri beni civici, ed in tutti gli altri casi in cui vi sia accordo tra le parti, il comune, la frazione, o l'associazione agraria, può acquisire le proprietà del

fondo, che diventa così un bene civico, liquidando al privato una somma corrispondente al valore della parte di fondo di sua spettanza in base a quanto stabilito alla lettera *b*);

e) se i diritti civici non erano più in esercizio alla data del 31 dicembre 1971 ed i fondi mantengono una destinazione agricola trascritta nell'atto di liquidazione, con vincolo da inserirsi nel Piano regolatore generale del comune competente per territorio, il titolare del fondo corrisponde per la liquidazione dei diritti civici il dieci per cento della somma di cui alla lettera *c*);

f) se il titolare è un coltivatore diretto di cui all'articolo 22 può ottenere la liquidazione dei diritti civici, pagando il dieci per cento della somma di cui alla lettera *c*) se i diritti sono ancora esercitati ed il cinque per cento se ricorrono le condizioni di cui alla lettera *e*);

g) i diritti civici si intendono liquidati di diritto se la somma complessiva da pagare è inferiore a lire duecentomila;

h) i diritti civici sono liquidati su richiesta dell'ente rappresentativo della collettività o del proprietario attuale del fondo.

3. Rimane ferma l'estinzione dei diritti civici stabilita da leggi anteriori.

4. Il provvedimento di liquidazione dei diritti civici determina l'estinzione degli stessi. Il provvedimento è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e notificato al proprietario dei fondi su cui gravano ed al comune, alla frazione o alla associazione agraria rappresentante della generalità degli aventi diritto.

5. Contro il provvedimento di liquidazione è ammesso ricorso davanti al commissario liquidatore per gli usi civici.

6. Ogni cambiamento della natura giuridica del fondo conseguente alle operazioni di liquidazione deve essere riportato sul catasto dei demani di cui all'articolo 3.

ART. 13.

(Affrancazione).

1. Coloro che hanno enfiteusi, quote di beni civici assegnate ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, o i loro aventi causa, possono affrancare il fondo anche in assenza della realizzazione di migliorie, con istanza proposta al comune, alla frazione o alla associazione agraria.

2. La somma dovuta per l'affrancazione è pari al canone enfiteutico moltiplicato per un coefficiente pari a dieci.

3. Se l'enfiteuta è un coltivatore diretto di cui all'articolo 22 ed il fondo serve a lui od a un suo familiare come strumento di lavoro la somma dovuta per l'affrancazione è ridotta al 20 per cento.

4. I fondi concessi in enfiteusi per un canone annuo inferiore a lire ventimila si intendono affrancati di diritto. L'obbligo relativo al canone è estinto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli atti di divisione, di alienazione o di cessione, a qualunque titolo, di quote di beni civici assegnati in enfiteusi ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nulli per mancanza di affrancazione del fondo e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati. Al fine della convalida si procede in ogni caso all'affrancazione del fondo ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4.

6. Se il fondo quotizzato ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 è incolto da più di cinque anni e/o su di esso insistono emergenze ambientali, il comune, la frazione o l'associazione agraria possono procedere all'acquisizione dello stesso, dopo il pagamento al privato del corrispettivo delle migliorie apportate.

7. Gli enfiteuti o i loro aventi causa che si siano legittimati possono affrancare i fondi moltiplicando il canone, come eventualmente ridotto o maggiorato, per un coefficiente pari a venti.

ART. 14.

(Legittimazione e reintegra).

1. La legge regionale stabilisce le procedure per la legittimazione delle occupazioni di cui al comma 2 e la reintegra di cui al comma 11 di beni civici occupati, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

2. Le occupazioni in atto di beni civici appartenenti ai comuni, alle frazioni, o alle associazioni agrarie, compresi quelli acquisiti per effetto della liquidazione di cui all'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se verificatesi in contrasto con divieti di cui all'articolo 21, ultimo comma, della citata legge, n. 1766 del 1927, sono legittimate su istanza degli occupanti, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

a) che l'occupazione duri almeno da dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) che i beni civici non ricadano tra quelli della categoria A.

3. Per il calcolo dei dieci anni di cui al comma 2, lettera a), si somma la durata dell'occupazione del richiedente a quella dei suoi danti causa.

4. Il canone enfiteutico eventualmente dovuto per i beni civici legittimati di cui al comma 2 è pari al reddito dominicale catastale determinato ai fini delle imposte sul reddito al momento della domanda di legittimazione, con riferimento alla qualità e classe di coltura esistente al momento della domanda di legittimazione.

5. Chi occupi abusivamente un bene civico è tenuto a pagare un canone di dieci annualità.

6. Il canone annuale e quello di cui al comma 5 sono ridotti al trenta per cento qualora l'occupante sia un coltivatore diretto di cui all'articolo 22, ed il fondo serva ad assicurare a sè o ad altro familiare una forma di occupazione.

7. Per i terreni non agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti o con vocazione edificatoria il canone è pari a

venti volte quello dovuto per i terreni agricoli.

8. Le istanze di legittimazione delle occupazioni di beni civici presentate e non definite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere riproposte nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale.

9. Nessuna legittimazione è consentita per i terreni occupati abusivamente dopo l'entrata in vigore della presente legge né per quelli occupati nei dieci anni precedenti.

10. Le operazioni di legittimazione devono avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. I fondi occupati abusivamente, a qualunque epoca l'occupazione risalga, senza che sia intervenuta la legittimazione di cui al presente articolo, sono reintegrati nel patrimonio del comune, della frazione, o dell'associazione agraria, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando comunque l'obbligo di reintegrare quei fondi per i quali solo successivamente si venga a conoscenza dell'occupazione abusiva.

12. Qualsiasi legittimazione può essere concessa solo dopo il parere favorevole, espresso nei modi e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali, del comune, della frazione o dell'associazione agraria interessati.

13. Per la legittimazione di beni civici di estensione superiore ai dieci ettari è necessario il consenso degli utenti, accertato attraverso *referendum* popolare.

ART. 15.

(Scioglimento delle promiscuità).

1. Le promiscuità di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sciolte.

2. Quando la comunione è tra comuni, la titolarità completa dei diritti o dei beni civici è attribuita al comune in cui essi sono localizzati.

3. Quando la comunione è tra comune e frazione di diverso comune, la titolarità dei diritti e dei beni civici spetta all'ente nel cui comune essi sono localizzati.

4. Quando la comunione è tra comune e frazione dello stesso comune la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta al comune.

5. Quando al comunione è tra frazioni di diversi comuni la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta alla frazione appartenente al comune in cui essi sono localizzati.

6. Quando le frazioni titolari dei diritti o dei beni civici sono nello stesso comune, la promiscuità si scioglie con l'attribuzione dei diritti o dei beni civici in piena proprietà alla frazione che ne ha la maggior quota. Nel caso in cui la frazione che ne ha la maggior quota rinunci, la frazione con minori diritti acquisisce i diritti ai beni civici.

7. Il comune o la frazione che acquisisce la titolarità dei diritti o dei beni civici è tenuto a corrispondere al comune o alla frazione che li cede una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, in base ai criteri dettati dall'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

ART. 16.

(Convalida degli atti nulli).

1. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni o dalle associazioni agrarie, nulli per il mancato rispetto delle procedure di cui alla citata legge n. 1776 del 16 giugno 1927, sono convalidati se sono stati stipulati in buona fede, se sono congrui nella determinazione dei corrispettivi e se sono stati trascritti anteriormente al 1° gennaio 1988.

2. Alle costruzioni realizzate senza titolo sui beni civici si applicano le disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo acquisto, secondo le forme stabilite dalla presente legge, dell'area necessaria a rendere utilizzabile il fabbricato da parte del costruttore abusivo.

CAPO III
COMPETENZE AMMINISTRATIVE
E GIURISDIZIONALI

ART. 17.

(Competenze amministrative).

1. Le regioni hanno le funzioni e le competenze amministrative in materia di diritti e beni civici ad esse trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e stabiliscono con proprie leggi le forme e i modi con cui esercitarle, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge.

ART. 18.

(Giurisdizione).

1. La giurisdizione in materia di diritti e beni civici secondo quanto previsto dalla presente legge spetta ai commissari liquidatori per gli usi civici.

2. Le controversie concernenti l'accertamento e la tutela, anche cautelare e possessoria dei diritti e dei beni civici, nonché la dichiarazione di atti nulli e la condanna per usurpazione dei diritti e beni civici di cui alla presente legge sono riservate alla giurisdizione del commissario liquidatore per gli usi civici.

3. Le circoscrizioni territoriali dei commissariati liquidatori per gli usi civici coincidono con il territorio della regione.

4. I commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio superiore della magistratura e su proposta delle regioni competenti.

ART. 19.

(Ricorso al commissario liquidatore per gli usi civici).

1. Le azioni innanzi al commissario liquidatore per gli usi civici sono eserci-

tate con ricorso motivato dai titolari dei diritti di cui all'articolo 1, dai cittadini e dalle associazioni interessati, dagli enti gestori, dalle regioni titolari delle funzioni amministrative e dal pubblico ministero presso il commissariato per gli usi civici.

2. Quando a promuovere l'azione è il commissario liquidatore per gli usi civici sulla questione decide un diverso magistrato.

3. Presso ogni commissariato per gli usi civici è distaccato, a tempo parziale, un magistrato della Procura della Repubblica presso il tribunale o le preture territorialmente competenti, con i compiti del pubblico ministero di cui al comma 1.

4. Nulla è innovato rispetto alle disposizioni che disciplinano la procedura davanti ai commissari liquidatori per gli usi civici.

ART. 20.

(Tutela e vigilanza dei diritti e dei beni civici e relative sanzioni).

1. Le regioni provvedono alla vigilanza e alla tutela dei diritti civici, fino alla loro liquidazione, e dei beni civici, nei modi e con gli effetti stabiliti con legge regionale, fatte salve le competenze dei commissari liquidatori per gli usi civici prevista dalla presente legge.

2. La legge regionale stabilisce i casi in cui l'esercizio della vigilanza e della tutela spetta ai sindaci o ad altra autorità amministrativa locale.

3. Le regioni istituiscono, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi organi per la tutela dei diritti e dei beni civici. Tali organi possono promuovere e sollecitare azioni nell'interesse delle popolazioni.

4. Le regioni istituiscono, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, enti di vigilanza ambientale sui beni civici, composti in parti uguali da membri eletti dagli utenti e da membri eletti dalle articolazioni locali delle associazioni ambientaliste e culturali.

5. La regione e gli organi di cui ai commi 3 e 4 si avvalgono dell'opera del corpo forestale dello Stato e delle Forze di pubblica sicurezza.

6. I provvedimenti adottati dagli organi di cui ai commi 3 e 4 sono notificati agli interessati e sono impugnabili secondo le norme in vigore.

7. Chiunque occupa abusivamente i beni civici ovvero ne altera la destinazione è punito con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da lire centomila a lire venti milioni. Il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa non pregiudica l'azione di reintegra promossa dall'autorità prevista dalla presente legge.

ART. 21.

(Deleghe).

1. Le regioni delegano i comuni per l'espletamento delle operazioni di liquidazione, affrancazione, alienazione, cambiamento di destinazione, legittimazione e scioglimento di promiscuità previste dalla presente legge.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 22.

(Definizione di coltivatore diretto).

1. Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che coltivano il terreno con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che la complessiva capacità lavorativa non sia inferiore alla metà di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

ART. 23.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli accertamenti e le liquidazioni di usi, la concessione di fondi, le alienazioni

ed i cambiamenti di destinazione effettuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, se pregiudizievoli per gli interessi delle popolazioni sono soggetti a revisione anche se riconosciuti validi con sentenza passata in giudicato e sempre che i fondi che ne sono oggetto non siano attualmente posseduti da coltivatori diretti di cui all'articolo 22.

2. Sono soggette a revisione le liquidazioni d'uso in qualsiasi tempo e con qualsiasi provvedimento effettuate, con compensi di denaro o con scorpori non corrispondenti a quanto previsto dalla presente legge. Le sentenze passate in giudicato che abbiano negato, in tutto o in parte, la natura, l'esistenza e l'estensione di usi civici o che abbiano rigettato le domande di restituzione di beni o le istanze per la dichiarazione di nullità di contratti, sono soggette a revocazione entro sessanta giorni dal riesame della domanda da parte della giunta regionale, che vi provvede d'ufficio.

3. La revocazione di cui al comma 2 è consentita:

a) in tutti i casi nei quali il comune, la frazione o l'associazione agraria siano stati contumaci o non abbiano compiuto atti difensivi;

b) in tutti i casi in cui in sede difensiva non siano state prospettate le ragioni della popolazione;

c) per la mancata presentazione di documenti attinenti alla controversia esistenti in pubblici archivi.

ART. 24.

(Valore dei diritti e dei beni civici ed impegno del ricavato).

1. La cessione dei beni civici, se non diversamente indicato, avviene per asta pubblica. Il prezzo non può essere comunque inferiore a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

2. I comuni, le frazioni o le associazioni agrarie hanno l'obbligo di reinvestire

nell'acquisto di aree per l'ampliamento del patrimonio civico i capitali provenienti da alienazioni, liquidazioni, legittimazioni, affrancazioni e da qualsiasi altra operazione prevista dalla presente legge, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di diritti e beni civici.

3. I comuni, le frazioni o le associazioni agrarie pagano il bene da acquistare a prezzo di mercato e sulla base di una stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale competente. Non è consentito stabilire un prezzo maggiore di quello previsto dalle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

ART. 25.

(Onere dei procedimenti e disciplina fiscale).

1. Nei procedimenti regolati dalla presente legge i comuni, le frazioni o le associazioni agrarie sono esonerati dal pagamento delle tasse di bollo. La registrazione di qualsiasi provvedimento di cui alla presente legge, nonché gli atti di conciliazione e le sentenze, sono effettuati a tassa fissa. Pari trattamento spetta per qualsiasi procedimento o contratto avente per oggetto la gestione dei diritti e dei beni civici.

2. Per gli oneri diversi da quelli di cui al comma 1 che dovessero essere sostenuti nel caso di controversie giudiziarie compreso l'espletamento di consulenze tecniche, perizie ed istruttorie amministrative, ai comuni, alle frazioni o alle associazioni agrarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di patrocinio gratuito e di anticipazione delle spese.

3. Tutti gli atti relativi a diritti e beni civici di cui alla presente legge sono redatti dal segretario del comune in cui si trovano i beni civici o i fondi su cui sono esercitati i diritti civici.

ART. 26.

(Finanziamenti).

1. Gli enti di gestione dei beni civici possono chiedere finanziamenti finalizzati

alla formazione ed al funzionamento di propri uffici tecnico-amministrativi.

2. Le regioni possono prestare fidejussione per il finanziamento delle opere di sistemazione, conservazione, tutela e valorizzazione dei beni civici.

3. Le regioni possono richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste finanziamenti per il censimento dei diritti e dei beni civici, per la loro tutela e valorizzazione e per l'acquisizione, il miglioramento e la gestione di altre terre.

ART. 27.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 1 miliardo per gli oneri di cui all'articolo 25 e in lire 50 miliardi per gli oneri di cui all'articolo 26, per gli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3242

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STANISCIA, FELISSARI, NARDONE, ABATERUSSO,
MONTECCHI, OLIVERIO, TATTARINI, VISANI**

Disciplina dell'apicoltura

Presentata il 13 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — A) *Apicoltura: situazione internazionale e nazionale.*

In quasi tutti i Paesi del mondo esiste l'attività di apicoltura; si calcola che gli apicoltori siano più di sei milioni e circa 50 milioni siano gli alveari, con una produzione annua di circa 1 milione e 200 mila tonnellate di miele.

I maggiori produttori sono la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, e, quindi, via via, l'Argentina, il Canada, il Messico.

I 12 Paesi della CEE producono circa l'8 per cento del miele mondiale, più di 100 mila tonnellate nel 1991, con un incremento del 3,3 per cento rispetto al 1990. Vi è nei Paesi della Comunità europea una espansione di questo settore, le maggiori produzioni si sono avute in Germania, in Spagna, in Francia ed in Italia.

Nei Paesi della Comunità europea si ha un consumo annuo di più di 200 mila tonnellate e nel 1990 si è avuto un incremento dei consumi del 2,2 per cento. La Germania è il Paese in cui si ha il maggior consumo pro capite annuo, (chilogrammi 1,5), seguita da Grecia e Danimarca, rispettivamente con 1,3 e 0,8 chilogrammi.

La Comunità europea ha importato nell'anno 1990 circa 150 mila tonnellate, la Germania è il Paese che assorbe più del 50 per cento del miele importato, seguita dal Regno Unito con il 18 per cento e, quindi, dagli altri Paesi.

Le importazioni sono andate aumentando costantemente negli ultimi anni, da circa 80 mila tonnellate del 1975 a quelle attuali.

Le esportazioni della Comunità europea sono decisamente più basse delle importazioni, circa 30 mila tonnellate annue, le esportazioni sono state effettuate quasi per il 50 per cento dalla Germania.

A livello comunitario abbiamo, quindi, una produzione non sufficiente a far fronte al fabbisogno interno; è del 47 per cento il grado di autoapprovvigionamento.

L'apicoltura in Italia ha una tradizione antica. Nei censimenti del 1928 e del 1933 erano 100 mila gli apicoltori, con circa 600 mila alveari. Poco prima della guerra vi era circa 1 milione di alveari, con una produzione di circa 100 mila quintali di miele. Con la guerra il patrimonio apistico si dimezzò e la sua ricostituzione è stata lenta e difficile, a causa dell'esodo dal settore primario, della meccanizzazione, dello sviluppo dell'agricoltura intensiva, dell'uso spesso eccessivo di fitofarmaci e dei bassi prezzi del miele.

Intorno agli anni '70 è iniziata una lenta ripresa dovuta ad un aumento del prezzo, ad una politica comunitaria che ha incentivato questo settore e, infine, ad un maggiore interesse dei coltivatori verso l'apicoltura.

Negli anni '80 la varroasi (una malattia che colpisce le api), ha portato ad un arresto della crescita.

In questi ultimi anni, comunque, stabilizzatosi il male, si è avuta una certa ripresa.

A causa delle particolari caratteristiche del settore e delle insufficienti e contrastanti informazioni statistiche a disposizione, è difficile fare una stima precisa del numero degli apicoltori e di quello degli alveari e quindi della produzione annua di miele. Quasi sempre i dati ISTAT contrastano con quelli forniti dalle organizzazioni apistiche e le differenze non sono di poco conto. Per fare un solo esempio, nel 1985 l'ISTAT censiva 370 mila alveari, la FAI (Federazione Apistica Italiana), ne censiva 850 mila.

Comunque, comparando i due dati, è possibile avvicinarsi alla situazione reale, sintetizzata nella tabella n. 1.

Come emerge dalla tabella nel nostro Paese vi è stata una espansione del settore

apistico; la tendenza, pur con tutte le cautele sui dati, è quella di una crescita di questo settore, nonostante che in alcune regioni, (Sicilia, Calabria, Abruzzo), vi sia stato il riacutizzarsi della varroasi.

L'espansione del numero delle aziende e di quello degli alveari è confermata dalla crescita della quantità del miele prodotto, come emerge dalla tabella n. 2.

La tendenza alla crescita della produzione è stata rallentata nei primi anni ottanta da diversi fattori, ad esempio l'andamento negativo del mercato e l'esplosione della varroasi.

La resa media degli alveari stanziali va dai 10 ai 20 chilogrammi annui, quella degli alveari nomadi è di 30-60 chilogrammi. È evidente che queste rese variano a seconda dell'andamento stagionale, dell'area geografica in cui è ubicato l'apiario e soprattutto in base alla professionalità dell'apicoltore.

L'alveare non produce solo miele, ma anche altri prodotti, dalla cera al polline, dal propoli alla pappa reale, dall'ape regina agli sciami, anche se per avere alcuni di questi prodotti l'apicoltore deve avere raggiunto un alto grado di professionalità.

Per quanto riguarda la tipologia delle imprese apistiche, secondo la FAI, la situazione è quella che emerge dalla tabella n. 3.

I professionisti sono quelli che vivono solo con il reddito prodotto dall'attività apistica ed hanno un numero di alveari che vanno dalle 2-300 unità per azienda a cifre molto più elevate.

I semi-professionisti sono quelli che esercitano altra attività, ma hanno un buon numero di alveari e una buona preparazione professionale.

Gli hobbisti hanno un numero di alveari modesto ed esercitano l'attività con finalità non economiche, ma a scopo amatoriale.

Secondo un'indagine ISMEA, le dimensioni delle aziende apistiche sono quelle riportate nella tabella n. 4.

L'attività apistica non è rilevante ai fini dell'occupazione, si ha, infatti, solo una media di 2,29 addetti per azienda e non a tempo pieno.

Il numero complessivo di addetti del comparto apistico può essere stimato in circa 20 mila unità, in questa cifra tuttavia non si comprende l'indotto.

Per le sue produzioni dirette l'apicoltura italiana è da considerarsi un'attività di modeste proporzioni.

Si calcola che il valore del miele prodotto in un anno si aggiri intorno ai 30 miliardi di lire, 10 miliardi di lire quello delle altre produzioni dell'alveare e 10 miliardi di lire quello dell'indotto, solo l'uno per mille del prodotto lordo vendibile dell'agricoltura italiana. Il prodotto annuo di ogni azienda ha un valore medio di circa 550 mila lire.

Il valore aggiunto che l'apicoltura produce attraverso l'attività di impollinazione si calcola raggiunga i 2 mila - 2.800 miliardi di lire.

Non è semplice individuare il costo medio di produzione di un chilogrammo di miele, in quanto esso varia in base alla tipologia delle aziende, all'andamento della stagione e alla posizione geografica dell'apiario. Comunque l'azienda apistica italiana ha certamente costi più elevati di quelle degli altri Paesi europei, ed extra-europei.

Con le riserve di cui sopra è possibile formulare una ipotesi sui costi di produzione del miele nel nostro Paese molto vicina a quelli reali: a tal proposito vedi la tabella n. 5.

Il costo di produzione per le aziende di piccole dimensioni, 20 alveari, può arrivare anche a 7.500 lire/kg.

Ai costi di cui sopra va aggiunta una spesa di lire 500-1000/kg per la trasformazione e il confezionamento.

Il 50 per cento del costo di produzione è dovuto alla manodopera.

In Italia il consumo pro-capite di miele è basso se confrontato con quello delle altre nazioni europee. In questi ultimi anni, comunque, forse anche per una maggiore sensibilità verso il consumo di prodotti naturali, si è registrato un apprezzabile aumento, come emerge dalla tabella n. 6.

Nel 1992 il consumo è apparso in ulteriore crescita.

La media del consumo pro-capite europeo è di grammi 500.

I dati relativi alla produzione complessiva di miele in Italia oscillano a seconda della fonte da cui essi provengono: quelli dell'ISTAT, che prende in considerazione solo il miele commercializzato e censisce un numero inferiore di alveari, sono più bassi, quelli della FAI, che, invece, prende in considerazione l'intero quantitativo di miele prodotto e si basa su un numero maggiore di alveari, sono più alti.

Ciò premesso si calcola che la produzione annua si aggira intorno alle 100 mila tonnellate di fronte ad un fabbisogno di circa 230 mila, come evidenzia la tabella n. 7.

Come emerge da tale tabella abbiamo un *deficit* molto elevato e siamo costretti ad importare miele dagli altri Paesi. Il prezzo del miele di importazione è molto più basso del costo di produzione del miele italiano. I prezzi medi, compreso il dazio di circa il 26 per cento, sono quelli riportati nella tabella n. 8.

Il miele argentino nel 1987 veniva importato in Italia a 1420 lire/kg, compreso il dazio doganale e quello cinese a 1535 lire/kg; molto competitivo è stato in questi anni anche il miele tedesco che non ha mai superato le 2.500 lire/kg. Il dazio doganale non è sufficiente quindi a colmare il divario tra il costo di produzione del miele italiano e il prezzo di vendita di quello straniero.

Poiché non è possibile contenere i costi di produzione del miele italiano al di sotto di un certo limite, il nostro prodotto è potenzialmente fuori mercato.

Le importazioni italiane provengono dai Paesi del continente americano, per il 46 per cento; da quelli dell'Est europeo, per il 25 per cento; da quelli della Comunità europea, soprattutto dalla Germania, per il 22 per cento e solo per il 7 per cento da altri.

Nell'ultimo decennio le importazioni si sono decuplicate.

B) *Importanza dell'apicoltura.*

Il settore apistico è stato nel nostro Paese ingiustamente trascurato. Poco ci si è preoccupati di questa attività produttiva, della trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, degli aspetti biologici e sanitari degli alveari. Lo scarso interesse per l'apicoltura soprattutto da parte degli enti pubblici è dovuto a varie cause, al modesto reddito diretto che dalle api si ottiene, al limitato numero di occupati nel settore, alla presenza di molti hobbisti, che non hanno come fine il profitto, al fatto che non ci si è resi ben conto della grande funzione che le api svolgono per l'economia e l'ambiente.

Si è tardato molto a riconoscere, anche per assenza di dati certi, che l'apicoltura è un settore strategico per le produzioni agricole.

A questo riguardo ci sono stati studi attraverso i quali si è dimostrato che circa 40 mila miliardi del prodotto lordo vendibile in agricoltura risulta legato all'attività di impollinazione delle api.

Il massiccio impiego di fitofarmaci tossici e non selettivi, la pratica di monoculture su vaste estensioni, la meccanizzazione, la scomparsa di cespugli e di essenze spontanee, hanno provocato da un lato la quasi totale scomparsa degli insetti pronubi utili, che vivono allo stato selvatico e dall'altro la comparsa di altri organismi dannosi, che resistono anche all'uso dei pesticidi. A questo va aggiunto il fatto che oggi vi è la tendenza ad utilizzare in frutticoltura *cultivar* autosterili e di usare sementi ibride che dipendono da impollinazione incrociata. In questa situazione il servizio di impollinazione delle api è essenziale. Per alcune colture l'unica forma valida di impollinazione è quella entomofila, la produttività e la riproduzione del soggetto vegetale sono oggi quindi garantite dalle api.

Molti sono gli alberi e le piante che usufruiscono di questo servizio di impollinazione, dal mandorlo, all'albicocco, al susino, al pesco, dal melo al pero, al ciliegio all'actinia, dagli agrumi alla vite, all'olivo, dalle piante erbacee (fragole, melone, co-

comero) alle piante oleaginose (soia, girasole, colza) alle leguminose e alle foragere (sulla, trifoglio, erba medica). L'impollinazione in questo caso non solo è necessaria, ma aumenta anche la produttività degli alberi da frutto e delle piante; il melone senza l'impollinazione rimarrebbe pressoché improduttivo.

L'azione impollinatrice delle api è indispensabile anche per equilibri ecologici della flora spontanea.

Un calcolo per difetto ci porta a dire che l'intervento delle api sulle piante e sugli alberi da frutto attraverso l'impollinazione assicura all'agricoltura italiana un incremento produttivo valutabile intorno ai 2 mila miliardi di lire all'anno, ogni alveare garantisce un reddito agricolo indiretto tra un milione e seicentomila e due milioni di lire annui.

Il servizio di impollinazione effettuato mediante le api può essere diretto, quando le api trasportano polline da un fiore all'altro o indiretto, quando viene inserito all'ingresso dell'arnia un dispensatore di polline, che le api, uscendo, prendono e trasportano sull'apparato femminile del fiore.

Le api costituiscono la migliore garanzia per il servizio di impollinazione in quanto gli alveari sono facilmente reperibili e agevolmente trasportabili.

Le api, inoltre sono preferibili ad altri insetti pronubi perché vivono in colonie numerose, perché le bottinatrici insistono su fiori appartenenti alle stesse specie vegetali, e perché fra i componenti della colonia vi è uno scambio di informazioni.

Quattro, dieci alveari assicurano il servizio di impollinazione per un ettaro di frutteto.

In una agricoltura sempre meno spontanea e sempre più razionale il ruolo dell'apicoltura diventa sempre più determinante. L'ape è ormai un fattore produttivo dell'economia agricola.

L'agricoltore, soprattutto per le colture specializzate, non può più limitarsi a preoccuparsi solo del clima, della concimazione, della potatura, della lotta ai parassiti, ma deve pensare soprattutto a come ottimizzare l'impollinazione e quindi l'impiego delle api.

Il rapporto tra l'uomo e la natura è stato sempre difficile nei secoli passati e spesso a soccombere è stato l'uomo. Dopo la rivoluzione industriale, e soprattutto negli ultimi decenni, avendo potenziato i suoi poteri di intervento, l'uomo rischia, se non si autocontrolla, di apportare, come spesso avviene, squilibri rilevanti all'interno della natura.

L'uomo esercita un intervento sempre crescente all'interno dei cicli naturali, rendendo sempre più delicato e problematico il suo rapporto con la natura, un rapporto che richiede necessariamente una visione globale e non parziale della realtà e dei vari settori d'intervento.

Gli equilibri all'interno dell'ecosistema sono tali che non si può intervenire su un settore senza apportare modifiche negli altri, a volte anche su quelli che sembrano i più lontani.

Oggi è una necessità tener conto di questo ed ogni nostra scelta a livello politico, economico, urbanistico, territoriale non ne può prescindere. Lo sfruttamento delle risorse, l'impiego di certi prodotti, gli investimenti in un certo settore, l'uso dello sviluppo tecnologico e dei mezzi di cui disponiamo, i nostri consumi, i nostri stili di vita, devono necessariamente tener conto dell'ambiente, delle risorse naturali, del futuro nostro e dell'intero pianeta.

Oggi è necessario trovare il giusto equilibrio, il compromesso tra le attività dell'uomo e la salvaguardia della natura e del territorio.

Spesso abbiamo difficoltà a renderci conto dei danni che la nostra azione provoca sull'ambiente anche perché i riflessi non sono immediati e diretti, a volte, infatti, sono molto lontani nel tempo e dal settore in cui stiamo operando.

Spesso l'osservazione diretta dell'uomo attraverso tecniche anche raffinate non riesce a darci indicazioni esatte di ciò che sta avvenendo nell'ambiente e nel territorio in cui operiamo, neanche i complessi calcoli matematici fatti attraverso i potenti elaboratori di cui oggi disponiamo ci permettono di raggiungere questo fine.

Vi sono indicatori ambientali che possono a volte descrivere meglio di qualsiasi

sofisticato strumento ciò che sta avvenendo nell'ambiente, fornendoci una rappresentazione sintetica della realtà, che spesso si presenta in maniera molto complessa. Questi indicatori ci permettono di scoprire, ad esempio, quelle sostanze che sono state immesse nell'ambiente in maniera abusiva e di individuare quelle interazioni sinergiche che nella natura si verificano in seguito all'azione degli uomini e degli altri agenti naturali, vegetali ed animali che in essa vivono ed operano.

Tutti gli organismi che vivono in un determinato ambiente ci possono indicare quanto accade attorno a loro, ma non tutti gli organismi hanno caratteristiche tali da prestarsi in modo efficace al monitoraggio ambientale.

Le api possono essere usate come indicatori biologici e insetti-test. Esse si muovono molto sul territorio, tanti sono i chilometri che percorrono nell'arco di una giornata, e centinaia, migliaia, sono i prelievi che ogni giorno effettuano. L'ape è, inoltre, un insetto che possiamo controllare, così come possiamo controllare i prelievi che essa fa. L'ape è in breve un sensore viaggiante e in questi suoi viaggi di andata e ritorno dagli alveari, raccoglie diverse sostanze. Ci si può rendere conto dell'importanza dell'opera di monitoraggio che le api possono svolgere se si considera che in un solo alveare ci sono circa 10 mila bottinatrici e che ognuna di esse si posa giornalmente su circa un migliaio di fiori, le api di un solo alveare fanno quindi, circa 10 milioni di prelievi al giorno. L'azione di monitoraggio dell'ape è, inoltre, importante perché i suoi prelievi sul territorio avvengono non solo attingendo ai fiori e all'acqua, ma anche intercettando con il suo corpo peloso le particelle aerodisperse.

L'ape si posa sulle foglie, penetra nei fiori, nelle gemme degli alberi, beve acqua nei fossi, raccoglie nettare e polline, capta elementi inquinanti dell'aria e, in sintesi, l'indicatore ambientale per eccellenza.

Per verificare la qualità e la salute di un certo ambiente a volte non è possibile affidarsi soltanto ad analisi chimiche, ecco perché si è pensato di far ricorso a degli

indicatori ambientali: un organismo animale o vegetale con la sua presenza o assenza, con il diradarsi o infittirsi ci può indicare la pericolosità o meno di un determinato ambiente. Anche una pianta è un indicatore ambientale, però essa sta ferma e quindi la sua indicazione è limitata. L'ape non solo con la sua morte ci può indicare la pericolosità di un determinato ambiente ma, analizzando i prodotti del suo bottinaggio, possiamo scoprire ciò che avviene in un determinato territorio.

Attraverso una ricerca effettuata un decennio fa si è scoperto che in una zona della Romagna i tumori dell'apparato digerente dell'uomo sono più frequenti che altrove e che vi è una correlazione fra i tumori e i pesticidi; si è inoltre scoperto che i pesticidi sono nove volte su dieci cancerogeni pure per l'ape, il che significa che là dove vi è un alto rischio per l'ape vi è un alto rischio anche per l'uomo.

Le api possono essere impiegate non solo per fare rilievi in territori agricoli, ma anche in zone industriali, per verificare l'impatto ambientale di determinate aziende, così come possono essere utilizzate all'interno delle città, in zone urbanizzate, per verificare l'entità dei fattori inquinanti, in anni non molto lontani, infatti, esperimenti in tal senso sono stati effettuati in varie città italiane.

L'università di Bologna sta portando avanti questo discorso su tutto il territorio nazionale con risultati eccellenti.

Le api sono degli insetti che si rivelano molto sensibili agli anticrittogamici, agli antiparassitari, agli insetticidi e quindi attraverso di esse noi possiamo controllare la pericolosità, la nocività di questi prodotti.

Le api in questo modo diventano strumenti essenziali per la ricerca nel settore ambientale e in modo particolare per controllare l'inquinamento del territorio.

Questo servizio è ancora più efficace quando le api sono dislocate in territori dove manca la vegetazione spontanea e selvatica e quindi sono costrette a bottinare sulle coltivazioni, facendo così un rilevamento più diretto.

La funzione delle api quindi va al di là del mondo dell'apicoltura; possiamo rinunciare anche al miele e agli altri prodotti dell'alveare, ma l'uomo, la flora, l'ambiente non possono rinunciare a questo insetto prodigioso.

Se si individua questo profondo legame tra l'ape e la flora, tra l'ape e la natura, tra l'ape e l'uomo che coltiva, è necessario, indispensabile e utile che si stabilisca un rapporto di collaborazione tra l'apicoltore e l'agricoltore.

Questo rapporto è spontaneo e naturale quando le due figure si identificano, quando cioè è l'agricoltore, che nei tempi morti è anche apicoltore e viceversa, o quando l'agricoltore ha bisogno delle api per l'impollinazione delle sue piantagioni. Spesso diventa conflittuale, invece, quando le due figure sono separate e le esigenze dell'uno entrano in conflitto con quelle dell'altro. Ad esempio quando l'agricoltore ha necessità di usare diserbanti, anticrittogamici, antiparassitari per combattere insetti nocivi che danneggiano le sue piante o i suoi campi e l'apicoltore, invece, ha bisogno di fare in modo che le sue api vadano di fiore in fiore per produrre miele senza essere vittime dei veleni dell'agricoltore.

È necessaria una maggiore informazione dell'apicoltore e dell'agricoltore affinché entrambi comprendano che è utile all'uno e all'altro il rispetto delle esigenze e dell'attività altrui; se ciò non avvenisse entrambi sarebbero destinati a soccombere.

In futuro le api sicuramente saranno sempre più necessarie per l'impollinazione, gli apicoltori devono prepararsi a svolgere questo servizio in modo da avere colonie adatte all'impollinazione nel momento della fioritura.

Gli agricoltori, se vogliono raccogliere e raccogliere di più, devono capire che non possono usare prodotti che distruggono gli insetti che sono a loro servizio, anzi devono cominciare a prepararsi per remunerare e remunerare anche bene gli apicoltori che attraverso le api rendono loro il servizio di impollinazione.

Questa collaborazione è necessaria al di là degli aspetti economici per la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente.

Collaborazione deve esserci non solo nel senso che l'agricoltore non usa prodotti nocivi, ma anche differenziando le colture, utilizzando *cultivar* nettariifere e ricorrendo a tecniche agricole non dannose per gli insetti.

L'ape è un insetto che vive in stretto legame con l'ambiente ed è l'unico insetto controllato dall'uomo, attraverso di esso quindi l'uomo può influire sull'ambiente, sulla sua tutela e può anche controllare la sua attività di uomo, controllando attraverso le api i riflessi che questa sua attività ha sull'ambiente stesso.

C) *Prodotti e commercializzazione.*

Il miele è senza dubbio il prodotto più importante dell'alveare e il più apprezzato dai consumatori.

Secondo la definizione che figura nella direttiva CEE del 22 luglio 1974, « il miele è il prodotto alimentare ricavato dalle api mellifere partendo dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti dalle parti vive delle piante o che si trovino su di esse, che le api stesse raccolgono, trasformano, addizionano di sostanze specifiche, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare ».

Il miele che può essere considerato una delle pochissime sostanze alimentari « primitive » ancora esistenti, ha un alto valore energetico e nutritivo; è un prodotto completo ed è indicato nella dieta dei bambini, degli adolescenti, degli atleti, degli anziani, perché esso è immediatamente assorbito dall'organismo senza alcuna digestione preventiva. Contiene soprattutto glucosio e fruttosio, ma anche acidi organici e sostanze minerali, in primo luogo potassio, e contiene anche proteine e vitamine. Il miele viene utilizzato a fini terapeutici, nella produzione di cosmetici e nell'industria dolciaria. Comunque la maggior parte, i due terzi della produzione totale, viene destinata all'alimentazione.

In Italia, grazie alle condizioni geografiche e climatiche favorevoli e alla professionalità degli apicoltori, produciamo più di 30 tipi di miele pregiato. In base ai fiori da cui proviene abbiamo varie qualità di miele, dal miele di agrumi, castagno, corbezzolo a quello di eucalipto, tiglio, sulla, girasole, da quello di trifoglio, colza e frutta a quello dei millefiori e delle melate varie fino ai mieli di limitate quantità, ma di qualità pregiate, che derivano dal timo, dal rosmarino, eccetera.

Per la lavorazione, il confezionamento e l'etichettatura del miele non occorrono operazioni complesse né attrezzature sofisticate. Circa il 60 per cento del miele italiano viene lavorato e confezionato dai produttori; la sua lavorazione non avviene in impianti di grandi capacità lavorative e ad alto sviluppo tecnologico, la lavorazione e il confezionamento avvengono anche nelle aziende apistiche piccole con impianti semiautomatici, a volte azionati anche a mano.

La parte restante, il 40 per cento, viene conferita alle industrie e alle cooperative. In Italia ci sono cooperative, circa 50, e aziende industriali, circa 20, che si occupano in modo specifico del settore apistico e curano non solo l'aspetto produttivo, ma anche il confezionamento e la commercializzazione del miele.

Non è possibile fare un discorso preciso sui canali attraverso cui avviene la commercializzazione del miele, essa varia col mutare del tipo di azienda e delle sue dimensioni; quasi nessun produttore vende in base ad un preciso programma commerciale.

Quasi tutte le aziende produttrici, comunque, a prescindere dalle loro dimensioni, collocano una parte del prodotto direttamente sul mercato.

Per gli hobbisti il problema commerciale non esiste: tra uso familiare, regali ad amici e parenti, vendita a conoscenti e a colleghi il prodotto è collocato, se qualcosa avanza viene conferito ai grossisti o ad altri apicoltori.

Il semiprofessionista, spesso confeziona in casa, attraverso laboratori artigianali, il proprio miele e lo colloca direttamente sul

mercato, vendendo a clienti affezionati o occasionali; il professionista segue la stessa via e, a volte, aggiunge alla vendita diretta sul luogo di produzione quella presso negozi ed erboristerie.

Il professionista che ha fatto il salto di qualità ed è passato al confezionamento del prodotto con marchio proprio distribuisce direttamente o attraverso i negozi. Questo naturalmente può farlo solo chi produce quantità rilevanti di miele, può assicurare continuità nella fornitura, prezzi non molto alti un prodotto standardizzato ed è infine in grado di fare una certa azione promozionale. Ciò che non è possibile collocare con questi sistemi viene conferito alle cooperative, ai grossisti, all'industria di trasformazione.

In breve, circa la metà del miele passa attraverso le grandi aziende trasformatrici ed arriva al consumatore attraverso i banchi di distribuzione al dettaglio; un 40 per cento attraverso la grande distribuzione; la parte restante è acquistata dal consumatore direttamente nelle aziende produttrici.

D) Vincoli strutturali.

L'apicoltura nel nostro Paese non si sviluppa come dovrebbe a causa di alcuni rilevanti vincoli di carattere strutturale, ambientale, giuridico e sanitario.

Brevemente e schematicamente li elenchiamo.

Si è generato uno squilibrio tra aree dove sono presenti apicoltori ed alveari e quelle dove vi sono sufficienti disponibilità di piante e di alberi melliferi idonei alla produzione di miele.

In molte zone del Paese, in seguito alla meccanizzazione e alla specializzazione colturale, si è sviluppata la monocoltura che, modificando interi ecosistemi, ha comportato la riduzione della disponibilità e delle varietà floreali; nelle zone di collina e di montagna si va perdendo la copertura arborea, arbustiva e erbacea e gli ecosistemi boschivi si sono profondamente modificati.

La meccanizzazione, le monocolture e l'agricoltura intensiva hanno portato alla necessità di un uso massiccio e a volte indiscriminato di diserbanti e pesticidi anche durante il periodo della fioritura con conseguente moria di api e a volte di interi apiari.

I costi di produzione del miele in Italia, per carenze strutturali ed organizzative, sono molto superiori a quelli di quasi tutti gli altri paesi CEE e non solo. I prezzi sul mercato sono molto al di sotto dei costi di produzione. Gli apicoltori italiani riescono a produrre e a vendere ancora perché si accontentano di una ricompensa per la manodopera ed anche per i capitali investiti, inferiore alle quotazioni di mercato.

La Germania poi attua una vera e propria concorrenza sleale, in quanto importa miele dai Paesi extraeuropei a prezzi bassi, lo lavora, lo confeziona e lo riesporta nei paesi della Comunità europea, e molto in Italia, a prezzi inferiori a quelli del costo di produzione dei nostri mieli; da questa tenaglia, se continua a stringersi, gli apicoltori italiani non possono che essere schiacciati, infatti i prezzi molto spesso non sono tali da permettere di far fronte ai costi di produzione.

I bassi prezzi dei mieli in Italia sono dovuti anche alla polverizzazione dell'offerta che riduce il potere contrattuale degli apicoltori e al fatto che essi sono imposti da poche aziende agro-alimentari.

Vi è una polverizzazione delle aziende, tutte piccole, e questo è un pesante ostacolo allo sviluppo dell'apicoltura, perché nelle aziende non si attuano criteri di imprenditorialità e la professionalità non si sviluppa.

Le aziende non sono dotate di attrezzature tecnologicamente adeguate e tali da permettere un alto livello produttivo.

Non sono diffuse, come sarebbe necessario, strutture consortili, cooperative, idonee allo stoccaggio, alla lavorazione, e al confezionamento del miele.

Il miele, pur essendo conosciuto come un alimento sano, in effetti non è molto consumato nel nostro Paese, il nostro consumo pro-capite è tra i più bassi di

Europa. I consumatori non conoscono e non apprezzano l'utilità del miele.

Manca ancora un marchio di qualità riconosciuto ufficialmente.

Mancano controlli sulla qualità dei prodotti per cui i mieli migliori, quelli italiani, sono penalizzati, in quanto i mieli di altri Paesi di qualità scadente, sono immessi sul mercato a prezzi più bassi e, quindi, fanno una concorrenza sleale al nostro prodotto. Questi controlli non si fanno perché mancano tecnici capaci e laboratori di analisi adeguati. Ciò comporta che sul mercato vi siano prodotti non condizionati, con etichette irregolari, senza indicazione dell'origine e delle eventuali miscele.

Manca una adeguata assistenza sanitaria, non vi sono veterinari preparati, non vi sono insegnamenti a livello universitario, sono assenti le strutture diagnostiche alle quali gli apicoltori potrebbero rivolgersi. L'intervento sanitario invece di essere diretto a prevenire le malattie, a curare, si limita a reprimere, a ordinare la distruzione delle api colpite da mali. Non sapendo curare si uccide! Questa carenza è grave, questa ignoranza degli organi di controllo è assai dannosa per gli apicoltori se si pensa che questo ostacola il nomadismo, che è una forma diffusa ed essenziale della nostra apicoltura per sfruttare adeguatamente le risorse nettariifere del Paese e per rendere il servizio di impollinazione. La mancanza delle conoscenze delle diverse malattie, a volte, fa sì che venga impedito lo spostamento di un apiario perché malato, cosa sbagliata, in quanto il fatto non comporterebbe alcuna conseguenza negativa.

Non si fa una politica di ricerca e di sperimentazione; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'ente pubblico sono limitati e manca un coordinamento tra le diverse iniziative che si intraprendono.

Vi dovrebbe essere ricerca nel settore della produzione, in quello sanitario, sulla vita e l'attività delle api, sul miglioramento genetico delle stesse e sul rapporto api-ambiente. Completamente assente è la formazione professionale degli addetti al settore apistico, necessaria per ottenere

buoni risultati, per usare bene i fattori produttivi e per conseguire profitti economici oltre che ambientali.

Vi sono carenze legislative gravi. L'apicoltura è regolata nella sostanza ancora dalla legge n. 562 del 1926 e non si è riusciti a fare una nuova legge quadro, richiesta da decenni dagli apicoltori e dalle loro associazioni. Né il Governo né le forze politiche presenti in Parlamento hanno avanzato proposte di legge per questo settore.

Molti altri vincoli e carenze possiamo riscontrare nel settore dell'apicoltura: dalla mancata valorizzazione degli altri prodotti dell'alveare, alla carenza di assistenza tecnica, ad altri ancora. Comunque il limite più grave è politico. Chi ha governato questo paese, non si è reso conto della grande importanza che ha l'apicoltura per la produzione agricola, per la conservazione delle piante e degli alberi, per la tutela della flora, del territorio e in generale dell'ambiente e pertanto non le ha prestato l'attenzione dovuta.

E) *Proposte.*

Se le carenze sono quelle di cui abbiamo detto non è difficile immaginare quale debba essere l'azione da fare in futuro: bisogna lavorare per superare ciò che impedisce agli apicoltori di sviluppare la loro attività.

È evidente che bisogna legare l'apicoltore al prodotto e, quindi, al profitto per fare in modo che curi l'apiario per avere un prodotto sempre migliore, ma ormai bisogna entrare nella logica che l'ape ha un valore che va al di là di quello strettamente economico dovuto alla produzione di miele.

La funzione principale delle api è quella della conservazione dell'ambiente e dell'aiuto all'agricoltura, è, quindi, necessario fornire un sostegno economico all'apicoltore anche e soprattutto in quanto operatore ambientale e operatore al servizio dell'agricoltura.

Bisogna partire allora dal presupposto che l'apicoltura è un settore importante

non tanto per la produzione diretta, che è poca cosa, quanto per il servizio che rende all'agricoltura, al territorio e all'ambiente. Questo aspetto è stato completamente trascurato in passato, non solo per mancanza di conoscenze adeguate, ma anche perché il problema solo oggi si pone in maniera pressante.

Sono state le profonde trasformazioni avvenute nel settore agricolo a portare a questo cambiamento di prospettiva dell'allevamento apistico. Sono state già evidenziate le cause che hanno creato il problema dell'impollinazione con il conseguente grave pericolo, in sua mancanza, per la produzione agricola sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo, problema che solo le api oggi possono risolvere.

Gli imprenditori agricoli e gli enti pubblici devono prendere coscienza della importanza del settore apistico e intervenire di conseguenza. Non si può sperare né pretendere che gli apicoltori si facciano carico di mantenere a loro spese un settore che è sottoposto ad una spietata concorrenza da parte degli apicoltori degli altri Paesi. È necessario, invece, che l'ente pubblico intervenga in modo massiccio e programmato per mantenere e sviluppare questa attività.

Prima di pensare ad un intervento specifico sulla struttura produttiva e commerciale delle aziende apistiche, pur necessario, bisogna intervenire sull'ambiente in cui l'ape vive e lavora.

È necessario in primo luogo intervenire sul modo in cui si produce oggi in agricoltura e sui vari *cultivar*.

Nelle zone di pianura bisogna equilibrare il rapporto tra le varie colture, una diffusa monocoltura è dannosa per gli insetti, in quanto provoca la moria di alcuni e il diffondersi eccessivo di altri, ma anche la produttività non ne guadagna da un punto di vista quantitativo e qualitativo.

L'uso sconsiderato di diserbanti, anticrittogamici, pesticidi è nocivo per gli insetti e per i prodotti. È necessario, quindi, limitarne l'impiego per evitare di inquinare l'ambiente e distruggere gli insetti.

Un primo intervento, quindi, va fatto in questa direzione, è necessario razionalizzare e diminuire l'uso di sostanze chimiche nel settore agricolo. Bisogna inoltre obbligare le ditte fornitrici di fitofarmaci a dare informazioni adeguate agli agricoltori sui loro effetti nocivi come è necessario informare e obbligare questi ultimi a fare un uso razionale degli stessi. Occorre che l'ente pubblico faccia un intervento deciso per fare in modo che si ricorra sempre più alla lotta guidata, integrata, biologica.

Nell'agricoltura del futuro bisogna prendere in attenta considerazione il problema dei diversi *cultivar* e dell'equilibrio che tra essi vi deve essere. È vero che l'imprenditore è portato a coltivare ciò che dà maggior reddito, ma è anche vero che quello agricolo è il settore dove è maggiormente presente l'intervento dell'ente pubblico, che non deve limitarsi solo a disciplinare le eccedenze produttive, ma deve vigilare anche sulla qualità delle coltivazioni.

L'agricoltura è il settore economico che forse più contribuisce alla conservazione o al degrado del territorio, del paesaggio e dell'ambiente. Gli operatori agricoli non possono essere, quindi, abbandonati soltanto alla libera dialettica economica, ma l'ente pubblico deve intervenire affinché questo settore oltre a produrre generi alimentari contribuisca anche a conservare e a tutelare il territorio e l'ambiente.

In un mondo agricolo più sano sopravvivono le api, gli altri insetti pronubi e vivono meglio anche gli altri animali e con essi l'uomo. In un'agricoltura più rispettosa degli equilibri naturali le api e gli altri insetti potrebbero favorire raccolti più abbondanti e di migliore qualità.

Bisogna intervenire sull'agricoltura delle zone interne che sono più soggette all'abbandono e al degrado ambientale.

Il disboscamento, il deteriorarsi del manto erboso, le terre abbandonate e non coltivate hanno reso queste zone economicamente povere, l'uomo è fuggito e l'ape non trova nettare da bottinare né svolge la funzione che potrebbe, quella di impollinatrice. In queste zone bisogna fare in-

terventi strutturali non solo per evitare l'ulteriore degrado del territorio, ma per cercare di invertire la direzione. Le api possono dare un contributo in questo senso anche perché in queste zone, non essendo possibile un'agricoltura intensiva, meno massiccio è l'uso dei pesticidi. Non solo e più facile la sopravvivenza delle api, ma i loro prodotti, in primo luogo il miele, sono più genuini, quindi di qualità più pregiata perché inferiori sono i residui e per questa ragione maggiore, molto maggiore, può essere il suo prezzo sul mercato.

Nelle zone interne molto può e deve fare l'ente pubblico, perché qui meno presente è il mercato e quindi l'attività del privato. L'ente pubblico deve intervenire per il rimboschimento di queste zone e nel farlo deve tener conto della necessità di piantumare alberi che possano favorire lo sviluppo dell'apicoltura.

L'impianto di nuovi boschi o la cura di quelli esistenti dovrà mirare a sviluppare quelle piante del bosco, del sottobosco e delle macchie che hanno essenze nettariifere in quantità e qualità tali da permettere al settore apistico di svilupparsi e di produrre miele pregiato.

La forestazione produttiva e quella protettiva devono avere come fine anche il settore apistico. La messa a dimora di piante di determinate specie nettariifere, anche nei vivai, raggiunge fini diversi, non solo quello di tutelare il territorio, di garantire la salubrità dell'aria, di produrre legno e legna, ma anche quello di permettere la produzione di mieli pregiati.

Nelle zone interne è possibile da parte dell'ente pubblico intervenire per sviluppare la coltivazione delle piante officinali. Queste coltivazioni non solo danno un reddito diretto e quindi possono contribuire al mantenimento delle popolazioni in queste zone, ma agevolano anche la produzione di mieli monoflorali pregiati.

Nelle zone interne può essere sviluppata anche la coltivazione di alberi da frutto cosiddette minori. More, lamponi, mirtilli possono essere risorse per l'agricoltore, ma anche per le api, che a loro volta possono contribuire a migliorare le

produzioni in quantità e qualità. In queste zone, attraverso interventi adeguati ed opere dirette al governo delle acque bisogna tutelare il manto erboso per permettere allevamenti bradi e anche per creare un ambiente ideale per lo sviluppo dell'apicoltura; le api possono attingere nelle diverse stagioni e per più lunghi periodi alle tante specie di fiori spontanei presenti in queste zone e che permettono la produzione di pregiati mieli millefiori.

L'istituzione nelle aree montane di parchi, che mirano alla tutela della flora, delle acque, dell'aria e dell'ambiente nel suo complesso è certamente un fatto positivo per lo sviluppo dell'apicoltura e per la produzione di mieli di qualità, che possono essere immessi sul mercato con specifiche etichettature che ne indicano la provenienza, le caratteristiche, i pregi e a prezzi più alti.

L'apicoltura può essere un'attività complementare, integrativa, per gli operatori economici delle zone interne, potrà contribuire al riequilibrio economico e sociale del territorio; il reddito dell'apicoltura potrà essere integrativo degli altri redditi da quello dell'agricoltore a quello del lavoratore dipendente, a tutti coloro che vivono in queste zone marginali e più difficili del Paese.

In una agricoltura, come quella nostra, specializzata e intensiva, il nomadismo è necessario per poter permettere alle api di lavorare e produrre nelle diverse stagioni dell'anno, per sfruttare, volta a volta, la fioritura di questa o quella specie di albero o di pianta e per avere, quindi, una maggiore produzione di miele e degli altri prodotti, onde poter elevare il reddito degli apicoltori.

I nostri apicoltori per poter trasferire gli apiari da un luogo all'altro, spesso anche molto distanti tra loro, affrontano spese elevate che certamente aumentano i costi di produzione. Infatti essi sono più alti di quelli degli altri Stati, soprattutto extraeuropei, dove una struttura diversa dell'agricoltura permette di ottenere le stesse quantità di prodotto o poco meno senza trasferire gli apiari da un luogo all'altro. Comunque nel nostro Paese il

nomadismo è necessario e bisogna favorirlo ed incentivarlo. E ciò non solo al fine di avere una maggiore produzione, ma anche per avere mieli che, prodotti con nettari di alberi e piante diverse, sono per gusto, colore, caratteristiche, sapore, più pregiati. Questi mieli possono essere immessi sul mercato a prezzi maggiori di quelli importati e conquistarsi particolari nicchie di mercato.

Considerata la struttura attuale della nostra agricoltura, il nomadismo, oltre a garantire una maggiore e migliore produzione, assolve al fondamentale ed essenziale servizio di impollinazione.

L'ente pubblico deve favorire il nomadismo attraverso norme valide e uguali per tutte le regioni, facilitazioni sanitarie e di ubicazione degli apiari e soprattutto deve svolgere un'azione di informazione presso gli agricoltori per renderli consapevoli della grande utilità del servizio di impollinazione, che è necessario abbia un riconoscimento anche ai fini giuridici, fiscali ed economici.

Entrando più nello specifico del settore apistico, della struttura produttiva delle aziende, della qualità del prodotto, della sua commercializzazione, delle norme e dei regolamenti che regolano la produzione e il commercio del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, è necessario fare alcuni interventi.

Nel nostro Paese dobbiamo aumentare il patrimonio apistico per i fini di cui si diceva sopra: servizio di impollinazione, aumento della produzione per soddisfare il fabbisogno interno, tutela dell'ambiente. Bisogna produrre soprattutto miele di qualità per soddisfare una domanda che va crescendo e diventa sempre più esigente.

È necessario mettere gli apicoltori nelle condizioni di produrre e di vendere a prezzi remunerativi.

Lo sviluppo deve mirare a mettere gli apicoltori in condizione di avere un sufficiente reddito dai prodotti dell'alveare e in primo luogo dal miele, questa è la migliore garanzia che essi continueranno la loro attività.

Bisogna mirare, da questo punto di vista, allo sviluppo e all'aumento degli apicoltori professionisti e semiprofessionisti organizzati in aziende moderne e tali da permettere loro di avere un reddito sufficiente, ma bisogna sostenere e sviluppare anche gli apicoltori hobbisti perché questo tipo di apicoltura non solo può essere un utile passatempo, ma può avere due funzioni fondamentali: quella di permettere una integrazione di reddito a lavoratori di altri settori e della stessa agricoltura (soprattutto nelle zone marginali), e quella di assicurare un servizio di impollinazione nelle zone interne, dove gli operatori economici del settore agricolo incontrano difficoltà.

Per raggiungere questi obiettivi utili per gli apicoltori e per i consumatori, indispensabili per una apicoltura qualificata e competitiva, necessari per verificare e mantenere gli equilibri ambientali e tutelare la flora, la fauna e la salute dell'uomo, bisogna che ci sia un intervento dell'ente pubblico nel settore dell'apicoltura, un intervento sulle strutture produttive, su quelle commerciali, su quelle della ricerca e della formazione professionale e su quella associativa.

Occorrono finanziamenti da destinare alle aziende apistiche per fornir loro i mezzi necessari ad ampliare e migliorare le strutture produttive, onde abbassare di molto i costi di produzione e per poter essere competitive sul mercato internazionale.

La ricerca ha anche in questo settore una funzione e un'importanza strategiche. Perché le nostre aziende siano competitive a livello internazionale è necessario che l'attività dei nostri apicoltori si basi su una solida conoscenza scientifica delle api, della loro attività, delle tecniche produttive e gestionali delle aziende. Il fatto che le api producano miele dagli albori dell'umanità non significa che le api possano essere abbandonate a loro stesse e che l'uomo possa limitarsi a raccogliere il prodotto del lavoro di questi insetti.

Come negli altri settori dell'agricoltura e della zootecnia sono necessarie la ri-

cerca e la sperimentazione, è necessario l'approfondimento scientifico sotto l'aspetto entomologico e zootecnico.

Bisogna approfondire la conoscenza della biologia dell'alveare e delle diverse patologie apistiche, selezionare e migliorare la razza propria del nostro Paese, quella ligustica, ma bisogna anche e soprattutto ricercare per meccanizzare e automatizzare le operazioni all'interno dell'azienda per ridurre i costi, aumentare la produzione e migliorare la qualità.

È necessario approfondire lo studio sui rapporti complessi esistenti tra apicoltura ed agricoltura, sulla flora nettariana e pollinifera, sul come ottimizzare le produzioni mellifere.

Occorre studiare come modificare le composizioni floristiche nelle diverse zone per avere maggiore potenzialità mellifera, redigendo anche una mappa mellifera dei diversi territori.

Necessita, per migliorare la qualità, non solo che le api attingano a fiori sempre più idonei, ma anche che non vi siano residui di fitofarmaci, residui di sostanze estranee, che rendono i mieli meno pregiati.

Occorre individuare le proprietà alimentari, terapeutiche, cosmetiche del miele e degli altri prodotti dell'alveare sull'organismo umano per promuoverne la loro diffusione.

Insieme alla ricerca è necessaria la formazione professionale degli apicoltori e di coloro che lavorano in questo settore, così come bisogna informare gli agricoltori sull'utilità delle api, sulla loro biologia e sui problemi generali dell'apicoltura.

Alla ricerca e alla formazione va accompagnata l'assistenza tecnica e, soprattutto, quella sanitaria, che costituiscono lo strumento indispensabile per lo sviluppo dell'apicoltura, per la tutela e la salvaguardia degli apiari.

Un altro obiettivo che ci si deve porre nella situazione italiana è quello di migliorare ancora di più e tipicizzare il nostro prodotto.

La concorrenza dei mieli stranieri può essere battuta sia abbassando i costi,

come si diceva prima, sia, soprattutto, migliorando la qualità e la genuinità del nostro miele.

L'ambiente più sano, la ricerca, la conoscenza delle tecnologie produttive e un adeguato trattamento, portano ad un prodotto di migliore qualità e tale da poter occupare una fascia di mercato medio alta in cui il miele estero non può entrare.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, bisogna anche conoscere le esigenze dei consumatori e dare loro una informazione adeguata sulle proprietà del miele.

Per le non grandi dimensioni delle aziende e per il fatto che le varie associazioni apistiche non sono adeguate alle esigenze del settore, è mancata in questo comparto produttivo una sufficiente pubblicizzazione del prodotto miele e delle sue qualità nutritive, dietetiche e terapeutiche. Bisogna rimediare a questa carenza e, inoltre, è necessario arrivare a dei prodotti DOC, con marchi facilmente riconoscibili, in modo che il consumatore, una volta acquisito con la qualità, non si perda, perché è in grado di riconoscere il prodotto al momento dell'acquisto.

Non basta avere un buon prodotto, un prodotto conosciuto e ricercato dal consumatore, è necessario anche avere una adeguata rete commerciale, ciò soprattutto per i produttori professionisti, che sia tale da far arrivare con regolarità il prodotto al consumatore.

Per fare questo occorre che le associazioni degli apicoltori si rafforzino e che gli apicoltori, soprattutto quelli piccoli, si riuniscano in cooperative per avere migliori strutture per la preparazione, il confezionamento e la ricerca degli sbocchi commerciali del prodotto.

L'ente pubblico per tutelare gli apicoltori e i consumatori deve inoltre necessariamente intervenire per controllare la qualità dei prodotti immessi sul mercato per impedire la vendita di mieli scadenti, soprattutto di quelli esteri, spacciati per buoni, in una parola per evitare e reprimere ove necessario vere e proprie frodi commerciali.

Di qui la necessità di un adeguamento normativo e legislativo alle esigenze di

una apicoltura ed agricoltura moderne, una legislazione che possa mettere in condizione i nostri apicoltori di produrre a costi più bassi, di produrre mieli di qualità e di vendere a prezzi competitivi in un mercato sempre più ampio.

Se si riesce a fare prodotti di qualità, ad abbassare i costi di produzione, e far

conoscere ai consumatori le proprietà del miele, ed avere una adeguata rete di distribuzione e ad evitare le frodi vi è la possibilità per gli apicoltori italiani di collocare il loro prodotto a prezzi remunerativi anche alla luce del fatto che vi è la concreta possibilità di un aumento del consumo pro-capite.

TABELLA N. 1.

RAFFRONTO TRA DATI DEL CENSIMENTO AGRICOLO E DATI FAI

REGIONI	1971 - II CENSIMENTO AGRICOLO		1981 - DATI FAI		1991 - DATI FAI		1992 - DATI FAI	
	N. Aziende	N. Alveari	N. Aziende	N. Alveari	N. Aziende	N. Alveari	N. Aziende	N. Alveari
Piemonte	4.326	31.474	7.000	72.000	—	86.000	—	108.000
Valle d'Aosta	288	2.829	700	7.000	—	12.000	—	15.000
Lombardia	1.832	17.229	6.300	68.000	—	90.000	—	113.000
Trentino-Alto Adige	1.976	17.664	5.000	47.000	—	57.000	—	72.000
Veneto	3.389	18.499	4.200	45.000	—	72.000	—	90.000
Friuli-Venezia Giulia	1.028	7.989	2.600	21.000	—	25.000	—	31.000
Liguria	591	4.477	1.250	12.000	—	14.000	—	17.000
Emilia Romagna	4.375	35.530	8.400	90.000	—	108.000	—	135.000
Toscana	2.928	16.256	4.450	50.000	—	64.000	—	80.000
Umbria	2.589	9.224	4.300	30.000	—	37.000	—	46.000
Marche	1.959	19.335	5.600	58.000	—	70.000	—	88.000
Lazio	1.314	8.998	4.700	34.000	—	54.000	—	68.000
Abruzzo	689	12.697	3.000	44.000	—	53.000	—	66.000
Molise	324	4.941	1.300	16.500	—	18.000	—	22.000
Campania	704	34.932	2.300	38.000	—	50.000	—	63.000
Puglia	160	1.464	1.000	13.000	—	17.000	—	21.000
Basilicata	495	1.949	600	8.000	—	10.000	—	12.000
Calabria	379	4.562	1.600	14.000	—	18.000	—	22.000
Sicilia	405	11.132	3.500	94.500	—	114.000	—	143.000
Sardegna	936	24.574	2.200	68.000	—	81.000	—	102.000
ITALIA	30.587	285.752	70.000	830.000	75.000	1.050.000	75.000	1.314.000

Atti Parlamentari
 XI LEGISLATURA — DISegni DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

— 15 —
 Camera dei Deputati — 3242

TABELLA N. 2.

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE

ANNO	Produzione in tonnellate	ANNO	Produzione in tonnellate
1970	7.200	1985	8.500
1980	4.000	1986	8.500
1981	4.500	1987	10.000
1982	5.000	1988	8.500
1983	5.600	1989	10.000
1984	6.000	1990	14.000

TABELLA N. 3.

TIPOLOGIA DELLE IMPRESE APISTICHE

DENOMINAZIONE	Professionisti	Semiprofessionisti	Hobbisti
Numero e percentuale apicoltori	750 (1%)	14.250 (19%)	60.000 (80%)
Numero alveari	20%	45%	35%
Percentuale PLV	8%	18%	14%
Produzioni dell'alveare	Miele, altri prodotti, sciami artificiali, api regine.	Miele, altri prodotti, sciami artificiali.	Miele.
Pratica nomadismo	Si	In parte	No

TABELLA N. 4.

DIMENSIONI DELLE AZIENDE APISTICHE

Aziende percentuale	Numero alveari
50,8	51-200
25,4	21-50
18,6	0-20
5,2	oltre 200

TABELLA N. 5.

COSTI DI PRODUZIONE

ANNO	Professionisti	Semiprofessionisti	Hobbisti
1980	Lire 2.000 kg	Lire 3.100 kg	Lire 3.800 kg
1990	Lire 3.000 kg	Lire 4.100 kg	Lire 5.500 kg

TABELLA N. 6.

CONSUMO PRO-CAPITE DI MIELE

ANNO	Consumo <i>pro capite</i> in grammi
1970	180
1980	250
1985	320
1987	350
1988	280
1989	350
1990	360
1991	380

TABELLA N. 7.

BILANCIO DEL SETTORE DEL MIELE

(In tonnellate)

VOCI DI BILANCIO	1987	1988	1989	1990	1991
Produzione	40.000	8.500	10.000	10.700	
Importazione	10.821	8.531	10.892	11.131	11.842
Esportazione	304	394	336	459	438
Disponibilità	20.517	16.637	20.556	20.672	22.104
Autoapprovvigionamento	48,7%	51,1%	48,6%	48,4%	48,4%

TABELLA N. 8.

PREZZI MEDI

ANNO	Lire	ANNO	Lire
1980	1.635	1985	2.620
1981	1.887	1986	2.402
1982	2.212	1987	2.005
1983	2.250	1988	2.031
1984	2.405	1989	2.139

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce il settore dell'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la produzione del miele e degli altri prodotti degli alveari ed indispensabile per l'agricoltura e la conservazione dell'ambiente naturale.

2. Le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di produzione apicola e suoi derivati ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie attribuzioni in conformità alle norme della presente legge, costituenti principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e alle norme dei rispettivi statuti.

ART. 2.

(Definizione).

1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola. Detta attività non è generalmente correlata alla gestione del terreno e alla tutela dell'ambiente.

ART. 3.

(Prodotti agricoli).

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele.

2. Ai fini della presente legge si considera arnia il contenitore per api, arnia mobile il contenitore per api a favi mobili

e arnia rustica o villica il contenitore per api a favi fissi. È considerato alveare l'arnia contenente una famiglia di api; è considerato apiario un insieme unitario di alveari.

ART. 4.

(Modifiche alla legislazione vigente).

1. Il numero 12) della tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 12) miele, polline, propoli, gelatina reale ».

2. Il numero 34) della citata tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 34) cera d'api greggia; cera vergine d'api in pani o in fogli ».

ART. 5.

(Produttore apistico).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari regolarmente censiti e denunciati.

2. È produttore apistico colui che esercita l'attività apistica, denominata apicoltura a fini economici ed anche ai semplici fini aziendali.

3. È coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge centocinquantesi giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica o di altra attività agricola: a tal fine la detenzione di un alveare comporta la considerazione di una giornata di lavoro l'anno.

ART. 6.

(Disciplina dell'uso dei pesticidi).

1. Al fine di una adeguata protezione del patrimonio apistico nazionale e di un aumento della produzione di semi e di frutti, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano disciplinano, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, l'uso di sostanze insetticide ed acaricide sulle colture foraggere, orticole, frutticole, da seme, floricole e ornamentali, nonché sulle colture durante la produzione di melata.

2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è fatto carico di stabilire divieti circa i trattamenti insetticidi ed acaricidi sulle colture di cui al comma 1 durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché di stabilire divieti circa l'uso di inappropriate tecniche fitoiatriche a fiore aperto.

ART. 7.

(Comitato nazionale per l'apicoltura).

1. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, è istituito il Comitato nazionale per l'apicoltura, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da:

a) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale;

b) due rappresentanti per ognuna delle unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

c) tre rappresentanti del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello nazionale.

2. Per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono chiamati a far parte del Comitato in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori apistici maggiormente rappresentative del settore.

3. Fa parte del Comitato di cui al comma 1, con ruolo consultivo, un rappresentante rispettivamente del Ministero

della sanità, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Possono partecipare, con ruolo consultivo, anche esperti provenienti dal settore pubblico e privato.

4. Il Comitato propone annualmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il piano specifico di interventi per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione dei prodotti apistici italiani;

b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;

c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con riferimento alla determinazione dell'apporto nettario delle singole essenze e delle consociazioni;

d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;

e) integrazione tra apicoltura e agricoltura, considerando utile l'apicoltura stanziale e diffusa sul territorio a prescindere dagli alveari detenuti dagli apicoltori;

f) sostegno delle forme associative fra produttori apistici;

g) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale nel territorio;

h) incentivazione della pratica del nomadismo, con finanziamento delle strutture apistiche fisse e mobili;

i) incentivazione della pratica d'impollinazione a mezzo delle api;

l) tutela e sviluppo delle *cultivar* ed essenze nettariifere;

m) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e altre parassitosi;

n) tutela dei prodotti a denominazione di origine controllata (DOC) italiani;

o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;

p) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.

ART. 8.

(*Comitati regionali*).

1. Le regioni istituiscono comitati regionali per l'apicoltura assicurando la presenza in essi di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni riconosciute degli apicoltori e del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello regionale.

2. Le regioni, attraverso gli organi di cui al comma 1, elaborano piani di interventi e destinano fondi per il settore apistico in armonia con la programmazione in materia di politica agricola e agroalimentare nazionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) coordinamento dell'assistenza tecnica e sanitaria ai fini del risanamento degli alveari;

b) crescita qualitativa dell'apicoltura e quantitativa delle produzioni apistiche, graduale superamento delle tecniche arcaiche di allevamento;

c) promozione dei prodotti apistici nazionali, anche con la realizzazione di marchi di tutela, eventualmente a carattere interregionale, del controllo qualitativo sul mercato e dell'assistenza tecnica;

d) incentivazione del nomadismo;

e) diffusione di programmi di impollinazione agrari e forestali e della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;

f) tutela e sviluppo delle *cultivar* ed essenze nettarifere.

3. Le regioni, ai fini di cui al comma 2 e per il mantenimento ed ampliamento della base occupazionale e produttiva in agricoltura prevedono idonee forme di incentivazione, anche finanziaria, a favore degli apicoltori e dei produttori apistici regolarmente riconosciuti.

ART. 9.

(Denuncia degli apiari e degli alveari).

1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario è istituita la denuncia obbligatoria degli apiari e degli alveari da parte di chiunque li detenga.

2. La denuncia di cui al comma 1 è indirizzata al sindaco del comune, alla unità sanitaria locale territoriale e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni predispongono mappe di posizionamento degli apiari e degli alveari.

4. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.

5. Per la violazione dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni per ogni alveare non denunciato.

6. Non è ritenuto trasgressore chi ha denunciato un numero di arnie inferiore o superiore di dieci unità a quello accertato.

7. Per le procedure di applicazione, di accertamento, di ingiunzione, di pagamento di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 10.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse naturali che si acquisiscono con la bottinatura delle api, da raccogliere per il bene pubblico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

3. Ai fini di cui al comma 2, unicamente in considerazione dell'ottimizzazione della produzione e qualora sia necessario, le regioni determinano la distanza di rispetto tra apiari in un raggio massimo di metri 200.

ART. 11.

(Soppressione dei consorzi apistici)

1. I consorzi apistici di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppressi. I loro beni sono devoluti a favore delle associazioni di produttori apistici riconosciute in base alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e relative leggi regionali di attuazione.

ART. 12.

(Riconoscimento dell'Istituto nazionale di apicoltura).

1. L'Istituto nazionale di apicoltura è riconosciuto come ente di diritto pubblico ed è l'ente di riferimento tecnico-scientifico per tutte le attività apistiche.

ART. 13.

(Divieto di importazione).

1. È vietata l'importazione in Italia di mieli prodotti o lavorati in Paesi che hanno leggi e norme igienico-sanitarie non conformi a quelle italiane.

ART. 14.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione).

1. È consentito agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei.

2. Il servizio di impollinazione è riconosciuto a tutti gli effetti ai fini giuridici e fiscali. Su tutti i prodotti di cui all'articolo 3 l'aliquota IVA è unificata ed è pari a quella degli altri prodotti agricoli.

ART. 15.

(Adeguamento del regolamento di polizia veterinaria).

1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per adeguare la normativa all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta, per facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.

ART. 16.

(Senzioni).

1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non costituiscano reato, le regioni e le province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative.

ART. 17.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 mi-

liardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 si provvede, per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno; relativamente agli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 8317 dello stesso stato di previsione.

ART. 18.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3611

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STANISCIA

Istituzione della provincia dell'Abruzzo meridionale
con capoluogo Lanciano-Vasto

Presentata il 12 gennaio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Abruzzo, alle profonde trasformazioni economiche, territoriali, sociali, culturali che vi sono state dall'Unità d'Italia ad oggi ed ai radicali cambiamenti che vi sono stati a livello legislativo e istituzionale in quasi un secolo e mezzo, non hanno fatto riscontro adeguate modifiche a livello di revisione delle circoscrizioni provinciali.

Si è profondamente trasformato il settore economico. In agricoltura si sono avuti cambiamenti strutturali e culturali, si è passati da un'agricoltura estensiva e presente soprattutto nella parte collinare e montana ad una agricoltura intensiva esercitata soprattutto nelle zone vallive, nonché da un'agricoltura diretta all'autoconsumo ad un'agricoltura commerciale; è

diminuita l'occupazione in questo settore, ed è diminuita di molto, ma è aumentato di tanto il reddito prodotto in seguito all'ammodernamento del settore. Anche le caratteristiche dell'allevamento sono cambiate. Basti pensare, per fare un solo esempio, che sono scomparse nelle zone interne, soprattutto della provincia de L'Aquila, l'industria armentizia e tutte le attività ad essa connesse, con le negative conseguenze che sono facilmente immaginabili per il territorio interessato.

Nei decenni dopo l'Unità con la realizzazione del mercato unico sono decadute tutte quelle attività artigianali dirette soprattutto a soddisfare le esigenze e i bisogni delle diverse comunità, ed è cominciata a nascere, in età giolittiana, soprattutto in

Val Pescara, l'industria intesa in senso moderno.

In Abruzzo lo sviluppo industriale si è intrecciato con lo sviluppo della produzione di energia, sfruttando prima le ricche risorse idrografiche e poi quelle metamifere. Lo sviluppo industriale in questa regione, iniziato ai primi del secolo, si è avuto soprattutto nei decenni del secondo dopoguerra.

L'industrializzazione si è concentrata soprattutto nei fondivalle e lungo la fascia costiera. Questo è oggi il settore trainante dell'economia abruzzese, per reddito prodotto e per numero di addetti.

Anche il terziario è profondamente cambiato, sono mutate le caratteristiche e le funzioni del settore commerciale, è nato e si è sviluppato il settore turistico, nel passato completamente assente.

Le risorse naturali, il mare e la montagna sono state valorizzate nonostante alcuni scempi urbanistici e sono oggi fonti di ricchezza. Le zone interne possono avere una prospettiva proprio in questa direzione. Non è un caso che i comuni del Parco nazionale sono tra i più ricchi della regione e che i cittadini abitanti nei territori dei nuovi parchi devono lavorare in questa prospettiva.

Sono aumentati, soprattutto negli ultimi decenni, i bisogni dei cittadini di muoversi rapidamente, di avere rapporti e di averli frequentemente con gli enti pubblici, di avere strutture sociali efficienti ed adeguate.

Trasformazioni profonde si sono avute a livello territoriale, dal disboscamento ai cambiamenti colturali, dal prosciugamento del Fucino alla creazione di tanti laghi artificiali, dalle bonifiche delle zone vallive e costiere, al cambiamento profondo del paesaggio e del clima.

Ma ciò che ha influito maggiormente al cambiamento strutturale della regione Abruzzo è stata la costruzione della rete ferroviaria e stradale.

Nei decenni dopo l'Unità è stata realizzata la struttura portante della rete ferroviaria e stradale. In questo secondo dopoguerra è stata realizzata la rete autostradale e di scorrimento veloce.

La rete ferroviaria e quella stradale hanno completamente cambiato il ruolo dei centri interni dell'Abruzzo e il rapporto di questa regione e delle sue parti con le altre regioni del Paese.

Cause e conseguenze delle trasformazioni economiche e territoriali sono i movimenti demografici avvenuti dopo l'Unità.

Da questo punto di vista in Abruzzo, forse più che nelle altre regioni meridionali, è avvenuta una vera e propria rivoluzione. Basti pensare che circa un terzo della popolazione abruzzese, soprattutto nell'età giolittiana e nel secondo dopoguerra, è stato costretto ad emigrare in altre regioni italiane o in Paesi europei ed extra-europei, con tutte le conseguenze negative e positive che questo fenomeno ha comportato. Ma ciò che più è rilevante è lo spostamento della popolazione nella regione Abruzzo dalle zone collinari e montane alle zone vallive e costiere. Si è avuto, soprattutto nel secondo dopoguerra, un concentrarsi nella zona costiera e nei fondivalle delle infrastrutture viarie, dell'attività economica, dei servizi e della popolazione, dove conseguentemente sono nate e cresciute a volte in modo disordinato delle vere e proprie città.

Oggi si ha da un lato, nelle zone interne, un territorio abbandonato e spesso degradato, paesi spopolati con strutture e patrimonio edilizio inutilizzati e, dall'altro, zone costiere dove si sono creati non pochi problemi soprattutto nelle nuove periferie.

Oggi l'Abruzzo non è più come al momento dell'Unità la regione più arretrata del Mezzogiorno, ma è quella che, in base ad una serie di indicatori economici e sociali, più si avvicina a quelle centro-settentrionali.

Questo rovesciamento della posizione della regione Abruzzo è dovuto soprattutto al fatto che con l'Unità nazionale, con il formarsi del mercato unico, nel nuovo quadro internazionale, è cambiata in positivo la sua posizione: da regione di confine, marginale, è divenuta la regione

che prima delle altre nel Mezzogiorno ha usufruito ed usufruisce degli effetti positivi dell'espandersi del sistema industriale con tutte le conseguenze ad esso connesse, che ha il suo epicentro nel nord del Paese.

Per la sua conformazione geografica e per la sua storia, l'Abruzzo non è stata mai una regione omogenea e, ancora oggi, nonostante la rete ferroviaria e quella autostradale (si pensi al traforo del Gran Sasso), abbiano reso possibile un facile e rapido collegamento tra i vari centri, questa regione conserva rilevanti differenze al suo interno. Differenze vi sono tra una industrializzazione diffusa sul territorio presente nel teramano, molto simile al tessuto economico delle vicine Marche, e quella concentrata e per poli dell'Abruzzo chietino, molto più vicina al tipo di industrializzazione avvenuto nel sud d'Italia in seguito all'intervento straordinario attuato attraverso l'ex Cassa per il Mezzogiorno.

Questa mancanza di omogeneità è dovuta anche al fatto che è mancato in Abruzzo un polo forte capace di essere il punto di riferimento dell'intera regione e anche oggi, nonostante il formarsi dell'area metropolitana Chieti-Pescara, in cui è concentrato un terzo della popolazione dell'intera regione e in cui sono presenti servizi di alto livello, l'Abruzzo rimane una regione policentrica, anzi, in seguito alle trasformazioni di cui sopra, si sono creati nuovi centri di attrazione.

Per cause diverse, nel corso dell'ultimo secolo ma soprattutto nel secondo dopoguerra, si sono rafforzate alcune realtà urbane che hanno assunto un ruolo nuovo da un punto di vista economico e un ruolo polarizzante per i servizi alle famiglie e alle imprese. Nella parte meridionale della regione, in questo secondo dopoguerra soprattutto in seguito alla nascita e all'affermarsi di due aree industriali nella Valle del Sangro e in quella del Trigno, si è venuto rafforzando e trasformando il ruolo delle città di Lanciano e di Vasto nei confronti degli altri centri della regione.

Dall'Unità ad oggi molti sono stati i cambiamenti avvenuti a livello istituzionale. Non si è solo passati dalla monar-

chia alla Repubblica, ma si è affermata la Repubblica delle autonomie con l'istituzione delle regioni e la nascita di molti enti intermedi nati sotto forma di consorzi e/o di associazioni di comuni, dalle unità sanitarie locali, alle comunità montane, dai distretti scolastici ai tanti consorzi nati per finalità specifiche.

Cambiamenti rilevanti vi sono stati anche a livello legislativo: non solo compiti nuovi hanno i diversi enti nati soprattutto in questo secondo dopoguerra, ma un nuovo ruolo e nuove funzioni sono stati dati agli enti locali storicamente consolidati, quali i comuni e le province.

La provincia, dopo l'intenso dibattito in cui si prospettava la sua soppressione e la creazione di un nuovo ente intermedio, quello del comprensorio, è stata riconfermata come l'ente fondamentale e centrale tra il comune e la regione. La provincia va assumendo sempre più un ruolo centrale e fondamentale in settori importanti dell'economia, della cultura e del territorio.

Nella regione Abruzzo, nonostante i cambiamenti a tutti i livelli, le circoscrizioni provinciali sono rimaste sostanzialmente quelle che erano prima dell'Unità d'Italia.

La divisione amministrativa per quanto riguarda le province fatta alcuni secoli fa non corrisponde più alla nuova realtà. È necessario che siano ridisegnati i confini provinciali per fare in modo che questi enti intermedi possano assolvere meglio alle funzioni che oggi la legge ad essi attribuisce.

Vi è una richiesta da parte delle popolazioni e da parte degli enti locali di rivedere le circoscrizioni provinciali; sono state presentate in Parlamento anche in questa legislatura proposte di legge che vanno in questa direzione e con cui si propone l'istituzione di nuove province ad esempio di quella di Avezzano e di quella di Sulmona.

La proposta di legge in esame non intende aumentare il numero delle province nella regione Abruzzo bensì creare

un'area metropolitana Chieti-Pescara e una nuova provincia costituita dalla parte meridionale del territorio dell'attuale provincia di Chieti.

Già prima del 1927 la città di Chieti era in una posizione decentrata rispetto al territorio provinciale. Con la creazione in questa data della provincia di Pescara che ha sottratto a quella di Chieti molti comuni posti a nord della città capoluogo, si è accentuato il decentramento di cui sopra e si sono aggravati i problemi dei rapporti tra la città capoluogo, Chieti, e il suo territorio.

L'esigenza di istituire una provincia nella parte meridionale dell'Abruzzo è antica: già nell'Ottocento si proponeva di istituire la provincia di Vasto e dal secondo dopoguerra vi sono state varie proposte di legge per istituire quella di Lanciano.

La provincia di Lanciano-Vasto che si propone di istituire comprende un territorio esteso 2258 chilometri quadrati con una popolazione complessiva di 262 mila abitanti ed una densità di circa 116 abitanti per chilometro quadrato.

In questo vasto territorio, dove è presente un'attività agricola fiorente, intensiva lungo la costa e nei fondivalle, vi sono due aree industriali, quella del Sangro e quella del vastese, con centinaia di aziende industriali insediate tra cui alcune di grosse dimensioni, quali la SIV e la Marelli nell'agglomerato di San Salvo e la Honda e la Sevel nell'agglomerato di Atessa; vi sono inoltre due importanti porti di cui uno regionale, quello di Ortona; sviluppata è l'attività turistica soprattutto quella legata

al mare, ma anche quella legata alle emergenze ambientali presenti nelle zone interne, così come pure è fiorente il turismo culturale e religioso legato alle città e ai numerosi giacimenti archeologici presenti sul territorio.

Sul territorio della provincia di Lanciano-Vasto che si intende istituire sono presenti le diverse istituzioni che costituiscono già un'armatura sufficiente per elevare questo territorio a rango di provincia; da quelle sanitarie, con due unità sanitarie locali e cinque ospedali, a quelle scolastiche con due distretti e scuole di ogni ordine e grado, da quelle giudiziarie, con due tribunali e le relative preture a quelle della forza pubblica, con tre compagnie di carabinieri, due commissariati di polizia, due tenenze della Guardia di finanza, dagli uffici finanziari a Vasto e a Lanciano, all'ufficio della motorizzazione civile, dalla presenza di IACP, agli uffici territoriali dell'agricoltura e poi i consorzi di bonifica, le cinque comunità montane e i due consorzi industriali.

Esistono sul territorio interessato istituzioni di importanza nazionale quali per fare solo due esempi, la Fiera dell'agricoltura a Lanciano e l'Istituto di ricerca Mario Negri Sud a Santa Maria Imbaro.

Le dimensioni territoriali e demografiche della provincia che si intende istituire, l'omogeneità storica, culturale, sociale, di questa realtà, la presenza di rilevanti attività economiche e di due città in grado di fornire servizi adeguati all'impresa e alle famiglie, consentono, esigono, giustificano la sua nascita.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della provincia dell'Abruzzo meridionale).

1. È istituita la provincia dell'Abruzzo meridionale.

2. La provincia dell'Abruzzo meridionale comprende i seguenti comuni: Altino, Archi, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castelfrentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapedimonte, Perano, Pietraferazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Tarranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina, Villa Santa Maria.

ART. 2.

(Individuazione del capoluogo).

1. Il capoluogo amministrativo della provincia dell'Abruzzo meridionale è Lanciano-Vasto.

2. Gli uffici e i servizi propri e delegati dalla regione o da altri enti pubblici o privati verranno ubicati, secondo criteri funzionali e di decentramento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la regione Abruzzo.

ART. 3.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale della provincia dell'Abruzzo meridionale si svolgono contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, il Ministro dell'interno provvede alla nomina di un commissario *ad acta* che adotta i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione.

ART. 4.

(Personale).

1. Il personale per il primo impianto della provincia dell'Abruzzo meridionale è tratto, in quanto possibile, dai ruoli della provincia di Chieti e degli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia, nonché fra quello soprannumerario di altri enti pubblici regionali, fermo restando il rispetto delle norme sulla mobilità prevista dai contratti di lavoro.

ART. 5.

(Autorizzazioni).

1. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni degli uffici statali per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

2. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad assu-

mere i provvedimenti finalizzati alla realizzazione degli uffici statali e della nuova amministrazione provinciale provvedendo, per la relativa spesa, alle necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

ART. 6.

(Affari pendenti).

1. Tutti gli affari amministrativi pendenti alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia presso la prefettura e gli organi della provincia di Chieti e relativi ai cittadini ed enti aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1 passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia dell'Abruzzo meridionale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Abruzzo, emanano i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima in ordine all'istituzione degli uffici di rispettiva competenza nella circoscrizione provinciale dell'Abruzzo meridionale, nonché per la definizione delle questioni patrimoniali e di quelle relative alle attività e passività tra le province interessate.

ART. 7.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici ed organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli del bilancio dello Stato destinati alle spese dei corrispondenti uffici ed organi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3613

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STANISCIA

Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, in materia di sanzioni, relative all'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione

Presentata il 12 gennaio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'enorme numero delle disposizioni comunitarie, che indirizzano e regolano le politiche agricole dei Paesi aderenti costituiscono, ormai, a giudizio degli economisti e degli studiosi di diritto, un indistricabile ginepraio contenente rilevanti incongruenze e contraddizioni, da renderle invalide o difficilmente applicabili.

Nello specifico, a stretto rigore sistematico, va rilevato che, nelle norme che disciplinano la materia agricola e, per quanto interessa la presente proposta di legge, il comparto vitivinicolo, si attua un metodo di intervento che, nel merito, appare fondato su dati approssimativi ed incerti e, nella forma, privi di base giuri-

dica. Infatti i regolamenti che disciplinano gli abbattimenti produttivi attraverso la distillazione obbligatoria di quantità di prodotti vinicoli, sono stati informati a dati di riferimento che non hanno valore reale e che, quasi sempre, vengono definiti arbitrariamente dalle nazioni aderenti non a mezzo di soggetti individuati dalla norma, ma da istituti e da centri di informazione privi di poteri funzionali; inoltre, detti dati, vengono determinati in modo astratto e, spesso, risultano avulsi dalla realtà, poiché vengono emessi in tempi nei quali la produzione non è ancora compiuta.

Sotto il profilo formale, inoltre, va rilevato che ai provvedimenti fanno difetto

alcuni presupposti essenziali che spesso vengono ignorati, pur essendo, come detto, essenziali ai fini della stessa sussistenza giuridica della norma. Infatti le determinazioni che impongono gli obblighi di distillazione obbligatoria delle « eccedenze produttive vinicole », secondo la legge fondamentale, dovrebbero avere come presupposti i piani programmatici settoriali europei e nazionali, le cui determinazioni « oggettive e complessive » dovrebbero essere assunte e come base per stabilire, fra l'altro, le quantità da sottrarre al mercato col metodo della distillazione obbligatoria. Detti piani non esistono perché mai formulati e, pertanto, i regolamenti sono da ritenere giuridicamente inefficaci e, quindi, non recepibili dagli Stati membri.

La distillazione obbligatoria delle cosiddette « eccedenze » di prodotti vinosi, (che, detto per inciso, spesso non esistono nelle misure stabilite annualmente dalle Commissioni incaricate) comporta, per i produttori, gravi conseguenze, atteso che i prezzi acquisibili, sono pesantemente vessatori e costituiscono una vera e propria espropriazione dei valori reali del prodotto; inoltre, per il modo come vengono fissate le quantità da avviare alla distillazione nei singoli Stati, l'Italia, rappresenta

la vittima consenziente, in quanto ad essa viene addossato il maggior onere quantitativo, la cui entità è pari se non superiore alla metà dell'intera quantità da avviare alla distillazione.

Con una puntualità degna di migliore causa, è stato adottato il provvedimento attuativo in materia — cui fa riferimento la presente proposta di legge — che già nello scorso anno ha prodotto ai vitivinicoltori italiani danni valutabili in centinaia di miliardi; appare necessario e giusto, però, per il corrente anno e in riferimento alla testé conclusasi campagna vitivinicola, in attesa di una necessaria revisione e radicale modifica dell'intera materia, almeno attenuare il rigore sanzionatorio previsto dalla seconda parte del comma 11 dell'articolo 4 del provvedimento di ricezione. La presente proposta, in attesa di una più ampia riforma del sistema, in via transitoria, ridetermina, a detto fine, in lire 1000, l'importo previsto di lire 50.000 dal decreto-legge per ogni quintale di prodotto sottratto alla distillazione; a giudizio del proponente con detta modifica, vengono in parte eliminati i rilevanti danni che le nostre aziende agricole produttrici di vino non possono, altrimenti, sopportare senza correre il concreto rischio di cessare di esistere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

« L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e del regolamento CEE della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1993-1994, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire mille per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria ».



[Torna all'indice](#)

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA

 XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

95.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1992

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **TARCISIO GITTI, MARIO D'ACQUISTO, ALFREDO BIONDI**
E DEL PRESIDENTE **GIORGIO NAPOLITANO**

INDICE

	PAG.		PAG.
		6716, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727, 6728, 6730, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6737, 6738, 6739, 6740, 6741, 6742, 6743, 6744, 6745, 6747, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755, 6756, 6757, 6758, 6759, 6760, 6761, 6762, 6763, 6764, 6766, 6767, 6769, 6770, 6771, 6772, 6773, 6774, 6775, 6776,	6777
Disegno di legge (Seguito della discussione):		ABATERUSSO ERNESTO (gruppo PDS) . . .	6699
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1993) (1650)		AIMONE PRINA STEFANO (gruppo lega nord)	6742
PRESIDENTE . . 6673, 6674, 6675, 6676, 6677, 6678, 6679, 6680, 6681, 6683, 6684, 6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6695, 6696, 6697, 6698, 6699, 6700, 6701, 6703, 6704, 6705, 6707, 6708, 6709, 6710, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715,		ALVETI GIUSEPPE (gruppo PDS)	6706
		ARMELLIN LINO (gruppo DC)	6677
		AZZOLINA ANGELO (gruppo rifondazione comunista)	6677
		BARZANTI NEDO (gruppo rifondazione comunista)	6748

95.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1992

	PAG.		PAG.
BATTAGLIA AUGUSTO (gruppo PDS) . . .	6676	MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (gruppo dei verdi)	6682, 6700, 6747
BATTISTUZZI PAOLO (gruppo liberale) . .	6742	MEO ZILIO GIOVANNI (gruppo lega nord)	6686
BERNI STEFANO (gruppo DC)	6773	MITA PIETRO (gruppo rifondazione co- munista)	6684
BETTIN GIANFRANCO (gruppo dei verdi)	6679	MONTECCHI ELENA (gruppo PDS)	6698
BIANCO GERARDO (gruppo DC)	6674	MORI GABRIELE (gruppo DC)	6739
BIASUTTI ANDRIANO (gruppo DC) . 6704,	6771	MUSSOLINI ALESSANDRA (gruppo MSI-de- stra nazionale)	6680
BIRICOTTI GUERRIERI ANNA MARIA (gruppo PDS)	6724	NAPOLI VITO (gruppo DC)	6684, 6732
BRUNETTI MARIO (gruppo rifondazione comunista)	6720, 6731	NICOLINI RENATO (gruppo PDS)	6741
BRUNI FRANCESCO (gruppo DC) . 6751,	6762	NONNE GIOVANNI (gruppo PSI)	6743
BUONTEMPO TEODORO (gruppo MSI-de- stra nazionale)	6740, 6762, 6769	NUCCI MAURO ANNA MARIA (gruppo DC)	6693
CASTELLANETA SERGIO (gruppo lega nord)	6769	OLIVERIO GERARDO MARIO (gruppo PDS)	6696, 6722
CASTELLI ROBERTO (gruppo lega nord) . .	6694, 6733, 6758	PANNELLA MARCO (gruppo federalista eu- ropeo)	6725
CIABARRI VINCENZO (gruppo PDS) . 6755,	6757	PAPPALARDO ANTONIO (gruppo PSDI) . .	6734
CIAMPAGLIA ANTONIO (gruppo PSDI) . .	6701	PASSIGLI STEFANO (gruppo repubblicano)	6685
CICCIOMESSERE ROBERTO (gruppo federa- lista europeo)	6712, 6719	PECORARO SCANIO ALFONSO (gruppo dei verdi)	6726, 6733
CRIPPA FEDERICO (gruppo dei verdi) . .	6718	PIERONI MAURIZIO (gruppo dei verdi)	6748, 6777
CRUCIANELLI FAMIANO (gruppo rifonda- zione comunista)	6756, 6775	PIRO FRANCO (gruppo PSI) . 6674, 6709,	6710, 6772
DE CAROLIS STELIO (gruppo repubblicano)	6737	PISCITELLO RINO (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) 6686, 6687, 6705, 6717	
DE LORENZO FRANCESCO, <i>Ministro della sanità</i>	6767	PIZZINATO ANTONIO (gruppo PDS)	6681
FARIGU RAFFAELE (gruppo PSI)	6678	POGGIOLINI DANILO (gruppo repubblicano)	6763
FERRARINI GIULIO (gruppo PSI)	6776	POLI BORTONE ADRIANA (gruppo MSI-de- stra nazionale) . . 6683, 6689, 6711,	6729
FOLENA PIETRO (gruppo PDS)	6713	POLLI MAURO (gruppo lega nord)	6718
GIANNOTTI VASCO (gruppo PDS)	6766	PRATESI FULCO (gruppo dei verdi) . . .	6698
GIOVANARDI CARLO AMEDEO (gruppo DC)	6766	RAPAGNÀ PIO (gruppo federalista euro- peo)	6678
GIUNTELLA LAURA (gruppo movimento per la democrazia: la Rete) . . 6681,	6691	RATTO REMO (gruppo repubblicano) . .	6751
GORACCI ORFEO (gruppo rifondazione co- munista)	6745	RONCHI EDOARDO (gruppo dei verdi) . .	6703, 6763, 6775
GORGONI GAETANO (gruppo repubblicano)	6715	ROTIROTI RAFFAELE (gruppo PSI)	6740
GRASSI ENNIO (gruppo PDS)	6728	RUSSO SPENA GIOVANNI (gruppo rifonda- zione comunista)	6716
GRILLO LUIGI, <i>Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i> 6675, 6690, 6691, 6701,	6703, 6718, 6737, 6744, 6751, 6754,	RUTELLI FRANCESCO (gruppo dei verdi) .	6725, 6738, 6743, 6757
INNOCENTI RENZO (gruppo PDS) . 6674,	6675	SANGIORGIO MARIA LUISA (gruppo PDS)	6684
LA GLORIA ANTONIO (gruppo PSI)	6707	SARETTA GIUSEPPE (gruppo DC) . 6695,	6710
LECCESE VITO (gruppo dei verdi)	6761	SAVINO NICOLA (gruppo PSI) . . . 6687,	6704
LETTIERI MARIO (gruppo PDS)	6730	SBARBATI CARLETTI LUCIANA (gruppo re- pubblicano) 6677, 6683, 6709,	6711
LONGO FRANCO (gruppo PDS)	6688	SCALIA MASSIMO (gruppo dei verdi) . .	6693
LO PORTO GUIDO (gruppo MSI-destra na- zionale)	6714, 6717	SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA (gruppo rifondazione comunista) 6763,	6765
MANTOVANI SILVIO (gruppo PDS)	6708	SORIERO GIUSEPPE (gruppo PDS) . 6701,	6705, 6723
MARENCO FRANCESCO (gruppo MSI-de- stra nazionale)	6774	STANISCIA ANGELO (gruppo PDS)	6760
MARTUCCI ALFONSO (gruppo liberale) . .	6735, 6770		

(...)

imputa alla legge n. 752 del 1986 (legge pluriennale di spesa in agricoltura).

È pertanto evidente il disegno di operare in direzione di un impoverimento delle risorse, nonostante l'annata agraria conclusasi l'11 novembre abbia evidenziato come l'AIMA abbia dovuto operare su una pluralità di voci, sollecitata anche da interrogazioni e da richieste provenienti dai partiti di opposizione. Ricordo la vicenda delle pesche nettarine, dei cereali al di sotto del prezzo di soglia, dell'ortofrutta in generale, delle patate, dei formaggi a denominazione di origine.

Non si riesce quindi a comprendere, anche a seguito dell'audizione del direttore generale dell'AIMA, cavalier Galli, come sia possibile intervenire su questa pluralità di voci, se in futuro non vi sarà copertura economica e finanziaria.

L'emendamento Felissari Tab. C.87 propone un intervento che si può considerare nobile: si potrebbe parlare di una partita di giro. Esso tuttavia finanzierebbe una legge, la n. 201 del 1991, i cui effetti cesseranno il 31 dicembre 1992. Dichiariamo quindi il nostro voto contrario e rivolgiamo al Governo l'invito a prostrarli al 1993, presentando, qualora ne ravvisi l'esigenza, un disegno di legge, che noi volentieri esamineremo. (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

FRANCO PIRO. Viva Bonomi!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Staniscia. Ne ha facoltà.

ANGELO STANISCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento Felissari Tab. C.87 — di cui raccomandiamo l'approvazione — proponiamo di aumentare la dotazione della legge n. 201 del 1991, portando l'appostazione da 1.000 a 1.250 miliardi.

Quindi l'osservazione dell'onorevole Torchio non mi sembra pertinente, perché su questa legge vi è già un'imputazione di 1.000 miliardi e noi non chiediamo altro che un aumento di tale stanziamento.

D'altra parte, proponiamo soltanto, come dice l'onorevole Torchio, una partita di giro: suggeriamo di spostare 250 miliardi dalla

legge n. 610 del 1982 alla legge n. 201 del 1991, mantendoci comunque sempre all'interno del settore agricolo. Lo proponiamo perché, come i colleghi sanno, vogliamo dare alle regioni e alle autonomie locali la possibilità di tener fede agli impegni presi l'anno scorso nei confronti degli agricoltori e delle banche.

Infatti, nella legge n. 201 del 1991 si stanziavano 3.085 miliardi da spendere nel 1992. Nella legge finanziaria 1992 si è deciso di far slittare al 1993 2.085 miliardi dei 3.085 previsti. Nel gennaio 1992 però il CIPE ha autorizzato le regioni ad assumere impegni di spesa per l'intera somma; le regioni hanno impegnato circa il 90 per cento (1.700 miliardi, come ci hanno detto in Commissione agricoltura gli assessori regionali) dei fondi del 1993 per il credito agrario, per il sostegno alla cooperazione, per la forestazione e soprattutto per l'ammodernamento delle strutture agricole.

Oggi il Governo ci propone di far slittare al 1994 1.085 miliardi, facendo rimanere per il 1993 una dotazione di soli mille miliardi. Se questa proposta dovesse passare, ci chiediamo come faranno le regioni a tener fede agli impegni presi, visto che esse non hanno risorse proprie sufficienti né hanno la possibilità di contrarre mutui.

D'altra parte in Commissione agricoltura si è votato all'unanimità un emendamento — quindi mi stupisce l'intervento del capogruppo della democrazia cristiana per la Commissione agricoltura — per impedire lo slittamento al 1994 della somma di 1.085 miliardi. Non si è tenuto conto di tale proposta né da parte del Governo né della Commissione competente. La proposta complessiva del Governo è d'altra parte poco chiara; infatti il Governo prospetta uno slittamento di 1.085 miliardi, come dicevo poco fa, ma propone anche un rifinanziamento di 1.500 miliardi della legge n. 752 del 1986. Molto probabilmente il Governo non finanzia gli impegni già assunti dalle regioni e spera che la somma di 1.500 miliardi vada a residui. Infatti le regioni per spendere questi ultimi dovrebbero assumere nuovi impegni.

La nostra agricoltura attraversa un periodo difficile: perde addetti e il reddito degli

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1992

agricoltori — lo riconosceva anche l'onorevole Bruni — non cresce con lo stesso ritmo di quello degli altri lavoratori. Il prezzo dei prodotti diminuisce, mentre aumentano i costi di produzione. Si sta avendo un progressivo impoverimento delle aziende più deboli e di quelle più piccole. Dobbiamo affrontare inoltre un periodo difficile a livello internazionale: il negoziato GATT, la riforma della PAC, i contrasti tra i paesi della CEE e gli Stati Uniti non avranno certamente riflessi positivi sulla nostra agricoltura. Altri Stati della Comunità intervengono sull'agricoltura con finanziamenti pubblici, per esempio la Francia.

PRESIDENTE. Onorevole Staniscia, l'avverto che ha esaurito il tempo a sua disposizione.

ANGELO STANISCIA. Invitiamo quindi i colleghi a votare a favore dell'emendamento Felissari Tab. C.87, per dare alle regioni la possibilità di tener fede agli impegni assunti. (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS, dei verdi e federalista europeo — Commenti del deputato Rapagnà.*)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Felissari Tab. C.87, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

<i>(Presenti</i>	361
<i>Votanti</i>	360
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	181
<i>Hanno votato sì</i>	96
<i>Hanno votato no</i>	264)

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Apuzzo Tab. C.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

<i>(Presenti</i>	336
<i>Votanti</i>	313
<i>Astenuti</i>	23
<i>Maggioranza</i>	157
<i>Hanno votato sì</i>	85
<i>Hanno votato no</i>	228)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Apuzzo Tab. C.13.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lecce. Ne ha facoltà.

VITO LECCESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo dei verdi chiedono a quest'aula di votare a favore dell'emendamento Apuzzo Tab. C.13, che propone di ripristinare lo stanziamento destinato al fondo unico per lo spettacolo, decurtato dapprima di 60 miliardi e poi, dopo un ripensamento del Governo, ridotto a soli 30 miliardi. Continuiamo ad essere convinti dell'inadeguatezza e dell'insufficienza dei fondi destinati a tale settore e su questo giudizio abbiamo registrato la positiva e favorevole convergenza di componenti la stessa maggioranza nella Commissione VII, che spero possano, in quest'aula, tramutare le loro preoccupazioni per un comparto fortemente in crisi in un voto favorevole sull'emendamento in questione, volto, lo ripeto, a ripristinare lo stanziamento complessivo di 930 miliardi prefigurato nella legge finanziaria dello scorso anno.

Si tratta di dare un contributo certo non determinante per la vita, ma almeno per la sopravvivenza degli operatori dello spettacolo, già duramente colpiti dall'articolo 7 del disegno di legge n. 1684 approvato la scorsa settimana dall'Assemblea. Desidero precisare che quando parliamo del settore dello spettacolo, parliamo della cultura, perché ci riferiamo alle attività cinematografiche, teatrali, musicali e agli enti lirici.

In conclusione, non solo chiediamo l'impegno del Governo e di tutte le forze politiche presenti in Parlamento ad emanare in tempi brevi le leggi di settore, ma chiediamo

(...)



[Torna all'indice](#)

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN COMMISSIONE

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

6.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCO BRUNI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo (2292)	61
Bruni Franco, <i>Presidente</i>	61, 62, 63
Anghinoni Uber (gruppo della lega nord)	61
Conca Giorgio (gruppo della lega nord)	62
Staniscia Angelo (gruppo PDS)	61
Torchio Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	62

La seduta comincia alle 16,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo (2292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo ».

Comunico che la X Commissione attività produttive ha espresso in data 8 giugno parere favorevole a condizione che:

1) nel programma di utilizzazione di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 venga definito:

a) il quadro sperimentale dell'intervento riservando il prodotto a utenze o flotte di utenze ben identificabili in uno specifico comprensorio di utilizzazione per meglio valutare la rispondenza del mercato, gli effetti differenziati, anche sull'ambiente, nonché il consuntivo costi benefici al fine di orientare scelte e azioni successive;

b) il controllo specifico sulle emissioni da esercitare sugli automezzi o sugli impianti che impiegano il biocarburante;

c) il controllo aggiuntivo sulla qualità dell'aria nel comprensorio di sperimentazione;

2) il termine del 31 dicembre 1993 sia ricordato con l'ampiezza temporale del piano di sperimentazione da avviare;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'intervento agevolato della defiscalizzazione i prodotti che abbiano già beneficiato di interventi di sostegno.

Proseguiamo nella discussione sulle linee generali già avviata nella seduta del 25 maggio scorso.

ANGELO STANISCIA. Pur giudicando in modo favorevole il disegno di legge in discussione, riteniamo che esso presenti alcuni limiti che dovrebbero invece essere corretti. Mi riferisco innanzi tutto al tempo limitato della sua applicazione, che riguarda il solo anno 1993, alla quantità di alcol etilico interessato, al fatto che l'alleggerimento della pressione fiscale favorisce solo lo smaltimento delle eccedenze produttive attualmente esistenti nel settore. Proprio per l'esistenza di tali limiti il provvedimento non ha prospettive, soprattutto in considerazione della situazione di crisi in cui versa il settore agricolo e, inoltre, rischia di non poter essere applicato nel corso di quest'anno. Chiediamo dunque che il problema venga affrontato in maniera globale nell'ambito della questione dei biocarburanti e degli oli per autotrazione.

UBER ANGHINONI. Signor presidente, vorrei aggiungere qualche osservazione a quelle già espresse nella scorsa seduta in sede di discussione generale. Innanzitutto va precisato che quello del bioetanolo è un settore che si presta facilmente a frodi di vario genere per cui si rende necessario introdurre una serie di controlli mirati.

(...)

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

7.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GIUGNO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTE FERRARI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo (2292)	67
Ferrari Marte, <i>Presidente</i>	67, 69, 72
Albertini Giuseppe (gruppo PSI)	72
Berni Stefano (gruppo DC)	72
Comino Domenico (gruppo della lega nord)	69
Diglio Pasquale, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	69
Pratesi Fulco (gruppo dei verdi)	70
Staniscia Angelo (gruppo PDS)	70
Torchio Giuseppe (gruppo DC), <i>Relatore</i>	67, 69

cato, però, che occorre risolvere il problema dello smaltimento di altri prodotti eccedentari, attualmente esistenti, come per esempio i dodici milioni e mezzo di ettolitri di vino distillato da cui, secondo quanto è imposto dalla CEE al nostro paese, si otterranno presumibilmente due volte e mezza il quantitativo dei 500 mila ettanidri ottenuti da altri prodotti agricoli soggetti a defiscalizzazione.

Poiché si porrà inevitabilmente un problema di smaltimento di eccedenze relative a prodotti non presi in considerazione dalla legge, sarebbe quanto mai opportuno fornire un'interpretazione chiara perché non possiamo pensare di incentivare con la defiscalizzazione la coltivazione di taluni prodotti, salvo poi sopportare l'onere di smaltire eccedenze derivanti da altre produzioni.

Anche se il problema che ho evidenziato assume un particolare rilievo, rimane ferma la posizione favorevole del gruppo delle lega nord al disegno di legge in esame.

FULCO PRATESI. Desidero confermare il voto favorevole del gruppo dei verdi al provvedimento all'ordine del giorno che, come il collega Comino ha sottolineato, esclude in alcuni carburanti la presenza di piombo che, pur non essendo una sostanza cancerogena, crea comunque gravi danni al sistema nervoso e all'apparato osseo dell'uomo.

Anch'io manifesto una piccola perplessità di carattere ambientale; essa riguarda la decisione di rimettere a produzione terreni oggi sottratti all'uso intensivo agricolo con la conseguenza che verranno reimpiegate sostanze chimiche, quali fertilizzanti ed erbicidi, per ottenere un prodotto che verrà utilizzato per la fabbricazione di carburanti per autotrazione.

Tale perplessità è facilmente superabile dal fatto che il provvedimento che ci accingiamo ad approvare è a titolo puramente sperimentale e prevede un uso limitato di questo tipo di carburante che in tutto il mondo viene utilizzato per

abbattere da una parte l'inquinamento atmosferico e dall'altra le eccedenze agricole.

ANGELO STANISCIA. Signor presidente, vorrei ricordare che nella scorsa campagna agricola sono stati ritirati dalla produzione, in base al regolamento CEE che dà la possibilità del *set aside*, sei o sette mila ettari di superficie di terreno e si pensa che con le nuove norme si arriverà al ritiro di un milione di ettari. Le norme CEE danno la possibilità di coltivare tali terreni, o almeno una parte di essi, per produzioni destinate non all'alimentazione animale ed umana. La Comunità eroga contributi a chi utilizzi tali seminativi a fini non alimentari ma per ottenere prodotti utilizzabili per la produzione di carburanti.

La mancata coltivazione dei terreni ha riflessi negativi a livello di paesaggio e di dissesto idrogeologico del territorio.

Nel sistema agricolo alimentare attuale abbiamo poi un altro grande problema, quello dello smaltimento delle eccedenze: si spende per produrre, si spende per immagazzinare, si spende per distruggere, con riflessi negativi per i terreni e con conseguenze negative anche sugli imprenditori agricoli non solo per i mancati guadagni ma anche a livello psicologico.

Vi è poi un deficit di prodotti petroliferi. Si importano prodotti energetici per migliaia di miliardi. L'Italia è il paese europeo con una maggiore dipendenza energetica dai paesi produttori di petrolio. Ciò è negativo non solo per gli oneri valutari che bisogna sopportare ma anche per la mancanza di indipendenza del nostro sistema produttivo.

È evidente quindi che è conveniente e necessario utilizzare i terreni incolti da mettere a riposo per la produzione di biomasse da cui ottenere prodotti combustibili.

Allo stato attuale della ricerca e dei costi di produzione, può essere anche vera la tesi che conviene da un punto di vista economico usare i carburanti di origine fossile e non quelli di origine agricola, ma

ciò è vero se ci riferiamo alla struttura produttiva attuale in agricoltura e nella produzione dei mezzi meccanici che utilizzano combustibili; non è invece vera se i sistemi produttivi vengono finalizzati all'uso del combustibile agricolo.

La tesi che vi è convenienza economica nell'uso del combustibile di origine fossile è ancora meno sostenibile alla luce del fatto che oggi dobbiamo sempre di più sostenere la necessità di una ristrutturazione del sistema produttivo finalizzato non solo a produrre ma anche a tutelare l'ambiente e la salute degli essere viventi.

L'uso delle biomasse per la produzione di carburante va visto quindi non solo come un modo per far fronte al bisogno energetico e alla necessità di stabilizzare il mercato e di utilizzare le eccedenze agricole ma anche e soprattutto in rapporto alle esigenze ambientali che diventano sempre più un problema economico.

L'uso di combustibile di derivazione agricola è positivo per l'ambiente e per la salute degli esseri viventi, per il clima; la salute degli esseri viventi, soprattutto nei centri urbani, è in pericolo: i gas di scarico dei mezzi di trasporto, i fumi degli impianti di riscaldamento, gli scavi delle industrie inquinano l'aria a tal punto da mettere in pericolo la salute pubblica cosicché in molte metropoli si deve vietare l'uso dei mezzi privati di trasporto per evitare danni alla collettività e in primo luogo ai soggetti più deboli.

Il clima del globo è minacciato e va subendo profondi cambiamenti in senso negativo come conseguenza dell'uso dei combustibili fossili. Si parla tanto dell'effetto serra, della minaccia che esso rappresenta per il futuro, della vita sul nostro pianeta ma si continua a ragionare guardando non a questi grandi problemi, che sono di tutti, ma a quelli piccoli dei singoli settori.

Ancora una volta dobbiamo constatare che attività agricola e salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell'ambiente sono strettamente legate. L'uso di carburanti di derivazione agricola risolverebbe

il problema economico, quello dei terreni incolti, delle eccedenze, dell'occupazione, del fabbisogno energetico e nello stesso tempo quello ambientale, della salvaguardia del territorio, dell'aria e del clima.

Se la portata del problema è questa, emerge con chiarezza quanto sia limitato, insignificante, marginale il provvedimento oggi in discussione, come è stato già evidenziato durante la discussione generale.

Il gruppo del PDS esprime il proprio assenso al provvedimento ma chiede che il problema della produzione di combustibile di derivazione agricola vada affrontato in maniera organica e con uno schema di lavoro di vasto respiro. È necessario elaborare un programma economico, finanziario, ambientale, con precise scelte tese all'utilizzo dei terreni per la produzione di prodotti non diretti all'alimentazione umana ed animale ma alla produzione di carburanti ed oli. Un programma che si ponga come obiettivi il finanziamento di progetti di ricerca e di sperimentazione per migliorare le rese delle colture già esistenti, per individuare nuove varietà colturali da cui sia possibile trarre maggiori quantità di prodotto e di qualità migliore ai fini della produzione di combustibile. Negli ordinamenti colturali occorre inserire nuove specie, nuove varietà non alimentari per favorire colture da cui sia possibile trarre più prodotti idonei ad essere usati come carburanti. Oggi è sempre più necessario individuare i rapporti e le possibilità positive che possono esservi tra agricoltura, ambiente ed energia. Occorre altresì finanziare gli agricoltori, soprattutto in una prima fase, per attuare le trasformazioni colturali necessarie per ottenere prodotti per la fabbricazione di combustibili; incentivare le produzioni di cui sopra attraverso finanziamenti integrativi agli agricoltori impegnati verso queste colture non dirette all'alimentazione umana ed animale; favorire la realizzazione di impianti di trasformazione dei prodotti agricoli in carburante ed oli. Infine bisogna incentivare la ricerca e la ristrutturazione dell'apparato produttivo

per disporre di mezzi meccanici che possano utilizzare efficacemente tali combustibili ed oli.

L'Italia deve recuperare gli enormi ritardi che ha accumulato in questo settore perché altri paesi, non solo quelli più sviluppati come gli Stati Uniti ma anche quelli più arretrati come il Brasile, si trovano molto più avanti a noi.

GIUSEPPE ALBERTINI. A nome del gruppo socialista esprimo parere favorevole al provvedimento per le ragioni già illustrate in sede di discussione generale. La nostra soddisfazione sarebbe maggiore se il termine attualmente previsto del 31 dicembre fosse stato prorogato per dare un maggior arco temporale d'azione al provvedimento, anche perché siamo già al mese di giugno del 1993 e quindi ormai prossimi alla conclusione del periodo di prova prospettato dal disegno di legge. Certamente il relatore ha dovuto tener conto dei limiti fissati dalla Commissione finanze in relazione alle conseguenze finanziarie di un'eventuale proroga della defiscalizzazione.

Tuttavia, pur non essendo stata totalmente accolta la proposta da noi formulata che avrebbe reso certamente più organica la soluzione, manteniamo il nostro voto favorevole.

STEFANO BERNI. Confermo anch'io il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge in discussione. Sottolineo con soddisfazione il contributo offerto da tutti i colleghi nel corso della discussione generale ed oggi in particolare dall'onorevole Comino. Ritengo che quella intrapresa sia una strada importante che porta ad un'eliminazione più facile delle giacenze agricole che creano gravi problemi, oltre che a produzioni alternative *no food* che rappresentano una soluzione intelligente sia dal punto di vista economico e produttivo sia da quello ecologico ed ambientale qualora vengano utilizzate per la produzione di carburante.

La soddisfazione deriva anche dal fatto che, nonostante si sia dovuto tener

conto dei limiti fissati dalle Commissioni di merito, il risultato ottenuto dà una risposta positiva a talune esigenze e apre interessanti prospettive per il futuro.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo » (2292):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Hanno votato <i>si</i>	24
Hanno votato <i>no</i>	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Albertini Giuseppe, Anghinoni, Berni, Bottini, Bruni, Comino, Delfino, Di Giuseppe, Diglio, Felissari, Ferrari Francesco, Ferrari Marte, Gelpi, Magistroni, Mazzola, Morgando, Nardone, Orgiana, Pratesi, Saretta, Staniscia, Tattarini, Torchio e Zarro.

La seduta termina alle 16,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 23 giugno 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO



[Torna all'indice](#)

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA IN ASSEMBLEA

**DISCUSSIONE DI MOZIONI, RISOLUZIONI,
INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

 XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1992

RESOCONTO STENOGRAFICO

25.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 LUGLIO 1992

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO NAPOLITANO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

**Interrogazioni sulla crisi del mercato
delle patate (Svolgimento):**

PRESIDENTE . . .	1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269
ABATERUSSO ERNESTO (gruppo PDS) . . .	1264
AGOSTINACCHIO PAOLO ANTONIO (gruppo MSI-destra nazionale)	1268
CAFARELLI FRANCESCO (gruppo DC) . . .	1267
FOGU PAOLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	1263

25.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1992

	PAG.
PATARINO CARMINE (gruppo MSI-destra nazionale)	1266
PERINEI FABIO (gruppo PDS)	1265
STANISCIA ANGELO (gruppo PDS)	1267

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1992

umentare la disoccupazione nel settore dell'agricoltura. Tutto ciò graverà sull'economia nazionale.

Si ritiene di poter risolvere tutto con la distillazione: grazie ad essa si potrà utilizzare una parte della produzione della Campania, ma certamente non si potranno risolvere i problemi della Puglia, perché gran parte delle patate coltivate in quella zona sono già state abbandonate, né sarà possibile salvaguardare la loro qualità.

A nostro giudizio i provvedimenti adottati dal Governo non sono sufficienti: se sono soddisfacenti soltanto in parte per la Campania, non lo sono assolutamente per la Puglia. Mi dichiaro pertanto insoddisfatto della risposta che è stata fornita.

PRESIDENTE. L'onorevole Cafarelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00151.

FRANCESCO CAFARELLI. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, aggiungo brevi considerazioni a quelle già svolte per un'importante area produttiva della Puglia come l'agro della provincia di Foggia; in particolare, per alcuni comuni quali Cerignola, Orta Nova, Stornara e Stornarella, cui si aggiungono quelli di Barletta e Palagiano, nelle province di Bari e Taranto. In queste zone la produzione ammonta a 450 mila quintali per un impegno — credo — di un milione e mezzo di ettari.

Non siamo insoddisfatti, ma non possiamo nemmeno dichiararci soddisfatti in mancanza di assicurazioni da parte del Governo in merito, tra l'altro, ad impegni concordati il 6 luglio scorso presso il ministero, nel corso di un incontro con i rappresentanti, oltre che degli agricoltori, delle organizzazioni sindacali, della Coldiretti, dell'Unione agricoltori e della Confcoltivatori.

È necessario porre gli ispettorati in condizioni di operare, perché è vero ciò che è stato detto dai colleghi. C'è ancora tensione; la disponibilità manifestata dal Governo rappresenta un primo passo, anche se parziale. Tuttavia, se non si avvia il problema a soluzione, diventerà difficile ricreare quelle condizioni di serenità necessarie affinché i nostri coltivatori provvedano a coprire quel-

la parte di mercato che non è interessata dal provvedimento concernente l'assorbimento di 200 mila quintali di patate, secondo le modalità riferite dal sottosegretario.

Vi è, quindi, la necessità che il Governo provveda dando istruzioni precise affinché gli ispettorati e tutti gli enti competenti, compresa la regione Puglia, possano essere posti nelle condizioni di operare, almeno in questa prima fase.

PRESIDENTE. L'onorevole Staniscia ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione Nardone n. 3-00167, di cui è cofirmatario.

ANGELO STANISCIA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, per non ripetere le considerazioni svolte dagli altri onorevoli colleghi, considerazioni che condivido, vorrei fare qualche riflessione di carattere generale.

Il ministro ieri sera in Commissione ci ha detto che l'agricoltura e l'attività agricola in genere sono importanti non solo perché producono ricchezza, ma anche perché tutelano e salvaguardano il territorio e perché danno occupazione.

Ebbene, nonostante tale generale riconoscimento, quando si compiono scelte concrete in questo settore ci si muove in altra direzione.

L'agricoltura italiana e gli agricoltori sono stati posti in condizione di non sapere cosa sia preferibile produrre. Chi produce patate — come stiamo constatando — ha costi di produzione maggiori dei ricavi. La stessa cosa può dirsi per chi produce grano, uva (e quindi vino), olive (quindi olio), bietole o pomodori.

Uguale discorso può farsi per l'agricoltura che alleva vitelli che poi non può vendere a prezzi remunerativi; oppure, per chi possiede le stalle ma non può poi vendere il latte.

Nell'intervento dell'onorevole sottosegretario non si è data una risposta non dico completa, ma neppure parziale al problema.

La situazione presente, a mio giudizio, deve essere più compiutamente analizzata, perché i Governi italiani non hanno mai tutelato a livello europeo gli interessi dei nostri agricoltori. È sempre mancata una

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 LUGLIO 1992

programmazione in questo comparto e sono sempre stati carenti servizi e finanziamenti; inoltre, sono sempre stati assenti interventi strutturali nel settore agricolo: in breve, i Governi italiani non hanno mai avuto una politica agricola. Le conseguenze di tutto ciò sono quelle che abbiamo sotto gli occhi: gli agricoltori non sanno cosa produrre; i costi di produzione sono maggiori dei ricavi; i prodotti vengono spesso distrutti.

Gli agricoltori sono delusi, amareggiati e frustrati perché non riescono ad ottenere un'equa remunerazione del proprio lavoro e addirittura, a volte, vedono distrutto il frutto di tale lavoro: per tale ragione spesso sono costretti ad abbandonare l'attività agricola.

Non solo, ma il territorio è lasciato al degrado, soprattutto per quanto riguarda le zone interne nelle quali vengono coltivate, appunto, le patate.

La crisi dell'agricoltura ha quindi profonde radici strutturali; carenze particolarmente evidenti si riscontrano nelle regioni meridionali dove è localizzata — è bene ricordarlo — più della metà delle aziende agrarie (circa il 52 per cento del totale).

Per questi motivi, le difficoltà congiunturali di mercato producono effetti pesanti sull'economia agraria di tali regioni. Il caso sollevato con la nostra interrogazione vuole sottolineare una situazione disastrosa che si è determinata in seguito ad una grave crisi di mercato verificatasi nel Mezzogiorno, ed in modo particolare nella Campania, nella Puglia e nelle altre regioni che sono state qui ricordate.

Ma la crisi attuale delle patate novelle si rifletterà negativamente, già fra qualche mese, anche sui raccolti che si effettueranno in settembre nella Marsica, nel mio Abruzzo. In questa zona, circa 4 mila ettari di terreno sono coltivati a patate, per una produzione di un milione e mezzo di quintali; circa 3 mila aziende ottengono il loro reddito da tale produzione, e quando i magazzini della Campania saranno pieni, le patate abruzzesi non si venderanno! E se anche si venderanno, i prezzi saranno bassissimi: l'anno scorso il livello era di 150 lire al chilo, ma quest'anno si prevedono prezzi inferiori, dal momento che vi è un aumento della produzione: si consideri che nella Marsica vi è una

grande estensione di terreno coltivato a patate e la resa per ettaro è maggiore.

In Italia ci dobbiamo augurare invece che le rese siano basse, così i prezzi forse potranno essere al livello dei costi di produzione...!

PRESIDENTE. Onorevole Staniscia, la prego di concludere il suo intervento, perché il tempo a sua disposizione è già scaduto.

ANGELO STANISCIA. La ringrazio, Presidente; sto per concludere.

Dicevo che gli interventi programmati sono del tutto insufficienti sia per quanto riguarda il livello dei prezzi, sia sul piano dei quantitativi. È pertanto assolutamente necessario incrementare gli interventi sotto il profilo — ripeto — sia dei quantitativi sia dei prezzi, portando questi ultimi quanto meno al livello dei costi di produzione.

Sono questi i motivi della nostra insoddisfazione. Inoltre, signor sottosegretario, lei non ha detto nulla per quanto riguarda gli interventi strutturali che oggi sarebbero necessari per evitare il ripetersi, in futuro, di situazioni come quella attuale.

PRESIDENTE. L'onorevole Agostinacchio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interrogazione n. 3-00169.

PAOLO AGOSTINACCHIO. Signor Presidente, signor sottosegretario, non posso ritenermi soddisfatto della risposta fornita, perché da quanto è stato detto dal rappresentante del Governo la crisi di mercato delle patate viene correlata ad un'unica causa principale, che sarebbe l'eccesso di produzione, dal quale poi sarebbero derivati gli effetti che hanno determinato gli interventi governativi. Ma tali interventi sono assolutamente insufficienti, perché non consentono ai produttori di superare la crisi in atto.

Ebbene, l'evento avrebbe potuto essere previsto, e quindi avrebbero dovuto essere realizzati e varati gli strumenti idonei a rendere possibile una commercializzazione del prodotto che consentisse di superare lo squilibrio costi-prezzi. Ciò non è avvenuto, per altro in linea con quella tradizione della non attenzione verso i problemi dell'agricol-

INTERVENTI SUI LAVORI

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 MARZO 1993

RESOCONTO STENOGRAFICO

146.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIORGIO NAPOLITANO** E DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

|

146.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 MARZO 1993

PAG.

Per lo svolgimento di una interrogazione e per la risposta scritta ad una interrogazione:

PRESIDENTE	10898, 10899
SOSPISI NINO (gruppo MSI-destra nazionale)	10899
STANISCIA ANGELO (gruppo PDS)	10898

settore specifico da parte del ministro Fontana, il quale non riesce ad affrontare i problemi nei termini in cui la gravità della situazione agricola italiana richiederebbe. È dunque evidente l'incapacità non solo del ministro dell'agricoltura ma anche del Governo nel suo complesso, che appare tanto più grave di fronte alla reiterazione del decreto-legge n. 18. Per i motivi che ho richiamato, invito l'Assemblea ad esprimere un voto contrario (*Applausi dei deputati del gruppo della lega nord*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nardone. Ne ha facoltà.

CARMINE NARDONE. Signor Presidente, il decreto-legge n. 18 pone una grande questione di carattere sociale, che in qualche modo è stata elusa nel dibattito svoltosi poc'anzi. Con il provvedimento si chiede una proroga degli sfratti per 24 mila famiglie, che altrimenti non saprebbero dove andare: questo è l'oggetto del decreto-legge. Nel nostro paese ci si è preoccupati — giustamente — di difendere la proprietà, ma non si è tutelato un diritto riconosciuto a livello europeo, quello relativo alla continuità d'impresa. Questo è il senso del provvedimento, il cui testo ovviamente deve essere ulteriormente migliorato (*Applausi dei deputati dei gruppi del PDS e di rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Goracci. Ne ha facoltà.

ORFEO GORACCI. Intervengo brevemente, signor Presidente, per annunciare che voteremo a favore dell'esistenza dei presupposti di costituzionalità in relazione al decreto-legge n. 18 del 1993.

Come ricordava poc'anzi il collega Nardone, nelle nostre campagne vi è un problema sociale evidentissimo. Migliaia e migliaia di coltivatori diretti, contadini e mezzadri si troveranno letteralmente sbattuti fuori dai loro campi e dalle loro case se non si arriverà ad una legislazione più precisa in campo agricolo. Ciò che è stato richiamato dai colleghi del gruppo del Movimento sociale italiano mi sembra quantomeno impro-

prio, dal momento che dobbiamo porci in primo luogo il problema delle sorti dei lavoratori agricoli che, senza l'adozione immediata di un provvedimento, dovranno abbandonare le loro case e le loro terre.

Per quanto riguarda il merito, il gruppo di rifondazione comunista non condivide il provvedimento nel suo complesso; riteniamo peraltro che non si possa non tenere conto del problema sociale che è di fronte a noi (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista — Commenti del deputato Tassi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 18 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 2170.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	368
Votanti	362
Astenuti	6
Maggioranza	182
Hanno votato sì	290
Hanno votato no	72

(La Camera approva).

Per lo svolgimento di una interrogazione e per la risposta scritta ad una interrogazione.

ANGELO STANISCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELO STANISCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo notizia che a Chieti sia in corso da alcuni giorni una seduta del consiglio comunale, in relazione alla quale si stanno verificando fatti incre-

XI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 3 MARZO 1993

sciosi e pericolosi. Mi riferisco, per esempio, ad uno scontro tra le forze dell'ordine ed i cittadini a causa del fatto che il pubblico non ha la possibilità di assistere alla seduta stessa. Il consigliere anziano, infatti, ha deciso che essa si svolga a porte chiuse.

Ho riferito soltanto un motivo occasionale. In realtà, si è arrivati a questa situazione di esasperazione perché nei giorni passati e nelle scorse settimane si sono verificati fatti gravi. Il sindaco ed alcuni assessori della città di Chieti sono stati arrestati perché accusati di corruzione e concussione.

Il consiglio comunale non ha ancora approvato il bilancio preventivo per il 1993: sembra che i debiti fuori bilancio siano di tale entità che non permetterebbero l'approvazione del bilancio stesso. Negli uffici comunali, inoltre, sono state trovate schede per segnalare, o raccomandare, alcuni cittadini che hanno dei protettori.

Sulla base di questi fatti, abbiamo anche rivolto un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'interno nei giorni scorsi. Il consiglio comunale discute da tre giorni, ma ad oggi ancora non si riesce ad approvare il bilancio. Questi episodi hanno portato i cittadini ad una giusta indignazione e all'esasperazione della situazione.

Per tale motivo riteniamo anche opportuno invitare il ministro dell'interno a riferire subito sui fatti che stanno accadendo a Chieti e a rispondere all'interrogazione che abbiamo presentato. Ma soprattutto riteniamo che il consiglio comunale di Chieti debba essere sciolto, con un atto dovuto per ridare credibilità alle istituzioni democratiche ed ai partiti politici che della democrazia e delle sue istituzioni sono i pilastri. Tale atto è oggi necessario e noi chiediamo l'intervento immediato del ministro dell'interno per evitare che nella città di Chieti possano avvenire fatti incresciosi come quelli che si stanno oggi verificando (*Applausi dei deputati del gruppo del PDS*).

NINO SOSPIRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che quanto è accaduto e

continua ad accadere nella città di Chieti non abbia precedenti nella pur travagliatissima storia degli enti locali nella nostra nazione. Le vicende giudiziarie e penali sono note e sono state già richiamate in quest'aula, per cui non mi dilungherò tornando ad illustrarle.

Desidero invece sottolineare il comportamento assunto dai tutori dell'ordine, non per loro diretta responsabilità — questo sia chiaro —, in quanto sono stati chiamati in causa dal presidente dell'assemblea civica di Chieti. A seguito dell'intervento delle forze dell'ordine, i cittadini sono stati allontanati dall'aula consiliare, già di per sé angusta ed incapace di contenere più di cinquanta-sessantasei persone.

Chiediamo pertanto che il ministro dell'interno riferisca in quest'aula su quanto è avvenuto, sulla dinamica dei fatti e sulle responsabilità del caso. Chiediamo inoltre un intervento dello stesso ministro dell'interno, attraverso i competenti organi decentrati, e segnatamente della prefettura di Chieti, affinché, qualora non si vada allo scioglimento del consiglio comunale — cosa peraltro auspicabile e doverosa —, lo stesso torni ad essere convocato in un'aula che consenta alla cittadinanza di assistere liberamente ai lavori del consesso civico.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, faccio presente che quando si sollecita la risposta del Governo ad interrogazioni (e io trasmetterò queste richieste), è bene non anticipare lo svolgimento delle interrogazioni medesime. Si tratta infatti, sia pure con breve motivazione, soltanto di sollecitare l'esecutivo a rispondere.

Sospendo la seduta fino alle 18.

**La seduta, sospesa alle 13,15,
è ripresa alle 18.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SILVANO LABRIOLA.

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento,

(...)



[Torna all'indice](#)

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA IN COMMISSIONE

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

1.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 1992

(Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del regolamento della Camera)

AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AIMA
 AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
 AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CORTE DEI CONTI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO BRUNI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CARMINE NARDONE

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.	PAG.
		Fontana Giovanni Angelo, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> 8, 19
		Goracci Orfeo (gruppo rifondazione comunista) 17
		Nardone Carmine (gruppo PDS) 14
		Pratesi Fulco (gruppo dei verdi) 17
		Staniscia Angelo (gruppo PDS) 18
		Torchio Giuseppe (gruppo DC) 15
		Zambon Bruno (gruppo DC) 16
Audizione del ministro dell'agricoltura e delle foreste:		
Bruni Francesco <i>Presidente</i> 8, 12, 13, 15, 22		
Agostinacchio Paolo Antonio (gruppo MSI-destra nazionale) 15		
Albertini Giuseppe (gruppo PSI) 18		
Aloise Giuseppe (gruppo DC) 17		
Comino Domenico (gruppo della lega nord) 13		
Conca Giorgio (gruppo della lega nord) 18		
Ferrari Franco (gruppo DC) 18		
Ferrari Marte (gruppo PSI) 13		

GIORGIO CONCA. Signor ministro, purtroppo anche per la presentazione del bilancio dobbiamo registrare quella negatività che di solito accompagna le sue esposizioni; tale negatività è così profonda che anche lei è sembrato in difficoltà nello spiegare i motivi per cui non si riesce ad intravedere una prospettiva futura. I colleghi che sono intervenuti prima di me hanno evidenziato le cause per cui il Governo non opera determinate scelte in campo agricolo.

Abbiamo appurato che questo Governo non ha alcuna intenzione di entrare nel merito di alcuna prospettiva agricola, ma almeno lei, signor ministro, ci dica quale potrebbe essere utilizzo migliore dei pochi fondi a disposizione. Infatti dalla sua esposizione si evince che buona parte di questi sono per soddisfare le esigenze dei servizi e dei dipendenti. A ciò si aggiungano situazioni come quelle dell'Unalat che presenta un bilancio di 1 miliardo 200 milioni per interventi che non si sa bene quali siano. Ebbene, di tale somma solo il 50 per cento è destinato a favore dell'agricoltura mentre il restante 50 per cento riguarda le spese per il personale e oneri vari.

Lei, signor ministro, potrà non avere dalla sua parte un Governo che intende seguire la strada della programmazione agricola, ma non potrebbe usare meglio i fondi di cui dispone?

ANGELO STANISCIA. Vorrei sapere a quanto ammontino le spese obbligatorie e quelle che non hanno una destinazione vincolante e, fra queste, quali scelte siano state operate e perché. Inoltre, come si coordina la spesa del ministero con quelle delle regioni e con i fondi della CEE?

GIUSEPPE ALBERTINI. Signor ministro, in una fase generale di riduzione delle disponibilità — poiché lei ha fatto riferimento ad un'ipotesi poliennale, anch'io tento di ragionare facendo una proiezione — dobbiamo immaginare una tendenza alla riduzione degli stanziamenti. In tale situazione mi chiedo se sia possibile capire meglio quali diverse ge-

rarchie o priorità si costituiscano, nel senso che se in passato avevamo una spesa consolidata in funzione di una serie di interventi, passando ad una fase di riduzione, evidentemente occorrerà operare alcune scelte ed individuare le priorità. Nella sua illustrazione, perfetta dal punto di vista tecnico, non si è compreso se vi siano già da questo punto di vista alcuni orientamenti.

L'altro aspetto della stessa domanda — e in questo mi ricollego alle affermazioni dei commissari che mi hanno preceduto — riguarda la riduzione degli stanziamenti, che rischia di appesantire notevolmente oltre che di sbilanciare l'utilizzo delle risorse destinate alla gestione o agli interventi. Al fine di spiegare il concetto citerò un esempio: l'AIMA, per lo svolgimento delle funzioni di istituto e di quelle aggiuntive, spende circa 160 miliardi a fronte di un'ipotesi ante legge finanziaria pari a 1.000 miliardi per interventi d'istituto e non. Oggi, il Governo, opportunamente (aggiungo io) prevede una modifica dello stanziamento, ossia 800 miliardi rispetto ai 1.200 circa previsti: evidentemente, tale consistente riduzione inciderà sulla quota riservata agli interventi di istituto e non dell'AIMA in quanto non si possono intaccare, almeno in questa fase, le spese per il funzionamento.

A fronte di una tendenza alla riduzione degli stanziamenti è inevitabile, anche se doloroso, prendere in considerazione la diminuzione della quota di fondi destinati alla gestione degli interventi; diversamente si corre il rischio di creare strutture incredibilmente costose che si mangiano — mi si passi il termine — una fetta rilevante delle poche risorse a disposizione.

FRANCO FERRARI. Signor ministro, mi limiterò a rivolgerle tre domande *flash*, poiché i colleghi Torchio e Zambon hanno anticipato con i loro interventi alcune mie considerazioni.

Premesso che sono d'accordo con il ministro allorché sostiene l'utilità di una riorganizzazione legislativa del settore,

COMMISSIONI RIUNITE

COMMISSIONI RIUNITE

BILANCIO (V) — ATTIVITÀ PRODUTTIVE (X)**III****SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993***(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)***SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE DELL'EFIM, PROFESSOR ALBERTO PREDIERI, SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE DELL'ENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INTERVENTI NEI SETTORI DELLA DIFESA E AEROSPAZIALE**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE

AGOSTINO MARIANETTI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE

LUIGI CASTAGNOLA**INDICE DEGLI INTERVENTI**

	PAG.		PAG.
Seguito dell'audizione del commissario liquidatore dell'EFIM, professor Alberto Predieri, sullo stato di attuazione del processo di liquidazione dell'ente con particolare riferimento agli interventi nei settori della difesa e aerospaziale:		Innocenti Renzo (gruppo PDS)	52, 57
Marianetti Agostino, <i>Presidente</i>	43, 49, 50	Latronico Fede (gruppo lega nord)	46
Castagnola Luigi, <i>Presidente</i>	48	Marino Luigi (gruppo rifondazione comunista)	46
	50, 53, 54, 55, 57, 58	Matteja Bruno (gruppo lega nord)	45, 46
Aliverti Gianfranco (gruppo DC)	44, 50	Muzio Angelo (gruppo rifondazione comunista)	49, 54
Campatelli Vassili (gruppo PDS)	48	Predieri Alberto, <i>Commissario liquidatore dell'EFIM</i>	46
Cellai Marco (gruppo MSI-destra nazionale)	43, 52		47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58
Gasparri Maurizio (gruppo MSI-destra nazionale)	46, 47, 53, 56, 58	Prevosto Antonio (gruppo PDS)	44
		Solaroli Bruno (gruppo PDS)	48
		Staniscia Angelo (gruppo PDS)	45
		Valensise Raffaele (gruppo MSI-destra nazionale)	48
		Zozza Salvatore (gruppo PDS)	45

(...)

Questi sono stati concessi, ad esclusione però dell'Agusta: vorremmo sapere il perché.

La quarta domanda è relativa al quesito già posto relativamente al piano Finmeccanica, che sta diventando un romanzo. Vorrei che il professor Predieri, anche per tranquillizzare le imprese, facesse il punto della situazione.

ANGELO STANISCIA. Vorrei sapere come mai sia stata rinviata la firma del contratto per la cessione del gruppo SIV, che era annunciata per ieri. Vorrei anche conoscere i termini dell'accordo, che finora non sono stati resi noti, soprattutto con riferimento all'occupazione, agli investimenti che saranno compiuti e all'integrità del gruppo. In particolare, sarebbe opportuno conoscere il ruolo che avrà lo stabilimento SIV di San Salvo.

Quanto all'introito finanziario, l'altro ieri il professor Predieri ha parlato di 220 miliardi più il pagamento dei debiti. Apprendiamo invece da notizie di stampa che la cifra non corrisponderebbe a quella di cui si è parlato. Inoltre, vi sarebbe un'altra società, la Guardian, che avrebbe chiesto di poter partecipare alla data, rinviando l'offerta di qualche tempo per poter esaminare la documentazione. Sembra che tale offerta non sia stata presa in considerazione e vorremmo conoscerne il perché; la notifica a questa società è avvenuta nei termini di legge?

Infine, vorremmo sapere se il Governo sia d'accordo con la vendita e con le condizioni della medesima. Mi riferisco in particolare alle garanzie di investimento ed al progetto industriale che la società acquirente ha presentato.

SALVATORE VOZZA. Vorrei una valutazione del professor Predieri sugli effetti del processo di liquidazione dell'EFIM sull'apparato industriale meridionale. Ho l'impressione, infatti, che il Mezzogiorno rischi di essere particolarmente esposto in questa vicenda. Una sua valutazione sarà senz'altro utile per affrontare una situazione che in questa zona nel paese è già particolarmente difficile.

Per il settore delle riparazioni ferroviarie, vorrei sapere in che modo sia possibile avviare un rapporto diverso. Ho l'impressione che in questo settore si sia aperta una fase di concorrenza acuta con l'azienda delle Ferrovie dello Stato, da cui derivano evidenti difficoltà per alcune aziende del gruppo. Cito, ad esempio, l'AVIS relativamente alle ore di riparazione che l'azienda delle Ferrovie dello Stato è disponibile ad assegnare.

L'ultima questione che vorrei affrontare riguarda le aziende termali ex EAGAT ed il problema dell'attribuzione della responsabilità delle medesime al Ministero dell'industria, mentre la proprietà del pacchetto aziendale resta all'EFIM. Non so quanto ciò sia coerente con lo spirito della legge approvata dal Parlamento. Ho l'impressione che qualche contraddizione si sia aperta, ma anche in questo caso vi sono alcune iniziative urgenti cui o il Ministero dell'industria o l'EFIM sono chiamati. Mi riferisco ad esempio alle terme di Castellammare, delle quali l'Agensud era proprietaria del 51 per cento del pacchetto azionario; il consiglio di amministrazione non riesce a riunirsi ed il 3 agosto i libri saranno portati in tribunale perché il pacchetto azionario non viene depositato e l'EFIM non si presenta nel consiglio di amministrazione. Visto che la questione è stata risolta nel senso di attribuire all'EFIM la proprietà del pacchetto azionario, chiedo al professor Predieri, anche con riferimento ad una realtà di questo tipo, quali iniziative intenda assumere.

BRUNO MATTEJA. Desidero innanzi tutto ringraziare il professor Predieri per la disponibilità dimostrata qui ed anche fuori del Parlamento. Alcune domande sono state già poste dai colleghi, per cui mi riferirò in particolare al pagamento di quanto dovuto alle piccole imprese.

Circola una voce, che spero infondata, che i 2 mila miliardi disponibili per il pagamento degli acconti siano diminuiti notevolmente, avviandosi verso 150-200 miliardi. Spero - ripeto - che la notizia non sia vera.

(...)



[Torna all'indice](#)

XII LEGISLATURA

Eletto nella Regione Abruzzo – Proclamato il 30 marzo 1994 - Elezione convalidata il 12 dicembre 1994

Iscritto al gruppo parlamentare:

Gruppo Progressisti - Federativo: dal 18 aprile 1994 all'8 maggio 1996

Componente di organi parlamentari

13^a Commissione (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) dal 31 maggio 1994 all'8 maggio 1996

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto "caporalato" dal 22 febbraio 1995 all'8 maggio 1996

Commissione d'inchiesta sul problema dei rifiuti dal 30 gennaio 1996 all'8 maggio 1996

Termine del mandato: 8 maggio 1996

ATTIVITA' DA SENATORE

Proposte di legge presentate come primo firmatario

S.0574: Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, in materia di sanzioni relative all'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione; (comunicato alla presidenza il 12 luglio 1994)

S.0575: Disciplina dell'apicoltura; (comunicato alla presidenza il 12 luglio 1994)

S.0576: Norme in materia di diritti e di beni civici; (comunicato alla presidenza il 12 luglio 1994)

S.0577: Norme per l'affidamento in concessione dei tratti autostradali Roma - L' Aquila - Teramo e Torano – Pescara; (comunicato alla presidenza il 12 luglio 1994)

S.0704: Istituzione della provincia dell'Abruzzo meridionale con capoluogo Lanciano – Vasto; (comunicato alla presidenza il 1° agosto 1994)

Interrogazioni con risposta scritta

n° 03563 al Ministro Risorse agricole il 95/03/03; (5-4-1995 pag. 1171);

n° 00660 al Ministro Sanità il 94/06/30; (17-5-1995 pag. 1528);

n° 00659 al Ministro Grazia e Giustizia il 94/06/30; (03-1-1996 pag. 3325);

n° 02903 al Ministro Università il 95/01/23; (14-2-1996 pag. 3682);

n° 02086 al Ministro Università il 94/11/08; (14-2-1996 pag. 3683);

Interventi su progetti di legge in Assemblea

S.0662: "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia"; (22-9-1994 pag. 30).

S.1500: "Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale"; (5-4-1995 ant. pagg. 45, 46).

S.1699: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali" In Assemblea: in sede di esame degli articoli; (30-5-1995 pag. 47)

S.2157: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"; (14-11-1995 ant. pag. 13 – 15-11-1995 pom. pag. 33 – 17-11-1995 ant. pag. 66 – 17-11-1995 pom. pagg. 14, 27)

S.2419: "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile" (relatore); (13-2-1996 pagg. 5, 11, 23, 26, 31, 32 - 14-2-1996 pag. 51 - 15-2-1996 pagg. 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 47, 50, 56, 57, 60, 62, 69, 71, 74, 75, 78, 80)

Interventi su progetti di legge in Commissione**13a Commissione (TERRITORIO)**

S.1162: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; S.1163: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995 - 1997"; (29-11-1994 pom. pag. 48 – 1-12-1994 ant. pagg. 73, 74)

S.1665: "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale"; (18-7-1995 pagg. 13, 14).

S.2019: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996 - 1998"; (11-10-1995 pom. pagg. 51, 71)

Attività non legislativa in Commissione**11a Commissione (LAVORO)**

Interrogazione n° 0640; (19-7-1995 pag. 5)



[Torna all'indice](#)

PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 574

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STANISCIA, SCRIVANI, BORRONI,
BARBIERI, CORVINO, DI BELLA e ORLANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, in materia di sanzioni relative all'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione

ONOREVOLI SENATORI. - L'enorme numero delle disposizioni comunitarie che indirizzano e regolano le politiche agricole dei Paesi aderenti costituiscono, ormai, a giudizio degli economisti e degli studiosi di diritto, un tale indistricabile ginepraio, contenente rilevanti incongruenze e contraddizioni, da renderle non valide o difficilmente applicabili.

Nello specifico, a stretto rigore sistematico, va rilevato che nelle norme che disciplinano la materia agricola e, per quanto interessa il presente disegno di legge, il comparto vitivinicolo si attua un metodo di intervento che, nel merito, appare fondato su dati approssimativi ed incerti e, nella forma, privi di base giuridica. Infatti i regolamenti che disciplinano gli abbattimenti produttivi attraverso la distillazione obbligatoria di quantità di prodotti vinicoli sono stati informati a dati di riferimento che non hanno valore reale e che, quasi sempre, vengono definiti arbitrariamente dalle nazioni aderenti non a mezzo di soggetti individuati dalla norma, ma da istituti e da centri di informazione privi di poteri funzionali; inoltre, detti dati vengono determinati in modo astratto e, spesso risultano avulsi dalla realtà, poichè vengono emessi in tempi nei quali la produzione non è ancora compiuta.

Sotto il profilo formale, inoltre, va rilevato che ai provvedimenti fanno difetto alcuni presupposti essenziali che spesso vengono ignorati, pur essendo - come detto - essenziali ai fini della stessa sussistenza giuridica della norma. Infatti le determinazioni che impongono gli obblighi di distillazione obbligatoria delle «eccedenze produttive vinicole», secondo la legge fondamentale, dovrebbero avere come presupposti i piani programmatici settoriali europei e nazionali, le cui determinazioni «oggettive

e complessive» dovrebbero essere assunte come base per stabilire, fra l'altro, le quantità da sottrarre al mercato col metodo della distillazione obbligatoria. Detti piani non esistono perchè mai formulati e, pertanto, i regolamenti sono da ritenere giuridicamente inefficaci e, quindi, non recepibili dagli Stati membri.

La distillazione obbligatoria delle cosiddette «eccedenze» di prodotti vinosi (che, detto per inciso, spesso non esistono nelle misure stabilite annualmente dalle Commissioni incaricate) comporta, per i produttori, gravi conseguenze, atteso che i prezzi acquisibili sono pesantemente vessatori e costituiscono una vera e propria espropriazione dei valori reali del prodotto; inoltre, per il modo come vengono fissate le quantità da avviare alla distillazione nei singoli Stati, l'Italia rappresenta la vittima consenziente, in quanto ad essa viene addossato il maggior onere quantitativo, la cui entità è pari se non superiore alla metà dell'intera quantità da avviare alla distillazione.

Con una puntualità degna di migliore causa è stato adottato il provvedimento attuativo in materia (il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460) - cui fa riferimento il presente disegno di legge - che già nello scorso anno ha prodotto ai vitivinicoltori italiani danni valutabili in centinaia di miliardi; appare necessario e giusto, perciò, per il corrente anno, in attesa di una necessaria revisione e radicale modifica dell'intera materia, almeno attenuare il rigore sanzionatorio previsto dal secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del provvedimento di ricezione. La presente proposta, in attesa di una più ampia riforma del sistema, ridetermina, in via transitoria, a detto fine, in lire 1000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'importo della sanzione amministrativa di lire 50.000 prevista dal citato decreto-legge n. 370, del 1987, e successive modificazioni, per ogni quintale di prodotto sottratto alla distillazione; a giudizio del proponente, con

detta modifica vengono in parte eliminati i rilevanti danni che le nostre aziende agricole produttrici di vino non possono, altrimenti, sopportare senza correre il concreto rischio di cessare di esistere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1988, n. 146, convertito dalla legge 8 luglio 1988, n. 252, è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza dell'obbligo di consegna del vino alla distillazione previsto dall'articolo 39 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987 e dal regolamento (CEE) della Commissione n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni, comporta, a partire dalla campagna 1993-1994, l'applicazione della sanzione amministrativa di lire mille per quintale o frazione di quintale di vino da avviare alla distillazione obbligatoria».

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 575

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STANISCIA, SCRIVANI, BORRONI,
BARBIERI, CORVINO, DI BELLA e ORLANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

Disciplina dell'apicoltura

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	20

ONOREVOLI SENATORI. - In quasi tutti i Paesi del mondo esiste l'attività di apicoltura; si calcola che gli apicoltori siano più di sei milioni e circa 50 milioni siano gli alveari, con una produzione annua di circa 1 milione e 200 mila tonnellate di miele.

A) Apicoltura: situazione internazionale e nazionale.

I maggiori produttori sono la Cina, la Russia, gli Stati Uniti, e, quindi, via via, l'Argentina, il Canada, il Messico.

I 12 Paesi della CEE producono circa l'8 per cento del miele mondiale, più di 100 mila tonnellate nel 1991, con un incremento del 3,3 per cento rispetto al 1990. Vi è nei Paesi della Comunità europea una espansione di questo settore: le maggiori produzioni si sono avute in Germania, in Spagna, in Francia ed in Italia.

Nei Paesi della Comunità europea si ha un consumo annuo di più di 200 mila tonnellate e nel 1990 si è avuto un incremento dei consumi del 2,2 per cento. La Germania è il Paese in cui si ha il maggior consumo *pro capite* annuo, (chilogrammi 1,5), seguita da Grecia e Danimarca, rispettivamente con 1,3 e 0,8 chilogrammi.

La Comunità europea ha importato nell'anno 1990 circa 150 mila tonnellate; la Germania è il Paese che assorbe più del 50 per cento del miele importato, seguita dal Regno Unito con il 18 per cento e, quindi, dagli altri Paesi.

Le importazioni sono andate aumentando costantemente negli ultimi anni, da circa 80 mila tonnellate del 1975 a quelle attuali.

Le esportazioni della Comunità europea sono decisamente più basse delle importazioni (circa 30 mila tonnellate annue); le esportazioni sono state effettuate quasi per il 50 per cento dalla Germania.

A livello comunitario abbiamo, quindi, una produzione non sufficiente a far fronte al fabbisogno interno; è del 47 per cento il grado di autoapprovvigionamento.

L'apicoltura in Italia ha una tradizione antica. Nei censimenti del 1928 e del 1933 erano 100 mila gli apicoltori, con circa 600 mila alveari. Poco prima della guerra vi era circa 1 milione di alveari, con una produzione di circa 100 mila quintali di miele. Con la guerra il patrimonio apistico si dimezzò e la sua ricostituzione è stata lenta e difficile, a causa dell'esodo dal settore primario, della meccanizzazione, dello sviluppo dell'agricoltura intensiva, dell'uso spesso eccessivo di fitofarmaci e dei bassi prezzi del miele.

Intorno agli anni '70 è iniziata una lenta ripresa dovuta ad un aumento del prezzo, ad una politica comunitaria che ha incentivato questo settore e, infine, ad un maggiore interesse dei coltivatori verso l'apicoltura.

Negli anni '80 la varroasi (una malattia che colpisce le api), ha portato ad un arresto della crescita.

In questi ultimi anni, comunque, stabilizzati il male, si è avuta una certa ripresa.

A causa delle particolari caratteristiche del settore e delle insufficienti e contrastanti informazioni statistiche a disposizione, è difficile fare una stima precisa del numero degli apicoltori e di quello degli alveari e quindi della produzione annua di miele. Quasi sempre i dati ISTAT contrastano con quelli forniti dalle organizzazioni apistiche e le differenze non sono di poco conto. Per fare un solo esempio, nel 1985 l'ISTAT censiva 370 mila alveari, la FAI (Federazione Apistica Italiana), ne censiva 850 mila.

Comunque, comparando i due dati, è possibile avvicinarsi alla situazione reale, sintetizzata nella tabella n. 1.

Come emerge dalla tabella, nel nostro Paese vi è stata una espansione del settore apistico; la tendenza, pur con tutte le cautele sui dati, è quella di una crescita di questo settore, nonostante che in alcune regioni, (Sicilia, Calabria, Abruzzo), vi sia stato il riacutizzarsi della varroasi.

L'espansione del numero delle aziende e di quello degli alveari è confermata dalla crescita della quantità del miele prodotto, come emerge dalla tabella n. 2.

La tendenza alla crescita della produzione è stata rallentata nei primi anni '80 da diversi fattori, ad esempio l'andamento negativo del mercato e l'esplosione della varroasi.

La resa media degli alveari stanziali va dai 10 ai 20 chilogrammi annui, quella degli alveari nomadi è di 30-60 chilogrammi. È evidente che queste rese variano a seconda dell'andamento stagionale, dell'area geografica in cui è ubicato l'apiario e soprattutto in base alla professionalità dell'apicoltore.

L'alveare non produce solo miele, ma anche altri prodotti, dalla cera al polline, dal propoli alla pappa reale, dall'ape regina agli sciami, anche se per ottenere alcuni di questi prodotti l'apicoltore deve avere raggiunto un alto grado di professionalità.

Per quanto riguarda la tipologia delle imprese apistiche, secondo la FAI, la situazione è quella che emerge dalla tabella n. 3.

I professionisti sono quelli che vivono solo con il reddito prodotto dall'attività apistica ed hanno un numero di alveari che vanno dalle 2-300 unità per azienda a cifre molto più elevate.

I semi-professionisti sono quelli che esercitano altra attività, ma hanno un buon numero di alveari e una buona preparazione professionale.

Gli hobbisti hanno un numero di alveari modesto ed esercitano l'attività con finalità non economiche, ma a scopo amatoriale.

Secondo un'indagine dell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), le dimensioni delle aziende apistiche sono quelle riportate nella tabella n. 4.

L'attività apistica non è rilevante ai fini dell'occupazione: si ha, infatti, solo una media di 2,29 addetti per azienda e non a tempo pieno.

Il numero complessivo di addetti del comparto apistico può essere stimato in circa 20 mila unità: in questa cifra tuttavia non si comprende l'indotto.

Per le sue produzioni dirette l'apicoltura italiana è da considerarsi un'attività di modeste proporzioni.

Si calcola che il valore del miele prodotto in un anno si aggiri intorno ai 30 miliardi di lire, 10 miliardi di lire quello delle altre produzioni dell'alveare e 10 miliardi di lire quello dell'indotto, in totale solo l'uno per mille del prodotto lordo vendibile dell'agricoltura italiana. Il prodotto annuo di ogni azienda ha un valore medio di circa 550 mila lire.

Il valore aggiunto che l'apicoltura produce attraverso l'attività di impollinazione si calcola raggiunga i 2.000-2.800 miliardi di lire.

Non è semplice individuare il costo medio di produzione di un chilogrammo di miele, in quanto esso varia in base alla tipologia delle aziende, all'andamento della stagione e alla posizione geografica dell'apiario. Comunque l'azienda apistica italiana ha certamente costi più elevati di quelle degli altri Paesi europei, ed extraeuropei.

Con le riserve di cui sopra è possibile formulare una ipotesi sui costi di produzione del miele nel nostro Paese molto vicina a quelli reali: a tal proposito vedi la tabella n. 5.

Il costo di produzione per le aziende di piccole dimensioni (20 alveari), può arrivare anche a 7.500 lire/kg.

Ai costi di cui sopra va aggiunta una spesa di lire 500-1000/kg per la trasformazione e il confezionamento.

Il 50 per cento del costo di produzione è dovuto alla manodopera.

In Italia il consumo *pro capite* di miele è basso se confrontato con quello delle altre nazioni europee. In questi ultimi anni, comunque, forse anche per una maggiore sensibilità verso il consumo di prodotti naturali, si è registrato un apprezzabile aumento, come emerge dalla tabella n. 6.

Nel 1992 il consumo è apparso in ulteriore crescita.

La media del consumo *pro capite* europeo è di grammi 500.

I dati relativi alla produzione complessiva di miele in Italia oscillano a seconda della fonte da cui essi provengono: quelli dell'ISTAT, che prende in considerazione solo il miele commercializzato e censisce un numero inferiore di alveari, sono più bassi, quelli della FAI, che, invece, prende in considerazione l'intero quantitativo di miele prodotto e si basa su un numero maggiore di alveari, sono più alti.

Ciò premesso si calcola che la produzione annua si aggiri intorno alle 100.000 tonnellate di fronte ad un fabbisogno di circa 230.000, come evidenzia la tabella n. 7.

Come emerge da tale tabella abbiamo un *deficit* molto elevato e siamo costretti ad importare miele dagli altri Paesi. Il prezzo del miele di importazione è molto più basso del costo di produzione del miele italiano. I prezzi medi, compreso il dazio di circa il 26 per cento, sono quelli riportati nella tabella n. 8.

Il miele argentino nel 1987 veniva importato in Italia a 1420 lire/kg., compreso il dazio doganale, e quello cinese a 1535 lire/kg; molto competitivo è stato in questi anni anche il miele tedesco che non ha mai superato le 2.500 lire/kg. Il dazio doganale non è sufficiente quindi a colmare il divario tra il costo di produzione del miele italiano e il prezzo di vendita di quello straniero.

Poichè non è possibile contenere i costi di produzione del miele italiano al di sotto di un certo limite, il nostro prodotto è potenzialmente fuori mercato.

Le importazioni italiane provengono dai Paesi del continente americano, per il 46 per cento; da quelli dell'Est europeo, per il 25 per cento; da quelli della Comunità europea, soprattutto dalla Germania, per il 22 per cento e solo per il 7 per cento da altri.

Nell'ultimo decennio le importazioni si sono decuplicate.

B) *Importanza dell'apicoltura.*

Il settore apistico è stato nel nostro Paese ingiustamente trascurato. Poco ci si è preoccupati di questa attività produttiva, della trasformazione e commercializzazione dei suoi prodotti, degli aspetti biologici e sanitari degli alveari. Lo scarso interesse per l'apicoltura soprattutto da parte degli enti pubblici è dovuto a varie cause: al modesto reddito diretto che dalle api si ottiene, al limitato numero di occupati nel settore, alla presenza di molti hobbisti, che non hanno come fine il profitto, al fatto che non ci si è resi ben conto della grande funzione che le api svolgono per l'economia e l'ambiente.

Si è tardato molto a riconoscere, anche per assenza di dati certi, che l'apicoltura è un settore strategico per le produzioni agricole.

A questo riguardo ci sono stati studi attraverso i quali si è dimostrato che circa 40.000 miliardi del prodotto lordo vendibile in agricoltura risulta legato all'attività di impollinazione delle api.

Il massiccio impiego di fitofarmaci tossici e non selettivi, la pratica di monoculture su vaste estensioni, la meccanizzazione, la scomparsa di cespugli e di essenze spontanee, hanno provocato da un lato la quasi totale scomparsa degli insetti pronubi utili, che vivono allo stato selvatico e dall'altro la comparsa di altri organismi dannosi, che resistono anche all'uso dei pesticidi. A questo va aggiunto il fatto che oggi vi è la tendenza ad utilizzare in frutticoltura *cultivar* autosterili e di usare sementi ibride che dipendono da impollinazione incrociata. In questa situazione il servizio di impollinazione delle api è essenziale. Per alcune colture l'unica forma valida di impollinazione è quella entomofila: la produttività e la riproduzione del soggetto vegetale sono oggi quindi garantite dalle api.

Molti sono gli alberi e le piante che usufruiscono di questo servizio di impollinazione, dal mandorlo, all'albicocco, al susino, al pesco, dal melo al pero, al ciliegio all'actinia, dagli agrumi alla vite, all'olivo, dalle piante erbacee (fragole,

melone, cocomero) alle piante oleaginose (soia, girasole, colza) alle leguminose e alle foraggere (sulla, trifoglio, erba medica). L'impollinazione in questo caso non solo è necessaria, ma aumenta anche la produttività degli alberi da frutto e delle piante; il melone senza l'impollinazione rimarrebbe pressochè improduttivo.

L'azione impollinatrice delle api è indispensabile anche per equilibri ecologici della flora spontanea.

Un calcolo per difetto ci porta a dire che l'intervento delle api sulle piante e sugli alberi da frutto attraverso l'impollinazione assicura all'agricoltura italiana un incremento produttivo valutabile intorno ai 2.000 miliardi di lire all'anno, ogni alveare garantisce un reddito agricolo indiretto tra un milione e seicentomila e due milioni di lire annui.

Il servizio di impollinazione effettuato mediante le api può essere diretto, quando le api trasportano polline da un fiore all'altro o indiretto, quando viene inserito all'ingresso dell'arnia un dispensatore di polline, che le api, uscendo, prendono e trasportano sull'apparato femminile del fiore.

Le api costituiscono la migliore garanzia per il servizio di impollinazione in quanto gli alveari sono facilmente reperibili e agevolmente trasportabili.

Le api, inoltre, sono preferibili ad altri insetti pronubi perchè vivono in colonie numerose, perchè le bottinatrici insistono su fiori appartenenti alle stesse specie vegetali, e perchè fra i componenti della colonia vi è uno scambio di informazioni.

Quattro, dieci alveari assicurano il servizio di impollinazione per un ettaro di frutteto.

In una agricoltura sempre meno spontanea e sempre più razionale il ruolo dell'apicoltura diventa sempre più determinante. L'ape è ormai un fattore produttivo dell'economia agricola.

L'agricoltore, soprattutto per le colture specializzate, non può più limitarsi a preoccuparsi solo del clima, della concimazione, della potatura, della lotta ai parassiti, ma deve pensare soprattutto a come ottimizza-

re l'impollinazione e quindi l'impiego delle api.

Il rapporto tra l'uomo e la natura è stato sempre difficile nei secoli passati e spesso a soccombere è stato l'uomo. Dopo la rivoluzione industriale, e soprattutto negli ultimi decenni, avendo potenziato i suoi poteri di intervento, l'uomo rischia, se non si autocontrolla, di apportare, come spesso avviene, squilibri rilevanti all'interno della natura.

L'uomo esercita un intervento sempre crescente all'interno dei cicli naturali, rendendo sempre più delicato e problematico il suo rapporto con la natura, un rapporto che richiede necessariamente una visione globale e non parziale della realtà e dei vari settori d'intervento.

Gli equilibri all'interno dell'ecosistema sono tali che non si può intervenire su un settore senza apportare modifiche negli altri, a volte anche su quelli che sembrano i più lontani.

Oggi è una necessità tener conto di questo ed ogni nostra scelta a livello politico, economico, urbanistico, territoriale non ne può prescindere. Lo sfruttamento delle risorse, l'impiego di certi prodotti, gli investimenti in un certo settore, l'uso dello sviluppo tecnologico e dei mezzi di cui disponiamo, i nostri consumi, i nostri stili di vita, devono necessariamente tener conto dell'ambiente, delle risorse naturali, del futuro nostro e dell'intero pianeta.

Oggi è necessario trovare il giusto equilibrio, il compromesso tra le attività dell'uomo e la salvaguardia della natura e del territorio.

Spesso abbiamo difficoltà a renderci conto dei danni che la nostra azione provoca sull'ambiente anche perchè i riflessi non sono immediati e diretti, a volte, infatti, sono molto lontani nel tempo e dal settore in cui stiamo operando.

Spesso l'osservazione diretta dell'uomo attraverso tecniche anche raffinate non riesce a darci indicazioni esatte di ciò che sta avvenendo nell'ambiente e nel territorio in cui operiamo, neanche i complessi calcoli matematici fatti attraverso i potenti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

elaboratori di cui oggi disponiamo ci permettono di raggiungere questo fine.

Vi sono indicatori ambientali che possono a volte descrivere meglio di qualsiasi sofisticato strumento ciò che sta avvenendo nell'ambiente, fornendoci una rappresentazione sintetica della realtà, che spesso si presenta in maniera molto complessa. Questi indicatori ci permettono di scoprire, ad esempio, quelle sostanze che sono state immesse nell'ambiente in maniera abusiva e di individuare quelle interazioni sinergiche che nella natura si verificano in seguito all'azione degli uomini e degli altri agenti naturali, vegetali ed animali che in essa vivono ed operano.

Tutti gli organismi che vivono in un determinato ambiente ci possono indicare quanto accade attorno a loro, ma non tutti gli organismi hanno caratteristiche tali da prestarsi in modo efficace al monitoraggio ambientale.

Le api possono essere usate come indicatori biologici e insetti-*test*. Esse si muovono molto sul territorio, tanti sono i chilometri che percorrono nell'arco di una giornata, e centinaia, migliaia, sono i prelievi che ogni giorno effettuano. L'ape è, inoltre, un insetto che possiamo controllare, così come possiamo controllare i prelievi che essa fa. L'ape è in breve un sensore viaggiante e in questi suoi viaggi di andata e ritorno dagli alveari, raccoglie diverse sostanze. Ci si può rendere conto dell'importanza dell'opera di monitoraggio che le api possono svolgere se si considera che in un solo alveare ci sono circa 10 mila bottinatrici e che ognuna di esse si posa giornalmente su circa un migliaio di fiori: le api di un solo alveare fanno quindi, circa, 10 milioni di prelievi al giorno. L'azione di monitoraggio dell'ape è, inoltre, importante perchè i suoi prelievi sul territorio avvengono non solo attingendo ai fiori e all'acqua, ma anche intercettando con il suo corpo peloso le particelle aerodisperse.

L'ape si posa sulle foglie, penetra nei fiori, nelle gemme degli alberi, beve acqua nei fossi, raccoglie nettare e polline, capta elementi inquinanti dell'aria: è, in sintesi, l'indicatore ambientale per eccellenza.

Per verificare la qualità e la salute di un certo ambiente a volte non è possibile affidarsi soltanto ad analisi chimiche, ecco perchè si è pensato di far ricorso a degli indicatori ambientali: un organismo animale o vegetale con la sua presenza o assenza, con il diradarsi o infittirsi ci può indicare la pericolosità o meno di un determinato ambiente. Anche una pianta è un indicatore ambientale, però essa sta ferma e quindi la sua indicazione è limitata. L'ape non solo con la sua morte ci può indicare la pericolosità di un determinato ambiente ma, analizzando i prodotti del suo bottinaggio, possiamo scoprire ciò che avviene in un determinato territorio.

Attraverso una ricerca effettuata un decennio fa si è scoperto che in una zona della Romagna i tumori dell'apparato digerente dell'uomo sono più frequenti che altrove e che vi è una correlazione fra i tumori e i pesticidi; si è inoltre scoperto che i pesticidi sono nove volte su dieci cancerogeni pure per l'ape, il che significa che là dove vi è un alto rischio per l'ape vi è un alto rischio anche per l'uomo.

Le api possono essere impiegate non solo per fare rilievi in territori agricoli, ma anche in zone industriali, per verificare l'impatto ambientale di determinate aziende, così come possono essere utilizzate all'interno delle città, in zone urbanizzate, per verificare l'entità dei fattori inquinanti; in anni non molto lontani, infatti, esperimenti in tal senso sono stati effettuati in varie città italiane.

L'università di Bologna sta portando avanti questo discorso su tutto il territorio nazionale con risultati eccellenti.

Le api sono degli insetti che si rivelano molto sensibili agli anticrittogamici, agli antiparassitari, agli insetticidi e quindi attraverso di esse noi possiamo controllare la pericolosità, la nocività di questi prodotti.

Le api in questo modo diventano strumenti essenziali per la ricerca nel settore ambientale e in modo particolare per controllare l'inquinamento del territorio.

Questo servizio è ancora più efficace quando le api sono dislocate in territori dove manca la vegetazione spontanea e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

selvatica e quindi sono costrette a bottinare sulle coltivazioni, facendo così un rilevamento più diretto.

La funzione delle api quindi va al di là del mondo dell'apicoltura; possiamo rinunciare anche al miele e agli altri prodotti dell'alveare, ma l'uomo, la flora, l'ambiente non possono rinunciare a questo insetto prodigioso.

Se si individua questo profondo legame tra l'ape e la flora, tra l'ape e la natura, tra l'ape e l'uomo che coltiva, è necessario, indispensabile e utile che si stabilisca un rapporto di collaborazione tra l'apicoltore e l'agricoltore.

Questo rapporto è spontaneo e naturale quando le due figure si identificano, quando cioè è l'agricoltore che nei tempi morti è anche apicoltore e viceversa, o quando l'agricoltore ha bisogno delle api per l'impollinazione delle sue piantagioni. Spesso diventa conflittuale, invece, quando le due figure sono separate e le esigenze dell'uno entrano in conflitto con quelle dell'altro. Ad esempio quando l'agricoltore ha necessità di usare diserbanti, anticrittogamici, antiparassitari per combattere insetti nocivi che danneggiano le sue piante o i suoi campi e l'apicoltore, invece, ha bisogno di fare in modo che le sue api vadano di fiore in fiore per produrre miele senza essere vittime dei veleni dell'agricoltore.

È necessaria una maggiore informazione dell'apicoltore e dell'agricoltore affinché entrambi comprendano che è utile all'uno e all'altro il rispetto delle esigenze e dell'attività altrui; se ciò non avvenisse entrambi sarebbero destinati a soccombere.

In futuro le api sicuramente saranno sempre più necessarie per l'impollinazione, gli apicoltori devono prepararsi a svolgere questo servizio in modo da avere colonie adatte all'impollinazione nel momento della fioritura.

Gli agricoltori, se vogliono raccogliere e raccogliere di più, devono capire che non possono usare prodotti che distruggono gli insetti che sono a loro servizio, anzi devono cominciare a prepararsi per remunerare e remunerare anche bene gli apicoltori che

attraverso le api rendono loro il servizio di impollinazione.

Questa collaborazione è necessaria al di là degli aspetti economici per la salvaguardia e il rispetto dell'ambiente.

Collaborazione deve esserci non solo nel senso che l'agricoltore non usa prodotti nocivi, ma anche differenziando le colture, utilizzando *cultivar* nettarifere e ricorrendo a tecniche agricole non dannose per gli insetti.

L'ape è un insetto che vive in stretto legame con l'ambiente ed è l'unico insetto controllato dall'uomo, attraverso di esso quindi l'uomo può influire sull'ambiente, sulla sua tutela e può anche controllare la sua attività di uomo, controllando attraverso le api i riflessi che questa sua attività ha sull'ambiente stesso.

C) Prodotti e commercializzazione.

Il miele è senza dubbio il prodotto più importante dell'alveare e il più apprezzato dai consumatori.

Secondo la definizione che figura nella direttiva 74/609/CEE del Consiglio del 22 luglio 1974, recepita con la legge 12 ottobre 1982, n. 753, «il miele è il prodotto alimentare ricavato dalle api mellifere partendo dal nettare dei fiori o dalle secrezioni provenienti dalle parti vive delle piante o che si trovino su di esse, che le api stesse raccolgono, trasformano, aggiungono di sostanze specifiche, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare».

Il miele che può essere considerato una delle pochissime sostanze alimentari «primitive» ancora esistenti, ha un alto valore energetico e nutritivo; è un prodotto completo ed è indicato nella dieta dei bambini, degli adolescenti, degli atleti, degli anziani, perchè esso è immediatamente assorbito dall'organismo senza alcuna digestione preventiva. Contiene soprattutto glucosio e fruttosio, ma anche acidi organici e sostanze minerali, in primo luogo potassio, e contiene anche proteine e vitamine. Il miele viene utilizzato a fini terapeutici, nella produzione di cosmetici e nell'industria dolciaria. Comunque la maggior parte,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

i due terzi della produzione totale, viene destinata all'alimentazione.

In Italia, grazie alle condizioni geografiche e climatiche favorevoli e alla professionalità degli apicoltori, produciamo più di 30 tipi di miele pregiato. In base ai fiori da cui proviene abbiamo varie qualità di miele, dal miele di agrumi, castagno, corbezzolo a quello di eucalipto, tiglio, sulla, girasole, da quello di trifoglio, colza e frutta a quello dei millefiori e delle melate varie fino ai mieli di limitate quantità, ma di qualità pregiate, che derivano dal timo, dal rosmarino, eccetera.

Per la lavorazione, il confezionamento e l'etichettatura del miele non occorrono operazioni complesse né attrezzature sofisticate. Circa il 60 per cento del miele italiano viene lavorato e confezionato dai produttori; la sua lavorazione non avviene in impianti di grandi capacità lavorative e ad alto sviluppo tecnologico, la lavorazione e il confezionamento avvengono anche nelle aziende apistiche piccole con impianti semiautomatici, a volte azionati anche a mano.

La parte restante, il 40 per cento, viene conferita alle industrie e alle cooperative. In Italia ci sono cooperative, circa 50, e aziende industriali, circa 20, che si occupano in modo specifico del settore apistico e curano non solo l'aspetto produttivo, ma anche il confezionamento e la commercializzazione del miele.

Non è possibile fare un discorso preciso sui canali attraverso cui avviene la commercializzazione del miele: essa varia col mutare del tipo di azienda e delle sue dimensioni; quasi nessun produttore vende in base ad un preciso programma commerciale.

Quasi tutte le aziende produttrici, comunque, a prescindere dalle loro dimensioni, collocano una parte del prodotto direttamente sul mercato.

Per gli hobbisti il problema commerciale non esiste: tra uso familiare, regali ad amici e parenti, vendita a conoscenti e a colleghi il prodotto è collocato; se qualcosa avanza viene conferito ai grossisti o ad altri apicoltori.

Il semiprofessionista, spesso confeziona in casa, attraverso laboratori artigianali, il proprio miele e lo colloca direttamente sul mercato, vendendo a clienti affezionati o occasionali; il professionista segue la stessa via e, a volte, aggiunge alla vendita diretta sul luogo di produzione quella presso negozi ed erboristerie.

Il professionista che ha fatto il salto di qualità ed è passato al confezionamento del prodotto con marchio proprio distribuisce direttamente o attraverso i negozi. Questo naturalmente può farlo solo chi produce quantità rilevanti di miele, può assicurare continuità nella fornitura, prezzi non molto alti, un prodotto standardizzato ed è infine in grado di fare una certa azione promozionale. Ciò che non è possibile collocare con questi sistemi viene conferito alle cooperative, ai grossisti, all'industria di trasformazione.

In breve, circa la metà del miele passa attraverso le grandi aziende trasformatrici ed arriva al consumatore attraverso i banchi di distribuzione al dettaglio; un 40 per cento attraverso la grande distribuzione; la parte restante è acquistata dal consumatore direttamente nelle aziende produttrici.

D) *Vincoli strutturali.*

L'apicoltura nel nostro Paese non si sviluppa come dovrebbe a causa di alcuni rilevanti vincoli di carattere strutturale, ambientale, giuridico e sanitario.

Brevemente e schematicamente li elenchiamo.

Si è generato uno squilibrio tra aree dove sono presenti apicoltori ed alveari e quelle dove vi sono sufficienti disponibilità di piante e di alberi melliferi idonei alla produzione di miele.

In molte zone del Paese, in seguito alla meccanizzazione e alla specializzazione colturale, si è sviluppata la monocoltura che, modificando interi ecosistemi, ha comportato la riduzione della disponibilità e delle varietà floreali; nelle zone di collina e di montagna si va perdendo la copertura arborea, arbustiva e erbacea e gli ecosiste-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mi boschivi si sono profondamente modificati.

La meccanizzazione, le monocolture e l'agricoltura intensiva hanno portato alla necessità di un uso massiccio e a volte indiscriminato di diserbanti e pesticidi anche durante il periodo della fioritura con conseguente moria di api e a volte di interi apiari.

I costi di produzione del miele in Italia, per carenze strutturali ed organizzative, sono molto superiori a quelli di quasi tutti gli altri Paesi membri della Comunità europea, e non solo. I prezzi sul mercato sono molto al di sotto dei costi di produzione. Gli apicoltori italiani riescono a produrre e a vendere ancora perchè si accontentano di una ricompensa per la manodopera ed anche per i capitali investiti, inferiore alle quotazioni di mercato.

La Germania poi attua una vera e propria concorrenza sleale, in quanto importa miele dai Paesi extraeuropei a prezzi bassi, lo lavora, lo confeziona e lo riesporta nei paesi della Comunità europea, e molto in Italia, a prezzi inferiori a quelli del costo di produzione dei nostri mieli; da questa tenaglia, se continua a stringersi, gli apicoltori italiani non possono che essere schiacciati, infatti i prezzi molto spesso non sono tali da permettere di far fronte ai costi di produzione.

I bassi prezzi dei mieli in Italia sono dovuti anche alla polverizzazione dell'offerta che riduce il potere contrattuale degli apicoltori e al fatto che essi sono imposti da poche aziende agro-alimentari.

Vi è una polverizzazione delle aziende, tutte piccole, e questo è un pesante ostacolo allo sviluppo dell'apicoltura, perchè nelle aziende non si attuano criteri di imprenditorialità e la professionalità non si sviluppa.

Le aziende non sono dotate di attrezzature tecnologicamente adeguate e tali da permettere un alto livello produttivo.

Non sono diffuse, come sarebbe necessario, strutture consortili, cooperative, idonee allo stoccaggio, alla lavorazione, e al confezionamento del miele.

Il miele, pur essendo conosciuto come un alimento sano, in effetti non è molto

consumato nel nostro Paese, il nostro consumo *pro capite* è tra i più bassi di Europa. I consumatori non conoscono e non apprezzano l'utilità del miele.

Manca ancora un marchio di qualità riconosciuto ufficialmente.

Mancano controlli sulla qualità dei prodotti per cui i mieli migliori, quelli italiani, sono penalizzati, in quanto i mieli di altri Paesi, di qualità scadente, sono immessi sul mercato a prezzi più bassi e, quindi, fanno una concorrenza sleale al nostro prodotto. Questi controlli non si fanno perchè mancano tecnici capaci e laboratori di analisi adeguati. Ciò comporta che sul mercato vi siano prodotti non condizionati, con etichette irregolari, senza indicazione dell'origine e delle eventuali miscele.

Manca una adeguata assistenza sanitaria, non vi sono veterinari preparati, non vi sono insegnamenti a livello universitario, sono assenti le strutture diagnostiche alle quali gli apicoltori potrebbero rivolgersi. L'intervento sanitario invece di essere diretto a prevenire le malattie, a curare, si limita a reprimere, a ordinare la distruzione delle api colpite da mali. Non sapendo curare si uccide! Questa carenza è grave, questa ignoranza degli organi di controllo è assai dannosa per gli apicoltori se si pensa che questo ostacola il nomadismo, che è una forma diffusa ed essenziale della nostra apicoltura per sfruttare adeguatamente le risorse nettariifere del Paese e per rendere il servizio di impollinazione. La mancanza delle conoscenze delle diverse malattie, a volte, fa sì che venga impedito lo spostamento di un apiario perchè malato, cosa sbagliata, in quanto il fatto non comporterebbe alcuna conseguenza negativa.

Non si fa una politica di ricerca e di sperimentazione; i mezzi finanziari messi a disposizione dall'ente pubblico sono limitati e manca un coordinamento tra le diverse iniziative che si intraprendono.

Vi dovrebbe essere ricerca nel settore della produzione, in quello sanitario, sulla vita e l'attività delle api, sul miglioramento genetico delle stesche e sul rapporto api-ambiente. Completamente assente è la formazione professionale degli addetti al

settore apistico, necessaria per ottenere buoni risultati, per usare bene i fattori produttivi e per conseguire profitti economici oltre che ambientali.

Vi sono carenze legislative gravi. L'apicoltura è regolata nella sostanza ancora dal regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e non si è riusciti a fare una nuova legge quadro, richiesta da decenni dagli apicoltori e dalle loro associazioni. Né il Governo né le forze politiche presenti in Parlamento hanno avanzato disegni di legge per questo settore.

Molti altri vincoli e carenze possiamo riscontrare nel settore dell'apicoltura: dalla mancata valorizzazione degli altri prodotti dell'alveare, alla carenza di assistenza tecnica, ad altri ancora. Comunque il limite più grave è politico. Chi ha governato questo paese, non si è reso conto della grande importanza che ha l'apicoltura per la produzione agricola, per la conservazione delle piante e degli alberi, per la tutela della flora, del territorio e in generale dell'ambiente e pertanto non le ha prestato l'attenzione dovuta.

E) *Proposte.*

Se le carenze sono quelle di cui abbiamo detto non è difficile immaginare quale debba essere l'azione da fare in futuro: bisogna lavorare per superare ciò che impedisce agli apicoltori di sviluppare la loro attività.

È evidente che bisogna legare l'apicoltore al prodotto e, quindi, al profitto per fare in modo che curi l'apiario per avere un prodotto sempre migliore, ma ormai bisogna entrare nella logica che l'ape ha un valore che va al di là di quello strettamente economico dovuto alla produzione di miele.

La funzione principale delle api è quella della conservazione dell'ambiente e dell'aiuto all'agricoltura, è, quindi, necessario fornire un sostegno economico all'apicoltore anche e soprattutto in quanto operatore ambientale e operatore al servizio dell'agricoltura.

Bisogna partire allora dal presupposto che l'apicoltura è un settore importante

non tanto per la produzione diretta, che è poca cosa, quanto per il servizio che rende all'agricoltura, al territorio e all'ambiente. Questo aspetto è stato completamente trascurato in passato, non solo per mancanza di conoscenze adeguate, ma anche perché il problema solo oggi si pone in maniera pressante.

Sono state le profonde trasformazioni avvenute nel settore agricolo a portare a questo cambiamento di prospettiva dell'allevamento apistico. Sono state già evidenziate le cause che hanno creato il problema dell'impollinazione con il conseguente grave pericolo, in sua mancanza, per la produzione agricola sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo, problema che solo le api oggi possono risolvere.

Gli imprenditori agricoli e gli enti pubblici devono prendere coscienza della importanza del settore apistico e intervenire di conseguenza. Non si può sperare né pretendere che gli apicoltori si facciano carico di mantenere a loro spese un settore che è sottoposto ad una spietata concorrenza da parte degli apicoltori degli altri Paesi. È necessario, invece, che l'ente pubblico intervenga in modo massiccio e programmato per mantenere e sviluppare questa attività.

Prima di pensare ad un intervento specifico sulla struttura produttiva e commerciale delle aziende apistiche, pur necessario, bisogna intervenire sull'ambiente in cui l'ape vive e lavora.

È necessario in primo luogo intervenire sul modo in cui si produce oggi in agricoltura e sulle varie *cultivar*.

Nelle zone di pianura bisogna equilibrare il rapporto tra le varie colture, una diffusa monocoltura è dannosa per gli insetti, in quanto provoca la moria di alcuni e il diffondersi eccessivo di altri, ma anche la produttività non ne guadagna da un punto di vista quantitativo e qualitativo.

L'uso sconsiderato di diserbanti, anticritogamici, pesticidi è nocivo per gli insetti e per i prodotti. È necessario, quindi, limitarne l'impiego per evitare di inquinare l'ambiente e distruggere gli insetti. Un primo intervento, quindi, va fatto in questa dire-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione: è necessario razionalizzare e diminuire l'uso di sostanze chimiche nel settore agricolo. Bisogna inoltre obbligare le ditte fornitrici di fitofarmaci a dare informazioni adeguate agli agricoltori sui loro effetti nocivi come è necessario informare e obbligare questi ultimi a fare un uso razionale degli stessi. Occorre che l'ente pubblico faccia un intervento deciso per fare in modo che si ricorra sempre più alla lotta guidata, integrata, biologica.

Nell'agricoltura del futuro bisogna prendere in attenta considerazione il problema delle diverse *cultivar* e dell'equilibrio che tra esse vi deve essere. È vero che l'imprenditore è portato a coltivare ciò che dà maggior reddito, ma è anche vero che quello agricolo è il settore dove è maggiormente presente l'intervento dell'ente pubblico, che non deve limitarsi solo a disciplinare le eccedenze produttive, ma deve vigilare anche sulla qualità delle coltivazioni.

L'agricoltura è il settore economico che forse più contribuisce alla conservazione o al degrado del territorio, del paesaggio e dell'ambiente. Gli operatori agricoli non possono essere, quindi, abbandonati soltanto alla libera dialettica economica, ma l'ente pubblico deve intervenire affinché questo settore oltre a produrre generi alimentari contribuisca anche a conservare e a tutelare il territorio e l'ambiente.

In un mondo agricolo più sano sopravvivono le api, gli altri insetti pronubi e vivono meglio anche gli altri animali e con essi l'uomo. In un'agricoltura più rispettosa degli equilibri naturali le api e gli altri insetti potrebbero favorire raccolti più abbondanti e di migliore qualità.

Bisogna intervenire sull'agricoltura delle zone interne che sono più soggette all'abbandono e al degrado ambientale.

Il disboscamento, il deteriorarsi del manto erboso, le terre abbandonate e non coltivate hanno reso queste zone economicamente povere, l'uomo è fuggito e l'ape non trova nettare da bottinare né svolge la funzione che potrebbe, quella di impollinatrice. In queste zone bisogna fare interventi strutturali non solo per evitare l'ulteriore

degrado del territorio, ma per cercare di invertire la direzione. Le api possono dare un contributo in questo senso anche perché in queste zone, non essendo possibile un'agricoltura intensiva, meno massiccio è l'uso dei pesticidi. Non solo è più facile la sopravvivenza delle api, ma i loro prodotti, in primo luogo il miele, sono più genuini, quindi di qualità più pregiata perché inferiori sono i residui e per questa ragione maggiore, molto maggiore, può essere il suo prezzo sul mercato.

Nelle zone interne molto può e deve fare l'ente pubblico, perché qui meno presente è il mercato e quindi l'attività del privato. L'ente pubblico deve intervenire per il rimboscamento di queste zone e nel farlo deve tener conto della necessità di piantumare alberi che possano favorire lo sviluppo dell'apicoltura.

L'impianto di nuovi boschi o la cura di quelli esistenti dovrà mirare a sviluppare quelle piante del bosco, del sottobosco e delle macchie che hanno essenze nettariifere in quantità e qualità tali da permettere al settore apistico di svilupparsi e di produrre miele pregiato.

La forestazione produttiva e quella protettiva devono avere come fine anche il settore apistico. La messa a dimora di piante di determinate specie nettariifere, anche nei vivai, raggiunge fini diversi, non solo quello di tutelare il territorio, di garantire la salubrità dell'aria, di produrre legno e legna, ma anche quello di permettere la produzione di mieli pregiati.

Nelle zone interne è possibile da parte dell'ente pubblico intervenire per sviluppare la coltivazione delle piante officinali. Queste coltivazioni non solo danno un reddito diretto e quindi possono contribuire al mantenimento delle popolazioni in queste zone, ma agevolano anche la produzione di mieli monoflorali pregiati.

Nelle zone interne può essere sviluppata anche la coltivazione di alberi da frutto cosiddetti minori. More, lamponi, mirtilli possono essere risorse per l'agricoltore, ma anche per le api, che a loro volta possono contribuire a migliorare le produzioni in quantità e qualità. In queste zone, attraverso

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

so interventi adeguati ed opere dirette al governo delle acque bisogna tutelare il manto erboso per permettere allevamenti bradi e anche per creare un ambiente ideale per lo sviluppo dell'apicoltura; le api possono attingere nelle diverse stagioni e per più lunghi periodi alle tante specie di fiori spontanei presenti in queste zone e che permettono la produzione di pregiati mieli millefiori.

L'istituzione nelle aree montane di parchi, che mirano alla tutela della flora, delle acque, dell'aria e dell'ambiente nel suo complesso è certamente un fatto positivo per lo sviluppo dell'apicoltura e per la produzione di mieli di qualità, che possono essere immessi sul mercato con specifiche etichettature che ne indicano la provenienza, le caratteristiche, i pregi e a prezzi più alti.

L'apicoltura può essere un'attività complementare, integrativa, per gli operatori economici delle zone interne, e potrà contribuire al riequilibrio economico e sociale del territorio; il reddito dell'apicoltura potrà essere integrativo degli altri redditi da quello dell'agricoltore a quello del lavoratore dipendente, di tutti coloro che vivono in queste zone marginali e più difficili del Paese.

In una agricoltura, come quella nostra, specializzata e intensiva, il nomadismo è necessario per poter permettere alle api di lavorare e produrre nelle diverse stagioni dell'anno, per sfruttare, volta a volta, la fioritura di questa o quella specie di albero o di pianta e per avere, quindi, una maggiore produzione di miele e degli altri prodotti, onde poter elevare il reddito degli apicoltori.

I nostri apicoltori per poter trasferire gli apiari da un luogo all'altro, spesso anche molto distanti tra loro, affrontano spese elevate che certamente aumentano i costi di produzione. Infatti essi sono più alti di quelli degli altri Stati, soprattutto extraeuropei, dove una struttura diversa dell'agricoltura permette di ottenere le stesse quantità di prodotto o poco meno senza trasferire gli apiari da un luogo all'altro. Comunque nel nostro Paese il nomadismo

è necessario e bisogna favorirlo ed incentivarlo. E ciò non solo al fine di avere una maggiore produzione, ma anche per avere mieli che, prodotti con nettari di alberi e piante diverse, sono per gusto, colore, caratteristiche, sapore, più pregiati. Questi mieli possono essere immessi sul mercato a prezzi maggiori di quelli importati e conquistarsi particolari nicchie di mercato.

Considerata la struttura attuale della nostra agricoltura, il nomadismo, oltre a garantire una maggiore e migliore produzione, assolve al fondamentale ed essenziale servizio di impollinazione.

L'ente pubblico deve favorire il nomadismo attraverso norme valide e uguali per tutte le regioni, facilitazioni sanitarie e di ubicazione degli apiari e soprattutto deve svolgere un'azione di informazione presso gli agricoltori per renderli consapevoli della grande utilità del servizio di impollinazione, che è necessario abbia un riconoscimento anche ai fini giuridici, fiscali ed economici.

Entrando più nello specifico del settore apistico, della struttura produttiva delle aziende, della qualità del prodotto, della sua commercializzazione, delle norme e dei regolamenti che regolano la produzione e il commercio del miele e degli altri prodotti dell'apicoltura, è necessario fare alcuni interventi.

Nel nostro Paese dobbiamo aumentare il patrimonio apistico per i fini di cui si diceva sopra: servizio di impollinazione, aumento della produzione per soddisfare il fabbisogno interno, tutela dell'ambiente. Bisogna produrre soprattutto miele di qualità per soddisfare una domanda che va crescendo e diventa sempre più esigente.

È necessario mettere gli apicoltori nelle condizioni di produrre e di vendere a prezzi remunerativi.

Lo sviluppo deve mirare a mettere gli apicoltori in condizione di avere un sufficiente reddito dai prodotti dell'alveare e in primo luogo dal miele, questa è la migliore garanzia che essi continueranno la loro attività.

Bisogna mirare, da questo punto di vista, allo sviluppo e all'aumento degli apicoltori

professionisti e semiprofessionisti organizzati in aziende moderne e tali da permettere loro di avere un reddito sufficiente, ma bisogna sostenere e sviluppare anche gli apicoltori hobbisti perchè questo tipo di apicoltura non solo può essere un utile passatempo, ma può avere due funzioni fondamentali: quella di permettere una integrazione di reddito a lavoratori di altri settori e della stessa agricoltura (soprattutto nelle zone marginali), e quella di assicurare un servizio di impollinazione nelle zone interne, dove gli operatori economici del settore agricolo incontrano difficoltà.

Per raggiungere questi obiettivi utili per gli apicoltori e per i consumatori, indispensabili per una apicoltura qualificata e competitiva, necessari per verificare e mantenere gli equilibri ambientali e tutelare la flora, la fauna e la salute dell'uomo, bisogna che ci sia un intervento dell'ente pubblico nel settore dell'apicoltura, un intervento sulle strutture produttive, su quelle commerciali, su quelle della ricerca e della formazione professionale e su quella associativa.

Occorrono finanziamenti da destinare alle aziende apistiche per fornir loro i mezzi necessari ad ampliare e migliorare le strutture produttive, onde abbassare di molto i costi di produzione e per poter essere competitive sul mercato internazionale.

La ricerca ha anche in questo settore una funzione e un'importanza strategiche. Perchè le nostre aziende siano competitive a livello internazionale è necessario che l'attività dei nostri apicoltori si basi su una solida conoscenza scientifica delle api, della loro attività, delle tecniche produttive e gestionali delle aziende. Il fatto che le api producano miele dagli albori dell'umanità non significa che le api possano essere abbandonate a loro stesse e che l'uomo possa limitarsi a raccogliere il prodotto del lavoro di questi insetti.

Come negli altri settori dell'agricoltura e della zootecnia sono necessarie la ricerca e la sperimentazione, è necessario l'approfondimento scientifico sotto l'aspetto entomologico e zootecnico.

Bisogna approfondire la conoscenza della biologia dell'alveare e delle diverse patologie apistiche, selezionare e migliorare la razza propria del nostro Paese, quella ligustica, ma bisogna anche e soprattutto ricercare per meccanizzare e automatizzare le operazioni all'interno dell'azienda per ridurre i costi, aumentare la produzione e migliorare la qualità.

È necessario approfondire lo studio sui rapporti complessi esistenti tra apicoltura ed agricoltura, sulla flora nettarifera e pollinifera, sul come ottimizzare le produzioni mellifere.

Occorre studiare come modificare le composizioni floristiche nelle diverse zone per avere maggiore potenzialità mellifera, redigendo anche una mappa mellifera dei diversi territori.

Necessita, per migliorare la qualità, non solo che le api attingano a fiori sempre più idonei, ma anche che non vi siano residui di fitofarmaci, residui di sostanze estranee, che rendono i mieli meno pregiati.

Occorre individuare le proprietà alimentari, terapeutiche, cosmetiche del miele e degli altri prodotti dell'alveare sull'organismo umano per promuoverne la loro diffusione.

Insieme alla ricerca è necessaria la formazione professionale degli apicoltori e di coloro che lavorano in questo settore, così come bisogna informare gli agricoltori sull'utilità delle api, sulla loro biologia e sui problemi generali dell'apicoltura.

Alla ricerca e alla formazione va accompagnata l'assistenza tecnica e, soprattutto, quella sanitaria, che costituiscono lo strumento indispensabile per lo sviluppo dell'apicoltura, per la tutela e la salvaguardia degli apiari.

Un altro obiettivo che ci si deve porre nella situazione italiana è quello di migliorare ancora di più e tipicizzare il nostro prodotto.

La concorrenza dei mieli stranieri può essere battuta sia abbassando i costi, come si diceva prima, sia, soprattutto, migliorando la qualità e la genuinità del nostro miele.

L'ambiente più sano, la ricerca, la conoscenza delle tecnologie produttive e un adeguato trattamento, portano ad un prodotto di migliore qualità e tale da poter occupare una fascia di mercato medio alta in cui il miele estero non può entrare.

Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra, bisogna anche conoscere le esigenze dei consumatori e dare loro una informazione adeguata sulle proprietà del miele.

Per le non grandi dimensioni delle aziende e per il fatto che le varie associazioni apistiche non sono adeguate alle esigenze del settore, è mancata in questo comparto produttivo una sufficiente pubblicizzazione del prodotto miele e delle sue qualità nutritive, dietetiche e terapeutiche. Bisogna rimediare a questa carenza e, inoltre, è necessario arrivare a dei prodotti DOC, con marchi facilmente riconoscibili, in modo che il consumatore, una volta acquisito con la qualità, non si perda, perchè è in grado di riconoscere il prodotto al momento dell'acquisto.

Non basta avere un buon prodotto, un prodotto conosciuto e ricercato dal consumatore, è necessario anche avere una adeguata rete commerciale, ciò soprattutto per i produttori professionisti, che sia tale da far arrivare con regolarità il prodotto al consumatore.

Per fare questo occorre che le associazioni degli apicoltori si rafforzino e che gli

apicoltori, soprattutto quelli piccoli, si riuniscano in cooperative per avere migliori strutture per la preparazione, il confezionamento e la ricerca degli sbocchi commerciali del prodotto.

L'ente pubblico per tutelare gli apicoltori e i consumatori deve inoltre necessariamente intervenire per controllare la qualità dei prodotti immessi sul mercato per impedire la vendita di mieli scadenti, soprattutto di quelli esteri, spacciati per buoni, in una parola per evitare e reprimere ove necessario vere e proprie frodi commerciali.

Di qui la necessità di un adeguamento normativo e legislativo alle esigenze di una apicoltura ed agricoltura moderne, una legislazione che possa mettere in condizione i nostri apicoltori di produrre a costi più bassi, di produrre mieli di qualità e di vendere a prezzi competitivi in un mercato sempre più ampio.

Se si riesce a fare prodotti di qualità, ad abbassare i costi di produzione, e far conoscere ai consumatori le proprietà del miele, ed avere una adeguata rete di distribuzione e ad evitare le frodi vi è la possibilità per gli apicoltori italiani di collocare il loro prodotto a prezzi remunerativi anche alla luce del fatto che vi è la concreta possibilità di un aumento del consumo *pro capite*.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 1

RAFFRONTO TRA DATI DEL CENSIMENTO AGRICOLO E DATI FAI

REGIONI	1971 - II CENSIMENTO AGRICOLO		1981 - DATI FAI		1991 - DATI FAI		1992 - DATI FAI	
	N. Aziende	N. Alveari	N. Aziende	N. Alveari	N. Aziende	N. Alveari	N. Aziende	N. Alveari
Piemonte	4.326	31.474	7.000	72.000	-	86.000	-	108.000
Valle d'Aosta	288	2.829	700	7.000	-	12.000	-	15.000
Lombardia	1.832	17.229	6.300	68.000	-	90.000	-	113.000
Trentino-Alto Adige	1.976	17.664	5.000	47.000	-	57.000	-	72.000
Veneto	3.389	18.499	4.200	45.000	-	72.000	-	90.000
Friuli-Venezia Giulia	1.028	7.989	2.600	21.000	-	25.000	-	31.000
Liguria	591	4.477	1.250	12.000	-	14.000	-	17.000
Emilia-Romagna	4.375	35.530	8.400	90.000	-	108.000	-	135.000
Toscana	2.928	16.256	4.450	50.000	-	64.000	-	80.000
Umbria	2.589	9.224	4.300	30.000	-	37.000	-	46.000
Marche	1.959	19.335	5.600	58.000	-	70.000	-	88.000
Lazio	1.314	8.998	4.700	34.000	-	54.000	-	68.000
Abruzzo	689	12.697	3.000	44.000	-	53.000	-	66.000
Molise	324	4.941	1.300	16.500	-	18.000	-	22.000
Campania	704	34.932	2.300	38.000	-	50.000	-	63.000
Puglia	160	1.464	1.000	13.000	-	17.000	-	21.000
Basilicata	495	1.949	600	8.000	-	10.000	-	12.000
Calabria	379	4.562	1.600	14.000	-	18.000	-	22.000
Sicilia	405	11.132	3.500	94.500	-	114.000	-	143.000
Sardegna	936	24.574	2.200	68.000	-	81.000	-	102.000
ITALIA ...	30.587	285.752	70.000	830.000	75.000	1.050.000	75.000	1.314.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 2

ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE

ANNO	Produzione in tonnellate	ANNO	Produzione in tonnellate
1970	7.200	1985	8.500
1980	4.000	1986	8.500
1981	4.500	1987	10.000
1982	5.000	1988	8.500
1983	5.600	1989	10.000
1984	6.000	1990	14.000

TABELLA N. 3

TIPOLOGIA DELLE IMPRESE APISTICHE

DENOMINAZIONE	Professionisti	Semiprofessionisti	Hobbisti
Numero e percentuale apicoltori	750 (1%)	14.250 (19%)	60.000 (80%)
Numero alveari	20%	45%	35%
Percentuale produzione lorda vendibile .	8%	18%	14%
Produzioni dell'alveare	Miele, altri prodotti, sciami artificiali, api regine.	Miele, altri prodotti, sciami artificiali.	Miele.
Pratica nomadismo	Si	In parte	No

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 4

DIMENSIONI DELLE AZIENDE APISTICHE

Aziende percentuale	Numero alveari
50,8	51-200
25,4	21-50
18,6	0-20
5,2	oltre 200

TABELLA N. 5

COSTI DI PRODUZIONE

ANNO	Professionisti	Semiprofessionisti	Hobbisti
1980	Lire 2.000 kg	Lire 3.100 kg	Lire 3.800 kg
1990	Lire 3.000 kg	Lire 4.100 kg	Lire 5.500 kg

TABELLA N. 6

CONSUMO PRO CAPITE DI MIELE

ANNO	Consumo pro capite in grammi
1970	180
1980	250
1985	320
1987	350
1988	280
1989	350
1990	360
1991	380

TABELLA N. 7

BILANCIO DEL SETTORE DEL MIELE

(In tonnellate)

VOCI DI BILANCIO	1987	1988	1989	1990	1991
Produzione	40.000	8.500	10.000	10.700	
Importazione	10.821	8.531	10.892	11.131	11.842
Esportazione	304	394	336	459	438
Disponibilità	20.517	16.637	20.556	20.672	22.104
Autoapprovvigionamento ...	48,7%	51,1%	48,6%	48,4%	48,4%

TABELLA N. 8

PREZZI MEDI

ANNO	Lire	ANNO	Lire
1980	1.635	1985	2.620
1981	1.887	1986	2.402
1982	2.212	1987	2.005
1983	2.250	1988	2.031
1984	2.405	1989	2.139

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce il settore dell'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la produzione del miele e degli altri prodotti degli alveari ed indispensabile per l'agricoltura e la conservazione dell'ambiente naturale.

2. Le norme della presente legge costituiscono principi fondamentali in materia di produzione apicola e suoi derivati ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le proprie attribuzioni in conformità alle norme della presente legge, costituenti principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e alle norme dei rispettivi statuti.

Art. 2.

(Definizione)

1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola. Detta attività non è generalmente correlata alla gestione del terreno e alla tutela dell'ambiente.

Art. 3.

(Prodotti agricoli)

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli: il miele, la pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele.

2. Ai fini della presente legge si considera arnia il contenitore per api, arnia mobile il contenitore per api a favi mobili e arnia

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rustica o villica il contenitore per api a favi fissi. È considerato alveare l'arnia contenente una famiglia di api; è considerato apiario un insieme unitario di alveari.

Art. 4.

(Modifiche alla legislazione vigente)

1. Il numero 12) della tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«12) miele, polline, propoli, gelatina reale».

2. Il numero 34) della citata tabella A, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«34) cera d'api greggia; cera vergine d'api in pani o in fogli».

Art. 5.

(Produttore apistico)

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari regolarmente censiti e denunciati.

2. È produttore apistico colui che esercita l'attività apistica, denominata apicoltura a fini economici ed anche ai semplici fini aziendali.

3. È coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge centocinquantesi giornate annue di lavoro nello svolgimento dell'attività apistica o di altra attività agricola; in tale ultima ipotesi, la detenzione di un alveare comporta la considerazione di una giornata di lavoro l'anno.

Art. 6.

(Disciplina dell'uso dei pesticidi)

1. Al fine di una adeguata protezione del patrimonio apistico nazionale e di un

aumento della produzione di semi e di frutti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, nell'ambito dei principi fissati dalla presente legge, l'uso di sostanze insetticide ed acaricide sulle colture foraggere, orticole, frutticole, da seme, floricole e ornamentali, nonché sulle altre colture durante la produzione di melata.

2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è fatto carico di stabilire divieti circa i trattamenti insettici ed acaricidi sulle colture di cui al comma 1 durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi, nonché di stabilire divieti circa l'uso di inappropriate tecniche fitoiatriche a fiore aperto.

Art. 7.

(Comitato nazionale per l'apicoltura)

1. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, è istituito il Comitato nazionale per l'apicoltura, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, o da un sottosegretario di Stato da lui delegato, e composto da:

a) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale;

b) due rappresentanti per ognuna delle unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

c) tre rappresentanti del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello nazionale.

2. Per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono chiamati a far parte del Comitato in mancanza delle unioni nazionali riconosciute, i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori apistici maggiormente rappresentative del settore.

3. Fa parte del Comitato di cui al comma 1, con ruolo consultivo, un rappresentante

rispettivamente del Ministero della sanità, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Possono partecipare, con ruolo consultivo, anche esperti provenienti dal settore pubblico e privato.

4. Il Comitato propone annualmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il piano specifico di interventi per il settore apistico con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione dei prodotti apistici italiani;

b) promozione e facilitazione della stipula di accordi interprofessionali nei modi e nelle forme previste dalla legge 16 marzo 1988, n. 88;

c) sviluppo dei programmi di ricerca e sperimentazione apistica, anche con riferimento alla determinazione dell'apporto nettario delle singole essenze e delle consociazioni;

d) qualificazione tecnico-professionale del comparto e degli operatori apistici, con attività promozionali, stampa di pubblicazioni e di periodici per la migliore conoscenza dei prodotti apistici e dell'apicoltura;

e) integrazione tra apicoltura e agricoltura, considerando utile l'apicoltura stanziale e diffusa sul territorio a prescindere dagli alveari detenuti dagli apicoltori;

f) sostegno delle forme associative fra produttori apistici;

g) protezione degli ambienti e degli allevamenti apistici anche con specifico riguardo alla regolamentazione e all'uso di sostanze chimiche in agricoltura e più in generale nel territorio;

h) incentivazione della pratica del nomadismo, con finanziamento delle strutture apistiche fisse e mobili;

i) incentivazione della pratica d'impollinazione a mezzo delle api;

l) tutela e sviluppo delle *cultivar* ed essenze nettariofere;

m) determinazione degli interventi economici per la lotta contro la varroasi e altre parassitosi;

n) tutela dei prodotti a denominazione di origine controllata (DOC) italiani;

o) potenziamento ed incentivazione dei controlli sulla qualità dei prodotti;

p) preparazione del personale per fornire agli apicoltori una adeguata assistenza sanitaria.

Art. 8.

(Comitati regionali)

1. Le regioni istituiscono comitati regionali per l'apicoltura assicurando la presenza in essi di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni riconosciute degli apicoltori e del movimento cooperativo operante nel settore apistico a livello regionale.

2. Le regioni, attraverso gli organi di cui al comma 1, elaborano piani di interventi e destinano fondi per il settore apistico in armonia con la programmazione in materia di politica agricola e agro-alimentare nazionale, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) coordinamento dell'assistenza tecnica e sanitaria ai fini del risanamento degli alveari;

b) crescita qualitativa dell'apicoltura e quantitativa delle produzioni apistiche, graduale superamento delle tecniche arcaiche di allevamento;

c) promozione dei prodotti apistici nazionali, anche con la realizzazione di marchi di tutela, eventualmente a carattere interregionale, del controllo qualitativo sul mercato e dell'assistenza tecnica;

d) incentivazione del nomadismo;

e) diffusione di programmi di impollinazione agrari e forestali e della pratica dell'impollinazione a mezzo delle api;

f) tutela e sviluppo delle *cultivar* ed essenze nettariifere.

3. Le regioni, ai fini di cui al comma 2 e per il mantenimento ed ampliamento della base occupazionale e produttiva in agricol-

tura prevedono idonee forme di incentivazione, anche finanziaria, a favore degli apicoltori e dei produttori apistici regolarmente riconosciuti.

Art. 9.

(Denuncia degli apiari e degli alveari)

1. Ai fini della crescita qualitativa e quantitativa della produzione apistica nazionale nonché di profilassi e controllo sanitario è istituita la denuncia obbligatoria degli apiari e degli alveari da parte di chiunque li detenga.

2. La denuncia di cui al comma 1 è indirizzata al sindaco del comune, alle unità sanitarie locali e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio si trovano gli apiari o gli alveari, entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Ai fini di cui al comma 1, le regioni predispongono mappe di posizionamento degli apiari e degli alveari.

4. I trasgressori dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari non possono beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge.

5. Per la violazione dell'obbligo di denuncia degli apiari o degli alveari si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni per ogni alveare non denunciato.

6. Non è ritenuto trasgressore chi ha denunciato un numero di arnie inferiore o superiore di dieci unità a quello accertato.

7. Per le procedure di applicazione, di accertamento, di ingiunzione, di pagamento di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Risorse nettariifere)

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse naturali che si acquisiscono con la bottinatura delle api, da raccogliere per il bene pubblico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economico-produttiva del nomadismo. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

3. Ai fini di cui al comma 2, unicamente in considerazione dell'ottimizzazione della produzione e qualora sia necessario, le regioni determinano la distanza di rispetto tra apiari in un raggio massimo di metri duecento.

Art. 11.

(Soppressione dei consorzi apistici)

1. I consorzi apistici di cui al regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono soppressi. I loro beni sono devoluti a favore delle associazioni di produttori apistici riconosciute in base alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, e relative leggi regionali di attuazione.

Art. 12.

(Riconoscimento dell'Istituto nazionale di apicoltura)

1. L'Istituto nazionale di apicoltura è riconosciuto come ente di diritto pubblico ed è l'ente di riferimento tecnico-scientifico per tutte le attività apistiche.

Art. 13.

(Divieto di importazione)

1. È vietata l'importazione in Italia di mieli prodotti o lavorati in Paesi che hanno leggi e norme igienico-sanitarie non conformi a quelle italiane.

Art. 14.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione)

1. È consentito agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e

di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api e dei nuclei.

2. Il servizio di impollinazione è riconosciuto a tutti gli effetti ai fini giuridici e fiscali. Su tutti i prodotti di cui all'articolo 3 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è unificata ed è pari a quella degli altri prodotti agricoli.

Art. 15.

*(Adeguamento del regolamento
di polizia veterinaria)*

1. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, a modificare il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, per adeguare la normativa all'evolversi delle patologie apistiche e ai nuovi ritrovati in materia di prevenzione e di lotta, per facilitare la pratica del nomadismo e per uniformare la normativa sanitaria delle diverse regioni.

Art. 16.

(Sanzioni)

1. Per le inadempienze alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché a quelle dettate dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non costituiscano reato, le regioni e le province autonome provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 si provvede, per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno; relativamente agli anni

1995 e 1996, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 8317 dello stesso stato di previsione.

Art. 18.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 576

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori STANISCIA, SCRIVANI, BORRONI,
BARBIERI, CORVINO, DI BELLA e ORLANDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

—————

Norme in materia di diritti e di beni civici

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Capo I - Norme generali	»	6
Capo II - Definizione di situazioni pregresse e liquidazione .	»	15
Capo III - Competenze amministrative e giurisdizionali .	»	21
Capo IV - Norme transitorie e finali	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo un lungo silenzio si torna a parlare, anche tra i non specialisti, di diritti e di beni civici. Vi è chi li considera dei residui feudali e degli inutili intralci allo sviluppo dell'agricoltura e degli altri settori produttivi e ne propone, quindi, l'abolizione e chi, invece, ritiene che bisogna salvaguardarli al fine di tutelare e valorizzare il territorio e l'ambiente, rilanciare la programmazione e sviluppare le zone interne.

I diritti civici sono la potestà che una comunità di cittadini ha di godere, in comune o come singoli, dell'uso di determinati terreni: essi si esercitano in forme diverse a seconda dei luoghi e della loro origine storica e possono cambiare con il passare del tempo e il mutare dei bisogni della collettività. Molti sono i diritti che le popolazioni possono esercitare sui terreni gravati da uso civico, da quello di *pascere e legnare* a quello di raccogliere ghiande, fieno e foglie, da quello di cacciare, di pescare e di abbeverare, a quello di raccogliere castagne, frutta e spighe, da quello di cavare sabbia, pietre e salgemma a quello di produrre calce e carbone, o addirittura, di costruire ricoveri e case. In breve, le comunità possono soddisfare i propri bisogni, elementari e non, attraverso l'utilizzo di questi terreni di uso collettivo.

I diritti civici sono stati sempre esercitati dalle comunità nelle forme compatibili con la natura dei terreni - il pascolo nei prati, il legnatico nei boschi - e così via e si sono sempre adeguati al cambiamento di destinazione dei terreni stessi: il diritto di legnatico muta in quello di semina se un terreno boschivo viene trasformato in seminativo.

I terreni gravati da diritti civici possono essere gestiti da privati o da enti pubblici. Si

parla di gestione e non di proprietà perchè, in base ad una consolidata giurisprudenza, i beni civici appartengono alle comunità; gli enti (di solito i comuni), ne hanno solo la gestione, così come i terreni alieni gravati da usi civici sono gestiti dai privati che li posseggono in comproprietà con le comunità titolari dei diritti.

Non è possibile conoscere l'effettiva estensione delle terre private e pubbliche gravate da diritti civici. I dati statistici di cui oggi disponiamo sono poco attendibili in quanto si basano su verifiche incomplete ed effettuate, tra l'altro, alcuni decenni fa e mai aggiornate. Comunque essi, anche se approssimati per difetto, dimostrano che molto esteso è il territorio, sia privato che pubblico, gravato da diritti civici: i terreni alieni si estendono per circa 250 mila ettari e per quasi 4 milioni quelli pubblici. È questo un patrimonio ingente, a cui vanno, inoltre, aggiunti circa 3 milioni di ettari di proprietà degli enti pubblici: complessivamente, quindi, 7 milioni di ettari, più del 23 per cento dell'intero territorio italiano e pari al 30 per cento della superficie di proprietà privata. Nonostante in passato, soprattutto dopo la Rivoluzione francese, le classi dirigenti abbiano sempre teso alla privatizzazione di questi beni collettivi a favore delle classi abbienti e a danno di quelle più indigenti, una immensa ricchezza pubblica, dunque, è giunta fino a noi.

Questa grande risorsa ha avuto nei secoli scorsi una funzione economica e sociale assai importante. Ha permesso, infatti, ad intere comunità, soprattutto a quelle più bisognose, di soddisfare i propri bisogni primari e di esercitare attività imprenditoriali dirette a dare una

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risposta positiva alle esigenze più complesse e non solo a quelle dei membri delle comunità stesse, ma anche alle esigenze di altre collettività.

I beni civici possono avere anche oggi una funzione di grande importanza strategica, anche se diversa da quella avuta in passato.

Negli ultimi decenni si sono verificate nel nostro Paese rilevanti trasformazioni economiche, sociali e territoriali e cambiamenti profondi si sono avuti anche a livello istituzionale, legislativo e giurisdizionale. La normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (che convertì congiuntamente i regi decreti legge 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio 1926, n. 895), è ormai superata e non più rispondente alla nuova realtà: si impone, quindi, una nuova normativa di indirizzo e di coordinamento per il governo dei diritti e dei beni civici. Oggi che molti terreni di proprietà privata vengono abbandonati perchè la loro coltivazione non è più remunerativa e la stessa Comunità Europea incentiva, attraverso premi in denaro, la messa a riposo di terreni, anche di quelli fertili, non è più attuale una normativa, come quella del 1927, che aveva come fine la liquidazione dei diritti e dei beni civici per aumentare la produzione agricola.

Con il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento si vogliono perseguire quattro obiettivi fondamentali: la definizione di tutte quelle situazioni pregresse che possono dar luogo a sterili contenziosi; il rilancio della programmazione finalizzata allo sviluppo delle zone interne; la tutela e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente; la conservazione e l'aumento, e non la liquidazione, del patrimonio civico.

Nel corso dei passati decenni, per la mancanza di vigilanza, per la inadeguatezza delle strutture amministrative e giurisdizionali a ciò preposte e, soprattutto, per la mancanza della volontà politica di tutelare i diritti ed i beni civici, si sono costituite molte situazioni di illegalità, che oggi non possono essere rimosse se non attraverso una nuova legge. Ecco perchè questa

proposta è finalizzata ad agevolare la liquidazione dei diritti civici su terre aliene, anche perchè nella maggior parte dei casi essi non sono più esercitati e quindi costituiscono inutili intralci all'attività produttiva; si propone, inoltre, l'affrancazione di quote di beni civici, assegnate ai sensi della normativa del 1927, la legittimazione o la reintegra di beni civici abusivamente occupati, la convalida di atti nulli e lo scioglimento delle promiscuità.

In seguito alla concentrazione delle attività produttive, in primo luogo di quelle agricole ed industriali, nelle valli e lungo le fasce costiere, le aree montane ed interne si sono svuotate. Vi è stato un massiccio trasferimento delle popolazioni da monte a valle e in tutto il territorio montano si è avuto un progressivo venir meno delle attività produttive e un quasi totale abbandono al degrado dei centri abitati e delle strutture civili e sociali ivi esistenti. I beni civici, costituiti da grandi appezzamenti, (quelli superiori a 5 ettari rappresentano circa il 90 per cento dell'intera superficie), e localizzati per più del 70 per cento nelle zone montane, possono avere, se conservati e ampliati, una funzione strategica per il rilancio economico, sociale e civile delle aree interne.

In una società come quella attuale, altamente industrializzata e fortemente urbanizzata, il problema fondamentale che si pone è quello di migliorare la qualità della vita e, di conseguenza, le condizioni ambientali. Con una recente sentenza la Corte costituzionale ha stabilito che la tutela dell'ambiente è preminente, per la collettività, sull'interesse a produrre. I beni civici devono essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, del territorio e dell'ambiente. Solo se questo immenso patrimonio collettivo avrà questa funzione preminente esso tornerà ad imporsi all'attenzione di tutti i cittadini e, quindi, sarà tutelato e protetto.

Nelle zone interne i terreni privati e pubblici spesso sono stati abbandonati perchè le coltivazioni tradizionali non sono più remunerative e perchè troppo parcelliz-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zati. Se si vuole tentare un rilancio dell'economia di queste aree ed impedire una ulteriore disgregazione del tessuto civile e sociale, bisogna pensare ad una destinazione diversa di questo territorio e ad attività produttive che non siano più quelle tradizionali. Questo discorso è possibile se in primo luogo si attuano interventi strutturali tesi all'accorpamento dei terreni. L'attuale patrimonio civico può costituire una base di partenza in tal senso; è necessario, quindi, non solo la sua conservazione, ma anche e soprattutto un suo ampliamento, tale da avere vaste

estensioni su cui siano possibili le attività di cui sopra.

Perchè i beni civici possano assolvere a questa funzione di pubblica utilità è necessario che essi siano sottratti alla gestione individuale e privatistica ed affidati a quella delle comunità.

Con il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione si vuole, inoltre, adeguare la normativa sui diritti ed i beni civici alla legislazione vigente ed alle nuove istituzioni, nonchè stabilire con chiarezza le competenze degli organi giurisdizionali ed amministrativi.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****NORME GENERALI****Art. 1.**

*(Principi, norme di indirizzo e regime
dei diritti e dei beni civici)*

1. Le norme del presente capo costituiscono i principi fondamentali in materia di conservazione, tutela e gestione dei diritti civici e dei beni civici, comunque denominati, definiti ai commi 3 e 4, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Restano ferme le attribuzioni spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dei rispettivi statuti.

3. Ai fini della presente legge, sono diritti civici i diritti appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti, aventi ad oggetto l'utilizzazione di fondi in proprietà privata o comunque appartenenti a soggetti diversi dalla comunità d'abitanti. Ai fini della presente legge il contenuto dei diritti civici è quello risultante dai rispettivi titoli d'acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'esercizio in atto dei diritti civici stessi.

4. Ai fini della presente legge sono beni civici i beni dell'originario demanio civico, comunque denominati, appartenenti a qualunque titolo ad una comunità di abitanti, ed i beni provenienti dall'attuazione dei regi decreti legge 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio 1926, n. 895, convertiti congiuntamente dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332,

dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle altre leggi in materia, nonché i fondi soggetti a diritti civici, anche non più in atto, posseduti a qualunque titolo da comuni, frazioni, comunità agrarie e altre associazioni agrarie comunque denominate, antiche regole e comunità di abitanti.

5. I beni civici e i diritti civici non sono alienabili nè acquisibili per usucapione; i diritti civici non si estinguono per prescrizione. I beni civici e i diritti civici demania- li sono destinati in perpetuo al godimento ed all'utilità delle comunità proprietarie, che li gestiscono al fine di conservare e ricostituire, ove necessario, un ambiente naturale per la vita dell'uomo.

Art. 2.

(Compiti delle regioni)

1. Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, le norme per l'amministrazione dei diritti e dei beni civici, e perseguono le seguenti finalità:

a) identificare rapidamente i diritti ed i beni civici e conservarli e tutelarli rigorosamente;

b) garantire la conservazione dei beni civici e la rinnovazione delle risorse territoriali o, nel caso di risorse non rinnovabili, la loro graduale sostituzione;

c) stabilire che la destinazione dei diritti e dei beni civici non può essere altra che quella di tutela e di valorizzazione del territorio, del paesaggio e, in generale, dell'ambiente, anche in base a quanto stabilito dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

d) recuperare al godimento della collettività i diritti ed i beni civici e utilizzarli per promuovere uno sviluppo alternativo a quello attuale;

e) utilizzare il patrimonio regionale come strumento per realizzare il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone interne dove i beni civici sono in gran parte localizzati.

Art. 3.

(Accertamenti e verifiche)

1. Le regioni regolano con proprie leggi i modi e le forme attraverso cui procedere agli accertamenti, alle verifiche ed alla formazione delle mappe catastali dei diritti e dei beni civici.

2. Nell'approvare le leggi di cui al comma 1, le regioni devono comunque attenersi ai seguenti principi:

a) in ogni città capoluogo di provincia, presso l'ufficio tecnico erariale, deve essere istituito il catasto dei demani, in cui sono riportati tutti i fondi definitivamente accertati come di rilievo civico, che sono di seguito denominati beni civici;

b) i beni civici appartenenti a comuni, frazioni, università agrarie ed altre comunità territoriali comunque denominate, accertati come tali in modo definitivo sulla base di documenti non contestabili, di sentenze o di provvedimenti amministrativi definitivi, o con qualsiasi altro mezzo di prova, sono iscritti al catasto dei demani di cui alla lettera *a)* entro il termine perentorio di tre anni, decorsi inutilmente i quali interviene in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente;

c) nel catasto dei demani di cui alla lettera *a)* sono indicati separatamente: i beni civici, i fondi gravati da diritti civici, i fondi gravati da diritti promiscui;

d) gli accertamenti già effettuati con le verifiche disposte ai sensi dell'articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono inseriti nelle mappe catastali di cui al comma 1; a tal fine sono considerate concluse le verifiche pubblicate ai sensi dell'articolo 30 del medesimo regolamento, cui non si sia fatta opposizione nei termini ivi previsti;

e) nel giudizio di accertamento circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti e dei beni civici, ove non esista alcuna prova documentale, è ammesso qualsiasi altro mezzo di prova previsto dalla legge, purchè l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

f) la prova della libertà del fondo da diritti civici nei procedimenti e nei giudizi di accertamento di diritti civici su fondi provenienti da antichi latifondi o *ex feudi*, incombe al privato possessore;

g) gli accertamenti che si siano conclusi con esito negativo non precludono la possibilità che in futuro, alla luce di nuovi elementi probatori, possano individuarsi nuovi diritti e beni civici da riportarsi nelle mappe catastali di cui al comma 1;

h) quando non vi sia la certezza giuridica sul rilievo civico di un determinato bene, prima di inserirlo nel catasto dei demani di cui alla lettera a), la regione deve consentire agli interessati di presentare ricorso presso il commissario per la liquidazione degli usi civici; le forme del ricorso sono stabilite dalla legge regionale; deve essere comunque determinato il termine, non superiore a sei mesi, entro il quale, in mancanza di ricorso, i beni sono iscritti d'ufficio;

i) i beni civici accertati con provvedimenti definitivi in un periodo successivo al termine indicato alla lettera b) sono iscritti nel catasto dei demani di cui alla lettera a); le modifiche delle iscrizioni già effettuate o la loro cancellazione sono consentite soltanto in conseguenza di una sentenza definitiva;

l) tutte le vicende giuridiche che conseguano ad atti di disposizione di diritti e beni civici sono riportate nel catasto dei demani di cui alla lettera a);

m) rimane fermo l'obbligo delle regioni, anche successivamente alla scadenza del termine di cui alla lettera b), di accertare eventuali altri diritti e beni civici; rimangono comunque salvi i diritti delle popolazioni;

n) per consentire alle regioni la rapida redazione delle mappe catastali dei diritti e dei beni civici per la formazione del catasto dei demani di cui alla lettera a), ciascun sindaco deve fornire alle stesse, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la sua decadenza, le mappe dei beni civici e delle terre gravate da diritti civici, esistenti sul territorio del comune da lui amministrato.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Gli archivi di qualsiasi natura sono tenuti a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria all'accertamento dei diritti e dei beni civici.

4. Chiunque eserciti o pretenda di esercitare diritti civici è tenuto a farne dichiarazione al sindaco secondo i modi e i tempi stabiliti dalla legge regionale.

5. Le regioni devono redigere un albo dei professionisti della cui collaborazione devono avvalersi per procedere agli accertamenti ed alle verifiche, necessari ai fini di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 4.

(Destinazione d'uso dei beni civici)

1. Ai fini della destinazione d'uso i beni civici sono distinti in beni civici di categoria A e beni civici di categoria B.

2. Fanno parte della categoria A i beni civici:

a) che sono ubicati al di sopra dei 400 metri sul livello del mare, entro la fascia di 300 metri dal demanio marittimo, entro 150 metri dal limite dell'area demaniale dei fiumi ed entro 50 metri dal limite dell'area demaniale dei torrenti;

b) che sono ubicati in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, con esclusione di quanto previsto dalla lettera h) del quinto comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 312 del 1985.

3. Fanno parte della categoria B i beni civici:

a) che non siano ubicati nelle zone di cui al comma 2;

b) che ricadano nelle zone A e B dei piani regolatori generali dei comuni.

4. I beni civici di categoria A e B devono avere una destinazione tale da consentire il

raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2.

5. Sui beni civici di categoria A e B:

a) sono permesse esclusivamente attività forestali, agricole, zootecniche ed agroturistiche, e solo in quanto compatibili con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

b) è vietato qualsiasi tipo di insediamento edilizio anche se al servizio delle attività consentite;

c) sono vietate tutte le attività che possano risultare in qualche modo dannose per l'ambiente e che comunque possano apportare modifiche negative al territorio ed al paesaggio.

Art. 5.

(Programmazione)

1. Le regioni, entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvano con legge regionale un programma per l'utilizzo dei beni civici. Se le regioni non provvedono entro i termini, il programma è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

2. Il programma di cui al comma 1 è redatto tenendo conto della vocazione del territorio, della tutela e della valorizzazione dell'ambiente e delle esigenze delle comunità locali. Le regioni procedono alla programmazione in collaborazione con gli enti territoriali interessati e tenendo conto delle proposte avanzate dalle associazioni agrarie, dalle frazioni, dalle comunità di utenti, nonché delle richieste avanzate dalle associazioni ambientaliste e culturali e dalle forze sociali, secondo le forme ed i modi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 1.

3. Fino all'approvazione definitiva da parte della regione del programma di utilizzo dei beni civici è vietato sugli stessi ogni intervento che non rientri tra quelli di ordinaria manutenzione del territorio; in particolare, sono vietate le alienazioni, le legittimazioni di cui all'articolo 14, i cambiamenti di destinazione d'uso di cui all'articolo 7, le affrancazioni, la convalida di atti nulli.

Art. 6.

*(Diritti e beni civici e pianificazione
territoriale e urbanistica)*

1. Le leggi regionali stabiliscono che i piani economici, territoriali ed urbanistici di livello regionale, provinciale, comprensoriale, comunale, e tutti gli altri piani dotati degli stessi effetti non possono conferire ai beni civici una destinazione diversa da quelle previste dalla presente legge.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere accompagnati da planimetrie in cui si evidenzino i beni civici, e le loro previsioni devono essere variate per tener conto di eventuali nuovi accertamenti di beni civici.

Art. 7.

(Cambiamento di destinazione d'uso)

1. Le regioni possono destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'articolo 4 i beni civici di categoria A:

a) che non siano più utilizzabili dalle comunità locali per i fini di cui all'articolo 2;

b) che siano di limitate dimensioni o ricadano in contesti urbani tali da non poter più avere la destinazione e la funzione di cui alla presente legge e da non essere utili per un recupero ambientale del comparto in cui sono ubicati;

c) che siano necessari alla realizzazione di opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica;

d) che siano già stati utilizzati per realizzare fabbricati in assenza della prevista concessione edilizia e che rientrino nelle previsioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47;

e) che siano indispensabili alla realizzazione di opere edilizie necessarie per l'esercizio delle attività consentite ai sensi del comma 5 dell'articolo 4.

2. Le regioni possono autorizzare i cambiamenti di destinazione di cui al comma 1 alle seguenti condizioni:

a) che avvengano nell'interesse generale delle comunità locali;

b) che non siano in contrasto con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente;

c) che vi sia il consenso, accertato nelle forme stabilite con legge regionale, del comune, della frazione o dell'associazione agraria interessata.

3. Le regioni possono destinare ad usi diversi da quelli previsti dall'articolo 2 i beni civici di categoria B, alle medesime condizioni di cui al comma 2.

4. Quando il mutamento di destinazione d'uso interessa estensioni di territorio superiori ai dieci ettari, deve essere promossa una consultazione tra tutti gli utenti nelle forme stabilite con legge regionale.

5. Per le opere da realizzare sui terreni per i quali è stata cambiata la destinazione sono necessari la valutazione di impatto ambientale (VIA) ed il nullaosta di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, al fine di garantire che esse non arrechino danni al demanio residuo.

Art. 8.

(Alienazione)

1. Le regioni possono autorizzare l'alienazione di beni civici, in deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 5, solo nei casi in cui è prevista la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 7 ed alle condizioni ivi previste.

2. I fondi alienati sono cancellati dal catasto dei demani di cui all'articolo 3.

Art. 9.

(Acquisto di terreni)

1. I comuni, le frazioni, le associazioni agrarie e tutti gli altri enti competenti

possono acquistare fondi da destinare alle necessità della collettività ed all'ampliamento del patrimonio civico.

2. Gli enti di cui al comma 1 acquistano prioritariamente fondi gravati da diritti civici, quelli sui quali esistano emergenze ambientali, quelli necessari alla ricomposizione fondaria, quelli incolti e, comunque, tutti quei fondi che si ritengono utili al perseguimento dei fini di cui alla presente legge.

3. I terreni acquistati sono iscritti al catasto dei demani di cui all'articolo 3.

Art. 10.

(Gestione)

1. La legge regionale disciplina le forme di gestione dei diritti civici, fino alla loro liquidazione, e dei beni civici nell'ambito dei seguenti principi:

a) sono mantenute e potenziate le associazioni agrarie esistenti; per una gestione democratica dei diritti e dei beni civici deve essere incentivata la formazione di associazioni degli utenti, aperte a tutti i cittadini che ne abbiano interesse, in rappresentanza della comunità degli abitanti titolari dei beni stessi;

b) la legge regionale stabilisce le forme e i modi attraverso cui gli utenti, riuniti in un'apposita assemblea eleggono gli organi che devono amministrare i beni civici;

c) la legge regionale prevede la possibilità di affidare la gestione dei beni civici a cooperative, ad associazioni di giovani, ad associazioni ambientaliste, culturali e ricreative, nonché ai coltivatori diretti di cui all'articolo 22;

d) la legge regionale può prevedere, per la gestione dei beni civici, la formazione di consorzi o di aziende speciali con la partecipazione di enti pubblici e di privati, secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

e) la legge regionale stabilisce che la gestione dei diritti e dei beni civici è concessa dietro corrispettivo e in base ad un disciplinare che ne preveda le forme di utilizzo e fissi altresì i modi in cui chi

rappresenta la comunità deve effettuare periodici e rigorosi controlli per verificare se l'attività esercitata dal concessionario è conforme al disciplinare di concessione;

f) la legge regionale indica i modi ed i casi in cui deve essere disposta la revoca della concessione, revoca che, comunque, deve essere ordinata quando l'attività aziendale non sia esercitata nei termini stabiliti dalla concessione, quando essa abbia conseguenze negative sulle risorse territoriali concesse o su quelle restanti, quando il canone diventi inadeguato al valore delle risorse prelevate o quando l'impresa concessionaria sia morosa;

g) fino all'affidamento della gestione ad un soggetto diverso, essa rimane di competenza del comune, e della associazione agraria della frazione che ne ha la titolarità;

h) la legge regionale deve prevedere forme e modi di partecipazione degli utenti ai processi decisionali e deve sempre prevedere la possibilità per gli utenti di impugnare qualsiasi provvedimento che interessa i diritti ed i beni civici;

i) la gestione deve avvenire in base a programmi annuali o pluriennali elaborati dal soggetto gestore nell'ambito dei programmi degli enti territoriali competenti;

l) la programmazione deve prevedere solo il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

CAPO II

DEFINIZIONE DI SITUAZIONI PREGRESSE E LIQUIDAZIONE

Art. 11.

(Consenso dell'autorità competente)

1. Quando l'autorità competente esprime il proprio consenso in applicazione delle disposizioni del presente capo, non sono opponibili i vincoli di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. L'autorità competente può negare il

proprio consenso solo quando vi sia un interesse pubblico specifico da tutelare.

Art. 12.

(Liquidazione)

1. Le regioni stabiliscono con proprie leggi le forme ed i modi per la liquidazione di diritti civici nell'ambito dei seguenti principi:

a) agli effetti della presente legge i diritti civici sono quelli di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766;

b) per evitare l'ulteriore frazionamento del terreno la liquidazione dei diritti di cui al comma 1 è effettuata in denaro a favore del comune, della frazione o della associazione agraria che rappresenta gli utenti titolari dei diritti;

c) per i diritti civici della prima classe di cui all'articolo 4 del citato regio decreto-legge n. 751 del 1924, comunque esercitati, la somma da corrispondere al comune, alla frazione o alla associazione agraria è compresa tra un minimo di un ottavo ed un massimo della metà del valore del fondo; per i diritti civici della seconda classe di cui al medesimo articolo 4 la somma da corrispondere al comune, alla frazione o alla associazione agraria è compresa tra un minimo di un quarto ed un massimo di due terzi del valore del fondo;

d) quando i fondi gravati da diritti civici sono incolti da almeno cinque anni o su di essi esiste una emergenza ambientale o vi si deve realizzare un'opera pubblica o sono necessari per assicurare continuità ad altri beni civici, ed in tutti gli altri casi in cui vi sia accordo tra le parti, il comune, la frazione, o l'associazione agraria, può acquisire le proprietà del fondo, che diventa così un bene civico, liquidando al privato una somma corrispondente al valore della parte di fondo di sua spettanza in base a quanto stabilito alla lettera b);

e) se i diritti civici non erano più in esercizio alla data del 31 dicembre 1971 ed

i fondi mantengono una destinazione agricola trascritta nell'atto di liquidazione, con vincolo da inserirsi nel Piano regolatore generale del comune competente per territorio, il titolare del fondo corrisponde per la liquidazione dei diritti civici il dieci per cento della somma di cui alla lettera c);

f) se il titolare è un coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 22 può ottenere la liquidazione dei diritti civici, pagando il dieci per cento della somma di cui alla lettera c) se i diritti sono ancora esercitati ed il cinque per cento se ricorrono le condizioni di cui alla lettera e);

g) i diritti civici si intendono liquidati di diritto se la somma complessiva da pagare è inferiore a lire duecentomila;

h) i diritti civici sono liquidati su richiesta dell'ente rappresentativo della collettività o del proprietario attuale del fondo.

3. Rimane ferma l'estinzione dei diritti civici stabilita da leggi anteriori.

4. Il provvedimento di liquidazione dei diritti civici determina l'estinzione degli stessi. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e notificato al proprietario del fondo su cui gravavano ed al comune, alla frazione o alla associazione agraria rappresentante della generalità degli aventi diritto.

5. Contro il provvedimento di liquidazione è ammesso ricorso davanti al commissario liquidatore per gli usi civici.

6. Ogni cambiamento della natura giuridica del fondo conseguente alle operazioni di liquidazione deve essere riportato sul catasto dei demani di cui all'articolo 3.

Art. 13.

(Affrancazione)

1. Coloro che hanno enfiteusi o quote di beni civici assegnate ai sensi dei regi decreti-legge 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio 1926, n. 895, convertiti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, o i loro aventi causa, possono affrancare il fondo anche in assenza della realizzazione di migliorie, con istanza pro-

posta al comune, alla frazione o alla associazione agraria.

2. La somma dovuta per l'affrancazione è pari al canone enfiteutico moltiplicato per un coefficiente pari a dieci.

3. Se l'enfiteuta è un coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 22 ed il fondo serve a lui od a un suo familiare come strumento di lavoro la somma dovuta per l'affrancazione è ridotta al 20 per cento.

4. I fondi concessi in enfiteusi per un canone annuo inferiore a lire ventimila si intendono affrancati di diritto. L'obbligo relativo al canone è estinto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli atti di divisione, di alienazione o di cessione, a qualunque titolo, di quote di beni civici assegnati in enfiteusi ai sensi dei regi decreti-legge di cui al comma 1, nulli per mancanza di affrancazione del fondo e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati. Al fine della convalida si procede in ogni caso all'affrancazione del fondo ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4.

6. Se il fondo quotizzato ai sensi dei regi decreti-legge di cui al comma 1, è incolto da più di cinque anni, o se su di esso insistono emergenze ambientali, il comune, la frazione o l'associazione agraria possono procedere all'acquisizione dello stesso, dopo il pagamento al privato del corrispettivo delle migliorie apportate.

7. Gli enfiteuti o i loro aventi causa che si siano legittimati possono affrancare i fondi moltiplicando il canone, come eventualmente ridotto o maggiorato, per un coefficiente pari a venti.

Art. 14.

(Legittimazione e reintegra)

1. La legge regionale stabilisce le procedure per la legittimazione delle occupazioni di cui al comma 2 e la reintegra di cui al comma 11 di beni civici occupati, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

2. Le occupazioni in atto di beni civici appartenenti ai comuni, alle frazioni, o alle associazioni agrarie, compresi quelli acqui-

siti per effetto della liquidazione di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, anche se verificatisi in contrasto con divieti di cui all'articolo 21, ultimo comma, del medesimo regio decreto-legge, sono legittimate su istanza degli occupanti, sempre che concorrano le seguenti condizioni:

a) che l'occupazione duri almeno da dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) che i beni civici non ricadano tra quelli della categoria A.

3. Per il calcolo dei dieci anni di cui al comma 2, lettera a), si somma la durata dell'occupazione del richiedente a quella dei suoi danti causa.

4. Il canone enfiteutico eventualmente dovuto per i beni civici legittimati di cui al comma 2 è pari al reddito dominicale catastale determinato ai fini delle imposte sul reddito al momento della domanda di legittimazione, con riferimento alla qualità e classe di coltura esistente al momento della domanda di legittimazione.

5. Chi occupi abusivamente un bene civico è tenuto a pagare un canone di dieci annualità.

6. Il canone annuale e quello di cui al comma 5 sono ridotti al trenta per cento qualora l'occupante sia un coltivatore diretto di cui all'articolo 22, ed il fondo serva ad assicurare a sè o ad altro famiglia una forma di occupazione.

7. Per i terreni non agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti o con vocazione edificatoria il canone è pari a venti volte quello dovuto per i terreni agricoli.

8. Le istanze di legittimazione delle occupazioni di beni civici presentate e non definite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere riproposte nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale.

9. Nessuna legittimazione è consentita per i terreni occupati abusivamente dopo la data di entrata in vigore della presente legge nè per quelli occupati nei dieci anni precedenti.

10. Le operazioni di legittimazione devono avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. I fondi occupati abusivamente, a qualunque epoca l'occupazione risalga, senza che sia intervenuta la legittimazione di cui al presente articolo, sono reintegrati nel patrimonio del comune, della frazione, o dell'associazione agraria, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando comunque l'obbligo di reintegrare quei fondi per i quali solo successivamente si venga a conoscenza dell'occupazione abusiva.

12. Qualsiasi legittimazione può essere concessa solo dopo il parere favorevole, espresso nei modi e nelle forme stabiliti dalle leggi regionali, del comune, della frazione o dell'associazione agraria interessati.

13. Per la legittimazione di beni civici di estensione superiore ai dieci ettari è necessario il consenso degli utenti, accertato attraverso *referendum* popolare.

Art. 15.

(Scioglimento delle promiscuità)

1. Le promiscuità di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono sciolte.

2. Quando la comunione è tra comuni, la titolarità completa dei diritti o dei beni civici è attribuita al comune in cui essi sono localizzati.

3. Quando la comunione è tra comune e frazione di diverso comune, la titolarità dei diritti e dei beni civici spetta all'ente nel cui comune essi sono localizzati.

4. Quando la comunione è tra comune e frazione dello stesso comune la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta al comune.

5. Quando la comunione è tra frazioni di diversi comuni la titolarità dei diritti o dei beni civici spetta alla frazione appartenente al comune in cui essi sono localizzati.

6. Quando le frazioni titolari dei diritti o dei beni civici sono nello stesso comune, la

promiscuità si scioglie con l'attribuzione dei diritti o dei beni civici in piena proprietà alla frazione che ne ha la maggior quota. Nel caso in cui la frazione che ne ha la maggior quota rinunci, la frazione con minori diritti acquisisce i diritti ai beni civici.

7. Il comune o la frazione che acquisisce la titolarità dei diritti o dei beni civici è tenuto a corrispondere al comune o alla frazione che li cede una somma di denaro corrispondente al valore dei diritti ceduti, in base ai criteri dettati dall'articolo 8 del citato regio decreto-legge n. 751 del 1924.

Art. 16.

(Convalida degli atti nulli)

1. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni o dalle associazioni agrarie, nulli per il mancato rispetto delle procedure di cui ai regi decreti-legge 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio 1926, n. 895, convertiti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono convalidati se sono stati stipulati in buona fede, se sono congrui nella determinazione dei corrispettivi e se sono stati trascritti anteriormente al 1° gennaio 1988.

2. Alle costruzioni realizzate senza titolo sui beni civici si applicano le disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, previo acquisto, secondo le forme stabilite dalla presente legge, dell'area necessaria a rendere utilizzabile il fabbricato da parte del costruttore abusivo.

CAPO III

COMPETENZE AMMINISTRATIVE E GIURISDIZIONALI

Art. 17.

(Competenze amministrative)

1. Le regioni hanno le funzioni e le competenze amministrative in materia di

diritti e beni civici ad esse trasferite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e stabiliscono con proprie leggi le forme e i modi con cui esercitarle, nell'ambito di quanto previsto dalla presente legge.

Art. 18.

(Giurisdizione)

1. La giurisdizione in materia di diritti e beni civici secondo quanto previsto dalla presente legge spetta ai commissari liquidatori per gli usi civici.

2. Le controversie concernenti l'accertamento e la tutela, anche cautelare e possessoria dei diritti e dei beni civici, nonché la dichiarazione di atti nulli e la condanna per usurpazione dei diritti e beni civici di cui alla presente legge sono riservate alla giurisdizione del commissario liquidatore per gli usi civici.

3. Le circoscrizioni territoriali dei commissariati liquidatori per gli usi civici coincidono con il territorio della regione.

4. I commissari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Consiglio superiore della magistratura e su proposta delle regioni competenti.

Art. 19.

(Ricorso al commissario liquidatore per gli usi civici)

1. Le azioni innanzi al commissario liquidatore per gli usi civici sono esercitate con ricorso motivato dai titolari dei diritti di cui all'articolo 1, dai cittadini e dalle associazioni interessati, dagli enti gestori, dalle regioni titolari delle funzioni amministrative e dal pubblico ministero presso il commissariato per gli usi civici.

2. Quando a promuovere l'azione è il commissario liquidatore per gli usi civici,

sulla questione decide un diverso magistrato.

3. Presso ogni commissariato per gli usi civici è distaccato, a tempo parziale, un magistrato della procura della Repubblica presso il tribunale o le preture territorialmente competenti, con i compiti del pubblico ministero di cui al comma 1.

4. Nulla è innovato rispetto alle disposizioni che disciplinano la procedura davanti ai commissari liquidatori per gli usi civici.

Art. 20.

(Tutela e vigilanza dei diritti e dei beni civici e relative sanzioni)

1. Le regioni provvedono alla vigilanza e alla tutela dei diritti civici, fino alla loro liquidazione, e dei beni civici, nei modi e con gli effetti stabiliti con legge regionale, fatte salve le competenze dei commissari liquidatori per gli usi civici prevista dalla presente legge.

2. La legge regionale stabilisce i casi in cui l'esercizio della vigilanza e della tutela spetta ai sindaci o ad altra autorità amministrativa locale.

3. Le regioni istituiscono, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi organi per la tutela dei diritti e dei beni civici. Tali organi possono promuovere e sollecitare azioni nell'interesse delle popolazioni.

4. Le regioni istituiscono, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, enti di vigilanza ambientale sui beni civici, composti in parti uguali da membri eletti dagli utenti e da membri eletti dalle articolazioni locali delle associazioni ambientaliste e culturali.

5. La regione e gli organi di cui ai commi 3 e 4 si avvalgono dell'opera del corpo forestale dello Stato e delle Forze di polizia.

6. I provvedimenti adottati dagli organi di cui ai commi 3 e 4 sono notificati agli interessati e sono impugnabili secondo le norme in vigore.

7. Chiunque occupa abusivamente i beni civici ovvero ne altera la destinazione è

punito con la sanzione amministrativa dal pagamento di una somma da lire centomila a lire venti milioni. Il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa non pregiudica l'azione di reintegra promossa dall'autorità prevista dalla presente legge.

Art. 21.

(Deleghe)

1. Le regioni delegano i comuni per l'espletamento delle operazioni di liquidazione, affrancazione, alienazione, cambiamento di destinazione, legittimazione e scioglimento di promiscuità previste dalla presente legge.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

(Definizione di coltivatore diretto)

1. Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che coltivano il terreno con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che la complessiva capacità lavorativa non sia inferiore alla metà di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli accertamenti e le liquidazioni di usi, la concessione di fondi, le alienazioni ed i cambiamenti di destinazione effettuati ai sensi dei regi decreti-legge 22 maggio 1924, n. 751, 28 agosto 1924, n. 1484, e 16 maggio 1926, n. 895, convertiti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, se pregiudizievoli per gli interessi delle popolazioni sono soggetti a revisione anche se riconosciuti

validi con sentenza passata in giudicato e sempre che i fondi che ne sono oggetto non siano attualmente posseduti da coltivatori diretti di cui all'articolo 22.

2. Sono soggette a revisione le liquidazioni d'uso in qualsiasi tempo e con qualsiasi provvedimento effettuate, con compensi di denaro o con scorpori non corrispondenti a quanto previsto dalla presente legge. Le sentenze passate in giudicato che abbiano negato, in tutto o in parte, la natura, l'esistenza e l'estensione di usi civici o che abbiano rigettato le domande di restituzione di beni o le istanze per la dichiarazione di nullità di contratti, sono soggette a revocazione entro sessanta giorni dal riesame della domanda da parte della giunta regionale, che vi provvede d'ufficio.

3. La revocazione di cui al comma 2 è consentita:

a) in tutti i casi nei quali il comune, la frazione o l'associazione agraria siano stati contumaci o non abbiano compiuto atti difensivi;

b) in tutti i casi in cui in sede difensiva non siano state prospettate le ragioni della popolazione;

c) per la mancata presentazione di documenti attinenti alla controversia esistenti in pubblici archivi.

Art. 24.

(Valore dei diritti e dei beni civici ed impegno del ricavato)

1. La cessione dei beni civici, se non diversamente indicato, avviene per asta pubblica. Il prezzo non può essere comunque inferiore a quello stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

2. I comuni, le frazioni o le associazioni agrarie hanno l'obbligo di reinvestire nell'acquisto di aree per l'ampliamento del patrimonio civico i capitali provenienti da alienazioni, liquidazioni, legittimazioni, affrancazioni e da qualsiasi altra operazione prevista dalla presente legge, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di diritti e beni civici.

3. I comuni, le frazioni o le associazioni agrarie pagano il bene da acquistare a prezzo di mercato e sulla base di una stima effettuata dall'ufficio tecnico erariale competente. Non è consentito stabilire un prezzo maggiore di quello previsto dalle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 25.

(Onere dei procedimenti e disciplina fiscale)

1. Nei procedimenti regolati dalla presente legge i comuni, le frazioni o le associazioni agrarie sono esonerati dal pagamento delle tasse di bollo. La registrazione di qualsiasi provvedimento di cui alla presente legge, nonché gli atti di conciliazione e le sentenze, sono effettuati a tassa fissa. Pari trattamento spetta per qualsiasi procedimento o contratto avente per oggetto la gestione dei diritti e dei beni civici.

2. Per gli oneri diversi da quelli di cui al comma 1 che dovessero essere sostenuti nel caso di controversie giudiziarie, compreso l'espletamento di consulenze tecniche, perizie ed istruttorie amministrative, ai comuni, alle frazioni o alle associazioni agrarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di patrocinio gratuito e di anticipazione delle spese.

3. Tutti gli atti relativi a diritti e beni civici di cui alla presente legge sono redatti dal segretario del comune in cui si trovano i beni civici o i fondi su cui sono esercitati i diritti civici.

Art. 26.

(Finanziamenti)

1. Gli enti di gestione dei beni civici possono chiedere finanziamenti finalizzati alla formazione ed al funzionamento di propri uffici tecnico-amministrativi.

2. Le regioni possono prestare fidejussione per il finanziamento delle opere di sistemazione, conservazione, tutela e valorizzazione dei beni civici.

3. Le regioni possono richiedere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali finanziamenti per il censimento dei diritti e dei beni civici, per la loro tutela e valorizzazione e per l'acquisizione, il miglioramento e la gestione di altre terre.

Art. 27.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 1 miliardo per gli oneri di cui all'articolo 25 e in lire 50 miliardi per gli oneri di cui all'articolo 26, per gli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1994-1996, rispettivamente ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 577

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STANISCI**A, **SCRIVANI**, **ORLANDO**, **DI**
ORIO e **TORLONTANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1994

Norme per l'affidamento in concessione dei tratti
autostradali Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 12 agosto 1982, n. 531, recante norme per il settore autostradale italiano, per quanto riguarda le autostrade romane ed abruzzesi nulla prevede nè in ordine ai problemi riguardanti il rilascio della concessione di esercizio nè per quanto concerne la sistemazione del personale in servizio presso l'ex concessionaria Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) in forza del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.

I problemi irrisolti sono tali da richiedere un intervento legislativo capace di mettere ordine all'interno di un'infrastruttura viaria sulla quale hanno già pesato negativamente atti e comportamenti anomali, caratterizzati da colpevole permissivismo e da un pesante intreccio di affarismo e clientelismo.

Sarà utile, in questo senso, tenere presente che, al momento, la rete autostradale romana ed abruzzese ha una lunghezza di circa 300 chilometri estesa per circa il 30 per cento nel territorio della regione Lazio e per la rimanente parte nel territorio della regione Abruzzo.

Il costo reale delle opere, ivi compresi gli interessi legali, secondo i dati forniti dal Ministero dei lavori pubblici, ammonterebbe a 1.300 miliardi di lire, mentre le stime più attuali fanno ascendere il valore delle opere realizzate a 5.500-6.000 miliardi di lire. Ad esso va aggiunta la realizzazione del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.

Inoltre, in base alla legge 12 agosto 1982, n. 531, con il piano decennale per la viabilità di grande comunicazione, l'ANAS, ora Ente nazionale per le strade, sta provvedendo alla realizzazione del completamento dell'itinerario Roma-L'Aquila-Te-

ramo.

I problemi che si pongono, e che si pensa di risolvere con il presente disegno di legge, sono i seguenti:

1) l'attribuzione in concessione della gestione del sistema autostradale romano ed abruzzese ad una società al cui capitale dovrebbe partecipare, con quota maggioritaria, la società Autostrade S.p.a. del gruppo IRI; tale concessione, regolata da apposita convenzione, dovrebbe valere fino al 31 dicembre 2020;

2) la sistemazione definitiva del personale in servizio nel settore delle costruzioni della società SARA, già concessionaria della costruzione e della gestione delle autostrade A-24 e A-25, attualmente in forza presso lo speciale ufficio del direttore generale dell'ANAS.

L'opzione contenuta nel presente disegno di legge per l'attribuzione ad una nuova società costituita appositamente e con una quota maggioritaria della società Autostrade S.p.a., in luogo di altra società (pure ipotizzata) con una presenza maggioritaria della regione Abruzzo e di enti locali, fa leva sull'esperienza negativa della SARA, con tutti gli strascichi di carattere economico, politico e sociale che ha lasciato dietro di sé.

Basterà ricordare in proposito che la convenzione SARA-ANAS del 24 marzo 1973 prevedeva la costruzione complessiva di 305,69 chilometri di autostrade, il cui costo presunto veniva indicato in lire 469.387.000.000, con un contributo dello Stato di lire 33.376.916.850, in trenta annualità.

Questa convenzione venne dichiarata decaduta a seguito di richiesta della SARA, quando i lavori di costruzione non erano ancora ultimati. Ciò avvenne nonostante lo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato avesse già versato un contributo quasi doppio di quello previsto dalla convenzione al termine dei trent'anni.

Di qui il blocco dei lavori, dure lotte sindacali, la mobilitazione degli enti locali e la necessità di intervenire con un nuovo provvedimento legislativo quale il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, con il quale si prendeva atto della rinuncia unilaterale della SARA, se ne dichiarava la decadenza e si autorizzava l'ANAS a completare le opere.

In quella occasione, in verità, fu invocata dai due rami del Parlamento e promessa dal Governo la nomina di una commissione d'inchiesta sull'operato della SARA, apparso tutt'altro che chiaro e lineare. Una saggia intenzione che, purtroppo, non è stata messa in atto, nonostante l'opportunità avvertita anche ora, alla luce di non lontane manovre degli azionisti dell'ex concessionaria.

Per queste e per altre ragioni ancora, si preferisce l'affidamento ad una società nuova, sostanzialmente controllata dall'IRI, della concessione di costruzione e di esercizio delle autostrade romane ed abruzzesi A-24 e A-25.

Risulta così esaltata la funzione di collegamento trasversale tra il Tirreno e l'Adriatico che fu alla base della primitiva idea della costruzione di questa autostrada.

Inoltre il presente disegno di legge trova sostegno nei rilievi avanzati dall'Avvocatura

dello Stato e dalla Corte dei conti sull'attuale gestione provvisoria assicurata dall'ufficio del direttore generale dell'ANAS, nel cui ambito, in base ad una norma, a dir poco discutibile, prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, hanno continuato a compiere atti amministrativi e legali i rappresentanti della ex concessionaria SARA. Una situazione anomala che è diventata, con il passare degli anni, patologica ed insostenibile.

È opportuno, a questo punto, segnalare che già nella X legislatura ci furono numerose iniziative legislative a firma di parlamentari del PCI-PDS, della DC e del PSI, dirette a risolvere il problema dell'affidamento in concessione delle autostrade romane ed abruzzesi.

Il deputato Cerutti, relatore sull'argomento, sulla base del dibattito svolto nella VIII Commissione della Camera dei deputati e nel comitato ristretto all'uopo costituito, presentò alla Commissione stessa in sede referente, il 22 gennaio 1992, un testo unificato che venne ritenuto corrispondente alle indicazioni dei diversi gruppi parlamentari.

Il presente disegno di legge ripropone sostanzialmente il testo Cerutti all'attenzione del Parlamento: se ne auspica una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare la concessione di costruzione e di esercizio degli itinerari autostradali Roma-L'Aquila-Teramo - allaccio all'autostrada A-14 e Torano-Pescara ad una società concessionaria costituita ai sensi del comma 2. La concessione, regolata dalla convenzione di cui al comma 4, dovrà scadere il 31 dicembre 2020.

2. Ai fini della presente legge la Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) delibera un aumento del capitale sociale a complessivi 120 miliardi di lire, da sottoscrivere interamente dalla società Autostrade - Gruppo IRITECNA, dall'ANAS, dagli attuali soci della SARA medesima, nonché da altri soggetti privati entro e non oltre tre mesi dalla delibera. La società Autostrade e l'ANAS sottoscrivono le azioni eventualmente non sottoscritte dagli attuali soci della società SARA e dagli altri soggetti privati. L'ANAS è autorizzato a tal fine a sottoscrivere azioni di nuova emissione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2441 del codice civile. La partecipazione azionaria della società Autostrade nella nuova società costituita ai sensi del presente comma, e di seguito denominata «società concessionaria», deve risultare non inferiore al 51 per cento, quella dell'ANAS non superiore al 10 per cento e quella degli attuali soci della SARA non superiore al 20 per cento del capitale sociale.

3. La società concessionaria assume l'esercizio delle autostrade di cui al comma 1 nonché la proprietà di tutti i beni immobili, compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori inerenti le autostrade stesse, con le liquidità ed i fondi già a disposizione della gestione.

4. La concessione di costruzione e di esercizio di cui al comma 1 è rilasciata

entro tre mesi dall'omologazione della delibera di aumento di capitale di cui al comma 2, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro; con lo stesso decreto è approvata, sentiti il consiglio di amministrazione dell'ANAS ed il Consiglio di Stato, la convenzione tra ANAS e società concessionaria che disciplina la concessione, con il relativo piano finanziario.

5. La società concessionaria è autorizzata ad iscrivere all'attivo del proprio bilancio, quale immobilizzazione reversibile, il valore dell'investimento effettuato dalla SARA e dall'ANAS per la realizzazione delle autostrade in concessione, determinato rivalutando i costi originari in base alle leggi 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, e 19 marzo 1983, n. 72, e al passivo, sotto la voce «fondo compensativo», un ammontare di pari importo.

6. La convenzione di cui al comma 4 del presente articolo dovrà disciplinare:

a) il trasferimento alla società concessionaria di tutti i rapporti obbligatori, fatta esclusione per i debiti finanziari, assunti o costituiti dall'ANAS per le attività di costruzione relative al completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara;

b) il trasferimento, secondo le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, del personale assunto dal direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) il passaggio allo Stato, al termine della concessione, anche per dichiarata decadenza, di tutte le attività reversibili, nonchè delle quote non utilizzate del fondo ammortamento tecnico e del fondo ripristini e sostituzioni;

d) la nomina in seno al collegio sindacale della società concessionaria di un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, e di un funzionario dell'ANAS;

e) l'assunzione dell'obbligo da parte della società concessionaria di avere come scopo esclusivo la costruzione e l'esercizio

delle autostrade in concessione, salva la facoltà di partecipare in soggetti aventi fini analoghi;

f) l'assunzione da parte della società Autostrade dell'impegno a conservare direttamente, per tutta la durata della concessione, almeno il 51 per cento del capitale azionario della società concessionaria;

g) la determinazione delle tariffe di pedaggio che devono assicurare la copertura di tutti i costi e oneri di gestione della società concessionaria, così come previsti nel piano finanziario di concessione e nei suoi successivi aggiornamenti, ivi compresi gli ammortamenti, gli interessi passivi ed una quota annua del gettito degli introiti di pedaggio a titolo di canone di concessione, nonché un dividendo non superiore all'8 per cento del capitale sociale della società concessionaria medesima ed un accantonamento a riserva legale entro i limiti stabiliti dall'articolo 2430 del codice civile;

h) i casi e le modalità in cui dovranno essere apportati adeguamenti tariffari in misura diversa da quella indicata nel piano finanziario;

i) l'applicazione di una maggiorazione delle tariffe annuali come determinate ai sensi delle lettere g) e h), al fine di pervenire con criteri di gradualità, entro il terzo anno di concessione, ad un livello tariffario a carico dell'utenza non inferiore a quello che risulta applicato sulla rete della società Autostrade. I maggiori introiti da pedaggio conseguenti alla predetta maggiorazione devono essere periodicamente utilizzati per il pagamento degli oneri finanziari di cui all'articolo 4 e successivamente versati nel conto entrate dell'ANAS secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Per gli anni successivi al primo triennio l'obbligo di versamento si intende riferito ai maggiori introiti di pedaggio derivanti dall'eventuale eccedenza della tariffa effettivamente applicata all'utenza rispetto a quella spettante alla società concessionaria in base al piano finanziario;

l) i rapporti intercorrenti fra l'ANAS, la SARA e l'Istituto di fisica nucleare in relazione alla presenza ed all'attività del

laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso, nell'ambito autostradale, nonché in relazione ai lavori di completamento eseguiti dall'ANAS ai sensi della legge 29 novembre 1990, n. 366.

7. Le somme versate dalla società concessionaria all'ANAS per canoni di concessione e per le maggiorazioni di cui rispettivamente alle lettere *g)* ed *h)* del comma 6 del presente articolo, sono utilizzate dall'ANAS medesimo per il miglioramento della viabilità statale di adduzione alle autostrade stesse. Tali interventi possono essere affidati alla SARA sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205.

8. L'ANAS è tenuto a formare l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili, compresi gli impianti, le pertinenze e gli accessori, nonché dei rapporti obbligatori, inerenti alla costruzione ed alla gestione delle autostrade, esistenti alla data dell'approvazione della convenzione di cui al comma 4 ed a consegnarlo alla società concessionaria entro trenta giorni dalla medesima data.

9. La convenzione di cui al comma 4 del presente articolo nonché i successivi atti aggiuntivi o di esecuzione della stessa sono assoggettati all'imposta fissa di registro ai sensi dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 12 giugno 1982, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 530; tutti i provvedimenti e gli atti esecutivi dei trasferimenti previsti dalla presente legge sono esenti da imposte e tasse. Le iscrizioni nel bilancio della società concessionaria dei valori connessi a tali trasferimenti non danno luogo, agli effetti fiscali, a plusvalenze.

Art. 2.

1. Il personale assunto dal direttore generale dell'ANAS, ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, che si

sia trovato in servizio alla data del 1° gennaio 1992, con decorrenza dalla data del decreto di rilascio della concessione di cui all'articolo 1 non è più alle dipendenze dell'ANAS ed è contestualmente assunto dalla società concessionaria, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *hh*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'articolo 2112 del codice civile, salvaguardando i diritti acquisiti.

Art. 3.

1. I fondi stanziati per il completamento dell'itinerario autostradale Roma-L'Aquila-Teramo, di cui alle leggi 12 agosto 1982, n. 531, 3 ottobre 1985, n. 526, e 22 dicembre 1986, n. 910, sono trasferiti alla società concessionaria senza alcun onere fiscale, secondo le modalità e i termini stabiliti nella convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 1 della presente legge.

2. All'onere derivante all'ANAS per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge si fa fronte, fino a totale capienza, mediante prelievo dai fondi giacenti nella contabilità speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106. All'eventuale ulteriore fabbisogno si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario in corso.

3. Al fine di mantenere inalterate le proprie quote di partecipazione azionaria nella società concessionaria in caso di aumento di capitale, l'ANAS è autorizzato a sottoscrivere ulteriori azioni di nuova emissione fino al raggiungimento della percentuale già posseduta.

4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 709 dello stato di previsione della spesa dell'ANAS per l'anno finanziario in corso.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La SARA provvede al pagamento dei residui oneri finanziari per rate di saldo di lavori, revisione prezzi, interessi moratori, espropri e contenzioso di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 231, in conseguenza di rapporti costituiti dalla SARA medesima antecedentemente alla decadenza della concessione, e nei quali l'ANAS è subentrato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 aprile 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 704

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STANISCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1994

**Istituzione della provincia dell'Abruzzo meridionale con
capoluogo Lanciano-Vasto**

ONOREVOLI SENATORI. - In Abruzzo, alle profonde trasformazioni economiche, territoriali, sociali, culturali che vi sono state dall'Unità d'Italia ad oggi ed ai radicali cambiamenti intervenuti a livello legislativo e istituzionale in quasi un secolo e mezzo, non ha fatto riscontro un'adeguata revisione delle circoscrizioni provinciali. Nella parte meridionale della regione, in particolare, si è creato un «vuoto» amministrativo dovuto alla posizione «eccentrica» dell'attuale capoluogo di provincia, Chieti, che impedisce di impostare razionalmente un progetto di sviluppo adeguato a quella realtà policentrica che è la caratteristica emergente di questa zona. Il presente disegno di legge è rivolto a superare questa incongruenza.

In Abruzzo si è profondamente trasformato, innanzitutto, il tessuto economico. In agricoltura si sono avuti cambiamenti strutturali e culturali, passando da un'agricoltura estensiva esercitata soprattutto nella parte collinare e montana ad una agricoltura intensiva che interessa in particolar modo le zone vallive, nonché da un'agricoltura diretta all'autoconsumo ad una a vocazione commerciale. È diminuita di molto l'occupazione in questo settore, ma è aumentato di tanto il reddito prodotto in seguito all'ammodernamento del settore stesso. Anche le caratteristiche dell'allevamento sono mutate. Basti pensare, per fare un solo esempio, alla scomparsa nelle zone interne, soprattutto della provincia de L'Aquila, dell'industria armentizia e delle attività ad essa connesse, con le negative conseguenze per il territorio interessato che è facile immaginare.

Nei decenni dopo l'Unità, con la realizzazione del mercato nazionale sono decadute tutte quelle attività artigianali dirette a soddisfare esigenze e bisogni delle diverse

comunità locali, mentre cominciava a nascere, in età giolittiana, e soprattutto in Val Pescara, l'industria intesa in senso moderno. In seguito, soprattutto nei decenni del secondo dopoguerra, l'industrializzazione ha preso sempre più piede concentrandosi in particolare nei fondivalle e lungo la fascia costiera. Questo è oggi il settore trainante dell'economia abruzzese, per reddito prodotto e per numero di addetti. Allo sviluppo industriale si è accompagnato lo sviluppo della produzione di energia, sfruttando dapprima le ricche risorse idrografiche e poi quelle metanifere.

Anche il terziario è profondamente cambiato, sono mutate le caratteristiche e le funzioni del settore commerciale, è nato e si è sviluppato il settore turistico, nel passato completamente assente. Le risorse naturali sono state ampiamente valorizzate, nonostante alcuni scempi urbanistici, e sono oggi fonte di ricchezza. Non a caso i comuni del Parco nazionale d'Abruzzo sono tra i più ricchi della regione; i cittadini abitanti nei territori dei nuovi parchi in costituzione dovranno lavorare nella medesima prospettiva.

Trasformazioni profonde si sono avute a livello territoriale: dai disboscamenti ai cambiamenti colturali, dal prosciugamento del Fucino alla creazione dei tanti laghi artificiali, dalle bonifiche delle zone vallive e costiere al cambiamento profondo del paesaggio e del clima.

Sono aumentati poi, soprattutto negli ultimi decenni, i bisogni dei cittadini: dall'esigenza di muoversi rapidamente alla richiesta di servizi sociali sempre più efficienti e ai rapporti sempre più stretti e frequenti con gli enti pubblici e con le varie istituzioni.

Ma ciò che ha caratterizzato maggiormente il cambiamento strutturale della

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

regione Abruzzo è stata la costruzione della rete ferroviaria e stradale, alla cui struttura portante, realizzata nei decenni dopo l'Unità, si è aggiunta, nel secondo dopoguerra, la moderna rete autostradale ed a scorrimento veloce. La rete ferroviaria e quella stradale hanno cambiato completamente il ruolo dei centri abruzzesi, in particolare di quelli interni, e il rapporto dell'intera regione con il resto del Paese, rendendo più agevoli e rapidi i collegamenti.

Alle trasformazioni economiche, territoriali e sociali fin qui delineate, si sono accompagnati dall'Unità d'Italia in poi movimenti demografici di eccezionale portata. Basti pensare che circa un terzo della popolazione abruzzese ha preso la via dell'emigrazione, con ondate massicce nell'età giolittiana e nel secondo dopoguerra, sia verso altre regioni italiane sia verso i Paesi europei ed extra-europei, con tutte le conseguenze negative e positive che questo fenomeno ha comportato. Ma ciò che più è rilevante è lo spostamento della popolazione dalle zone collinari e montane verso le zone vallive e costiere. In seguito al concentrarsi, soprattutto nel secondo dopoguerra, delle infrastrutture viarie, dell'attività economica, dei servizi e, appunto, della popolazione, nella zona costiera e nei fondivalle, sono ivi nate e cresciute, spesso in modo disordinato, delle vere e proprie città «diffuse».

Così oggi abbiamo, da un lato, nelle zone interne, un territorio abbandonato e spesso degradato, con paesi spopolati le cui strutture e patrimonio edilizio rimangono inutilizzati e, dall'altro lato, zone costiere e vallive dove si sono creati non pochi problemi sociali e urbanistici, soprattutto nelle nuove periferie urbane.

In definitiva, oggi l'Abruzzo non è più come al momento dell'Unità d'Italia la regione più arretrata del Mezzogiorno, ma è quella che, in base ad una serie di indicatori economici e sociali, più si avvicina a quelle centro-settentrionali. Da regione di confine, marginale, è divenuta la regione che prima delle altre nel Mezzogiorno ha recepito e recepisce gli effetti dell'espandersi del sistema industriale, che ha il suo epicentro nel

nord del Paese, con tutte le conseguenze connesse a tale fenomeno. Si tratta di un capovolgimento in positivo della posizione della regione nel quadro nazionale e internazionale.

Tuttavia, per la sua conformazione geografica e per la sua storia, l'Abruzzo non è stata mai una regione omogenea e ancora oggi, nonostante la facilità dei collegamenti permessa dalla rete autostradale e ferroviaria ricordata sopra, questa regione conserva rilevanti differenze al suo interno. Differenze vi sono tra l'industrializzazione diffusa sul territorio presente nel teramano, molto simile al tessuto economico delle vicine Marche, e quella concentrata e per poli dell'Abruzzo chietino, molto più vicina al tipo di industrializzazione avvenuto nel sud d'Italia in seguito all'intervento straordinario attuato attraverso la ex Cassa per il Mezzogiorno.

Tale mancanza di omogeneità è dovuta anche al fatto che è mancato in Abruzzo un polo forte capace di divenire punto di riferimento per l'intera regione; anche oggi, nonostante il formarsi dell'area metropolitana Chieti-Pescara, in cui è concentrato un terzo della popolazione dell'intera regione e in cui sono presenti servizi di alto livello su scala regionale, l'Abruzzo rimane una regione policentrica, ed anzi, proprio in seguito alle trasformazioni delineate sopra, tale carattere si è andato accentuando. Così, nel corso dell'ultimo secolo ma soprattutto nel secondo dopoguerra, diverse realtà urbane si sono rafforzate ed hanno assunto un ruolo propulsivo dal punto di vista economico e un ruolo polarizzante per quanto riguarda i servizi alle famiglie e alle imprese.

Nella parte meridionale della regione, soprattutto in seguito alla nascita e all'affermarsi di due aree industriali nella Valle del Sangro e in quella del Trigno, si è venuto rafforzando e trasformando, nel senso appena ricordato, il ruolo delle città di Lanciano e di Vasto nei confronti degli altri centri.

Se consideriamo ora l'assetto istituzionale del nostro Paese, vediamo che molti sono stati i cambiamenti intervenuti dall'Unità ad oggi. Non si è solo passati dalla monar-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chia alla Repubblica, ma si è affermata la Repubblica delle autonomie, con l'istituzione delle regioni e la nascita di molti enti intermedi, sotto forma di consorzi e altre associazioni di comuni, dalle unità sanitarie locali alle comunità montane, dai distretti scolastici ai tanti consorzi nati per finalità specifiche.

Cambiamenti rilevanti vi sono stati anche a livello legislativo: non solo compiti nuovi sono stati assegnati ai diversi enti nati soprattutto nel secondo dopoguerra, ma un nuovo ruolo e nuove funzioni sono stati delegati agli enti locali storicamente consolidati, quali i comuni e le province.

La provincia, in particolare, dopo l'intenso dibattito in cui si prospettava la sua soppressione e la creazione di un nuovo ente intermedio, il comprensorio, è stata riconfermata come l'ente fondamentale tra il comune e la regione. Essa va assumendo sempre più un ruolo centrale in settori importanti dell'economia, della cultura e del territorio.

Nella regione Abruzzo, a dispetto dei profondi cambiamenti intervenuti a tutti i livelli, le circoscrizioni provinciali sono rimaste sostanzialmente quelle che erano prima dell'Unità d'Italia. Ma questa divisione amministrativa provinciale, risalente ad alcuni secoli fa, non corrisponde più alla nuova realtà di oggi. Appare necessario, perciò, ridisegnare i confini delle province per fare in modo che questi enti intermedi possano assolvere meglio alle funzioni che oggi la legge ad essi attribuisce.

Vi è una richiesta pressante in questo senso da parte delle popolazioni e degli enti locali abruzzesi; nella scorsa legislatura, ad esempio, furono presentate in Parlamento proposte di legge finalizzate all'istituzione di due nuove province, quella di Avezzano e quella di Sulmona, mentre l'esigenza di una provincia nella parte meridionale dell'Abruzzo è sentita già dall'Ottocento, quando venne proposta l'istituzione della provincia di Vasto, e ha continuato ad affermarsi nel secondo dopoguerra con varie proposte di legge per istituire quella di Lanciano.

A nostro avviso, non si tratta di aumentare il numero delle province nella regione

Abruzzo, bensì (e ne faremo oggetto di un separato disegno di legge) di creare una provincia unica per l'area metropolitana Chieti-Pescara e una nuova provincia costituita dalla parte meridionale del territorio dell'attuale provincia di Chieti.

Già prima del 1927 la città di Chieti era in una posizione decentrata rispetto al proprio territorio provinciale. Con la creazione in quella data della provincia di Pescara, che ha sottratto a quella di Chieti molti comuni posti a nord della città capoluogo, tale decentramento si è accentuato e si sono aggravati i problemi dei rapporti tra la città capoluogo, Chieti, e il suo territorio.

La provincia di Lanciano-Vasto che si propone di istituire comprende un territorio esteso 2258 chilometri quadrati con una popolazione complessiva di 262 mila abitanti ed una densità di circa 116 abitanti per chilometro quadrato.

In questo vasto territorio è presente un'attività agricola fiorente, intensiva lungo la costa e nei fondivalle; vi sono due grosse aree industriali, quella del Sangro e quella del vastese, con centinaia di aziende insediate tra cui alcune di dimensioni rilevanti, quali la SIV e la Marelli nell'agglomerato di San Salvo e la Honda e la SEVEL nell'agglomerato di Atessa; vi sono inoltre due porti importanti di cui uno regionale, quello di Ortona; sviluppata è l'attività turistica, quella legata al mare ma anche quella legata alle emergenze ambientali presenti nelle zone interne, così come fiorente è il turismo culturale e religioso legato alle città e ai numerosi giacimenti archeologici presenti sul territorio. Su questo territorio sono presenti le diverse istituzioni che costituiscono già un'armatura sufficiente per elevarlo al rango di provincia: da quelle sanitarie, con due unità sanitarie locali e cinque ospedali, a quelle scolastiche, con due distretti e scuole di ogni ordine e grado; da quelle giudiziarie, con due tribunali e relative preture, a quelle della forza pubblica, con tre compagnie di carabinieri, due commissariati di polizia e due tenenze della Guardia di finanza; dagli uffici finanziari a Vasto e a Lanciano, all'ufficio della motorizzazione civile. Sono presenti inoltre alcuni istituti autonomi per le case

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

popolari, gli uffici territoriali dell'agricoltura e poi i consorzi di bonifica, cinque comunità montane e due consorzi industriali.

Esistono sul territorio interessato istituzioni di importanza nazionale quali, per fare solo due esempi, la Fiera dell'agricoltura a Lanciano e l'Istituto «Mario Negri sud» a Santa Maria Imbaro.

Le dimensioni territoriali e demografiche della provincia che si intende istituire, l'omogeneità storica, culturale, sociale, di questa realtà, la presenza di rilevanti attività economiche e di due città in grado di fornire servizi adeguati alle imprese e alle famiglie, consentono, esigono, giustificano la sua nascita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della provincia dell'Abruzzo meridionale).

1. È istituita la provincia dell'Abruzzo meridionale.

2. La provincia dell'Abruzzo meridionale comprende i seguenti comuni: Altino, Archi, Arielli, Atessa, Bomba, Borrello, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castelfrentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torricella Peligna, Treglio, Tuffillo, Vasto, Villalfonsina, Villa Santa Maria.

Art. 2.

(Individuazione del capoluogo).

1. Il capoluogo amministrativo della provincia dell'Abruzzo meridionale è Lanciano-Vasto.

2. Gli uffici e i servizi propri e delegati dalla regione o da altri enti pubblici o privati verranno ubicati, secondo criteri funzionali e di decentramento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la regione Abruzzo.

Art. 3.

(Elezione del consiglio provinciale).

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale della provincia dell'Abruzzo meridionale si svolgono contestualmente alle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

2. Fino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, il Ministro dell'interno provvede alla nomina di un commissario *ad acta* che adotta i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova amministrazione.

Art. 4.

(Personale).

1. Il personale per il primo impianto della provincia dell'Abruzzo meridionale è tratto, in quanto possibile, dai ruoli della provincia di Chieti e degli enti che attualmente gestiscono i servizi sul territorio della costituenda provincia, nonché fra quello soprannumerario di altri enti pubblici regionali, fermo restante il rispetto delle norme sulla mobilità prevista dai contratti di lavoro.

Art. 5.

(Autorizzazioni).

1. Il Governo è autorizzato a procedere alla revisione delle circoscrizioni degli uffici statali per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.

2. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale e ad assumere i provvedimenti finalizzati alla realizzazione degli

uffici statali e della nuova amministrazione provinciale provvedendo, per la relativa spesa, alle necessarie variazioni nei bilanci di propria competenza.

Art. 6.

(Affari pendenti).

1. Tutti gli affari amministrativi pendenti alla data di inizio del funzionamento della nuova provincia presso la prefettura e gli organi della provincia di Chieti e relativi ai cittadini ed enti aventi sede nei comuni di cui all'articolo 1 passano, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici della provincia dell'Abruzzo meridionale.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Abruzzo, emanano i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima in ordine all'istituzione degli uffici di rispettiva competenza nella circoscrizione provinciale dell'Abruzzo meridionale, nonché per la definizione delle questioni patrimoniali e di quelle relative alle attività e passività tra le province interessate.

Art. 7.

(Oneri finanziari).

1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici ed organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli del bilancio dello Stato destinati alle spese dei corrispondenti uffici ed organi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



[Torna all'indice](#)

INTERROGAZIONI CON RISPOSTA SCRITTA

per la sogliola *Solea vulgaris* 20 centimetri, per il pagello *Pagellus spp* 12 centimetri;

che le misure delle taglie minime di pesci commerciali risultano, per i mari italiani, incompatibili con gli strumenti di cattura consentiti;

che per rispettare il regolamento i pescatori italiani si trovano nelle condizioni di rigettare in mare il 50 per cento del prodotto pescato, peraltro ormai morto a causa della compressione subita durante la permanenza nella rete;

che per salvaguardare il proprio reddito, ovvero per mantenere costante il valore delle catture, i pescatori si trovano spesso costretti a raddoppiare lo sforzo di pesca, andando di fatto nella direzione opposta a quella voluta dal regolamento n. 1626/94, che ha per obiettivo la tutela delle risorse;

che apposite ricerche effettuate dai tecnici della Commissione europea nell'ultima settimana di febbraio hanno dimostrato che, ad esempio, la taglia di prima cattura del nasello è di circa 12 centimetri contro i 20 previsti dal regolamento e che dai campioni studiati solo il 3 per cento delle catture in numero e il 13 per cento delle catture in peso è risultato superiore o uguale a 20 centimetri;

che tutte le marinerie sono in fermento e si sono verificate manifestazioni spontanee accompagnate dal blocco dell'attività di pesca, manifestazioni che certamente si moltiplicheranno a macchia d'olio con grave pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se si intenda adottare provvedimenti volti ad attivare le procedure idonee a consentire l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della pesca dell'Unione europea, già convocato per i giorni 6-7 aprile 1995;

cosa si intenda fare per dare una risposta tempestiva e rassicurante alla categoria che a causa del regolamento n. 1626/94 sta subendo danni economici rilevanti che vanno ad aggiungersi a quelli procurati dai tagli della legge finanziaria, dall'aumento dell'IVA su tutti i prodotti ittici, dall'inquinamento da mercurio, dal colera e dal degrado dell'ambiente marino più in generale.

(4-03544)

(3 marzo 1995)

STANISCIA, SCRIVANI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il regolamento comunitario n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse in Mediterraneo, fissa all'allegato III le dimensioni minime delle maglie delle reti per la pesca da traino in 40 millimetri;

che lo stesso regolamento, all'allegato IV, fissa le taglie minime delle specie pescabili prevedendo, in particolare, per il nasello *Merluccius merluccius* 20 centimetri, per le triglie *Mullus spp* 11 centimetri, per la sogliola *Solea vulgaris* 20 centimetri, per il pagello *Pagellus spp* 12 centimetri;

che le misure delle taglie minime di pesci commerciali risultano, per i mari italiani, incompatibili con gli strumenti di cattura consentiti;

che per rispettare il regolamento i pescatori italiani si trovano nelle condizioni di rigettare in mare il 50 per cento del prodotto pescato, peraltro ormai morto a causa della compressione subita durante la permanenza nella rete;

che per salvaguardare il proprio reddito, ovvero per mantenere costante il valore delle catture, i pescatori si trovano spesso costretti a raddoppiare lo sforzo di pesca, andando di fatto nella direzione opposta a quella voluta dal regolamento n. 1626/94, che ha per obiettivo la tutela delle risorse;

che apposite ricerche effettuate dai tecnici della Commissione europea nell'ultima settimana di febbraio hanno dimostrato che, ad esempio, la taglia di prima cattura del nasello è di circa 12 centimetri contro i 20 previsti dal regolamento e che dai campioni studiati solo il 3 per cento delle catture in numero e il 13 per cento delle catture in peso è risultato superiore o uguale a 20 centimetri;

che tutte le marinerie sono in fermento e si sono verificate manifestazioni spontanee accompagnate dal blocco dell'attività di pesca, manifestazioni che certamente si moltiplicheranno a macchia d'olio con grave pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se si intenda adottare provvedimenti volti ad attivare le procedure idonee a consentire l'inserimento dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri della pesca dell'Unione europea, già convocato per i giorni 6-7 aprile 1995;

cosa si intenda fare per dare una risposta tempestiva e rassicurante alla categoria che a causa del regolamento n. 1626/94 sta subendo danni economici rilevanti che vanno ad aggiungersi a quelli procurati dai tagli della legge finanziaria, dall'aumento dell'IVA su tutti i prodotti ittici, dall'inquinamento da mercurio, dal colera e dal degrado dell'ambiente marino più in generale.

(4-03563)

(3 marzo 1995)

RISPOSTA. (*) - Il problema della applicazione del regolamento CEE n. 1626 del 1994 sulla attività di pesca nel Mediterraneo è stato oggetto di una riunione a Bruxelles, alla quale ha partecipato il Commissario dell'Unione europea alla pesca, onorevole Emma Bonino.

In tale occasione è stata constatata grande sensibilità e disponibilità da parte della Commissione per trovare, d'intesa con i rappresentanti di questa amministrazione, soluzioni a breve e medio termine ai problemi causati alla pesca dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.

È stato, inoltre, richiesto di attuare modifiche alle disposizioni comunitarie in modo che queste possano adattarsi in generale alle peculia-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

rità della pesca mediterranea e, in particolare, alle esigenze della pesca in zona adriatica.

Al riguardo, il Ministero intende predisporre al più presto l'opportuna organizzazione per una visita di esperti comunitari del settore affinché possa essere constatata, anche attraverso la partecipazione diretta ad apposite battute di pesca, la veridicità delle tesi sostenute da questa amministrazione.

Nel frattempo, va tenuta in considerazione la circolare 8 febbraio 1995 con la quale si è chiarito che i pescatori potranno immettere sul mercato anche prodotti ittici di taglia inferiore a quella stabilita dalla normativa nazionale (e, in particolare, dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che costituisce il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima) purchè questi, nel pescato totale, siano presenti in percentuale non superiore al 10 per cento.

Questa amministrazione ritiene che con l'osservanza di tali disposizioni i pescatori potranno riprendere la propria attività in un clima di serenità e di certezza di prospettive.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

LUCHETTI

(4 aprile 1995)

BACCARINI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che presso l'ospedale maggiore «C.A. Pizzardi» di Bologna è operante, a seguito di una intesa a suo tempo intervenuta fra le disciolte USL nn. 27, 28 e 29, la centrale operativa 118 «Bologna soccorso» che coordina tutti gli interventi di soccorso e trasporto infermi sia attraverso autoambulanze sia mediante eliambulanza: i primi interventi sono garantiti, con apposita convenzione, dalla Croce rossa italiana e dal CATIS (Consorzio ambulanze trasporto infermi e soccorso) che raggruppa diverse associazioni del volontariato specializzate nel settore, mentre per quanto concerne il trasporto con eliambulanza «Bologna soccorso» ha un mandato apposito della regione Emilia-Romagna per gestire, quale capofila, il servizio di soccorso di emergenza per tutta l'area regionale. E ciò nel quadro del Consorzio nazionale per l'emergenza e l'elisoccorso che opera, in regione, con tre basi: Bologna, Parma e Ravenna;

che il trasporto infermi con autoambulanza è dichiarato esente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ed è denegata, invece, l'esenzione IVA sull'attività di trasporto infermi con eliambulanza;

che la questione è di rilevante interesse per l'azienda USL della città di Bologna (come per le altre aziende USL che esercitano una uguale attività, oltretutto per conto e nell'interesse di altre consorelle) se si considera che per il solo 1993 la spesa IVA (al 19 per cento) sull'attività di eliambulanza è stata per tale azienda pari ad un miliardo e 763 milioni;

che l'ufficio IVA di Bologna, in mancanza di precise direttive dell'amministrazione centrale, ha sin qui risposto negativamente ai que-

(...)

STANISCIÀ. - *Al Ministro della sanità.* - *Premessa:*

che l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, ai commi 5 e 6, prescrive che gli incarichi a mansioni superiori nell'ambito delle strutture sanitarie possano essere affidati per un periodo massimo di 8 mesi e che essi «non sono in alcun caso rinnovabili»;

che all'ospedale civile di Pescara da anni si affida l'incarico di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia in violazione delle suddette norme;

che in particolare, con delibere dell'amministratore straordinario di quella USL nn. 13976 (23 dicembre 1991), 14490 (19 agosto 1992), 3735 (16 ottobre 1992) e 1199 (18 aprile 1994), è stato conferito ripetutamente il suddetto incarico al medesimo aiuto, con evidenti pregiudizio e danno patiti da altri aiuti idonei all'incarico;

che le vicende di cui sopra sono state oggetto anche di esposti alla procura della Repubblica competente,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale abnorme situazione e cosa intenda fare per porvi rimedio.

(4-00660)

(30 giugno 1994)

RISPOSTA. - Si può rispondere sulla sola base degli elementi di valutazione acquisiti dalla competente regione Abruzzo attraverso quel commissariato del Governo.

Si è appreso, in tal senso, che, permanendo vacante l'incarico di primario della seconda divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Pescara (istituita con deliberazioni della locale unità sanitaria n. 1339 del 15 giugno 1990 e n. 1697 del 31 luglio 1990), si rese inizialmente necessario, per evidenti motivi di funzionalità ed operatività del reparto, attribuire al momento le funzioni di primario ad un sanitario operante presso la stessa divisione, senza alcun incarico interinale ed in attesa che la regione Abruzzo autorizzasse, come richiestole con delibera n. 1527 del 20 novembre 1991 dalla USL di Pescara, il bando di concorso, per poi emettere, *medio tempore*, l'«avviso pubblico» per il conferimento del relativo incarico interinale.

Pertanto, a decorrere dal 19 dicembre 1991, il dottor Raffaele Lotti D'Alessandro, unico aiuto presente nella seconda divisione di ostetricia e ginecologia, dove era stato trasferito per effetto di precedenti deliberazioni, di mobilità interna (nn. 1340, 1698 e 1699 del 1990), iniziava a svolgere funzioni di primario.

La cessazione di tali funzioni era prevista per il 18 agosto 1992.

In base ad analoghe esigenze, e con identiche modalità, decorrenza e cessazione, venivano conferite le funzioni superiori di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia, posto in organico del pari vacante, al dottor Giancarlo Ventura, aiuto di quella divisione, che vantava il possesso di maggiori titoli rispetto al dottor William Ambrosini, altro aiuto suo collega di reparto. Il conferimento delle funzioni di primario al dottor Ventura avveniva, all'epoca, con decreto dell'amministratore straordinario n. 13976 del 23 dicembre 1991.

In seguito, nell'imminente scadenza dell'esercizio di tali funzioni e perdurando il silenzio della regione sulla richiesta avanzata dalla USL di Pescara per ottenere l'autorizzazione a bandire regolare concorso pubblico per la copertura di 2 posti di primario, rispettivamente, per la prima e la seconda divisione di ostetricia e ginecologia, lo stesso amministratore straordinario, mediante deliberazione n. 2948 del 13 agosto 1992, indiceva «avviso pubblico» per il conferimento di incarico interinale del posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia.

Nelle more del perfezionamento dell'*iter* procedurale per il conferimento del predetto incarico (emissione dell'«avviso pubblico» e conferimento formale a seguito di graduatoria), per effetto di un'ulteriore risposta interlocutoria della regione Abruzzo (nota n. 15769 del 18 agosto 1992) ad un terzo sollecito in data 13 agosto 1992 dall'USL di Pescara, il responsabile del servizio diagnosi e cura della stessa USL, con nota n. 677 del 18 agosto 1992, chiedeva - per evidenti esigenze di operatività sanitaria - che l'amministratore straordinario provvedesse ad attribuire le funzioni superiori di primario delle due divisioni di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Pescara agli aiuti di ciascuna divisione in possesso dei maggiori titoli, senza che questo dovesse comportare alcuna differenza di trattamento economico.

Mentre per la seconda divisione non si rendeva necessario il ricorso ad alcuna graduatoria, essendo il dottor Raffaele Lotti D'Alessandro l'unico aiuto, per la prima divisione la graduatoria stilata in base ai titoli vantati dai tre aiuti in servizio faceva registrare per il dottor Giancarlo Ventura punti 36,016, mentre al dottor William Ambrosini ed al dottor Carlo Catena vennero attribuiti, rispettivamente, punti 28,170 e 23,709.

Per effetto del punteggio riportato, il dottor Giancarlo Ventura riceveva l'incarico di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia con decreto dell'amministratore straordinario della USL di Pescara n. 14490 del 19 agosto 1992.

In pari data, con decreto n. 14492, al dottor Raffaele Lotti D'Alessandro venivano attribuite le funzioni superiori di primario della divisione seconda.

In entrambi i casi gli incarichi erano espressamente limitati a sessanta giorni e, come tali, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 (richiamato nell'interrogazione) non comportavano l'attribuzione di alcun ulteriore compenso.

Tali attribuzioni, una volta decorso il termine prefissato, non sono state più rinnovate.

Veniva completato, nel frattempo, l'*iter* per il conferimento dell'incarico interinale del posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia, del quale era stato dato «avviso pubblico» con la già citata deliberazione n. 2948 del 13 agosto 1992.

Al termine del procedimento, il dottor Giancarlo Ventura, risultato in possesso dei maggiori titoli, riceveva l'incarico di primario della prima divisione limitatamente al periodo 18 ottobre 1992 - 17 giugno 1993, con deliberazione dell'amministratore straordinario n. 3735 del 16 ottobre 1992.

Essendo imminente la scadenza di tale periodo, senza che fosse ancora pervenuta alcuna risposta da parte della regione Abruzzo in merito alla richiesta autorizzazione a bandire i relativi concorsi, malgrado un ulteriore sollecito dell'unità sanitaria in data 29 dicembre 1992, lo stesso amministratore straordinario, con deliberazione n. 1773 del 1° giugno 1993, provvedeva a conferire l'incarico di primario della prima divisione al secondo classificato della graduatoria formalizzata in esito alla procedura dell'«avviso pubblico» per l'incarico interinale.

Pertanto, a decorrere dal 18 giugno 1993, e per non più di otto mesi, il dottor Raffaele Lotti D'Alessandro ha ricoperto l'incarico interinale di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Pescara.

Successivamente, a seguito dell'«atto di indirizzo» con cui la regione Abruzzo aveva sollecitato, per tutte le richieste di bando di concorso giacenti da tempo nei propri uffici, una documentazione di copertura finanziaria e la trasmissione di una scheda relativa all'organico, la USL di Pescara, con nota n. 8786 del 16 giugno 1993, riscontrava quanto richiesto relativamente al ruolo di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia, riservandosi di assicurare quanto richiesto anche per il secondo posto di primario ad avvenuta conferma, da parte della stessa regione, dell'esistenza della seconda divisione di ostetricia e ginecologia.

Con deliberazione n. 4522 del 2 agosto 1993, esecutiva a termini di legge, la giunta regionale dell'Abruzzo autorizzava la USL di Pescara a bandire concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Pescara.

A seguito di tale autorizzazione la USL attivava le procedure relative all'espletamento del concorso.

Il relativo «bando» veniva pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 36 del 26 ottobre 1993 e, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale*, quarta serie speciale, n. 88 del 5 novembre 1993.

Alla data di scadenza dell'incarico interinale conferito al dottor Raffaele Lotti D'Alessandro, non essendo più utilizzabile la graduatoria, per effetto delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 62 del 1984 ed in presenza della richiamata autorizzazione regionale a bandire concorso pubblico, l'amministratore straordinario della USL di Pescara, con deliberazione n. 230 del 4 febbraio 1994, nelle more dell'espletamento del concorso in questione, indiceva nuovo «avviso pubblico» per il conferimento dell'incarico interinale di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Con successiva deliberazione n. 1199 del 18 aprile 1994 a firma dell'amministratore straordinario veniva affidato al primo classificato della nuova graduatoria, dottor Giancarlo Ventura, l'incarico interinale di primario della prima divisione per un periodo di tre mesi.

Con ulteriori deliberazioni n. 2010 e n. 2011, entrambe datate 20 giugno 1994, si procedeva, rispettivamente, ad ammettere i candidati e a nominare la commissione esaminatrice per il concorso pubblico per la copertura di un posto di primario della prima divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale civile di Pescara.

Mentre era nel pieno svolgimento l'espletamento delle procedure concorsuali, scaduto il termine dell'incarico interinale, si è proceduto a conferire nuovamente l'incarico interinale mediante l'utilizzazione della graduatoria formalizzata dalla deliberazione n. 1199 del 18 aprile 1994.

Infine, per effetto della deliberazione n. 2860 del 5 agosto 1994, il dottor Raffaele Lotti D'Alessandro, secondo classificato nella predetta graduatoria, riceveva l'incarico interinale di primario della prima divisione per un periodo non superiore a tre mesi.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(6 maggio 1995)

STEFANI. - *Al Ministro dell'interno.* - Rilevato l'episodio di grave violenza che ha visto protagonista negli ultimi giorni di luglio una giovane donna di Arzignano (Vicenza), aggredita nella propria abitazione e violentata di fronte agli occhi del proprio figliolo di due anni;

considerato:

che questo è solo l'ultimo fatto di violenza e di illegalità di una catena che ha come protagonisti immigrati extracomunitari, che vanno sempre più alimentando le fila della delinquenza nel vicentino;

che proprio nel vicentino si manifesta con maggiore recrudescenza rispetto ad altre aree il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con il suo corollario di illegalità, le quali spaziano dalla prostituzione a crimini e reati contro persone e cose,

si chiede di conoscere l'effettiva consistenza delle forze dell'ordine nel vicentino, la loro reale possibilità di intervento e prevenzione nei confronti dei fenomeni malavitosi riconducibili ad extracomunitari e quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per assicurare ai vicentini la tutela dell'ordine e delle leggi dello Stato italiano.

(4-01167)

(3 agosto 1994)

RISPOSTA. - Per fronteggiare i fenomeni delittuosi che colpiscono la provincia di Vicenza, l'attività di prevenzione e repressione viene svolta dalle forze di polizia presenti sul territorio con 852 unità della polizia di Stato, 1.591 dell'Arma dei carabinieri e 231 della Guardia di finanza, senza considerare il personale e gli allievi delle rispettive scuole d'istruzione.

La consistenza effettiva del personale operante rappresenta, al momento, il massimo sforzo possibile per l'esigenza di dover fronteggiare analoghi fenomeni di criminalità comune in altre aree del territorio nazionale.

Nell'espletamento dei compiti di istituto, viene posta comunque la massima attenzione alla rigorosa applicazione delle norme sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri, nei limiti, ovviamente, dei poteri conferiti alle forze di polizia.

Il Ministro dell'interno
BRANCACCIO

(6 maggio 1995)

(...)

al personale di cancelleria ed ausiliario del Ministero di grazia e giustizia per complessive 6.059 unità di varie qualifiche;

che in detto ampliamento improvvidamente non figura uno specifico contingente numerico di personale appartenente alla settima qualifica funzionale (profilo professionale di collaboratore di cancelleria) e, pertanto, le piante organiche del personale del giudice di pace, determinate con provvedimento del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del 17 marzo 1993 (nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1993), vedono l'assegnazione di appena 108 unità di settima qualifica funzionale (residuali da quelle in dotazione ad altri uffici giudiziari: ben 7.611), assolutamente insufficienti alla funzionalità degli uffici predetti anche nella fase iniziale di prima applicazione della legge n. 374 del 1991;

che il punto 5 dell'articolo 12 della legge n. 374 del 1991 prevede la copertura dei posti in organico degli uffici del giudice di pace mediante immissione in ruolo del personale degli uffici di conciliazione - in quanto in possesso di una maturata e collaudata preparazione ed esperienza professionale - e che fra tutto il personale di questi uffici che ha esercitato il diritto di opzione risultano pervenute 590 richieste da parte di personale già inquadrato nella settima qualifica funzionale, a fronte dei soli 108 posti disponibili;

che vi è, inoltre, fondato motivo di temere che l'evidente carenza del suddetto organico potrebbe comportare un'eventuale imperdonabile rinuncia al detto personale, con un inevitabile distacco di dipendenti operanti già presso altri uffici giudiziari, di certo non compatibile con le esigenze dell'amministrazione giudiziaria che non possono certamente individuarsi con l'intenzione di indebolire sedi già carenti di personale e con notevole arretrato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per le motivazioni evidenziate, un adeguamento dell'organico del personale della settima qualifica funzionale (profilo professionale di collaboratore di cancelleria) del nuovo ufficio del giudice di pace, almeno con l'assegnazione di un contingente numerico equivalente alle domande presentate dal relativo personale degli uffici di conciliazione, potendosi escludere altresì anche consistenti ragioni di bilancio poichè tale personale attualmente opera e viene regolarmente retribuito.

(4-00707)

(1° luglio 1994)

STANISCIA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace, pubblicate sul supplemento ordinario n. 33 della *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1993, non riflettono in generale criteri omogenei (ad esempio, a sedi con 6 giudici di pace sono state assegnate a volte 5, a volte 6 e a volte 7 unità di personale amministrativo);

che, in particolare, la dotazione organica del personale di settima qualifica funzionale, profilo professionale di «collaboratore di cancelleria», ammontando a sole 108 unità e non essendo distribuita

uniformemente tra le sedi, risulta assolutamente insufficiente a garantire la funzionalità degli uffici predetti;

che il comma 5 dell'articolo 12 della legge istitutiva del giudice di pace (21 novembre 1991, n. 374) prevede sia data priorità per la copertura dei posti nei suddetti uffici al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1989 presso gli uffici di conciliazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga vi sia fondato motivo di temere che le carenze nel suddetto organico ostacolino sul nascere la funzionalità del nuovo istituto del giudice di pace o magari finiscano per essere compensate tramite distacchi di personale operante presso altri uffici giudiziari, con conseguenti disfunzioni e disagi per l'intera amministrazione giudiziaria;

se quindi non si ritenga necessaria una revisione della pianta organica del personale amministrativo addetto ai nuovi uffici, in particolare per quel che riguarda un ampliamento dei posti di settima qualifica funzionale (collaboratore di cancelleria), considerato, tra l'altro, che tale qualifica è la sola per la quale, fra il personale degli uffici di conciliazione che ha esercitato il diritto di opzione per il passaggio nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia, si è avuta una richiesta maggiore rispetto al numero dei posti disponibili.

(4-00659)

(30 giugno 1994)

RISPOSTA. (*) - In relazione alle interrogazioni in oggetto, si comunica quanto segue.

La legge 21 novembre 1991, n. 374, stabilendo che le funzioni di cancelleria presso gli uffici del giudice di pace devono essere esercitate dal personale di cancelleria appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia, ha aumentato il relativo organico di 6.059 unità, così ripartite: 12 dirigenti, 84 direttori di cancelleria (nona qualifica funzionale), 840 funzionari di cancelleria (ottava qualifica funzionale), 1.495 assistenti giudiziari (sesta qualifica funzionale), 802 operatori amministrativi (quinta qualifica funzionale), 1.604 dattilografi (quarta qualifica funzionale) e 1.222 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Le piante organiche degli uffici del giudice di pace sono state pertanto determinate utilizzando le unità recate in aumento dalla citata legge n. 374 del 1991.

Non essendo stato però previsto alcun incremento per ciò che riguarda la dotazione organica della settima qualifica funzionale, si è reso necessario assegnare agli uffici del giudice di pace 108 unità, della suddetta qualifica, che non erano state ancora ripartite tra gli uffici giudiziari del paese.

Poichè risultano presentate, dai dipendenti comunali in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, 557 domande per posti di settima qualifica funzionale a fronte delle 108 unità

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

disponibili presso gli uffici del giudice di pace, l'assorbimento di tutto siffatto personale potrà essere disposto solo a seguito di un ampliamento della complessiva predetta dotazione organica, da attuarsi attraverso apposita previsione legislativa.

Va in proposito evidenziato che ciò potrà avvenire solo all'esito della revisione generale delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del paese, cui si sta pervenendo sulla base dei nuovi indici di lavoro in corso di elaborazione da parte di un apposito gruppo di studio già istituito

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
RICCIARDI

(22 dicembre 1995)

CAPONE. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che i comuni a nord di Napoli soffrono una situazione di notevole degrado ambientale, civile e culturale dovuto alla improvvisa esplosione demografica indotta dall'abusivismo, dalla speculazione edilizia e da grossi insediamenti di edilizia economica e popolare;

che tali comuni da tranquilli borghi di provincia sono degradati a ghetti periferici;

che infatti la crescita edilizia ha causato assurde «transumanze», per cui, attratte dal sogno della casa, migliaia di famiglie hanno lasciato i loro quartieri di origine, le amicizie, le parentele, il «loro mondo» e si sono fatti «deportare» nei nuovi quartieri periferici: veri dormitori, sprovvisti di scuole, ospedali, chiese, collegamenti con la città, mezzi pubblici, strade, tutte quelle cose che trasformano una serie di edifici in città; questi comuni sono stati istituiti quasi completamente senza alcuna soluzione di continuità per chilometri in una anonima periferia regno del disordine e della delinquenza; in particolare i comuni di Arzano, Casavatore, Casandrino, Gruno Nevano, Sant'Antimo, la cui popolazione supera ampiamente le 100.000 unità, soffrono una situazione di eccezionale gravità, soprattutto in campo scolastico;

che doppi turni esistono spesso perfino nella scuola elementare e media: classi ricavate in comuni appartamenti, spesso insalubri, mancanza di palestre, mancanza di una scuola superiore; Arzano è il paese reso famoso dal libro «Io speriamo che me la cavo»;

che nonostante gli sforzi e la buona volontà degli operatori scolastici il diritto allo studio viene disatteso in alcuni casi perchè l'aspirante studente non trova il tipo di scuola desiderato, sia perchè molti ragazzi, provenienti dalle famiglie più indigenti, finiscono per addestrarsi sulla strada alla scuola della violenza e all'arte di arrangiarsi;

che in tutti questi paesi esiste solamente un istituto professionale commerciale a Sant'Antimo e una succursale di un liceo scientifico ad Arzano;

che solo a prezzo di duri sacrifici i giovani di questi comuni possono scegliere di frequentare un liceo classico o un istituto tecnico; (...)

STANISCIA. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che in una precedente interrogazione (4-02086 dell'8 novembre 1994) lo scrivente già sollevava diversi quesiti relativi alla correttezza del concorso a posti di professore di ruolo di seconda fascia indetto con decreti ministeriali 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990, gruppo M051 discipline demotnoantropologiche, in particolare per quel che riguarda la ripetizione delle prove d'esame disposta in seguito all'annullamento per vizi di forma degli atti della commissione giudicatrice;

che ora risulterebbe che nello svolgimento delle suddette prove d'esame i candidati siano stati convocati in due tempi, alcuni mediante lettera semplice, altri mediante lettera raccomandata, venendosi a determinare così due sessioni d'esame distinte svoltesi a distanza di circa un mese l'una dall'altra,

si chiede di sapere:

se questo corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda prendere di fronte a tale palese violazione delle elementari regole concorsuali, risultando alterati tanto l'ordine casuale del calendario d'esami quanto la sua unitarietà temporale;

se non risulti più che fondato il sospetto che la commissione non abbia proceduto affatto ad una effettiva e serena ripetizione delle prove e, in ogni caso, che il tutto non si sia svolto secondo le dovute garanzie formali, rendendosi quindi inderogabile disporre un nuovo svolgimento delle prove da affidarsi ad una nuova commissione.

(4-02903)

(23 gennaio 1995)

RISPOSTA. - In ordine al documento ispettivo in oggetto, si fa presente - come già evidenziato nella risposta alla interrogazione 4-02086 del 23 gennaio 1995 - che questo Ministero, avendo integralmente recepito il parere in proposito espresso dal Consiglio universitario nazionale, ha disposto l'annullamento, per rilevanti vizi formali, degli atti della commissione esaminatrice del concorso a posti di professore associato gruppo M051, discipline demotnoantropologiche (indetto con decreti ministeriali 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990), a partire dall'espletamento della prova d'esame, con la sola eccezione dei giudizi sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dai candidati e della loro conseguente ammissione alle prove orali.

Relativamente al primo dei quesiti posti dall'interrogante, si fa presente che questa amministrazione ha provveduto a convocare, secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice, tutti i candidati ammessi alla stessa sessione d'esame, e che per mero errore materiale le suddette convocazioni sono state notificate agli interessati con lettera semplice, anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento.

Non esistendo pertanto prova certa dell'avvenuta ricezione dell'avviso a presentarsi agli esami da parte degli interessati, questa amministrazione ha rivolto alla commissione esaminatrice istanza di fissazione di un nuovo calendario per i candidati risultati assenti alle prove, e li ha quindi riconvocati.

La procedura seguita non inficia in alcun modo l'iter concorsuale volto ad accertare l'idoneità scientifica e didattica dei candidati, tant'è che numerosi sono i concorsi a posti di docente universitario di ruolo di II fascia, nei quali le prove orali - soprattutto per l'elevato numero dei candidati - sono state scaglionate in diverse tornate per successivi periodi di tempo intervallati da soluzioni di continuità, sì da consentire ai componenti delle commissioni esaminatrici di attendere ai propri numerosi e gravosi impegni di istituto.

Quanto poi a sospetti manifestati dall'interrogante sulla «serena ripetizione delle prove» d'esame, è premura del Ministro fugare in proposito ogni ombra di dubbio, poichè la commissione giudicatrice ha operato nel rigoroso rispetto delle procedure concorsuali; si ritiene, peraltro, che un provvedimento di sostituzione dei commissari d'esame non avrebbe certamente agevolato, ma piuttosto ostacolato, la tutela dell'interesse generale, nonchè particolare dei singoli candidati, al buon andamento, alla speditezza ed alla rapida conclusione dei lavori.

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica*

SALVINI

(6 febbraio 1996)

STANISCIA, ORLANDO. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che negli ultimi mesi il Ministro dell'università è già intervenuto varie volte, previ pareri del Consiglio universitario nazionale, su questioni riguardanti la correttezza e la trasparenza nei concorsi universitari;

che su parere del Consiglio universitario nazionale-CUN (sedute del 18 marzo 1993 e del 14 settembre 1993) fu disposto dal Ministero dell'università l'annullamento, per vizi di forma, degli atti della commissione giudicatrice del concorso a posti di professore di ruolo di seconda fascia, gruppo M051, discipline demoeoantropologiche, indetto con decreti ministeriali 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990, relativi alle prove di esame con la conseguente ripetizione delle stesse;

che in risposta a tale provvedimento, oltre che ad articoli sulla vicenda apparsi sulla stampa, uno dei commissari redasse un lungo documento, di cui il Ministero è in possesso, presentato come «del tutto personale» ma a cui è attribuito anche «valore di assunzione di un punto di vista collettivo e comune, quello della commissione di concorso»;

che in tale documento, fra l'altro, si rifiutavano sdegnosamente e aprioristicamente i rilievi formali che il CUN ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avevano mosso semplicemente in base al dettato del bando di concorso; si faceva riferimento a una presunta «persecuzione» nei confronti della commissione; si parlava di «danno irreparabile verso i candidati» in caso di ripetizione delle prove, intendendo per candidati solo coloro che furono proposti vincitori dalla commissione stessa alla fine delle prove poi annullate; si enunciavano (a qual fine?) paradossi del tipo: «l'unica vera "rettifica"

nella direzione richiesta... sarebbe quella che alla commissione fosse consentito di fare ciò che si dice molte commissioni facciano, e cioè di rettificare i verbali mentendo circa la data in cui i giudizi sono stati depositati»; si lanciavano inoltre pesanti insinuazioni sull'operato di uno dei membri della commissione, autore di una relazione di minoranza unita agli atti;

che, di conseguenza, quest'ultimo rassegnò a codesto Ministero le proprie dimissioni dalla commissione in data 28 gennaio 1994, denunciando di non poter «proseguire il concorso in presenza di un tale clima di denigrazione e di sospetto»; nonostante ciò, questo membro, insieme ad un altro dimessosi per motivi di salute, veniva sostituito con membri supplenti senza alterare sostanzialmente la composizione della commissione;

che detta commissione ha infine proceduto alla ripetizione delle prove d'esame col risultato che la lista dei vincitori proposti risulterebbe (guarda caso) identica in tutto e per tutto a quella presentata due anni prima.

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nel tempo intercorso tra le prime prove d'esame e la ripetizione delle stesse alcuni dei candidati hanno potuto prendere visione, presso gli uffici preposti del Ministero, dei giudizi formulati in prima istanza su di loro dai commissari: in maggior parte gli stessi che poi li dovevano giudicare di nuovo;

se risulti rispettato, negli ultimi atti del concorso, e con quali modalità, il dettato dell'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto ministeriale 9 ottobre 1990, laddove è previsto che nell'esprimere il giudizio relativamente ai posti «banditi ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 705 del 1985 la commissione... tenga conto anche della specificità del posto riservato»;

se non si ritenga che in questa vicenda concorsuale siano venuti a mancare i requisiti oggettivi atti ad assicurare l'indispensabile serenità di giudizio della commissione nella ripetizione delle prove; anche al di là della volontà dei singoli commissari, infatti, appare problematico garantire la *par condicio* verso tutti i candidati quando alla medesima commissione viene assegnato il compito di giudicare una seconda volta i medesimi candidati: ci si chiede come si possa essere sicuri che i primi giudizi poi annullati, dunque da considerare come mai avvenuti, non condizionino i risultati successivi;

se non si ritenga doveroso, in nome delle esigenze di trasparenza e di correttezza ricordate all'inizio, ed anche in considerazione di prevedibili ricorsi al TAR che allungherebbero ulteriormente i tempi di espletamento del concorso già protrattosi per circa quattro anni, disporre la sostituzione per intero dei membri della commissione e il conseguente nuovo svolgimento delle prove.

(4-02086)

(8 novembre 1994)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente che questo Ministero, avendo integralmente recepito il parere in proposito espresso dal Consiglio universitario nazionale, ha di-

sposto l'annullamento, per rilevati vizi formali, di tutti gli atti della commissione esaminatrice del concorso a posti di professore associato, gruppo M051, discipline demoetnoantropologiche - indetto con decreti ministeriali 28 luglio 1990 e 9 ottobre 1990 - a partire dall'espletamento delle prove d'esame, con la sola eccezione dei giudizi sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dai candidati e della loro conseguente ammissione alle prove orali.

Più precisamente, i vizi di forma che hanno determinato il provvedimento negativo di cui sopra, si sostanziano nel fatto che la verbalizzazione dei giudizi individuali dei commissari sulle prove d'esame risulta avvenuta in sedute successive a quelle in cui tali prove si sono svolte.

In proposito, quanto alla possibilità che alcuni candidati abbiano potuto prendere visione dei giudizi formulati nei loro confronti dai suddetti commissari, va anzitutto evidenziata l'esistenza di due fasi successive alla ultimazione delle prove d'esame: la prima e quella in cui al termine dei propri lavori la commissione esaminatrice provvede alla consegna di tutti gli atti concorsuali all'amministrazione, mentre la seconda si sostanzia, a sua volta, nella trasmissione al Consiglio universitario nazionale in qualità di organo consultivo, da parte del Ministero, degli atti concorsuali allo stesso in precedenza inviati *ex* articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

Da quel momento gli atti possono essere legittimamente visionati dai candidati e da chiunque vi abbia interesse, in osservanza alle disposizioni normative di cui alla legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza e sul diritto d'accesso agli atti e documenti amministrativi.

Quanto inoltre ai richiesti chiarimenti sull'applicazione dell'attività concorsuale in conformità al dettato normativo di cui all'articolo 10, ultimo comma, del decreto ministeriale 9 ottobre 1990, a mente del quale, nell'esprimere il giudizio relativamente ai posti per concorsi «banditi ai sensi dell'articolo 20, della legge n. 705 del 1985, la commissione... deve tener conto anche della specificità del posto riservato», è necessario porre in evidenza che la disposizione si riferisce esclusivamente a quei candidati che abbiano prodotto domanda di partecipazione al concorso, per il medesimo raggruppamento, sia per i posti di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1990, quanto per quelli previsti dal citato decreto ministeriale 9 ottobre 1990 (concorso riservato *ex* articolo 20 della legge 9 dicembre 1985, n. 705). La commissione, sulla scorta dell'unica prova sostenuta per i due concorsi, deve esprimere un unico giudizio collegiale, tenendo sì conto della specificità del posto riservato, ma considerando altresì gli ulteriori vari e complessi elementi di oggettiva valutazione.

Giova peraltro rammentare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la commissione esaminatrice può sanare in autotutela le irregolarità formali cui la stessa sia eventualmente incorsa nell'espletamento delle procedure concorsuali.

In ordine alla fattispecie che ne occupa, il Ministero, in osservanza al principio di conservazione degli atti giuridici, non poteva procedere alla sostituzione dell'intera commissione, dovendo essere rinnovati i lavori a partire dalla fase ritenuta non regolare. E ciò anche nella consapevolezza che un provvedimento di totale annullamento non avrebbe certamente agevolato, ma piuttosto ostacolato, la tutela dell'interesse ge-

nerale al buon andamento, alla speditezza e alla rapida conclusione dei lavori.

Peraltro, la *par condicio* verso tutti i candidati è stata garantita attraverso il rigoroso rispetto delle procedure concorsuali; la circostanza poi che siano risultati vincitori gli stessi candidati non può che appalesarsi quale indice confermativo della validità della comparazione precedentemente effettuata.

*Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica*

SALVINI

(6 febbraio 1996)

STEFANI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che il 23 aprile del 1992 la regione Veneto stipulò una convenzione con l'ANAS per eseguire una serie di interventi mirati ad eliminare 38 dei 300 punti pericolosi individuati dalla regione nella viabilità ordinaria veneta; tali interventi, resi sempre più necessari data l'elevata pericolosità di questi percorsi stradali, sarebbero stati finanziati, come prevedeva l'accordo, attraverso un piano triennale 1992-94 di 345 miliardi dei quali il 35 per cento a carico della regione Veneto;

che il 18 marzo 1993 l'ANAS comunicò l'impossibilità di far fronte ai propri impegni per gli anni 1992-93 e contestualmente rinviò l'avvio della convenzione al 1994;

che il 29 dicembre 1993 l'ANAS confermò la sua disponibilità a versare 77 miliardi per un primo stralcio di interventi da realizzarsi nel 1994; dopo tale esborso e nonostante la regione Veneto abbia impegnato sin dal 1992 la propria quota prevista dalla convenzione, l'ANAS ha recentemente comunicato che non ha disponibilità di fondi per ulteriori interventi;

considerato che il Veneto nello stralcio 1994-96 del piano decennale per la viabilità si è visto assegnato circa 477 miliardi, pari a circa 3.077.000 lire per autoveicolo immatricolato, contro gli oltre 17,7 milioni di media per auto del Molise, i 13,7 della Puglia, gli 11 della Basilicata, i 9 di Sicilia, Sardegna e Campania;

tenendo conto che i progetti presentati dalla regione Veneto all'ANAS sono costretti a tortuosi e lunghi *iter* burocratici ministeriali che spesso ne ritardano l'adozione con ulteriori aggravii di costi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che hanno indotto l'ANAS a non onorare gli impegni presi nella convenzione stipulata con la regione Veneto nel 1992 e perchè il Veneto sia così penalizzato nei piani relativi alla viabilità.

(4-05736)

(12 settembre 1995)

RISPOSTA. - *In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata, l'ANAS fa presente che, a causa dei notevoli tagli sulle assegnazioni fi-*

(...)



[Torna all'indice](#)

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN ASSEMBLEA

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

52^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 1994

Presidenza del vice presidente STAGLIENO,
indi del vice presidente MISSERVILLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(662) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 463, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (Relazione orale):

PRESIDENTE.....	4 e passim
* COVIELLO (PPI), relatore	10 e passim
BECCARIA, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	11 e passim
GRILLO (Forza Italia)	12
RUSSO (Progr. Feder.)	15
MASIERO (Lega Nord)	16
* CARPI (Rifond. Com.-Progr.)	17, 38, 43
TERRACINI (Forza Italia)	18
* CUFFARO (Rifond. Com.-Progr.)	20
LORUSSO (Forza Italia)	25, 32, 41
* LARIZZA (Progr. Feder.)	25, 42, 45

LONDEI (Progr. Feder.)	Pag. 29
STANISCIA (Progr. Feder.)	30
* CANGELOSI (Progr.-Verdi-La Rete)	32, 41
ASQUINI, sottosegretario di Stato per le finanze	33, 39
PREVOSTO (Progr. Feder.)	33
BALDELLI (Progr.-PSI)	35
FAVILLA (PPI)	36
D'ALI (Forza Italia)	37
ROVEDA (Lega Nord)	44
* DEBENEDETTI (Sin. Dem.)	47
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	19, 47

l'emendamento 6.100 che ripresenteremo in sede di esame del decreto-legge sugli enti locali.

STANISCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.101. Mi riservo se necessario di consegnare agli atti un intervento scritto per illustrarne le motivazioni.

PRESIDENTE. Gli emendamenti all'articolo 6 sono stati pertanto ritirati.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 7.

(Rimborsi IVA)

1. In via transitoria, e comunque fino al 31 dicembre 1994, i rimborsi dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993, sono eseguiti anche a cura dei competenti uffici IVA, utilizzando i fondi della riscossione giacenti sulle contabilità speciali intestate agli stessi. Al termine dell'anzidetto periodo transitorio le somme residue sono versate all'erario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non si applicano alle contabilità speciali intestate agli uffici IVA. Restano ferme le disposizioni relative al conto fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive norme di attuazione.

3. I riscontri sui rendiconti resi e da rendersi a cura degli uffici di cui al comma 1 sono demandati alle ragionerie provinciali dello Stato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 7.0.1 al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «periti commerciali» aggiungere le seguenti: «o consulenti tributari».

7.0.1/1

LORUSSO, DI BENEDETTO, ZANETTI, PELLITTERI, GERMANÀ, SURIAN, FIEROTTI, SPISANI, D'ALI, ZACCAGNA

All'emendamento 7.0.1, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «periti commerciali» aggiungere le seguenti: «o consulenti tributari».

7.0.1/2

CARELLA, CANGELOSI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. I crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati al 31 dicembre 1993 e non rimborsati agli aventi diritto entro la data di entrata (...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

147^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 APRILE 1995

Seduta antimeridiana

Presidenza del vice presidente STAGLIENO,
 indi del vice presidente ROGNONI,
 del vice presidente MISSERVILLE
 e del vice presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(1500) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE	19 e passim
CHERCHI (Progr. Feder.), relatore ..	19 e passim
ROVEDA (Lega Nord)	26, 68, 69
ZACCAGNA (Forza Italia)	28 e passim
* TAMPONI (PPI)	29

* SCIVOLETTO (<i>Progr. Feder.</i>)	Pag. 35, 43, 48
MASERA, ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea	38, 42
RATTI, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica	41 e passim
* CAPONI (<i>Rifond. Com.-Progr.</i>)	43, 48
PORCARI (<i>AN</i>)	45
STANISCIA (<i>Progr. Feder.</i>)	45
D'ALI (<i>Forza Italia</i>)	46, 76, 78
MODOLO (<i>Labur.-Soc. Progr.</i>)	47
BORGIA (<i>PPI</i>)	47
NAPOLI (<i>CCD</i>)	47
* PEDRAZZINI (<i>Lega Nord</i>)	51 e passim
CAPUTO (<i>Forza Italia</i>)	70
CURTO (<i>AN</i>)	77, 79
TERZI (<i>Lega Nord</i>)	86, 87
BALDELLI (<i>Labur.-Soc. Progr.</i>)	86
Verifica del numero legale	87

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

prassi consolidata del passato, sulla base della quale ad un aumento degli investimenti e della produzione corrispondeva un aumento dell'occupazione. Questo accade perchè oggi gli investimenti, fatti in moderne tecnologie, consentono un notevole accrescimento della produzione, con una conseguente riduzione della mano d'opera e delle ore lavorate.

Ecco perchè noi riteniamo che se si vuole affrontare in maniera seria e realistica il problema della disoccupazione non vi può essere altra strada se non quella della riduzione dell'orario di lavoro. I margini di profitto e di guadagno che consente l'introduzione delle moderne tecnologie potrebbero garantire margini economici e finanziari a livello delle singole imprese e del sistema generale dell'economia italiana per poter, come diciamo noi, lavorare meno per far lavorare tutti.

Questa è la verità, che bisogna avere il coraggio di dire, a nostro giudizio, ai lavoratori e al popolo italiano.

L'ordine del giorno n. 1 da questo punto di vista (mi si consenta di dirlo) è assai ambiguo e reticente, perchè nella sostanza sembra non prendere nettamente le distanze dalla linea della precarizzazione e della flessibilizzazione, nè cita minimamente la questione della riduzione dell'orario di lavoro.

È per questo motivo che mi rivolgo al relatore, chiedendo di verificare la disponibilità sua e dei presentatori di questo ordine del giorno, che in larga misura condividiamo, a modificarlo in alcune sue parti. Se queste modifiche saranno accolte, il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti voterà a favore. Altrimenti, non potrà che esserci un nostro pronunciamento in senso nettamente negativo per i motivi che ho tentato, credo con chiarezza, di illustrare.

PORCARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCARI. Signor Presidente, in sede di dichiarazione di voto desidero dare la mia adesione, unitamente a quella dei colleghi Curto, Demasi, Moltisanti, Cozzolino e Turini, a questo ordine del giorno. Mi permetterei però di proporre una piccola modifica non solo formale, ma sostanziale. Al punto 4), anzichè: «ad emettere al più presto», credo sia meglio la dizione: «a consentire l'erogazione». Ritengo tale dizione più cogente, perchè i provvedimenti si fanno, ma se poi non ci sono i fondi per coprirne la spesa restano lettera morta.

Per il resto, debbo dire che i problemi che vengono presi in esame dall'ordine del giorno n. 1 sono all'attenzione di tutti e credo che, al di là degli steccati politici e ideologici, il Mezzogiorno e il rilancio dell'economia in quell'area sia una preoccupazione comune.

Annuncio quindi il mio voto a favore e quello dei colleghi da me menzionati sull'ordine del giorno n. 1.

STANISCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANISCIA. Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo e alla Commissione di inserire in quest'ordine del giorno un ulteriore punto riguardante la regione Abruzzo. Tale regione uscirà dall'obiettivo 1 a partire dal 1997, perchè il suo sistema economico si differenzia e si è differenziato negli anni passati in positivo rispetto a quello delle altre regioni meridionali. Va però anche tenuto conto del fatto che l'Abruzzo è la prima regione in Europa che esce dall'obiettivo 1 e che quindi non avrà più gli aiuti finanziari previsti dall'obiettivo stesso, dopo aver usufruito per decenni dell'intervento straordinario.

Anche quella abruzzese, nonostante gli indici del reddito *pro capite* e altri, è una regione il cui sistema economico si è sviluppato attraverso l'intervento straordinario e dell'intervento straordinario conserva tutte le caratteristiche. Il sistema industriale, soprattutto quello delle piccole e medie aziende (l'Abruzzo ha un sistema industriale basato soprattutto su queste), conserva in effetti questa debolezza strutturale. Mancano, ad esempio, i servizi per le imprese. Si tratta cioè di un sistema industriale nato e cresciuto grazie agli interventi finanziari della Cassa per il Mezzogiorno prima e dell'Agensud poi.

Questa uscita dall'obiettivo 1 ha creato già molte difficoltà all'economia abruzzese, quale, ad esempio, il venir meno degli sgravi contributivi (la regione Abruzzo, le imprese abruzzesi e le altre regioni meridionali hanno condotto una dura battaglia, senza successo, per mantenere fino al 1997 queste agevolazioni) e molti altri problemi certamente si creeranno in futuro. Il problema occupazionale, ad esempio, torna ad essere in questa regione drammatico, come d'altra parte avviene nelle altre regioni meridionali.

Va inoltre sottolineato che non tutto il territorio abruzzese si trova nelle condizioni che giustificano l'uscita dall'obiettivo 1. Ad esempio, la parte meridionale della regione conserva una struttura industriale basata su interventi esterni e tutte le debolezze della struttura industriale delle altre regioni meridionali. Per fare in modo che l'uscita dall'obiettivo 1 sia la meno dolorosa possibile, riteniamo necessario un intervento specifico del Governo in questi anni per arrivare al 1997 con una economia preparata, con un sistema industriale capace di camminare con le proprie gambe. È questo il motivo per cui io e gli altri parlamentari progressisti abruzzesi, i senatori Orlando, Scrivani, Di Orio e Torlontano, chiediamo che venga aggiunto, tra gli impegni di cui all'ordine del giorno, un punto 10 che inviti il Governo «a predisporre un piano di interventi per la regione Abruzzo per assicurare una progressiva ed indolore uscita dall'obiettivo 1 ed una reale capacità concorrenziale del suo sistema di imprese».

D'ALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI. Signor Presidente, noi voteremo a favore di quest'ordine del giorno, anche perchè il Governo ed il relatore hanno già annunciato di essere d'accordo sulla modifica del punto 4 della seconda parte, laddove abbiamo suggerito che sia ben chiaro che entro il 31 dicembre 1995 verranno interrotte tutte le agevolazioni al settore.

(...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

172^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(1699) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

GUERZONI (Progr. Feder.), relatore . Pag. 25 e passim	
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) . . . 25 e passim	
* DIONISI (Rifond. Com.-Progr.)	27
CAPONI (Rifond. Com.-Progr.)	29
SCIVOLETTO, sottosegretario di Stato per l'interno	31 e passim
DE LUCA (Progr. Feder.)	35, 45
GIOVANELLI (Progr. Feder.)	37, 41
NAPOLI (CCD)	38
TERRACINI (Forza Italia)	38, 48, 49
* VILLONE (Progr. Feder.)	40, 58
SMURAGLIA (Progr. Feder.)	45, 47, 49
FLORINO (AN)	46 e passim
* STANISCIA (Progr. Feder.)	47
SPERONI (Lega Nord)	47, 55
FIEROTTI (Forza Italia)	56, 72

(...)

Quindi mi appello ai membri della Commissione, al relatore e al rappresentante del Governo affinché l'emendamento 3.106 venga accolto, perchè viene incontro alle esigenze del Governo e dei comuni stessi.

* **STANISCIA.** Signor Presidente, con l'emendamento 3.105 si vuole consentire agli enti locali di utilizzare al meglio il proprio personale.

Se oggi gli enti locali vogliono procedere ad assunzioni, fino alla quarta qualifica funzionale, debbono rivolgersi agli uffici di collocamento. Accade molto spesso che si hanno già in pianta organica i posti disponibili così come anche taluni dipendenti che potrebbero coprire quei posti.

Con l'emendamento da noi proposto si vuole consentire agli enti locali, previa prova selettiva, di effettuare passaggi del personale dal secondo al terzo e dal terzo al quarto livello.

Tale norma, di per sè di poco rilievo, è però assai importante per i comuni e le province che ne hanno bisogno.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Desidero suggerire al senatore Smuraglia di utilizzare la dizione «trentasei mesi», che mi sembra più appropriata, anzichè «tre anni», nell'emendamento 3.103 come modificato.

PRESIDENTE. Senatore Smuraglia, intende accogliere il suggerimento del senatore Speroni?

SMURAGLIA. Signor Presidente, non avrei difficoltà, ma mi sembrano dizioni perfettamente equivalenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GUERZONI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 3.101, mi pare che la modifica indicata dal presentatore faccia sì che il testo assorba anche il successivo emendamento 3.104. Se è così, il mio parere è favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.103, con la modifica indicata dal senatore Smuraglia, per cui sono esclusi gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, esprimo parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.106, sono favorevole perchè mi pare che in buona sostanza non si modifichi il quadro complessivo in cui gli enti locali si muovono nella gestione del personale, mentre si riconosce agli stessi una maggiore autonomia nella definizione delle piante organiche.

Per l'emendamento 3.105 suggerirei ai presentatori di sostituire le parole: «possono propriamente espletare» con la parola: «espletano». L'argomentazione è analoga a quella richiamata per l'emendamento (...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

250^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del vice presidente PINTO

INDICE

Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 2157, 2019, 2019-bis e 2156:

PRESIDENTE 3

Seguito della discussione:

(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Stralcio dei commi 6 e 7 dell'articolo 9 del testo del Governo (disegno di legge n. 2157-quinquies):

PRESIDENTE 4 e passim

- * FRATTINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali Pag. 12 e passim
- CHECCHI (Progr. Feder.), relatore 13 e passim
- STANISCIA (Progr. Feder.) 13
- * VILLONE (Progr. Feder.) 14, 15, 17
- MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) 15
- CUSIMANO (AN) 16
- D'ALI (Forza Italia) 16, 78
- BISCARDI (Progr. Feder.) 19 e passim
- GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro 22 e passim
- CURTO (AN) 22, 59
- FARDIN (Labur, Soc. Progr.) 22
- * GRILLO (Forza Italia) 23, 39
- BACCARINI (PPI) 23, 49, 61
- * VEVAnte SCIOLETTI (AN) 36, 48, 69
- BERCONZI (Rifond. Com.-Progr.) 37 e passim
- TAMPONI (PPI) 38, 44, 55
- PRESTI (AN) 40
- BRIENZA (CCD) 40 e passim
- DELFINO (CDU) 40
- CASTELLANI (PPI) 43 e passim
- * PELLITTERI (Forza Italia) 43 e passim (...)

degli equilibri nell'ambito delle amministrazioni comunali rispetto alla figura che ancora esiste del segretario generale del comune, che è un funzionario con qualifica dirigenziale. In secondo luogo, è invece possibile, e il Governo sarebbe disponibile, un'integrazione del comma 6 che consenta incarichi di livello dirigenziale.

Quindi, su questo terzo punto il Governo si dichiara disponibile ad un'integrazione al comma 6 dell'articolo 5 volta a consentire non nuovi posti ma la possibilità di incarichi con qualifica dirigenziale.

Queste sono le tre posizioni che riguardano - le voglio riepilogare - le assunzioni, il *turn over* e gli incarichi dirigenziali.

PRESIDENTE. Il relatore intende mantenere il suo parere?

CHERCHI, *relatore*. Signor Presidente, la precisazione testè resa dal Governo mi sembra che risolva il problema dibattuto ieri nella seduta pomeridiana e che è stato all'origine della sospensione della stessa.

Ribadisco anch'io i tre punti. Con la cancellazione del comma 3 gli enti locali potranno procedere a sostituire sino al 100 per cento i posti resisi disponibili per effetto del *turn over*. L'emendamento approvato sulla stessa materia nella seduta pomeridiana di ieri, sempre nell'ambito del *turn over* - e mi dispiace dover introdurre in Parlamento una espressione inglese - consentirà agli enti locali di procedere alle sostituzioni, modificando le figure in relazione ai bisogni che ciascuna amministrazione dovrà soddisfare.

Questo è un altro punto importante: fermo restando il tetto, si introduce flessibilità nella tipologia delle figure che possono essere assunte.

Per quanto riguarda il terzo punto, cioè il conferimento di incarichi dirigenziali, capisco le ragioni del Governo; peraltro avrei preferito che lo stesso avesse proposto non solo l'attribuzione di incarichi dirigenziali ma la possibilità di procedere ad una vera e propria assunzione di dirigenti nell'ambito delle necessità di ciascuna amministrazione, anche se capisco che nella situazione attuale il Governo abbia preferito limitarsi all'attribuzione di incarichi dirigenziali. Su questo punto vorrei anche sentire, se il Presidente è d'accordo, il parere dei Gruppi.

STANISCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANISCIA. Signor Presidente, desidero intervenire su questo punto perchè mi sembra che il Governo stia concedendo quanto già sancito dalla legge n. 537 del 1993. Con questo provvedimento infatti si bloccavano le piante organiche dei comuni al 31 agosto 1993, si chiedeva di definire i carichi di lavoro, si bloccavano le spese al 50 per cento del bilancio e poi si consentivano le assunzioni nell'ambito delle piante organiche. Oggi, a distanza di due anni, diciamo ai comuni che hanno fatto i carichi di lavoro e le piante organiche che possono assumere, in base ai commi 4 e 5 dell'articolo in esame, nell'ambito della spesa del 1993. In pratica è come dire che i comuni hanno perso due anni a lavorare sui carichi di lavoro e sulle piante

organiche, per ritrovarsi oggi nelle stesse condizioni del 31 agosto 1993.

Il Governo ha tuttavia dichiarato che i comuni potranno assumere quando verrà convertito in legge il decreto-legge n. 414: mi pare che il Sottosegretario abbia sostenuto questo. Ma se dobbiamo attendere la conversione del decreto-legge, perchè non inserire questa previsione fin da ora, dando la possibilità ai comuni che hanno individuato i carichi di lavoro e le piante organiche di assumere nell'ambito del 50 per cento del bilancio di spesa?

Vedo che il ministro Frattini scuote il capo. Ma il Ministro ieri diceva anche altre cose che in effetti erano già chiare nel dispositivo dell'articolo.

Noi non pretendiamo di migliorare la situazione per i comuni, ma perlomeno intendiamo lasciare immutato quanto previsto dalla manovra finanziaria per il 1994, che permetteva ai comuni che avevano individuato le piante organiche di assumere.

Vorrei che anche il relatore facesse una riflessione. Con i decreti legislativi nn. 29 e 77 facciamo la distinzione tra dirigenza e cosiddetti apicali e gli amministratori. Stabiliamo che la dirigenza e gli apicali dei piccoli comuni dal 1° gennaio 1996 - quindi tra qualche mese - dovranno gestire i capitoli di bilancio. Come facciamo a non dare ai comuni la possibilità di dotarsi di personale capace? Come possiamo dire ai comuni di riscuotere i tributi, di imporli - si pensi soltanto all'ICI - senza permettere loro allo stesso tempo di rafforzare gli uffici che si occupano dei tributi e la ragioneria? Stando al dettato della legge Merloni, che si sta discutendo alla Camera, i vari progetti di lavori pubblici dovranno essere predisposti dagli uffici tecnici: però noi non diamo ai comuni la possibilità di assumere dei tecnici. Questo è a mio avviso un modo non sensato di procedere. E non possiamo stupirci poi se i sindaci sono costretti a scendere in piazza e protestare contro questo Governo: non possiamo poi accusare gli amministratori locali di essere insensati.

Pertanto ritengo che quanto previsto dal decreto-legge n. 414, attualmente in discussione alla Camera dei deputati, possa essere benissimo inserito nel collegato alla legge finanziaria in modo da risolvere il problema ora e non attendere la conversione di un decreto-legge che, peraltro, mi pare non sia la prima volta che viene reiterato. (*Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo*).

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo senatore Villone?

VILLONE. Per avere un chiarimento dal Governo. Vorrei capire se il Governo presenterà o meno un subemendamento.

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito che riguardo a questo emendamento non cambia nulla. Può fornirci questo chiarimento, ministro Frattini? (...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

253^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente STAGLIENO,
indi del vice presidente PINTO
e del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

INDICE

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2157, 2019, 2019-BIS E 2156

PRESIDENTE 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2157) *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica* (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

CHERCHI (Progr. Feder.), relatore... 24 e passim
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro 25 e passim
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.) .. 25 e passim

* PALOMBI (CCD)	Pag. 25, 30, 34
DANIELE GALDI (Progr. Feder.)	25
BEVILACQUA (AN)	26
* TAMPONI (CDU)	26 e passim
PERUZZOTTI (Lega Nord)	27
BACCARINI (PPI)	27 e passim
CARNOVALI (Lega Nord)	28
D'IPPOLITO VITALE (Forza Italia)	28
DE PAOLI (Misto)	28
* DELL'UOMO (LIF)	29
* SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	29
ROCCHI (Progr. Verai-La Rete)	29
MODOLO (Labur. Soc. Progr.)	30, 55
ALÒ (Rifond. Com. Progr.)	32, 89
CURTO (AN)	33
STANISCIA (Progr. Feder.)	33
BOROLI (Forza Italia)	33
* FLORINO (AN)	34 e passim
* VILLONE (Progr. Feder.)	35, 38
MANCINO (PPI)	37
COSTA (CDU)	37, 49
CUSIMANO (AN)	38
SERENA (Lega Nord) ..	39, 44 (...)

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, volevo soltanto chiarire che quello sollevato è un problema effettivamente esistente, ma che a nostro avviso non va affrontato in questa maniera per un motivo molto semplice. Vi è infatti una differenza sostanziale fra chi ha già messo in moto i meccanismi dell'accertamento e chi non lo ha fatto. Ma, guarda caso, chi non lo ha fatto appartiene molto probabilmente non alla schiera dei superficiali, ma di coloro che hanno tentato fino all'ultimo di salvare la cooperativa e l'agricoltura, a differenza di altri che invece non hanno agito in questa maniera, che sulle cooperative agricole hanno lucrato, che hanno fatto sporchi affari che è giusto vengano fuori con la dovuta virulenza; perchè altrimenti non di soluzione moralizzatrice si tratterà, bensì solamente di un beneficio immorale nei confronti di chi ha speculato sui lavoratori agricoli. *(Applausi del senatore Natali).*

STANISCIA. Aggiungo la firma all'emendamento.

BOROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOROLI. Signor Presidente, chiamato in causa come Presidente della Commissione bilancio desidero precisare che l'emendamento in questione è inammissibile.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.7, presentato dai senatori Napoli e Palombi, identico all'emendamento 15.0.11, presentato dal senatore Curto e da altri senatori. *(Proteste del senatore Napoli).*

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.0.1508, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.1506 nel nuovo testo modificato, nel senso che, al secondo capoverso, dopo la parola: «dissesto» bisogna introdurre le parole: «individuando procedure per la vendita degli immobili di proprietà dell'ente locale che consentano entro lo stesso termine l'effettiva partecipazione dell'ente al pagamento dei debiti». Il testo è stato distribuito.

PALOMBI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

(...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

256^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
del vice presidente STAGLIENO
e del vice presidente MISSERVILLE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

* ROBUSTI (Lega Nord)	16 e passim
COVIELLO (PPI)	16
VOZZI (Labur. Soc. Progr.)	17
BRIENZA (CCD)	17
CHIERCHI (Progr. Feder.), relatore	17 e passim
* CAPONI (Rifond. Com.-Progr.)	17, 34, 79
D'ALI (Forza Italia)	18 e passim

CUSIMANO (AN)	Pag. 18
* TAMPONI (CDU)	18 e passim
CORRAO (Sin. Dem.)	18
BINAGHI (Misto)	19
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro	19 e passim
PERUZZOTTI (Lega Nord)	19, 64
* ORLANDO (Rifond. Com.-Progr.)	20, 21
MORANDO (Progr. Feder.)	21, 36, 63
MARCHETTI (Rifond. Com.-Progr.)	22, 31, 62
* GRILLO (Forza Italia)	31, 37, 77
BEDIN (PPI)	31
* SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	34
LAFORGIA (Progr. Feder.)	37
RONCHI (Progr. Verdi-La Rete)	33 e passim
* GIOVANELLI (Progr. Feder.)	55, 60, 69
BACCARINI (PPI)	57
TURINI (AN)	60, 64, 75
BALDELLI (Laur. Com.-Progr.)	61, 66
CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	63, 67
GUBBINI (Labur. Soc. Progr.)	63
TERZI (Lega Nord)	64, 69

ARMANI (LIF)	Pag. 64, 73
* STEFANI (Lega Nord)	64
NAPOLI (CCD)	64, 77
* FARDIN (Labur. Soc. Progr.)	66
STANISCIÀ (Progr. Feder.)	66
BRICCARIELLO (Misto)	67
SILIQVINI (CCD)	67
SCIVOLETTO (Progr. Feder.)	70
LASAGNA (Forza Italia)	74
DEGAUDENZ (CDU)	76
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	33 e <i>passim</i>

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	80
* SALVATO (Rifond. Com.-Progr.)	80

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2157:**

CHERCHI (Progr. Feder.), relatore ...	80 e <i>passim</i>
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro	81 e <i>passim</i>
BRAMBILLA (Lega Nord)	81
RONCHI (Progr. Verdi-La Rete)	81
ALBERICI (Progr. Feder.)	88, 91
CASTELLANI (PPI)	89
BRICCARIELLO (Misto)	90, 114
* SERRA (Lega Nord)	90
PERUZZA (Sin. Dem.)	91
* BERGONZI (Rifond. Com.-Progr.)	91
* SERRI (Misto)	92
MANIERI (Labur. Soc. Progr.)	92
* BATTAGLIA (AN)	93
MASULLO (Progr. Feder.)	94

GALLO (Misto)	Pag. 95
GIBERTONI (Lega Nord)	99
D'ALI (Forza Italia)	99, 113
* PALOMBI (CCD)	100, 117
* GRILLO (Forza Italia)	101
CALEFFI, sottosegretario di Stato per le finanze	111, 112
PODESTÀ (LIF)	112
CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	113
* ZACCAGNA (Forza Italia)	114
TAMPONI (CDU)	114
* ROBUSTI (Lega Nord)	113
CURTO (AN)	116
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	117

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1024.

BALDELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDELLI. Signor Presidente, voglio semplicemente comunicare che su questo emendamento è stata apposta erroneamente la mia firma anzichè quella del senatore Fardin. Pertanto, ritiro la mia firma.

FARDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FARDIN. Signor Presidente, il tema posto da questo emendamento dovrebbe essere affrontato con un minimo di attenzione. Il fatto che sui terreni vi possano essere delle discariche abusive non permanenti ma clandestine e che il proprietario sia solidariamente tenuto a pagare assieme a colui che ha eseguito la discarica potrebbe coinvolgere interessi notevoli di cittadini ignari che si trovano coinvolti in reati.

Mi rendo conto che la stesura dell'emendamento può essere perfezionabile, anzi ritengo che il dispositivo dell'emendamento 23.1031 sia preferibile. Pertanto, ritiro l'emendamento 23.1024 e appongo la mia firma sull'emendamento 23.1031, presentato dai senatori Tamponi e Briccarollo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1003.

STANISCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANISCIA. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sulle conseguenze di questo articolo. Infatti, in base alla sua lettura si deduce che, qualora venisse approvato, sarebbero tassati i rifiuti delle discariche autorizzate, mentre non sarebbero sostanzialmente tassati i rifiuti delle discariche non autorizzate. La conclusione sarebbe questa. In Italia oggi non esistono solo 2.000 discariche autorizzate ma anche 2.000 (e forse più) discariche non autorizzate e censite. Quindi, non è vero che non si conosce l'esistenza di discariche non autorizzate nelle quali si smaltiscono rifiuti solidi urbani. Tra l'altro, il 30 per cento delle discariche è autorizzato con ordinanza dei sindaci o dei presidenti delle regioni. Va inoltre precisato che quando si parla di discarica non autorizzata non si fa riferimento a cumuli di rifiuti, ma a discariche vere e proprie dove vengono smaltiti rifiuti anche a pagamento. Vi è uno squilibrio tra la quantità (ed è questo il motivo per il quale ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento) dei rifiuti smaltiti nelle discariche e quelli smaltiti nelle discariche abusive. Quindi, con questo emendamento noi chiediamo di fare in modo che anche chi conferisce rifiuti in discariche non autorizzate paghi le tasse. Ecco perchè si prevede

la tassa sullo smaltimento ed ecco perchè io ho presentato la mia proposta emendativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1003, presentato dal senatore Staniscia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.1031.

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, invito i colleghi a riflettere sull'emendamento poiché rispecchia un principio di civiltà giuridica e chiedo che esso sia votato mediante procedimento elettronico.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, per le stesse considerazioni esposte dalla collega, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del nostro Gruppo all'emendamento.

SILIQVINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILIQVINI. Signor Presidente, per le stesse motivazioni esposte da chi mi ha preceduto chiedo che sia apposta anche la mia firma all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 23.1031, presentato dal senatore Tamponi e da altri senatori.

(...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

257^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

INDICE

	DISEGNI DI LEGGE	
	Seguito della discussione:	
	<i>(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola- mento):</i>	
	CALEFFI, sottosegretario di Stato per le fi- nanze	Pag. 12 e passim
	BRIGANDI (Lega Nord)	12
	THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP) ..	13 e passim
	CHIERCHI (Progr. Feder.), relatore ...	13 e passim
	RIGHETTI (CCD)	14
	STANISCIA (Progr. Feder.)	14, 27
	ARMANI (LIF)	15
	FARDIN (Labur. Soc. Progr.)	15
	DEGAUDENZ (CDU)	16
	* CAPONI (Rifond. Com.-Progr.)	16, 28
	* GIOVANELLI (Progr. Feder.)	22, 26
	FAVILLA (PPI)	24
	* GERELLI, sottosegretario di Stato per l'am- biente	25
	TERZI (Lega Nord)	25
		(...)
ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUS- SIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2157, 2019, 2019-BIS E 2156	5	

27.1002 sia assorbito da quello proposto dal Governo: dovrebbe essere ritirato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 27.1000 e comunque mi sembra che sia assorbito dalla proposta del Governo.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 27.1007, a condizione che le parole da: «e soprassuolo» fino alla fine vengano sostituite dalle seguenti: «con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani». Infatti, la dizione prevista nell'emendamento è troppo generica: a mio avviso va ristretta alle sole condutture idriche.

Per quanto riguarda l'emendamento 27.15 mi rimetto al Governo, mentre parere contrario esprimo sull'emendamento 27.1008.

Preannuncio infine il parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo 27.0.4, del senatore Favilla, nella sostanza identico all'emendamento 27.0.1000 presentato dai senatori Grillo e Zaccagna.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 27.1011a perchè ritengo che sia assorbito dall'emendamento del Governo, il quale contiene la seguente formulazione: «al comma 2, lettera c), dopo le parole: "trasporto pubblico" inserire le seguenti: "o privato"».

RIGHETTI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Quindi l'emendamento 27.1011a si intende ritirato.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento 27.1003, il Governo accetta di apportarvi le modifiche suggerite dal relatore.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 27.5000 e credo che esso assorba sostanzialmente l'emendamento 27.1001 dei senatori Staniscia e Barbieri.

PRESIDENTE. Senatore Staniscia, possiamo considerare ritirato il suo emendamento?

STANISCIA. D'accordo, signor Presidente.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche l'emendamento 27.1002 è da considerare assorbito dall'emendamento 27.5000. Invito a ritirare l'emendamento 27.1000.

THALER AUSSERHOFER. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 27.1000 è ritirato. Senatrice Thaler Ausserhofer, accetta di modificare l'emendamento 27.1007 nel senso suggerito dal relatore?

THALER AUSSERHOFER. Sì, signor Presidente.

(...)

sto del servizio di cui al comma 1 comprende le spese inerenti e comunque gli oneri diretti e indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1004, presentato dal senatore Giovanelli e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Senatore Zaccagna, accetta il suggerimento del Governo e del relatore di sopprimere nel suo emendamento 28.1006, alla lettera c)-ter, nel punto 1, la parte che va dalle parole: «Sono esonerati dalla corresponsione» fino alle parole: «pagamento della tassa dovuta»?

ZACCAGNA. Sì, signor Presidente, accetto a malincuore il suggerimento del relatore e del Governo. Faccio però presente che la parte da sopprimere tutelava gli interessi di quei cittadini che provvedono all'autosmaltimento dei rifiuti del giardino (l'erba, le foglie e quant'altro). Ce ne sono moltissimi e non vedo perché debbano pagare la tassa su un servizio che poi il comune non espleta.

PRESIDENTE. Senatore Busnelli, è d'accordo anche lei sulla modifica proposta dal relatore e dal Governo al suo emendamento 28.1010, identico a quello del senatore Zaccagna?

BUSNELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1006, presentato dal senatore Zaccagna, identico all'emendamento 28.1010, presentato dal senatore Busnelli e da altri senatori nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.1000, presentato dai senatori Thaler Ausserhofer e Dujany, nel testo modificato su indicazione del rappresentante del Governo.

È approvato.

Senatore Staniscia, è stato invitato a ritirare il suo emendamento 28.1001. Accetta tale invito?

STANISCIA. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 28.1002, presentato dal senatore Staniscia, si intende assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.1008.

STANZANI GHEDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

(...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

300^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 1996

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
indi del vice presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile:

* STANISCIÀ (Progr. Feder.), relatore	Pag. 5 e passim
* SPECCHIA (AN)	5
BINAGHI (Misto)	8, 31, 32
* PERUZZOTTI (Lega Nord)	10, 31, 33
* BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	11 e passim
* LISI (AN)	21
BORGIA (PPI)	22
CARELLA (Progr.-Verdi-La Rete)	23
COZZOLINO (AN)	23
PEPE (CCD)	24
TAPPARO (Sin. Dem.)	24
TERRACINI (Forza Italia)	26
MATTEJA (Misto)	32
* BRICCARIELLO (Misto)	33
MODOLO (Labur. Soc. Progr.)	33

(...)

PRESIDENTE. Senatore Carnovali, come relatore del disegno di legge n. 2416, è d'accordo sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal rappresentante del Governo?

CARNOVALI. Sì, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, la richiesta di inversione dell'ordine del giorno avanzata dal sottosegretario Liso si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile».

Il relatore vuole aggiungere qualcosa alla relazione scritta già stampata e distribuita?

STANISCIA, relatore. No signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Carcarino. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha facoltà.

* **SPECCHIA.** Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, come lor signor sanno, questo decreto-legge si occupa, ahimè, di eventi alluvionali, calamitosi e di avversità atmosferiche in genere che si sono verificati in Italia in diverse regioni nel 1995.

In Commissione si è cercato di migliorare il provvedimento – e desidero dare atto dell'ottimo lavoro svolto dal relatore Staniscia e dagli altri colleghi – inserendo disposizioni concernenti quelle avversità e quegli eventi calamitosi che non erano compresi nel decreto-legge, per un senso di giustizia nei confronti di tutte le realtà del nostro territorio nazionale.

Tuttavia, questa occasione, così come è avvenuto anche in altre, dovrebbe essere utilizzata, signor sottosegretario per la protezione civile, professor Barberi, che ha seguito con tanta attenzione i nostri lavori in (...)

pato perchè purtroppo gli eventi calamitosi che hanno colpito le zone del Nord del paese non sono stati presi nella dovuta considerazione da parte dello Stato. Proprio in occasione dell'ultimo evento calamitoso, in quest'Aula il Presidente di turno aveva garantito che lo Stato avrebbe provveduto ad alleviare le sofferenze e a concordare i finanziamenti per cercare di rimettere a posto le cose. Purtroppo ciò non è avvenuto ed è con una nota di dolore che in quest'Aula mi sento di dire che coloro i quali ci accusano di voler separare il paese forse di fatto non si sono accorti che il paese è già separato perchè vengono usati due pesi e due misure anche per gli eventi calamitosi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* **STANISCIÀ, relatore.** Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che condivido il rilievo circa l'inadeguatezza della copertura finanziaria; in ogni caso non è possibile fare diversamente.

Condivido anche l'esigenza manifestata soprattutto dal senatore Specchia di arrivare al più presto all'approvazione di una legge quadro. A questo punto ritengo però necessario approvare questo decreto al più presto per dare la possibilità alla Camera dei deputati di convertirlo in legge in tempo utile.

Vorrei ringraziare i senatori che hanno offerto in Commissione e in Aula un contributo costruttivo per giungere all'approvazione di un decreto più rispondente ai bisogni del nostro territorio, e vorrei invitarli a non insistere nella presentazione di quegli emendamenti per cui è richiesto il parere della 5^a Commissione permanente, soprattutto nel caso in cui questo risulti contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Signor Presidente, signori senatori, cercherò di essere il più breve possibile, ma credo che anche in Aula sia doverosa una risposta agli interventi svoltisi su temi peraltro largamente dibattuti in seno alla Commissione ambiente.

Debbo fare una premessa necessaria relativa alla critica sollevata riguardo al ricorso alla decretazione d'urgenza per interventi a seguito di calamità naturali. Mi corre l'obbligo di ricordare, come fatto in Commissione ambiente del Senato, che la legge n. 225 del 1992, che ha istituito il Servizio nazionale per la protezione civile, ha dettato regole e norme sugli interventi in caso di calamità. In particolare questa legge ha stabilito in maniera molto chiara che le calamità vanno distinte in emergenze di carattere nazionale, quando la dimensione dell'area colpita e l'intensità del danno sono tali da richiedere il ricorso a poteri speciali, ed emergenze di carattere locale, quelle in cui l'estensione della zona danneggiata è tale per cui le stesse possano essere affrontate con gli strumenti ordinari. In questo secondo caso la legge prevede anche che spetti alle regioni intervenire, a parte la gestione dell'organizzazione dei soccorsi di cui sono competenti le prefetture.

(...)

1.110 e sottoscrivo il suo ordine del giorno. (*Applausi del senatore Lisi*).

CARELLA. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del senatore Lisi; tra l'altro faccio presente che il mio emendamento 1.102 prevede già quanto da lui proposto.

Pertanto, sottoscrivo l'ordine del giorno del senatore Lisi, confermo il mio emendamento 1.102 e ritiro l'1.105.

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti.

CASILLO. L'emendamento 1.104 è identico a quelli precedenti e quindi lo do per illustrato.

STANISCIA, *relatore*. Gli emendamenti 1.30, 1.10, 1.40, 1.60 e 1.201 si illustrano da sè.

MATTEJA. L'emendamento 1.100 si illustra da sè.

BINAGHI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.50 identico all'emendamento 1.200.

TERRACINI. L'emendamento 1.120 si illustra da sè.

COZZOLINO. Signor Presidente, il nostro emendamento 1.106 potrebbe sembrare una forzatura se non si conoscesse ciò che si trova alla base di esso. Già alla lettera *a*) è prevista tutta una serie di interventi per la Campania, di cui l'Agro sarnese-nocerino è parte importante. La data indicata per gli eccezionali eventi alluvionali avvenuti in Campania è però il 21 settembre 1995. Nell'Agro sarnese-nocerino che, per conoscenza di tutti, è una zona del territorio campano molto importante per i prodotti agricoli, è avvenuta nel periodo luglio-agosto una serie inaudita di fatti calamitosi, con conseguente distruzione del prodotto più importante, il pomodoro, e anche delle colture in serra. Per questo proponiamo di aggiungere alla lettera *a*) le parole previste dal nostro emendamento, proprio per tener presente che in una parte molto importante del territorio da un punto di vista produttivo erano avvenuti in un periodo precedente a quello indicato nell'articolo 1 del decreto-legge dei fatti calamitosi di inaudita violenza che richiedevano considerazione da parte nostra.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* STANISCIA, *relatore*. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.101, identico agli emendamenti 1.110, con le proposte di modifica illustrate dai presentatori, nonché agli emendamenti 1.102 ed 1.104. Parere contrario sull'emendamento 1.100 e favorevole sull'emendamento 1.106. Parere contrario sugli emendamenti 1.50, 1.200 e 1.120.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Parere favorevole per l'emendamento 1.101, identico all'1.110, (...)

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.120.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, nel presentare questo emendamento abbiamo avuto ben presente nella mente quanto è successo in altre occasioni del genere, in cui le competenze per l'esame dell'istanza di contributo erano ripartite su enti diversi, con conseguenti evidenti difficoltà per il danneggiato di poter accedere al contributo stesso. L'emendamento tende semplicemente a dare la possibilità al danneggiato di rivolgersi ad un unico ente, senza possibilità di sbagliare. È una chiarificazione che toglie di mezzo tutte le varie normative del passato che non davano la possibilità di avere un unico interlocutore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.120, presentato dai senatori Terracini e Riani.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno presentato in precedenza dal senatore Specchia e da altri senatori, di cui prego il senatore segretario di dare lettura.

GEI, *segretario*:

«Il Senato della Repubblica,

considerato che nei mesi di gennaio e febbraio 1996, in Puglia ed in altre regioni, si sono verificati eccezionali eventi calamitosi che hanno provocato ingentissimi danni all'agricoltura, ad altri settori produttivi ed alle infrastrutture,

impegna il Governo

ad emanare, senza indugio, un decreto-legge contenente misure di intervento a favore delle zone colpite».

9.2419.100

SPECCHIA, LISI, MACERATINI, COZZOLINO,
GRIPPALDI, NATALI, CASILLO, MOLTISANTI,
CUSIMANO, RECCIA, BUCCIERO, CURTO, MA-
RINELLI, MININNI-JANNUZZI, SQUITIERI

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su questo ordine del giorno.

STANISCIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 100, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

(...)

Ricordo che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sugli emendamenti 2.400, 2.200 e 2.110.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all'articolo 2.

BINAGHI. Signor Presidente, già nel mio intervento in discussione generale ho spiegato i motivi per cui ho presentato questo emendamento, che sono quelli di aumentare il supporto alle piccole imprese che sono state danneggiate, apportando un contributo fino al 50 per cento del valore dei danni subiti, con una copertura fino a 500 milioni e di introdurre il concetto che eventuali contributi non facciano monte sui redditi di impresa; ritengo pertanto che la somma di 30 miliardi prevista dall'articolo 2 del decreto-legge debba essere aumentata fino a 100 miliardi.

So che sono disponibili 8.000 miliardi non spesi per le strutture edilizie sanitarie e non capisco perchè - è un paese strano il nostro - non si riescano a trovare 100 miliardi per eventi di questo genere che hanno distrutto molte imprese e fabbriche che stanno cadendo in mano all'usura per far fronte a questo problema.

Più di questo non posso dire e ritengo che questo sia un emendamento da approvare.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, faccio mie le dichiarazioni del senatore Binaghi che concordano anche con gli intendimenti del Gruppo Lega Nord.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.60, 2.20 e 2.30.

BINAGHI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.102 e 2.110 si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.400, 2.200 e 2.110; diversamente il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100, 2.102.

BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.400, 2.200, 2.100, 2.102 e 2.110; esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.60, 2.20 e 2.30.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, le è stata rivolta la richiesta di ritirare l'emendamento da lei presentato, qual è la sua opinione in proposito?

BINAGHI. Vorrei prima chiederle una informazione, signor Presidente: quando il senatore segretario ha letto il parere della Commissione

bilancio, non ho compreso se sugli emendamenti 2.100 e 2.102 è stato espresso parere negativo.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.102 non è stato espresso parere negativo. Il parere contrario, senatore Binaghi, è relativo agli emendamenti 2.400, 2.200 e 2.110.

Le chiedo pertanto se mantiene il suo emendamento.

BINAGHI. Sì, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.400.

MATTEJA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEJA. Ho già espresso il mio parere in Commissione. Ho seguito, come credo tutti sanno, il problema alluvioni come relatore di parecchi decreti-legge, ma a volte, per dare quel poco alle imprese, bisogna masticare amaro e procedere in un certo modo.

Pertanto, se votiamo questo emendamento, in pratica blocchiamo la conversione in legge dello stesso, facendo quindi in modo che le imprese non riescano a recuperare nemmeno quel poco che prevede il provvedimento al nostro esame.

Votare quindi con il procedimento elettronico questi emendamenti vuole dire prendersi la responsabilità, purtroppo, di insabbiare il decreto-legge e quindi di non convertirlo.

Non so se veramente sia questo lo spirito cui dobbiamo attenerci in questo caso: le imprese stanno aspettando queste erogazioni.

Pertanto voterò contro questo emendamento perchè altrimenti contribuirei a bloccare le erogazioni. Quindi invito ancora i presentatori dell'emendamento 2.400 a ritirarlo, perchè altrimenti complicheremmo solo le cose.

STANISCIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei pregare i presentatori dell'emendamento 2.400 di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, accoglie la proposta del relatore?

BINAGHI. Signor Presidente, già durante l'esame della legge finanziaria ho trasformato un emendamento in ordine del giorno e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Voi capite che qui non si può sempre essere presi in giro.

Avevo presentato un emendamento ad un articolo della legge finanziaria in merito a questo argomento, mi è stato detto di trasformarlo in ordine del giorno, cosa che io ho fatto, togliendo anche l'importo, pari a duecento miliardi relativi ai danni che si erano verificati in questa zona (...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

301^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 1996

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del vice presidente ROGNONI

INDICE



Senato della Repubblica

- 2 -

XII Legislatura

301ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 FEBBRAIO 1996

Rinvio del seguito della discussione:

(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile:

STANISCIÀ (Progr. Feder.), relatore 51

DISEGNI DI LEGGE

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

CARNOVALI, *relatore*. Signor Presidente, chiedo che la discussione del disegno di legge n. 2416 sia rinviata a domani mattina, perchè la votazione finale deve essere effettuata con la presenza del numero legale, che in questo momento non c'è.

Preannuncio fin d'ora il ritiro dell'emendamento 4.0.10 della Commissione perchè la materia è stata recepita nel disegno di legge n. 2517, di conversione del decreto-legge n. 39.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Ha chiesto di parlare il relatore sul disegno di legge n. 2419, senatore Staniscia. Ne ha facoltà.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo anch'io di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2419 a domani mattina.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito. L'eventuale sconvocazione del Parlamento in seduta comune che è stata richiesta non ha avuto risposta. Pertanto, la convocazione delle due Camere per oggi resta in atto.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 15 febbraio 1996

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 15 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'Accordo Uruguay-Round sui diritti di proprietà intellettuale (2476) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 556, recante proroga della concessione della gestione del concorso pronostici abbinato al gioco del lotto (2532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

(...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

302^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 1996

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI
e del vice presidente STAGLIENO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile:

* BRICCARELLO (Misto)	Pag. 13, 15
BINAGHI (Misto)	13, 17
* BARBIERI (Progr. Feder.)	14
MATTEJA (Misto)	15
* BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	16
TERZI (Lega Nord)	18
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	19

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2419:

TURINI (AN)	21, 25, 41
TERZI (Lega Nord)	22
* BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	22 e passim
BINAGHI (Misto)	23 e passim
MATTEJA (Misto)	23 e passim
* STANISCIÀ (Progr. Feder.), relatore	24 e passim
SERRA (Lega Nord)	25 e passim
SPECCHIA (AN)	36 e passim
CARCARINO (Rifond. Com.-Progr.)	36 e passim
D'IPPOLITO VITALE (Forza Italia)	36, 37
PERIZZOTTI (Lega Nord)	41
VOZZI, sottosegretario di Stato per le finanze	47, 48
GUGLIERI (Lif)	48
* MONTELEONE (AN)	50, 51
FANTE (Lega Nord)	56, 57, 75
CARELLA (Progr.-Verdi-La Rete)	61
* DONISE (Progr. Feder.)	69
BUCCIARELLI (Progr. Feder.)	74
CASILLO (AN)	78, 79, 81
MANIERI (Labur. Soc. Progr.)	80
PEPE (CCD)	80

N. B. : L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

che danni a scorte e a merci in conto lavorazione, in deposito, in comodato, presso le imprese danneggiate all'epoca delle situazioni di emergenza indicate all'articolo 1, oltre che le spese sostenute per lo sgombero dei detriti e dei materiali accumulatisi nelle aree di pertinenza delle imprese danneggiate, nonchè le spese per eventuali perizie giurate redatte da tecnici iscritti ad albi ed elenchi professionali tenuti dallo Stato.

Il contributo in conto capitale di cui al comma precedente, al pari di eventuali analoghi contributi erogati da regioni, comuni o enti pubblici, per le stesse finalità, non deve concorrere alla formazione del reddito d'impresa del soggetto percipiente, in deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3), lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

9.2419.101 (già em. 2.400)

BINAGHI, XIUME

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

* BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo può accogliere questo ordine del giorno con una precisazione per quanto riguarda la sua seconda parte. Tenteremo di fare in modo che i contributi non concorrano alla formazione del reddito d'impresa, cosa che peraltro in successivi emendamenti al testo del decreto in discussione verrà ripresentata. Desidero precisare che alcuni benefici di questo tipo sono già previsti dall'attuale normativa, ai sensi della quale è possibile che le eventuali plusvalenze che risultassero da contributi per risarcimento danni possano essere riportate su cinque successivi esercizi finanziari. Di fatto, è già previsto quindi un sostanziale beneficio per le imprese che ricevono queste agevolazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

STANISCIA, relatore. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, poichè il rappresentante del Governo ha accettato il suo ordine del giorno, desidera insistere per la sua votazione?

BINAGHI. Sì, signor Presidente, desidero che il mio ordine del giorno venga votato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

(...)

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 4 si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 4.100 si intende decaduto. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole agli emendamenti 4.200 e 4.201; avrei invitato invece i presentatori a ritirare l'emendamento 4.100.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole agli emendamenti 4.200 e 4.201, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 4.100.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.201, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Contributi ai privati per gli eventi sismici)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che risultano distrutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino all'ottantacinque per cento della spesa per il ripristino conseguente al danno e per i necessari interventi di miglioramento sismico.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nei territori dei comuni danneggiati ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, non comprese nelle provvidenze di cui agli articoli 2 e 3, che risul- (...)

Al comma 2, dopo le parole: «per le quali il sindaco ha emesso» aggiungere le seguenti: «, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento.».

5.302

IL RELATORE

Al comma 6, dopo la parola: «strategici», aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelli demaniali, ovvero destinati a pubblici uffici dello Stato, per i quali detti interventi sono realizzati a cura del provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio.».

5.20

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 5.301, 5.300 e 5.302; ritiro invece l'emendamento 5.20.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.301, 5.300 e 5.302.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.301, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.300, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.302, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Contributi ai privati per dissesto idrogeologico)

1. Ai soggetti proprietari di unità immobiliari, purchè legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti e regolarmente accatastate, che, a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Camaiore (Lucca) nei giorni 14 e 15 ottobre 1995, risultano di-

strutte o gravemente danneggiate e per le quali il sindaco ha emesso, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al settanta per cento del danno accertato. Il contributo può essere utilizzato anche per la costruzione o l'acquisto di una nuova unità immobiliare.

2. I proprietari dianzi indicati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano al comune istanza per ottenere il contributo di cui al comma 1, con allegata perizia tecnico-economica giurata relativa al danno subito.

3. Il comune, valutata la congruità delle stime dei danni, predispone un piano di erogazione dei contributi da assegnarsi ai soggetti beneficiari nei limiti delle disponibilità di cui al comma 4 e lo sottopone al preventivo esame del Dipartimento della protezione civile.

4. Al comune viene assegnata per l'anno 1996 la somma di lire 4.200 milioni, da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno. La predetta somma è comprensiva delle spese di riempimento della voragine, di sondaggi e di indagini idrogeologiche e geognostiche urgenti, nonché per la demolizione degli edifici non più recuperabili. Al fine di consentire la ricostruzione in altro sito delle unità immobiliari distrutte, il comune è autorizzato, anche in deroga alle norme vigenti, a modificare gli strumenti urbanistici.

5. Il comune è tenuto ad inviare al Dipartimento della protezione civile relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli interventi.

6. La località del comune denominata «Le Funi», limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine, passa al patrimonio indisponibile del comune medesimo. In tale parte non possono essere realizzate costruzioni di qualsiasi genere.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al fine di consentire la ricostruzione, il comune provvede a rilocalizzare le unità immobiliari distrutte in altro sito, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni».

6.100

IL RELATORE

Al comma 6, sostituire le parole: «limitatamente alla parte in cui si è aperta la voragine» con le seguenti: «nella parte relativa alla voragine ed alle unità immobiliari crollate o totalmente demolite».

6.101

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 6.100 e 6.101.

(...)

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.60

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'applicazione immediata del piano di emergenza predisposto dal prefetto di Parma, a seguito dell'evento franoso in località "La Lama" del comune di Corniglio, comprensivo della evacuazione di beni e di persone e delle relative attività di assistenza e soccorso. Al relativo onere, fino ad un importo di lire 1.800 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.70

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora per procedere ai lavori occorranno autorizzazioni e nulla osta in materia di tutela ambientale e siano trascorsi inutilmente i termini per la risposta, si applicano le disposizioni riguardanti il silenzio assenso».

7.100

TERRACINI, RIANI

Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 7.102 e 7.100 si intendono decaduti. Invito il relatore ad illustrare i restanti emendamenti.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 7.60 e 7.70.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.60, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.70, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Articolo 7-bis.

(Contributo straordinario all'Istituto nazionale di geofisica)

1. Per l'attività svolta nel corso dell'anno 1995 dall'Istituto nazionale di geofisica, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, sulla base dei programmi triennali di collaborazione scientifica, approvati dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, di cui all'articolo 9 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato alla concessione di un contributo straordinario al medesimo Istituto di lire 6.500 milioni nell'anno 1996.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come rideterminata nella tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550».

7.0.10

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, do per illustrato questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su questo emendamento. (...)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono ammessi a finanziamento, a titolo di recupero risorse finanziarie, anche gli interventi già effettuati in via di estrema urgenza, a prescindere dalla disposizione di progetti, semplicemente sulla base del certificato di regolare esecuzione».

8.100

TERRACINI, RIANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SPECCHIA. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 8.60/1 perchè, così come abbiamo convenuto con il rappresentante del Governo, la Puglia non è presente, come non sono presenti tutte le altre regioni che già in precedenti provvedimenti hanno avuto la possibilità di contrarre questi mutui.

PRESIDENTE. Si intende allora ritirato l'emendamento 8.60/1, così come è stato ritirato l'emendamento 8.60/2, presentato dai senatori Lorusso e Casillo.

CARCARINO. Signor Presidente, l'emendamento 8.60/3 rappresenta un atto dovuto, avendo noi già votato l'emendamento 1.6 che riguardava il dissesto idrogeologico di Civitacampomariano, in provincia di Campobasso.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.60/10, così come, a nome della Commissione, do per illustrato l'emendamento 8.60.

PRESIDENTE. Ricordo alla senatrice D'Ippolito Vitale, nell'illustrare l'emendamento 8.103, di tener conto del parere negativo espresso dalla 5ª Commissione permanente, che richiederebbe la votazione mediante procedimento elettronico.

D'IPPOLITO VITALE. Signor Presidente, vorrei ricordare le ragioni che hanno indotto alla presentazione di questo emendamento. Si tratta sostanzialmente, a fronte dei gravissimi eventi calamitosi che hanno colpito la Calabria, di estendere benefici già previsti attraverso un meccanismo di solidarietà possibile, cioè attraverso la possibilità di accedere a mutui ventennali anche da parte di quei comuni, di quelle regioni, di quelle province e di quelle comunità montane che appunto sono state gravemente danneggiate dagli eventi recenti del 25 e 26 gennaio. Mi rendo conto che il parere negativo della 5ª Commissione permanente pone delle difficoltà all'approvazione del presente emendamento, ma rimangono tutte intere le ragioni di emergenza e di estrema necessità. Quindi, prendendo atto da una parte delle difficoltà, ma altresì della necessità di porre con forza all'attenzione del Governo l'opportunità di intervenire in quella regione, sarei disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, sollecitando naturalmente il Governo ad assumere precisi impegni per provvedimenti solleciti a favore di una re- (...)

STANISCIA, *relatore*. Sono favorevole agli emendamenti 8.60/3, 8.60/10 e 8.60.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sono anch'io favorevole a tutti gli emendamenti rimasti al nostro esame.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 8.60/1 è stato ritirato e che ugualmente si intende ritirato il successivo 8.60/2.

Metto ai voti l'emendamento 8.60/3, presentato dal senatore Carcarino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.60/10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.60, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.103 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno e che gli emendamenti 8.102 e 8.100 sono stati dichiarati decaduti stante l'assenza dei presentatori.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

(Provvidenze da parte di altri enti pubblici)

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi elencati nell'articolo 1 del presente decreto siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di altri enti pubblici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis.

(Provvidenze per opere di prevenzione)

1. A favore dell'Autorità di bacino del fiume Tevere è disposto uno stanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento e

per le opere di sistemazione del bacino idrico del lago Trasimeno nonchè per le opere di contenimento, di collegamento e di prevenzione di eccezionali eventi idrogeologici.

2. All'onere derivante dalla attuazione del presente articolo pari a lire 2.000 milioni per il 1996 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.10

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

STANISCIA, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 10 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, e 7, valutato in lire 86.700 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante l'utilizzo della disponibilità e nei limiti previsti per il medesimo anno dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi ridotta corrispondentemente la relativa autorizzazione di spesa.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto. (...)

STANISCIA, *relatore*. Sono favorevole.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Chiedo di apporre anche la mia firma a questo ordine del giorno.

SERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Anch'io vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno.

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Intendo aggiungere anche la mia firma.

MATTEJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEJA. Vorrei apporre la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho già esposto in Commissione le difficoltà che l'adozione di un provvedimento di questo tipo pone, poichè però l'ordine del giorno invita il Governo a studiare le possibilità, vista la formulazione, il Governo accetta di studiare il problema.

PRESIDENTE. Senatore Binaghi, insiste per la votazione?

BINAGHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 170, risultante dalla trasformazione dell'emendamento 10.0.200, presentato dal senatore Binaghi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge. (...)

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 1.300 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

11.0.100 (Nuovo testo)

MATTEJA, TAPPARO, MORANDO, BRICCARIELLO,
GANDINI, ZANOLETTI, BONANSEA

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Do per illustrati gli emendamenti presentati dalla Commissione all'articolo 11.

SPECCHIA. Do per illustrato l'emendamento 11.130, cui aggiungo la mia firma, e l'emendamento 11.0.20/10.

MATTEJA. Do per illustrato l'emendamento 11.200 e l'emendamento 11.0.100.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sull'emendamento 11.200 (nuovo testo).

THALER AUSSERHOFER, *segretario*: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 11.200, nuovo testo, esprime per quanto di propria competenza parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.130 e 11.200 (nuovo testo).

Ritiro l'emendamento 11.250.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.0.20/10, mi rimetto al Governo.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.170, sull'emendamento 11.10 e sull'emendamento 11.110.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 11.130, precisando che tecnicamente la proposta è mal formulata, nel senso che i benefici citati, di cui alla legge n. 35 del 1995, non riguardano le alluvioni del 1991.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 11.50, 11.190 e (...) 11.100.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.20/10, debbo sinceramente affermare che mi sfuggono le motivazioni che hanno indotto alcuni senatori a presentarlo; anche in questo caso inviterei i presentatori a ritirarlo perchè non vedo quale beneficio l'emendamento 11.0.20 potrebbe trarre da tale subemendamento, nel senso che il termine «anche» sta ad indicare che non ci si limita ad avvalersi degli enti di ricerca indicati. Questi ultimi hanno carattere nazionale e quindi raggruppano tutte le strutture di ricerca sia universitarie, sia extrauniversitarie in campo nazionale. Comunque, non ne faccio un problema di grande rilevanza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.170, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.110, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.130, nel nuovo testo.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, dal momento che il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento 11.130, nuovo testo, su cui io stesso avevo espresso parere favorevole, invito i presentatori a ritirarlo.

MONTELEONE. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento, che ritiro e trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego il senatore Monteleone di far pervenire alla Presidenza il testo di tale ordine del giorno.

SERRA. Signor Presidente, mi sembra che sull'emendamento 11.130, nel nuovo testo, presentato dai senatori Cozzolino e Grippaldi, il Governo era disposto ad esprimere un parere favorevole, qualora ne fosse stata rivista la formulazione.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha detto che tale emendamento era mal formulato. Ora il relatore ha chiesto ai presentatori di ritirarlo e il senatore Monteleone, che ha apposto in calce la sua firma, lo ha trasformato in un ordine del giorno.

SERRA. Signor Presidente, vorrei fare mio tale emendamento se il Governo è disposto a formularlo in una diversa maniera.

(...)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, i cui immobili debbono essere ricostruiti in altre zone del territorio comunale o dei comuni vicini, per effetto di ordinanze sindacali conseguenti a divieti imposti dall'Autorità di bacino del Po, possono inoltrare apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 30 aprile 1996. L'accoglimento delle domande e le eventuali erogazioni possono aver luogo nei limiti delle disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 691».

12.200 (Nuovo testo)

MATTEJA, BRICCARIELLO, ZANOLETTI, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO, GANDINI, MORANDO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo centrale di garanzia, istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964 n. 1068 presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A., è incrementato di lire 50 miliardi».

12.40

MATTEJA, ZANOLETTI, BRICCARIELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO, GANDINI, MORANDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«... All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994”».

12.200a

FANTE

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 12.70, 12.170, 12.130, e 12.180 si illustrano da sè.

MATTEJA. Signor Presidente, l'emendamento 12.200 si illustra da sè, mentre ritiro l'emendamento 12.40, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere negativo.

FANTE. Signor Presidente, sull'emendamento 12.200a è stato espresso parere negativo dalla 5ª Commissione, però per superarlo c'è una modifica suggerita dal rappresentante del Governo, cui rimando per l'illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 12.200 mi rimetto al Governo, mentre per l'emendamento 12.200a aspetto che il Governo illustri la modifica cui si è accennato.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 12.70, 12.170, 12.130 e 12.180.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.200, chiederei ai presentatori di accettare una breve modifica. Si tratterebbe di inserire, dopo le parole «nei limiti» le seguenti: «dei benefici previsti dal citato articolo 1 del decreto-legge n. 691 del 1994 e». In questo caso il Governo esprimerebbe parere favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Matteja, è d'accordo con la proposta del Sottosegretario?

MATTEJA. Sì, signor Presidente.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione sull'emendamento 12.200a dipende dalla formulazione finale dell'articolo, che lascia intravedere una possibilità di sfondamento generalizzato. Questo emendamento si prefigge in realtà di ripristinare una deliberazione contenuta in un precedente provvedimento a favore delle zone alluvionate del novembre 1994 che di fatto è scomparsa nel testo finale. Riguarda in particolare l'estensione dei benefici al comma 3, che riguardano i risarcimenti dei beni mobili. Poichè i danni relativi ai beni mobili sono stati oggetto delle schede di censimento iniziale del danno e pertanto rientrano nella quantificazione del danno e nelle disponibilità assegnate dalla legge, quindi negli 11.000 miliardi previsti dai provvedimenti a favore delle zone alluvionate del novembre 1994, riteniamo che l'emendamento possa essere accettato se riformulato nel seguente modo: *Aggiungere, in fine, il seguente comma: «Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, sostituire le parole: "commi 1 e 2" con le seguenti: "commi 1, 2, 3"».*

In questo caso, il Governo esprimerebbe parere favorevole sull'emendamento 12.200a.

PRESIDENTE. Senatore Fante, è d'accordo con la proposta del Sottosegretario?

FANTE. Sì, signor Presidente, e ringrazio il Sottosegretario per l'opportuna correzione. (...)

del Ministero del tesoro il rendiconto dettagliato delle spese effettuate con l'indicazione dei singoli prelevamenti sulle somme assegnate. Le amministrazioni vigilanti, in base alle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e congiuntamente con l'ufficio ispettivo centrale predetto, sono tenute ad effettuare adeguati controlli, al fine di accertare sia lo stato di avanzamento delle opere di ripristino delle strutture danneggiate, sia il corretto utilizzo delle somme assegnate.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel capoverso 4-bis, sostituire le parole: «31 marzo 1996» con le altre: «30 giugno 1996».

13.100

MATTEJA, BRICCARELLO, ZANOLETTI, TAPPARO,
CARCARINO, GANDINI, MORANDO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Ripristino di opere pubbliche danneggiate)

1. Per interventi di somma urgenza finalizzati alla tutela della pubblica incolumità ed al ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, le amministrazioni interessate provvedono ai sensi dell'articolo 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, nel limite di 200.000 ECU».

13.0.10

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MATTEJA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.100.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.0.10 ed esprimo parere favorevole all'emendamento 13.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.100, presentato dal senatore Matteja e da altri senatori.

È approvato.

(...)

Senato della Repubblica

- 62 -

XII Legislatura

302ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 FEBBRAIO 1996

Al comma 2, dopo la parola: «mobili» aggiungere le seguenti: «ed i beni mobili registrati».

14.50

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la parola: «gratuito» sopprimere la virgola e inserire le seguenti parole: «alle organizzazioni di volontariato, nonché».

14.60

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con particolare riferimento agli articoli 11 e 18 della medesima legge, per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni e delle associazioni di volontariato che espletano attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di incendi boschivi, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per i 1998. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

14.20

CARELLA, RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI
RICCO, MANCONI, PIERONI, ROCCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione sull'articolo 14.

CARELLA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.20.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

(...)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Articolo 15-...

(Interventi di adeguamento sismico per terremoto del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991 in Basilicata)

1. All'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, dopo il primo periodo è inserito seguente:

«Ove il costo di adeguamento superi l'80 per cento del costo di ricostruzione è ammessa la demolizione e la ricostruzione dell'edificio».

15.0.201

IL RELATORE

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Articolo 15-...

(Disposizioni relative al sisma del 26 giugno 1993 nel comune di Pollina (PA))

1. Al fine di consentire la realizzazione, nel comune di Pollina colpito dal sisma del 1993, di una strada di fuga, alternativa a quella esistente, e per disciplinare gli interventi relativi alle abitazioni danneggiate dal sisma, secondo le norme previste dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonché per consentire l'assistenza abitativa ai nuclei familiari sgomberati, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - è autorizzata ad emettere ordinanza integrativa a quella n. 2325/FPC del 2 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1993, anche per l'utilizzazione dei fondi stanziati dalla regione siciliana con l'articolo 144 della legge 1° settembre 1993, n. 25».

15.0.500

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, relatore. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 15.0.90, 15.0.80, 15.0.60 e 15.0.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questa prima parte degli emendamenti aggiuntivi.

BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti in questione.

(...)

lo». Successivamente, al comma 4, dopo la parola «ventennale» occorre inserire le altre: «nel limite massimo».

Al periodo successivo del comma 4, occorre sostituire le parole: «11 miliardi» con le altre: «16 miliardi»; inoltre la parola: «annui» va sostituita con le altre: «per il 1997 e in lire 11 miliardi a partire dal 1998».

Infine, al termine del comma 4, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri» vanno sostituite con le altre: «al Ministero dei lavori pubblici».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui restanti emendamenti in esame.

* **STANISCIA, relatore.** Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 15.0.220/1, vorrei prima ascoltare il parere del Governo. Per quanto riguarda invece l'emendamento 15.0.220, esprimo parere favorevole.

Comunico inoltre che, in caso di approvazione di questi emendamenti, intendo ritirare l'emendamento 15.0.200.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 15.0.500, presentato dal Governo e do per illustrato l'emendamento 15.0.201.

* **BARBERI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Invito i proponenti al ritiro dell'emendamento 15.0.220/1 per le seguenti ragioni. Mi sembra sostanzialmente inutile questo emendamento, perchè si tratta di un problema di carattere amministrativo nel quale non è messa in discussione in nessun momento la facoltà del comune di Pozzuoli di recuperare le somme anticipate, purchè ovviamente siano state utilizzate per le finalità corrette. Non occorre alcuna norma in questo senso.

Una seconda osservazione è che comunque la collocazione dell'emendamento è sbagliata, perchè gli interventi realizzati dal comune di Pozzuoli e per i quali ha anticipato queste somme si riferiscono al recupero del centro storico. Quindi il subemendamento andrebbe riferito semmai al comma 3 dell'emendamento 15.0.220, che tratta appunto del recupero del centro storico, e non al comma 2, che si occupa invece della manutenzione nell'insediamento di Monteruscello.

Assicuro però i proponenti del subemendamento che questo problema viene risolto in via amministrativa nel dialogo, peraltro estremamente fruttuoso, che il Dipartimento della protezione civile ha da mesi intavolato con il comune di Pozzuoli. Mi sembra sostanzialmente inutile ricorrere ad una norma per una questione che ha rilevanza solo amministrativa. Invito pertanto al ritiro del subemendamento in questione.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, intende accogliere l'invito del Governo?

CARCARINO. Se inserissimo questa formulazione al comma 3, alla fine del periodo, sarebbe contrario?

(...)

medesimi ai sensi della legge 23 novembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.

2-ter. All'onere finanziario derivante dall'attuazione del comma 2-bis pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2-quater. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.10

COZZOLINO, GRIPPALDI, SPECCHIA, TURINI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Articolo 16-...

(Trasferimento di risorse ai comuni)

1. Le regioni sono autorizzate a trasferire ai comuni interessati le risorse di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che non risultino già utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I comuni destinatari delle risorse di cui al comma 1 ne dispongono per la realizzazione di interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversità atmosferiche del settembre-ottobre 1992, secondo criteri di ripartizione concordati con la Regione».

16.0.100

BUCCIARELLI, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI,
CIONI, GIOVANELLI, PAROLA, STEFANO, LO-
RETO

Invito i presentatori ad illustrarli.

STANISCIA, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento 16.20.

SPECCHIA. Consideriamo illustrato anche l'emendamento 16.10.

PRESIDENTE. Le ricordo che la 5ª Commissione permanente ha posto una condizione: al comma 2-ter, seconda riga, chiede di sostituire la somma «20 miliardi» con l'altra «10 miliardi».

SPECCHIA. Accetto questa modifica.

BUCCIARELLI. Consideriamo illustrato l'emendamento 16.0.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

STANISCIA, *relatore*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti in esame, dal momento che è stata accettata la condizione posta dalla 5^a Commissione per l'emendamento 16.10.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 16.20. Per quanto riguarda l'emendamento 16.10, devo dire che ho qualche perplessità nel senso che mi ha sorpreso che la Commissione bilancio abbia espresso parere favorevole con la condizione di riduzione dell'importo finanziario. Esprimo le ragioni della mia perplessità. Questo emendamento si prefigge di estendere a soggetti individuati da una vecchia legge, la n. 497 del 1992, i benefici di cui alla legge n. 35 del 1995, relativa alle alluvioni del novembre 1994 nell'Italia settentrionale. Rispetto ai benefici previsti dalla legge n. 35, di fatto con questo emendamento si va a costituire un diritto soggettivo, nel senso che non si fa, come nell'attuale decreto, riferimento ad un «contributo fino al», bensì ad un «contributo del»; si va così di fatto a costituire un diritto soggettivo senza che si abbia la certezza del finanziamento. Il Governo è pertanto disponibile ad accettare questo emendamento solo se viene chiaramente indicato che i benefici sono «nei limiti della disponibilità». C'è però un problema tecnico che sussiste: da una parte introduciamo un diritto soggettivo e dall'altra non assicuriamo una copertura adeguata. Quindi, poiché sono molto perplesso su questo emendamento, ribadisco la necessità di una sua riformulazione nel senso di chiarire che, relativamente all'estensione degli anzidetti benefici, si opera nei limiti della disponibilità. Propongo pertanto di inserire, al termine del comma 2-bis, il seguente periodo: «Tali importi devono considerarsi come limiti massimi di spesa».

PRESIDENTE. Senatore Specchia, accetta la correzione suggerita dal Sottosegretario all'emendamento?

SPECCHIA. Sì, signor Presidente, accettiamo questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.10, presentato dal senatore Cozzolino e da altri senatori, nella nuova formulazione suggerita dal rappresentante del Governo ed accolta dai proponenti e con la correzione derivante dal recepimento del parere dalla Commissione bilancio.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.0.100, presentato dalla senatrice Bucciarelli e da altri senatori.

È approvato.

(...)

CASILLO. Signor Presidente, chiedo che anche la Puglia venga inserita nell'elenco delle regioni già previste dall'articolo 8. Peraltro è stato già riconosciuto che anche in Puglia nei mesi di agosto, settembre e dicembre si sono verificati danni gravi il cui peso è stato sopportato gli enti locali.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta di coordinamento n. 2.

STANISCIA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

* BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidero far presente che di fatto abbiamo già inserito la Puglia con riferimento alle calamità dei mesi di agosto, settembre e dicembre 1995; è stato infatti approvato apposito emendamento all'articolo 1. Mi sembra che adesso si riproponga l'inserimento della Puglia fra le regioni che hanno diritto alle ripartizioni di cui all'articolo 8, sebbene analogo emendamento all'articolo 8 nel corso delle precedenti votazioni sia stato ritirato dai proponenti.

PEPE. Erano due emendamenti.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, due emendamenti identici. Desidero esprimere il parere contrario del Governo a questa ulteriore proposta, motivandolo. Nella formulazione originaria del decreto-legge l'articolo 8 prevedeva uno stanziamento di 50 miliardi per l'accesso a mutui ventennali, a totale carico dello Stato, a favore di tutte le regioni beneficiarie del provvedimento. Logicamente, rientrava tra i beneficiari del provvedimento qualunque altra regione che fosse stata inserita in sede di conversione del decreto stesso.

All'atto della discussione in sede di Commissione... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

SPECCHIA. State buoni.

PRESIDENTE. Sottosegretario Barberi, la prego di continuare.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei fornire le motivazioni del parere contrario del Governo e formulare un pacato invito alla riflessione... (*Diffuso brusio in Aula. Il senatore Regis conversa animatamente con i senatori Manieri e Pepe*).

PRESIDENTE. Sottosegretario Barberi, la prego di proseguire.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Volevo spiegare le motivazioni del parere contrario, ma alcuni...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di non discutere ad alta voce. (...)

* STANISCIA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto chiarire che stiamo discutendo di 20 miliardi da erogare a sei regioni; con questa aggiunta le regioni beneficiarie salirebbero a sette. Questa è la grande discussione di cui ci stiamo occupando ora. Ritengo che si stia discutendo di uno o due miliardi, per cui inviterei i presentatori della proposta di coordinamento n. 2 a ritirarla, anche in considerazione del parere espresso poc'anzi dal rappresentante del Governo. In caso contrario sarei costretto ad esprimere un parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MANIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIERI. Signor Presidente, con rammarico prendo atto che vi è stata una sorta di mediazione all'interno della Commissione. Non mi pare giusto escludere gli enti locali pugliesi dalla possibilità di intervenire su immobili pubblici con l'accensione di mutui. La Puglia è stata colpita dall'alluvione nel 1995 e di nuovo nei primi giorni del mese di gennaio del 1996; una calamità che ha distrutto le serre del Salento e ha provocato danni ingenti anche su beni artistici e monumentali. Ad Acape, in provincia di Lecce, sono crollate le mura di una cittadella fortificata del '500. Non si tratta qui di fare clientelismo o di dare provvidenze a pioggia: si tratta di dare la possibilità agli enti locali di contrarre mutui per intervenire su immobili di eccezionale pregio e valore.

Quindi, considerando che tutto sommato le risorse che si ripartiscono non sono ingenti, non capisco tale esclusione che non può essere in alcun modo giustificata.

PEPE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEPE. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte poc'anzi dalla collega Manieri. Pertanto, invito l'Assemblea alla massima comprensione su questo argomento per noi importantissimo.

MATTEJA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEJA. Signor Presidente, come ha detto poc'anzi il sottosegretario professor Barberi, l'ammontare era stato concordato con alcune regioni. Vorrei far presente che sono stati sottratti fondi che le regioni avevano già praticamente impegnato. Quindi, direi che le regioni coinvolte sono state particolarmente collaborative perchè avevano già i progetti approvati.

(...)



[Torna all'indice](#)

INTERVENTI SU PROGETTI DI LEGGE IN COMMISSIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

RESOCONTO STENOGRAFICO

**BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1995 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 1995-1997 (n. 1163)**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per l'anno finanziario 1995 e relativa Nota di variazioni
(Tabelle 19 e 19-ter)**

**Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'anno finanziario 1995 e relative Note di variazioni
(per la parte di competenza) (Tabelle 1/A, 1/A-bis e 1/A-ter)**

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1995 e relative Note di variazioni
(per la parte di competenza) (Tabelle 9, 9-bis e 9-ter)**

**DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1995) (n. 1162)**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

IN SEDE CONSULTIVA

INDICE

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1994

(Pomeridiana)

(1163) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 19 e 19-ter) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1995 e relativa Nota di variazioni

(Tabelle 9, 9-bis e 9-ter) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995 e relative Note di variazioni *(per la parte di competenza)*

(1162) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame delle tabelle 9, 9-bis e 9-ter per la parte di competenza. Rapporto favorevole alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento)

PRESIDENTE (Brambilla - Lega Nord)... Pag. 40, 43
52 e passim

BRUNO GANERI (Progr. Feder.) 48

CARCARINO (Rif. Com. Progr.) 49

DI BENEDETTO (Forza Italia), relatore alla Commissione sulle tabelle 9, 9-bis e 9-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1162 40, 52

DONISE (Progr. Feder.) 51, 52

GIOVANELLI (Progr. Feder.) 43

NANIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 52

SPECCHIA (AN-MSI) 50

STANISCIA (Progr. Feder.) 48

TERZI (Lega Nord) 51

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 1994

(Antimeridiana)

(1163) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio plu-

riennale per il triennio 1995-1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Tabelle 19 e 19-ter) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1995 e relativa Nota di variazioni

(1162) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995)*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

- Biambilla (Lega Nord)	Pag. 55, 56, 83 e passim
- Manis (Forza Italia)	89, 90
BRUNO GANERI (Progr. Feder.)	82
CARCARINO (Rif. Com. Progr.)	56, 69, 85
DONISE (Progr. Feder.)	60
GIOVANELLI (Progr. Feder.)	76, 80, 81 e passim
GRIPPALDI (AN-MSI)	68, 69
MATTEOLI, ministro dell'ambiente	74, 80, 81 e passim
RONCHI (Progr. Verdi-La Rete)	62
STANISCIA (Progr. Feder.)	73, 74
TERZI (Lega Nord), relatore alla Commissione sulle tabelle 19 e 19-ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 1162	55, 84, 85, e passim

a riorganizzare le competenze ministeriali unificando le competenze del territorio e dell'ambiente».

(0/1162/3/13)

GIOVANELLI, BRUNO GANERI, DONISE, SICA,
STANISCIA, PAROLA, CARCARINO

STANISCIA. Signor Presidente, vorrei rivolgere al Sottosegretario una domanda circa lo stato dei finanziamenti per le opere lasciate incomplete dalla liquidazione dell'Agenzia per il Mezzogiorno. Mi pare che non si preveda niente per intervenire in questo senso. Mi è stato detto al Ministero del Bilancio che il Commissario a ciò delegato può disporre il completamento delle opere già finanziate, ma può anche completarle attingendo al decreto che stanziava 56 mila miliardi ripartiti tra i diversi settori.

BRUNO GANERI. Onorevole Sottosegretario, trovo una certa difficoltà nella lettura del bilancio di previsione a collegare un discorso di intervento sistematico sull'ambiente e visto in chiave preventiva con gli stanziamenti in bilancio per i lavori pubblici che mi sembrano anche distribuiti territorialmente in maniera non rispondente ad esigenze, appunto, del territorio. Faccio qualche esempio.

In bilancio sono iscritte delle cifre per esecuzione di opere marittime di rafforzamento delle coste, che vanno nella direzione di impedire quei fenomeni che sui litorali sono annuali, praticamente, perchè non c'è anno in cui mareggiate tremende non dissestino, non rovinino il territorio; ebbene, vedo che tali cifre sono iscritte per lavori da eseguire in zone ben precise ed individuate; quindi la mia difficoltà è nel riuscire a capire come mai un intervento è, appunto, iscritto in bilancio per un luogo ben preciso, caratterizzato, quando uno stesso intervento sarebbe altrettanto utile in moltissime altre zone del nostro paese.

Una tale situazione l'ho riscontrata, oltre che per l'esecuzione di opere per la tutela del mare e della costa, anche per la esecuzione di opere destinate alla sistemazione della rete autostradale; mi sembra (ma attendo da lei dei lumi, onorevole Sottosegretario) vengano privilegiate alcune zone che sono indicate in maniera specifica nel bilancio, mentre altre non sono menzionate. Faccio un esempio riguardante la zona dalla quale provengo, dove urge un intervento di sistemazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della strada statale ionica n. 106, ormai nota, credo, in tutta Italia, come la strada della morte: io non sono riuscita a trovare stanziamenti per interventi mirati in questa direzione.

Ho visto anche cifre che mi sembrano proprio irrisorie per quanto concerne il recupero urbano, per esempio in riferimento all'edilizia scolastica.

Inoltre (ne ha parlato prima il collega Staniscia), queste grosse opere incompiute che fine faranno? Io, almeno di quelle che conosco, non ho trovato traccia nel bilancio, neanche di una: si farà riferimento ad altre che io non conosco ma, appunto, delle opere che io conosco, alcune delle quali sono anche grosse, non c'è traccia. Faccio soltanto un esempio: la diga sul Pescara. Anche di tutte le opere finanziate, fino a un certo punto, con la Agenzia per il Mezzogiorno, opere rappresentate da complessi architettonici di grossa rilevanza, non ho trovato traccia. (...)

sidui passivi sono indice di cattiva capacità di spesa e in alcuni casi si arriva addirittura all'assurdo di pensare che gli stanziamenti previsti esorbitino le reali necessità finanziarie del dicastero. Quindi si verifica una sostanziale deviazione lecita, perfetta, progettualistica in sede di legge finanziaria, dove ciascuno dice: «ciò che non ha speso il Ministero dell'ambiente lo spendo io». L'aver difeso o l'aver consentito che la tabella 19 portasse un'ulteriore possibilità di finanziamento di 625 miliardi ritengo sia un dignitoso posizionamento del Ministero, di chi lo regge, di coloro che operano nell'ambito delle sue competenze ed anche nostro. Se con i nostri emendamenti, suggerimenti e proposte realizzeremo il necessario flusso positivo di collaborazione, assolveremo al compito di Commissione pilota, mi sia consentito dirlo, perchè ci occupiamo di un settore di lunghe prospettive e grandi traguardi purtroppo amaramente asfittico per le possibilità di spesa e per la carenza normativa. In questo senso ritengo, signor Ministro, di dare il mio pieno consenso.

Ho voluto svolgere un'analisi dettagliata delle varie voci della tabella 19 proprio perchè sono convinto che non tutto è realizzato ma tanto si sta mettendo in cantiere per le successive fasi di attuazione dei programmi. A nome del mio gruppo propongo pertanto alla Commissione di esprimere parere favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il prossimo anno.

STANISCIA. Signor Presidente, quando si esamina il bilancio non ci si può limitare ad una discussione ragionieristica dei dati, ma al di là delle cifre bisogna vedere quali scelte politiche interessano un determinato settore. Questo è a maggior ragione valido per la parte del bilancio relativa al Ministero dell'ambiente dove, se i soldi pubblici sono investiti male, gli effetti della previsione di spesa si riflettono negativamente sull'ambiente. In passato - quindi non certo imputabile all'attuale Ministro - si sono decisi investimenti come la cementificazione dei fiumi non solo inutili ma dannosi e che oggi addirittura richiedono una spesa ulteriore per disfare quel che finora è stato fatto. Particolare attenzione deve pertanto meritare la valutazione dell'efficacia degli interventi.

Ritengo inoltre opportuna e indispensabile, dal momento che ci troviamo all'inizio della legislatura, con una nuova maggioranza e un nuovo Ministro, una discussione generale sulle politiche ambientali.

In particolare mi voglio soffermare sullo stato di attuazione della legge n. 394 del 1991 sui parchi. Preciso che non voglio imputare responsabilità all'attuale Ministro, ma tale normativa tre anni fa prevedeva obiettivi ben precisi: l'istituzione di nuovi parchi nazionali, oltre a una revisione di quelli storici già esistenti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e umano, un'integrazione uomo-natura-ambiente, la salvaguardia dei valori antropologico-storico-culturali e delle attività agricole silvo-pastorali. Soprattutto per la salvaguardia delle attività agricole silvo-pastorali si pensava allo sviluppo della ricerca scientifica in questi settori, allo sviluppo del turismo, alla ricostituzione degli equilibri idrogeologici delle zone interessate; in breve, si prefigurava uno sviluppo diverso, alternativo a quello che fino ad oggi c'era stato e c'è ancora in queste zone.

I parchi interessano specifiche zone, molto spesso interne del nostro territorio nazionale. Ebbene, sono passati tre anni dall'approvazione e dall'entrata in vigore della legge e quasi nulla in effetti, in concreto è stato fatto, oltre all'aspetto cartaceo: sono stati istituiti dei parchi, ma ce ne sono altri non ancora istituiti (penso a quelli marini, per esempio); sono stati nominati dei comitati provvisori, ma non ancora in tutti i parchi: in alcuni di essi mancano i direttori, in altri mancano i presidenti, eccetera; mancano norme certe per quanto riguarda le popolazioni interessate; non vi è ancora una sorveglianza adeguata, nonostante i vincoli; i fondi stanziati per i parchi stanno tra i residui passivi.

Vorrei fare una precisazione. Non voglio accusare l'attuale Ministro; voglio soltanto fare una constatazione e sottoporla all'attenzione del Ministro, sapendo bene che è consapevole di questa situazione; anzi, in altre occasioni ha anche detto che vi è una lunga burocrazia che impedisce di arrivare al concretizzarsi dei parchi; ci sono difficoltà con le diverse categorie sociali (penso ai cacciatori, tanto per fare un esempio), delle difficoltà nella perimetrazione dei parchi, proprio perchè il rapporto con gli enti locali e con le categorie sociali è difficoltoso.

Desidero sottoporre al Ministro una nostra considerazione, una nostra riflessione. Queste difficoltà ci sono e penso che i Ministeri stiano lavorando per superarle, però quello che ci preoccupa un po' è la filosofia del nuovo Ministro dell'ambiente riguardo ai parchi e, in generale, all'ambiente. In un documento di quest'estate noi individuammo nel nuovo Governo una filosofia diversa per i parchi e per la protezione dell'ambiente. Infatti in questo documento di provenienza ministeriale si legge: «il Governo ritiene che della stessa legge sui parchi vadano rivisti i presupposti e modificate le procedure, in applicazione di una filosofia di interventi radicalmente diversa da quella che ha portato alla definizione della normativa in essere». Continuando, si fanno le seguenti considerazioni: la filosofia dei parchi attuale parte dal presupposto che le ricchezze naturali sono limitate; invece si deve partire da un altro presupposto, cioè che la disponibilità di risorse primarie cresce ad un ritmo superiore a quello dei bisogni e che ciò pone l'accento sulla necessità di ottimizzare la produzione e la redistribuzione delle risorse stesse. Continuando, nello stesso documento si afferma che si ritiene si possa ben dire che ciò dimostra come solo parchi fattibili e vivibili possano essere resi effettivi. Inoltre si dice che, se i parchi non vanno, ciò accade anche perchè le popolazioni non accettano i parchi così come sono concepiti.

Su quest'ultimo punto siamo d'accordo, però non pensiamo che l'opposizione delle popolazioni sia dovuta al fatto che la logica o la filosofia da cui nascono i parchi sia sbagliata.

MATTEOLI, *ministro dell'ambiente*. Assolutamente non si tratta di questo.

STANISCIA. Sono d'accordo con quanto è stato affermato: noi non dobbiamo concepire i parchi come un museo naturale, ma come intimamente connessi con le popolazioni che ci abitano, anche perchè mi pare, per la limitata esperienza che ho fatto a livello internazionale, che i nostri parchi terrestri comunque abbiano una specificità, cioè quella di

essere molto antropizzati: al loro interno ci sono paesi, centri storici bellissimi, si svolge attività agricola, ma non solo agricola, e quindi dobbiamo lavorare per fare in modo che queste attività si potenzino.

Però nel suddetto documento si afferma che l'impegno del Ministro in tal senso seguirà queste direttrici: la valorizzazione dell'ambiente naturale, senza penalizzare la presenza dell'uomo e del suo lavoro; la promozione dei valori naturalistici, senza reprimere gli interessi produttivi ed economici della comunità locale.

Orbene, a me sembra di individuare in questo documento una contrapposizione tra gli interessi produttivi ed economici delle comunità ed il parco. Spero di aver interpretato male, perchè, a nostro avviso, la tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche, dei centri storici, dei beni archeologici che ci sono nei parchi costituisce la base del progresso di quelle popolazioni; cioè, la valorizzazione di questi beni non solo non è in contrasto, secondo noi, con il progresso di quelle popolazioni, ma ne è il presupposto.

Noi vorremmo appunto che si lavorasse per fare in modo che, nell'attuazione della legge sulle aree protette, si realizzasse questa tutela, proprio per dare a quelle popolazioni il modo di valorizzare e quindi sviluppare le loro economie.

Se noi interpretiamo in questo modo e attuiamo subito ciò che la legge a questo proposito dice, finanziando quindi le attività nei parchi, molto probabilmente avremo anche il consenso delle popolazioni.

Si tratta di un particolare e delicato settore e di una nuova esperienza; è vero che vi sono parchi storici, come quelli del Gran Paradiso e dello Stelvio, però con territori limitati; con questa legge si è fatto un salto quantitativo che diventa anche qualitativo: dobbiamo fare in modo di passare al più presto dal vincolo a una tutela attiva in queste zone. È evidente infatti che se si vede il parco stesso soltanto come uno strumento vincolistico - che impedisce di costruire, di produrre, di fare certe colture e così via - e non se ne vedono invece i lati positivi, certamente e giustamente, come dice il Ministro, nasce la ribellione delle popolazioni interessate e quindi la difficoltà ad attuare la legge sui parchi.

Quindi, dobbiamo passare dal vincolo allo sviluppo e al progresso di queste popolazioni. Sono interessate a ciò soprattutto le zone interne alle aree perimetrate; occorre vedere se è possibile ipotizzare, realizzare uno sviluppo diverso, che non vi è mai stato in queste zone interne. Abbiamo assistito nel recente passato allo svuotamento demografico di tali zone, allo svuotamento delle attività agricole, artigianali, commerciali; oggi, partendo dalla ricchezze naturali, storiche, culturali, tecnologiche che in queste zone esistono, si vuole cercare di ottenere uno sviluppo autocentrato, e di non importare in esse uno sviluppo che viene dall'esterno.

Sono d'accordo con la parte della relazione in cui si afferma che è necessario il coinvolgimento delle popolazioni. Se intendiamo il parco non come un museo naturale, ma come qualcosa di vivo, senza il contributo delle popolazioni certamente non realizzeremo mai nulla. Senza la volontà, l'impegno, lo spirito creativo delle popolazioni, perchè si tratta di creare una nuova economia ed un nuovo

tipo di sviluppo, non si arriverà a niente. Però per fare questo è necessario, a nostro avviso, soprattutto attivare subito investimenti.

Per concludere, vorrei dire che le cifre si devono sempre conciliare con i grandi temi e le grandi scelte; l'intervento del collega Ronchi affrontava problemi generali, ma non parlava di cifre. Io penso che se non leghiamo le cifre a delle scelte generali potremmo anche trovarci con investimenti sbagliati. Inoltre è necessario che il Ministero dell'ambiente divenga sempre più un Ministero di programmazione. Probabilmente i residui passivi sono dovuti anche al fatto che è soprattutto un Ministero di spesa e non di programmazione. Certo, ci saranno anche ritardi dovuti alle regioni per una serie di motivi, però la scelta non può essere quella di un rapporto centralistico con le regioni; è necessario che si faccia decentramento di spesa e programmazione.

Noi siamo contrari allo storno di fondi per le zone alluvionate; auspichiamo soprattutto che si spendano bene al più presto possibile le disponibilità già esistenti. Intervenire per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale, delle ricchezze culturali, storiche, archeologiche in queste zone è oggi fondamentale e necessario, anche per evitare che si sacrificino gli interessi a presidio del territorio e della sua salvaguardia.

Presidenza del vice presidente RONCHI

GIOVANELLI. Signor Presidente, signor Ministro, molte considerazioni sono state fatte esponenti del mio Gruppo e ciò mi consente di essere particolarmente sintetico.

La questione di fondo a proposito dello stato di previsione del suo Dicastero è che esso rimane nell'ambito della logica e dei limiti delle precedenti gestioni. Da un Governo che propone una svolta liberista in economia ci si poteva aspettare uno sviluppo delle politiche ambientali ed un orientamento dei provvedimenti di spesa in direzione di difesa del mercato in materia ambientale, con misure di incentivazione in varie produzioni, progetti e consumi ecologicamente più sostenibili. Non vedo tracce di questo nel bilancio che lei ci propone.

Mi rendo conto tuttavia che la pubblica amministrazione, lo Stato nel suo insieme, contengono un'inerzia che non può essere ovviamente affrontata con una semplice discussione politica e tanto meno da un singolo ministro. Registriamo la riduzione della spesa ambientale, come in parte è dovuto alla situazione finanziaria difficile che il paese attraversa. La cosa sarebbe accettabile se a una tale riduzione della spesa corrispondesse in qualche modo un orientamento diverso; ma la manovra finanziaria nel suo insieme è in assoluta continuità con le manovre dei precedenti Governi. Dal punto di vista del riorientamento più sostenibile dello sviluppo, l'ambiente andrebbe considerato come occasione di riqualificazione e di ricollocazione dell'intervento pubblico. (...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente BRAMBILLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1665) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 9 e <i>passim</i>
ARMANI (LIF)	4, 20
CARCARINO (Rif. Com. Progr.)	4, 7, 8 e <i>passim</i>
GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente	4, 5, 8 e <i>passim</i>
LASAGNA (Forza Italia) relatore alla Commissione	2, 4, 5 e <i>passim</i>
PINTO (PPI)	4, 5, 8 e <i>passim</i>
SPECCHIA (AN)	11, 16
STANISCIÀ (Progr. Feder.)	13, 14

adeguarsi alla normativa. È uno stimolo per chi ha la possibilità di avviare.

Per chi non ha questa possibilità a causa della situazione ricordata dal senatore Specchia, c'è l'indicazione della domanda di autorizzazione, il che non significa affatto che la domanda equivale all'autorizzazione: si proseguirà ad una verifica delle condizioni dell'impianto ed il comune darà le prescrizioni necessarie perchè ci si adegui alla normativa.

Per questi motivi sono contrario agli emendamenti all'articolo 3 e favorevole al testo presentato dal Governo.

STANISCIA. Questa norma è in effetti una dichiarazione di resa del Governo e degli enti locali. Di questo si tratta!

Ogni anno i titolari degli impianti sono chiamati a fare domanda ai sindaci per avere l'autorizzazione allo smaltimento sui terreni, dopo aver avuto il parere delle unità sanitarie locali. In realtà questo non avviene perchè, come tutti sanno, è una autorizzazione a smaltire in maniera non legale. Infatti non è possibile smaltire sui terreni secondo i termini di legge perchè, tanto per fare un esempio, alcune leggi regionali pongono il limite di 20 metri cubi di smaltimento per ettaro. Per rispettare questa norma un frantoio di piccolissime dimensioni avrebbe bisogno di terreni di grandissima estensione. Questo nella realtà non si verifica e per di più sarebbe necessaria anche un'indagine biologica sul terreno prima di autorizzare lo smaltimento, per evitare di inquinare una falda acquifera. Così avviene che quando i frantoiani ottengono l'autorizzazione allo smaltimento gettano i reflui, possibilmente di notte, nelle fogne comunali, facendo andare in *tilt* i depuratori. E i sindaci fanno denuncia contro ignoti: io quest'anno ne ho fatte tre, ma dopo di ciò tutto è rimasto come prima.

In Abruzzo stiamo prorogando di anno in anno questa norma dal 1986. Secondo me è necessario che il Governo faccia una proposta seria sullo smaltimento dei reflui. Non possiamo scaricare sui frantoiani tutto questo peso economico, ma è anche vero che laddove: i depuratori ci sono non costano neanche molto per smaltire un metro cubo, quindi dieci quintali, di reflui ci sono alcuni depuratori che fanno pagare 50.000-60.000 lire; se allora il peso non sarebbe così insopportabile, è proprio perchè si consente di fare in un altro modo che si determina l'illegalità. A mio avviso è necessario un intervento deciso per finanziare i depuratori: è l'unico modo per affrontare seriamente il problema.

Inoltre questi reflui vengono prodotti a novembre-dicembre e fino a febbraio-marzo, cioè in periodi in cui non è possibile la fertirrigazione, perchè il terreno non la recepisce. Allora ci illudiamo che la fertirrigazione sia un sistema utile e diamo in realtà l'autorizzazione a smaltire dei reflui molto inquinanti negli scarichi fognari.

LASAGNA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo si sia ampiamente dibattuto sul problema dei frantoi, ed il rinvio di termini previsto dall'emendamento 3.3 è legato alla stagione della raccolta e della molitura delle olive.

Per quanto riguarda invece le argomentazioni espresse del senatore Carcarino, ma anche quelle addotte dal senatore Staniscia, trovo che il

problema di base è che se venisse approvato in modo così restrittivo questo articolo finiremmo per mettere certi frantoi nell'impossibilità di poter lavorare; ritengo che questa sarebbe una tragedia molto grave rispetto alla possibilità di ricevere subito una risposta positiva all'invito effettuato al Governo dallo stesso senatore Staniscia, teso a far sì che esso si occupi in modo molto veloce di questo tipo di problematiche, anche perchè - come abbiamo visto poc'anzi per l'articolo 2 del provvedimento in esame - questo rinvio di termini concerne nuovamente un argomento inerente alle materie prime secondarie. Se infatti il Governo si fosse già occupato della questione, sicuramente questi rimandi ed estensioni di termini non sarebbero stati necessari per quanto riguarda la molitura delle olive, e la situazione non sarebbe divenuta così drammatica.

Anche se comprendo la posizione del senatore Carcarino, non sono d'accordo nell'assumere un atteggiamento così brutale in un'area produttiva così particolare, essendo poi ancora in attesa di una legge sulle materie prime e secondarie che tarda ad essere definitivamente approvata.

Sollecitando il Governo a risolvere il problema su questa base, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2, e parere favorevole sul 3.3.

GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il Governo si dichiara contrario agli emendamenti 3.1 e 3.2, e favorevole al 3.3.

Vorrei però anche fare un breve commento sulla base di quanto emerso in discussione. Si parla molto spesso di localismo e federalismo, ma solo quando si discute di qualcosa che non va. In questa sede non stiamo discutendo dell'effetto serra, ma di un'industria locale ed il rivolgersi al Governo è inopportuno, perchè il problema va risolto su base locale e regionale. Non vorrei, infatti, che il riferimento al Governo divenisse una pura figura retorica, perchè mi sia consentito di ricordare che anche il Governo era favorevolissimo alla conversione in legge del decreto-legge sulle materie prime secondarie, ma si è interrotta la discussione con crescente imbarazzo, e alla 1^a Commissione del Senato si è invertito contro il Governo perchè per l'undicesima volta ha presentato questo decreto-legge: ma il Governo ha fatto quel che poteva! Per seguire la via maestra del recepimento della direttiva era richiesta la specifica approvazione della delega contenuta nel disegno di legge del Governo, che attendiamo con impazienza per poter procedere nell'*iter*, pur riconoscendo che possono esserci state - e si potranno ancora determinare - manchevolezze da parte del Governo stesso.

Ripeto comunque che si tratta di un problema regionale e locale che deve essere risolto in quelle sedi, tenendo presente che in Europa il principio da seguire è quello che deve pagare chi inquina. Si prevedano pure dei consorzi, istituiti e sovvenzionati dai frantoi, sarà poi il consumatore a sostenere parte del costo del miglioramento ambientale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STANISCIA. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto.

La posizione del Governo, che prevede debbano essere i proprietari dei frantoi a consorzarsi e a realizzare gli impianti, non mi sembra opportuna, perchè prima di tutto il Governo dovrebbe impegnarsi a realizzare le tecnologie per la depurazione di queste acque reflue, che devono ricevere un trattamento speciale. Le difficoltà che oggi incontrano i comuni, le regioni e gli stessi frantoi è che non esiste una tecnologia adeguata, perchè i depuratori biologici svolgono la loro funzione con molta lentezza. Anche se la normativa giustamente prevede che questi reflui non possano essere diluiti in acqua, purtroppo i depuratori biologici - ripeto - funzionano con molta lentezza, perchè in questo tipo di depuratori bisogna immettere acque reflue in una percentuale che si aggira intorno all'1 o 2 per cento. Gli altri tipi di impianto di depurazione che l'Enea ed altre società del settore hanno cercato di perfezionare funzionano in modo diverso. Vi sono, ad esempio, quelli che funzionano attraverso evaporazione; anche in Puglia sono stati installati impianti del genere, il cui utilizzo costa dalle 50.000 alle 60.000 lire al metro cubo.

Quindi il Governo, lo Stato, gli enti pubblici devono intervenire per fare investimenti prima di tutto per la ricerca. Possiamo anche chiedere ai piccoli imprenditori di fare consorzi, ma la ricerca a monte va fatta dal settore pubblico. Non si capisce perchè facciamo - e per fortuna li facciamo - investimenti per la realizzazione di scarichi controllati e per gli impianti di incenerimento e non possiamo farne invece per lo smaltimento dei rifiuti dei frantoi. Con il piano triennale alcune regioni hanno finanziato degli impianti che poi non sono stati realizzati.

È possibile acconsentire ad una proroga, anche sapendo che essa si risolve in uno smaltimento illegale di questi reflui, ma soltanto se c'è la prospettiva di un programma di intervento che garantisca in due o tre anni gli impianti. Se invece il Governo pensa che si debbano arrangiare i frantoiani, i piccoli imprenditori, perchè il costo va addebitato a loro, allora andremo avanti così all'infinito visto che da vent'anni vige questo regime. Io, personalmente, me ne occupo da quindici anni per diversi aspetti e puntualmente ogni anno il problema si presenta, ogni anno si fa la proroga, ogni anno si smaltisce illegalmente. Affrontiamo una buona volta il problema: diamoci tre o quattro anni, ma affrontiamolo perchè con questo atteggiamento del Governo non andremo da nessuna parte.

Per queste ragioni ci asterremo sui tre emendamenti presentati.

GERELLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Il senatore Staniscia si è riferito soltanto al Governo, ma credo che ognuno debba fare la propria parte.

Per quanto compete al Ministero, sono disponibile ad organizzare una riunione tecnica con gli interessati e se i presenti vorranno partecipare saranno graditi ospiti. Si potrà esaminare quanto è possibile fare nel breve periodo in termini di programmazione per risolvere il problema.

PRESIDENTE. Riguardo a quanto ha detto il senatore Staniscia, vorrei ricordare che i depuratori normali non possono funzionare molto bene in questi casi. Si tratta di residui di oli insaturi, per cui in ambiente alcalino si possono formare dei saponi e si peggiora la situazione. (...)

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

RESOCONTO STENOGRAFICO

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 1996-1998 (n. 2019)

NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 1996-1998 E BILANCIO PROGRAMMATICO
PER GLI ANNI FINANZIARI 1996-1998 (2019-*bis*)

**Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni
(Tabelle 19 e 19-*bis*)**

**Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni
(per la parte di competenza) (Tabelle 1/A e 1/A-*bis*)**

**Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni
(per la parte di competenza) (Tabelle 9 e 9-*bis*)**

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (n. 2156)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1995
(Pomeridiana)

(2019) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998

(2019-bis) Nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998

(Tabelle 19 e 19-bis) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni

(Tabelle 9 e 9-bis) Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1996 e relativa Nota di variazioni (per la parte di competenza)

(2156) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporti favorevoli con osservazioni alla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento, sulle tabelle 19 e 19-bis, 9 e 9-bis per la parte di competenza)

PRESIDENTE (Brambilla - Lega Nord) ..	Pag. 47, 65, 78 e passim
BARATTA, ministro dell'ambiente	72, 75, 79 e passim
CARCARINO (Rif. Com. Progr.)	58, 82, 83
COZZOLINO (AN)	54
CUSUMANO (CDU)	57
GIOVANELLI (Progr. Feder.) ..	69, 78, 79 e passim
GRIPPALDI (AN)	53
LASAGNA (Forza Italia)	84
MANIS (Forza Italia)	62, 82, 83
MATTEJA (Misto)	57
PINTO (PPI)	47
SPECCHIA (AN)	75, 78, 79 e passim
STANISCIA (Progr. Feder.)	51, 71
VELTRI (Progr. Feder.), relatore alla Commissione sulle tabelle 19 e 19-bis, 9 e 9-bis, e sulle parti ad esse connesse del disegno di legge finanziaria n. 2156	65, 78, 79 e passim

I comuni interessati si sono trovati costretti a chiedere al prefetto della mia provincia un intervento per la sostituzione di un tubo del valore di pochi milioni. Se le cose stanno così, dobbiamo rassegnarci a vedere non risolte gravi e particolari situazioni; auspichiamo che in questa materia, molto delicata, ci sia finalmente chiarezza in ordine alle competenze. Si converrà che un cittadino, un sindaco non può essere costretto a rivolgersi contemporaneamente a dieci enti, individuandoli come responsabili e immaginando che, come nella cabala, venga fuori alla fine chi darà risposta a questo problema. Credo che in questa materia una riflessione vada dunque fatta; chiediamo almeno che venga fatta chiarezza in ordine ai doveri ed alle specifiche competenze di ciascuno.

STANISCIA. Questa mattina il senatore Lasagna faceva notare che i fondi per il Ministero dell'ambiente sono esigui. In effetti, con il disegno di legge collegato, nella sostanza più che dare qualcosa all'ambiente si vuole attingere dall'ambiente: ma ne parleremo più approfonditamente domani.

In effetti dobbiamo approvare un bilancio di sacrifici e chiedere sacrifici ai cittadini. Non vorrei comunque soffermarmi su questo, ma riflettere sui meccanismi di spesa e su come le leggi si accavallano, soprattutto nel settore dei rifiuti. Se abbiamo residui passivi in questo settore ci saranno pure dei motivi; quindi dovremmo vedere come sia meglio intervenire e perchè alcuni provvedimenti non si adottano, provvedimenti che non richiedono spese, ma servirebbero a velocizzare le procedure. In questa legislatura siamo costretti molto spesso ad assumere provvedimenti di sanatoria in materia edilizia ed ambientale; anche il provvedimento sulle discariche abusive compreso nel disegno di legge collegato interviene in qualche modo in una situazione di emergenza. Sicuramente c'è qualcosa che non va se dobbiamo sempre intervenire in maniera drastica.

Quando dico che avverto che a volte manca la volontà, mi riferisco a degli esempi che abbiamo avuto anche proprio con questo Governo: avevamo all'unanimità votato che si potesse applicare l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992, per quanto riguarda il regime dei suoli, a tutti i procedimenti aperti, ma ci sono dei magistrati che non lo applicano e ci sono comuni che stanno andando in dissesto per questo motivo. Abbiamo avuto il Sottosegretario che si è opposto in maniera ferma; anzi, ha richiamato l'attenzione sul fatto che stavamo commettendo un guaio, cioè quello di non dare 7-8.000 miliardi (perchè queste sono le dimensioni, lo dice il Cer) e che stavamo sottraendo questi soldi alle casse dei comuni o dell'Anas o del Ministero di cui stiamo discutendo.

Cioè, da un lato non abbiamo risorse e dobbiamo cercare di chiedere sempre più ai cittadini; dall'altro non adottiamo provvedimenti che potrebbero invece agevolare l'utilizzo dei fondi esistenti. Per esempio, si diceva questa mattina che manca l'albo degli imprenditori nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani e quindi non è possibile la gestione autorizzata del servizio (ce ne sono tanti di casi di questo genere), dunque si favorisce in qualche modo la raccolta abusiva, lo smaltimento abusivo, la criminalità, eccetera. Anche in questo caso si può ri-

solvere il problema se si prende il provvedimento che a livello ministeriale si deve prendere, sollecitato anche dalle regioni (per esempio io so che la regione Abruzzo l'ha sollecitato, tant'è vero che si è rivolta anche a noi), proprio perchè ci sono delle discariche già costruite, che non possono essere utilizzate perchè non ci sono i titolari che possano gestirle in quanto non iscritti all'albo: ma l'albo non c'è e quindi praticamente non ci può essere iscrizione.

Anch'io mi voglio soffermare, come il senatore Pinto, sulla questione dei parchi, non solo per una questione di finanziamenti, poichè siamo consapevoli, lo ripeto, della situazione, ma per una questione di provvedimenti che non costano.

Sulla regione Abruzzo insistono tre parchi nazionali più uno regionale, dunque il 30-35 per cento del suo territorio è vincolato. Il Ministero ha fatto una perimetrazione, a suo tempo; la regione, gli enti locali, le popolazioni, le associazioni, i contadini hanno avanzato una proposta non alternativa ma di correzione della perimetrazione che era stata fatta dall'ex Ministro; si era arrivati a un accordo con le popolazioni (questo è importante, lo ha sottolineato bene il senatore Pinto, in quanto noi possiamo anche fare sulla carta i parchi, però poi se questi sono avversati dalle popolazioni, dai comuni, dalle associazioni, da coloro che devono insomma far vivere il parco, esso non funziona, rimane sulla carta e rimane soltanto un vincolo), ma a livello di Ministero si è tornati sulla vecchia posizione.

Io mi rendo conto che molto probabilmente (non lo so con precisione; abbiamo presentato anche un'interrogazione a questo proposito io ed altri senatori abruzzesi) ci saranno state delle motivazioni: non penso, però, di carattere scientifico, perchè lo studio si deve ancora fare; sarà l'ente parco che, come momento di pianificazione territoriale, attraverso un'analisi del territorio, individuerà le parti pregiate di quel territorio. Quindi ci saranno stati probabilmente altri motivi.

Fatto sta che questa perimetrazione, elaborata dal Ministero in contrasto con quanto la regione chiedeva, ha riscatenato, in quelle località, una lotta contro i parchi; e ciò porta, in quella realtà, a una situazione in cui non si passa dal vincolo allo sviluppo, al parco così come si deve intendere, al parco come strumento per lo sviluppo di certe zone montane, come strumento per la valorizzazione di quei beni ambientali, archeologici, culturali, architettonici.

Quindi io chiederei al Ministro, se è possibile, di riesaminare quel provvedimento per cercare di aderire alle richieste delle popolazioni di quella zona, perchè se così non sarà in effetti noi ci troveremo in una situazione di disagio. Parlo del parco del Gran Sasso, in cui sono stati inseriti i monti Gemelli, e parlo del parco de La Majella.

Quindi, non pongo il problema di maggiori finanziamenti al parco nazionale d'Abruzzo o agli altri parchi, ma di rendere il parco uno strumento, per le popolazioni, per gli enti locali, di sviluppo e non uno strumento che sembra punitivo in quanto ciò rende molto difficile anche per me sostenere la necessità dei parchi.

Così pure ritengo che dobbiamo discutere e riflettere sull'altro problema, quello dell'applicazione dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 333 del 1992 per quanto riguarda l'esproprio, i terreni occupati dagli enti locali e dagli enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche, perchè

la situazione è esplosiva, però nella sostanza non si prende un provvedimento.

Intendo non tanto sollecitare ulteriori stanziamenti quanto vedere come il Ministero dell'ambiente, e anche quello dei lavori pubblici, possano essere strumenti di programmazione e quindi dare agli enti locali, alle regioni, gli strumenti per poter agire. Mi sembra che ci sia una farraginosità della legislazione che non porta a questo risultato.

Se fosse possibile intervenire in questa direzione, secondo me, noi faremmo, nonostante le ristrettezze economiche, certamente lodevole opera.

Questa azione non avveniva prima, o è avvenuta raramente: adesso speriamo che si possa arrivare ad avere maggiore chiarezza nei diversi settori in cui ci troviamo ad operare.

GRIPPALDI. Signor Ministro, prendo la parola a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale sulle tabelle 19 e 19-bis: noi abbiamo valutato e apprezzato diverse sue posizioni, che si esprimono attraverso i documenti ufficiali del Ministero, ma soprattutto con la sua gradita presenza in questa Commissione, a capo di un dicastero che ogni anno che passa vediamo sempre più operare sul lato della spesa corrente, con suo rammarico.

L'ambiente, per quanto attiene all'attuale assetto normativo, potrebbe essere già a posto se la legge n. 394 del 1991 venisse dotata finanziariamente. Allo stato non lo è. Gran parte degli sforzi che si producono, che partono dal nostro impegno di Commissione e passano attraverso il suo Ministero, sono votati a cercare soluzioni per quanto riguarda i guasti maggiori: parlo delle aree degradate, parlo degli inquinamenti nelle varie tipologie, parlo dei presidi di recupero sui tanti fenomeni del nostro ambiente di vita. Specificamente, per quanto riguarda la proiezione che noi dovremmo dare al Ministero dell'ambiente - mi riferisco alle aree protette - non vediamo un grande impegno, soprattutto perchè non vengono attivati i canali delle risorse europee e mi riferisco al regolamento CEE n. 3020 del 1985 sulla forestazione. Ogni anno nel mese di agosto, quando già il 60 per cento degli incendi boschivi si sono realizzati, noi ci troviamo a discutere con la protezione civile se debbano partire quattro Canadair o sedici elicotteri. Per quanto concerne l'aspetto forestale, il mio Gruppo chiede che si faccia finalmente una carta dell'ambiente e soprattutto, se il Ministero ha quei compiti istituzionali di coordinamento e orientamento, in quanto nella qualità di Stato membro va a rappresentare l'armonizzazione delle normative all'assetto comunitario, che si vada a incidere anche su quelle che sono state le autonomie nefaste delle aree regionali. Mi riferisco in particolare alla mia Sicilia e chiedo senz'altro a lei, per il tempo che vorrà dedicare a questo tema, di valutare la prospettiva di elaborare un disegno di legge volto a dare la caratura ai parchi e alle aree protette a seconda della loro tipologia, della loro qualità, della loro quantità geografica, soprattutto per quella peculiarità scientifico-botanica e d'ambiente che essi propongono.

In particolare (non è campanilismo il mio, ma faccio questo esempio proprio per liberarlo da una ipotesi di campanile) noi abbiamo delle aree protette in Sicilia dove i consigli di amministrazione da quattro (...)

«La 13^a Commissione permanente del Senato,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 1996,

ritenendo necessario adottare nuovi strumenti e indirizzi di politica ambientale, per concorrere da un lato al riequilibrio dei conti pubblici e dall'altro per promuovere una più efficace tutela della natura e altresì un orientamento dello sviluppo economico verso modelli più sostenibili;

ritenendo perciò necessario completare e razionalizzare la legislazione ambientale di comando e controllo ormai adottata nel nostro Paese, in coerenza con la normativa CEE;

ritenendo necessario altresì attivare con più forza strumenti economici e fiscali per realizzare una politica ambientale orientata al mercato, che chiami i consumatori o le imprese ad assumere più dirette responsabilità;

ritenendo matura inoltre la qualificazione del ruolo attualmente troppo debole del Ministero dell'ambiente, nel quadro di una razionalizzazione dell'assetto dei ministeri;

invita il Governo

a prendere in considerazione la necessità di creare un Ministero dell'ambiente e del territorio che non si traduca nell'assorbimento del Ministero dell'ambiente da parte del Ministero dei lavori pubblici, ma scaturisca dall'accorpamento delle competenze dell'attuale Ministero con tutte le altre competenze e i servizi in materia di difesa del suolo, gestione delle acque, tutela del patrimonio forestale e del paesaggio, urbanistica, politica delle aree urbane, dell'abitazione e dei centri storici».

0/2019/5/13-Tab.19

GIOVANELLI, STANISCIÀ, SICA, PAROLA,
VELTRI

STANISCIÀ. Signor Presidente, do lettura dell'ordine del giorno da me elaborato con altri colleghi:

«La 13^a Commissione del Senato,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il 1996,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento circa lo stato di attuazione, sino al corrente anno, dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che stabilisce, nell'ambito di piani di competenza regionale e statale, priorità di interventi per comuni e provincie che abbiano il proprio territorio in tutto o in parte nel perimetro di un parco nazionale;

a rivedere la perimetrazione dei parchi nazionali di cui alla citata legge n. 394 del 1991, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte all'uopo formulate dalla Regione e dagli enti locali interessati;

a provvedere all'urgente trasferimento dei fondi messi a disposizione dei parchi nazionali, per assicurare la funzionalità degli enti relativi, per coprire le spese dell'amministrazione e per rendere possibili l'espletamento di primarie attività, quali la tabellazione delle aree dei parchi, i risarcimenti dei danni da fauna, l'indennizzo per i mancati tagli boschivi».

0/2019/6/13-Tab.19

PINTO, STANISCIA, VELTRI, COZZOLINO

Questo ordine del giorno in effetti non fa altro che sintetizzare un po' le proposte e le osservazioni svolte nella discussione in rapporto ai parchi nazionali. Noi partiamo dal principio che il parco sia uno strumento di progresso per le zone interessate e riteniamo che non possa essere soltanto un vincolo. Perchè ciò avvenga è necessario che quanto previsto dall'articolo 7 della legge di istituzione dei parchi e delle aree protette sia poi in effetti applicabile. Questo articolo prevede appunto che le aree interessate dai parchi devono avere un privilegio nel volume dei finanziamenti per il territorio per il restauro dei centri storici, per il recupero dei siti rurali, per le opere igieniche, per le opere di conservazione ambientale del territorio, per le attività culturali, per l'agriturismo, eccetera. Noi vorremmo sapere come oggi, a cinque anni di distanza dall'approvazione di questa legge, sia la situazione. Il nostro ordine del giorno invita anche il Ministro a rivedere le perimetrazioni dei diversi parchi nazionali, adeguandole alle esigenze delle popolazioni locali e alle proposte delle rispettive regioni. Riteniamo infatti che senza un adeguato intervento attivo delle popolazioni degli enti locali i parchi non possano vivere.

Il nostro ordine del giorno invita poi il Governo a provvedere all'urgente trasferimento dei fondi messi a disposizione dei parchi nazionali, per evitare anche che si possa verificare quanto si paventava per la sottrazione dei residui passivi non impegnati, con grave danno per i parchi stessi.

BARATTA, ministro dell'ambiente. Signor Presidente, ringrazio tutti i senatori intervenuti. L'argomento dell'ambiente è certamente motivo di grande passione; non si può non guardare al nostro territorio e al nostro ambiente se non con passione politica. Ringrazio anche quanti hanno voluto sottolineare la necessità di maggiori sforzi, azioni, e interventi e quanti possono anche avere considerato insufficienti gli stanziamenti previsti per operazioni che certamente hanno importanza e dimensioni anche temporali di grande respiro e grande significato.

La discussione sul ruolo che può essere svolto dal Ministero dell'ambiente sarebbe più agevole se preceduta dalla premessa di quali sono allo stato, alla luce della Costituzione e delle leggi del Paese, le sovranità, i suoi compiti e le sue competenze. Partirei dalla Comunità europea perchè in tema di ambiente ha un'ampia possibilità di esercitare sovranità; le direttive in tema ambientale sono un numero non indifferente e si discute fino a che punto estendere il passaggio dall'unanimità dei paesi che compongono l'Unione europea al voto di maggioranza qualificata, che dà ovviamente più ampia possibilità di formulare direttive, sottraendo a ciascun Paese il potere di veto tipico dei procedimenti (...)



[Torna all'indice](#)

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA IN COMMISSIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente SMURAGLIA

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 6
GRASSI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	4
STANISCIA (<i>Progr. Feder.</i>)	5

pone è più complesso, perchè riguarda una norma che tutela il lavoratore, e il socio lavoratore, circa il versamento dei contributi previdenziali.

Il Governo ha anche valutato e messo a punto l'ipotesi di una norma che si riferisca ai soci di cooperative. Peraltro questo problema si inquadra nel più generale tema del socio lavoratore, sul quale è stata avviata una riflessione che coinvolge tutti gli aspetti della protezione della posizione del lavoratore e non solo quello previdenziale. Quindi, mentre riteniamo di dover approfondire la particolare situazione dei giovani delle cooperative abruzzesi, solo per la parte relativa a quegli 8 milioni di contributi, riteniamo di dover mantenere sia le ispezioni alle cooperative, sia la procedura per il recupero dell'evasione contributiva che, come ho già detto, è stata elevatissima. Ci riserviamo peraltro un maggiore approfondimento sulla più generale tematica del socio lavoratore.

STANISCIA. Forse il testo dell'interrogazione non era molto chiaro, in quanto poneva il problema del socio lavoratore delle cooperative, ma anche quello della legge regionale abruzzese, per cui pregherei il Sottosegretario ed il Ministro di approfondire questo aspetto.

Prendo atto che il Sottosegretario si è riservato di riflettere ulteriormente, ma devo rilevare che la legge regionale abruzzese si poneva l'obiettivo di immettere dei giovani nel mondo del lavoro e stabiliva di assegnare a quei giovani che si univano in cooperativa o in società una somma che si aggirava dagli 8 agli 11 milioni l'anno. Una volta tolte le spese generali della cooperativa o della società, al giovane venivano assegnati dalla regione Abruzzo circa 6-7 milioni l'anno, cioè meno di 600.000 lire al mese, che venivano erogate come contributo, tanto che i giovani potevano anche svolgere un altro lavoro. Pertanto le società e le cooperative non hanno effettuato i versamenti all'INPS per il motivo che i soldi non venivano dati alle società o alle cooperative, ma direttamente ai giovani, il che è dimostrato dal fatto che nessuna società o cooperativa ha effettuato tali versamenti.

Inoltre l'INPS non è intervenuto immediatamente, ma 4-5 anni dopo la costituzione delle cooperative: solo nel 1993-94 sono iniziati gli accertamenti. D'altra parte non vi è nessuna possibilità di recuperare queste somme, anzi una procedura di recupero avrebbe conseguenze negative per l'INPS perchè le cooperative non farebbero altro che fallire - quelle ancora in piedi - per cui l'Istituto non recupererebbe nulla. Non solo, ma sarebbe costretto ad assegnare a quei giovani quelle provvidenze, come gli assegni di famiglia, che spettano loro se si considerano soci dipendenti. Pertanto sarebbe una remissione e non un recupero di somme.

Per queste considerazioni pregherei il Ministro e il Sottosegretario di approfondire con la regione Abruzzo la portata della legge speciale per l'occupazione giovanile e di non assorbire questa situazione nel quadro generale del problema delle cooperative, che è questione molto più vasta e che non volevo assolutamente affrontare con la mia interrogazione. Pertanto, mi dichiaro insoddisfatto per la risposta fornita dal Sottosegretario, anche se prendo atto che il Governo si riserva di approfondire la questione.

(...)